

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABOZZI: Esclusione dalle promozioni di impiegati ferroviari prosciolti nel giudizio di epurazione	331	BONINO: Sulla gestione del magazzino provinciale dei tessili di Varese	339
ANDREOTTI: Rivendicazioni di terre dell'Agro Pontino da parte dei contadini dei monti Lepini	331	BONINO, BELLAVISTA: Detrazione dal reddito delle perdite per danni di guerra	339
ARATA: Sulla supposta crisi dell'Ente approvvigionamento carbone	331	BONINO, BELLAVISTA: Possibilità di concedere ai piccoli Comuni la franchigia postale e telegrafica	340
BADINI CONFALONIERI: Bilanci comunali ed autonomia comunale	332	BORDON: Rettifica del valore imponibile degli stabili ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio	341
BADINI CONFALONIERI: Cessione al Comune di Fossano (Cuneo) di un ex polverificio	333	BOVETTI, SCOTTI ALESSANDRO, BELLATO, BERTOLA, QUARELLO: Accelerazione ferroviaria tra Torino-Genova e Roma	341
BASTIANETTO: Epidemia di tifo a San Donà di Piave	334	BOZZI: Liquidazione degli acconti ai danneggiati di guerra della provincia di Frosinone	342
BELLATO: Richieste dei funzionari della Previdenza Sociale, categoria « facoltativa »	335	BOZZI: Ricorsi delle cooperative di contadini per terre incolte o non sufficientemente coltivate	342
BELLAVISTA: Passaggio di magistrati del Pubblico Ministero alla Magistratura giudicante	336	BRASCHI: Estensione agli alberghi e pensioni di ogni categoria delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452	343
BELOTTI, CREMASCHI: Estensione ai funzionari degli enti locali dei miglioramenti concessi ai pensionati statali	336	BRASCHI: Concessioni di automezzi delle autorità alleate a Comuni disastriati dalla guerra	344
BERNARDI: Estensione del premio della Repubblica e della liberazione nazionale ai lavoratori tubercolotici ricoverati	336	BRASCHI: Adeguamento dei supplementi di congrua dei benefici ecclesiastici	344
BERTOLÀ, PASTORE GIULIO: Modifica all'orario del treno Casale-Torino	336	BRUNI: Concessioni di terreni demaniali a cooperative edilizie di lavoratori	344
BIAGIONI: Adeguamento degli assegni per gli assuntori di stazioni ferroviarie e passaggi al livello	336	BRUNI: Sperequazione di trattamento ai funzionari dei primi quattro gradi della classificazione statale collocati a riposo	345
BIBOLOTTI: Concorso per il passaggio nel ruolo speciale in servizio attivo permanente effettivo degli ufficiali della Marina militare appartenenti al ruolo speciale di complemento	337	BULLONI, BAZOLI: Rimborso alle amministrazioni comunali della spesa per il servizio del razionamento consumi	345
BINI: Pagamento degli indennizzi ai lavoratori italiani infortunatisi in Germania	337	BULLONI, BAZOLI: Estensione ai militari volontari della guerra di liberazione dell'ammissione ai concorsi per notariato	346
BONINO: Pagamento per i danni di guerra subiti dall'industria	338	BUBBIO: Liquidazione dell'Ente economico di viticoltura	346
BONINO: Adeguamento del personale del Genio civile di Messina alle esigenze del servizio	338	CACCURI: Indennità a favore del personale statale in servizio nei centri disastriati	347

PAG.	PAG.
CACCURI, SCALFARO, ROMANO: Ammissione ai concorsi di consigliere di Corte d'appello	347
CANDELA: Dispensari antitracomatosi della provincia di Messina	348
CANEVARI: Distribuzione degli indumenti di provenienza americana	349
CANEVARI: Provvedimenti a carico del comandante della stazione dei carabinieri di Casacalenda (Campobasso)	349
CANEPA: Provvedimenti per le caserme di Diano Marina	350
CAPRANI: Provvedimenti nei confronti dei dirigenti del Consorzio agrario di Bergamo	350
CAPUA: Provvedimenti riguardo all'Istituto bacologico calabrese	351
CAPUA: Nuovo ordinamento dell'amministrazione forestale	351
CARBONARI: Controversia fra i Comuni di Folgario (Trento) e Lastebasse (Venezia)	352
CARBONARI: Situazione dell'Unione provinciale contadini di Trento	353
CARBONARI, CONCI ELISABETTA: Aumento di pensione per gl'infortunati con minorazione inferiore al 40 per cento	353
CARBONARI, CONCI ELISABETTA: Applicazione del cambio nel pagamento delle pensioni agli operai reduci dalla Francia	353
CARRATELLI: Acceleramento della liquidazione delle pensioni di guerra	354
CASO: Liquidazione del personale delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste	354
CASSIANI: Ritardo della distribuzione dei generi alimentari nelle provincie calabresi	355
CASTIGLIA: Modificazioni all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore	355
CASTIGLIA: Revisione dei soprassoldi delle ricompense al valore	356
CASTIGLIA: Estensione del concorso per sottotenenti in servizio permanente nell'arma dei carabinieri	357
CHIARAMELLO: Estensione ad ex militari di facilitazioni nel campo degli studi, concorsi, impieghi ecc.	357
CHIARAMELLO: Provvedimenti per il riscaldamento del Manicomio di Racconigi	358
CIANCA: Presentazione alla Costituente del disegno di legge sulla stampa	359
CICERONE: Sugli avvenimenti occorsi a Galatina il 3 febbraio 1947	359
CICERONE: Determinazione dei permessi di circolazione attribuiti alle singole provincie	359
CIFALDI: Responsabilità dell'incidente ferroviario sul tratto Roma-Napoli, del 12 dicembre 1946	361
COLONNETTI: Provvedimenti per i pensionati del Politecnico di Torino	363
COPPA: Rifornimenti di medicinali essenziali agli enti ospitalieri ed alla popolazione civile	363
COPPI: Sui fatti verificatisi a San Felice sul Panaro il 20 e 21 gennaio 1947	366
CORBI: Sfruttamento dei giacimenti di bauxite in provincia di Aquila	367
CORBI: Delimitazione dei confini tra i Comuni di Colle Pietro e di San Benedetto in Perillis (L'Aquila)	367
CORBI: Provvedimenti a favore dei danneggiati di guerra di Barrea (L'Aquila)	368
CORTESE: Arruolamento dei prigionieri italiani nella Legione straniera francese	368
COTELLESA: Trattamento dei connazionali rimasti in territorio albanese	368
D'AMICO DIEGO: Sistemazione nei ruoli statali del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari	369
DE FALCO: Estensione ai maestri elementari di Napoli delle indennità stabilite per la città sinistrate	370
DI FAUSTO: Trattamento degli studi per artisti in rapporto alla legge sugli affitti	370
DI GIOVANNI: Soppressione dei depositi cavalli stalloni	370
DUGONI: Reparto del fondo lire U.N.R.R.A.	371
ERMINI, RAPELLI: Situazione dei salariati a matricola e permanenti in servizio presso le amministrazioni militari	371
FANFANI: Sull'eventuale distacco dei Comuni di Badia Tedalda e di Sestino dalla provincia di Arezzo	372
FANTONI: Affidamento del servizio di disoccupazione della Previdenza Sociale agli uffici del lavoro	373
FARALLI: Provvedimenti nei confronti del Commissario di pubblica sicurezza di Ventimiglia	374
FERRARESE: Provvedimenti per accelerare il servizio delle pensioni di guerra	374
FERRARESE: Provvedimenti per i senzatetto di Treviso	374
GARLATO: Concessione della pensione di guerra a coloro che abbiano allevato un fanciullo orfano ed abbandonato, morto successivamente in guerra	375
GHIDETTI: Istituzione di un servizio di salvataggio a Chioggia	376
GHIDETTI: Provvedimenti per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole in provincia di Treviso	376
GHISLANDI, ROSELLI, VISCHIONI: Assegnazione di generi alimentari e di abbigliamento provenienti da rifornimenti americani	377

	PAG.
GORTANI: Partecipazione dell'artigianato alla ripresa economica nazionale	377
GORTANI: Riconoscimento del diritto ad assegni agli impiegati di enti locali che hanno partecipato alla lotta partigiana	378
GORTANI: Portata del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226 circa le domande per risarcimenti di danni di guerra	378
GORTANI: Proroga del termine di presentazione della denuncia dei danni di guerra	378
GORTANI: Sistemazione della collezione Loria	379
GORTANI: Provvedimenti a favore degli operai colpiti da infortuni sul lavoro	379
GOTELLI ANGELA, GUERRINI, PELLIZZARI: Inchiesta sull'epidemia di tifo a Diano Marina	380
GRASSI: Coincidenza dei rapidi da Roma con le provenienze da Bari	380
GUERRIERI FILIPPO: Ricostruzione delle stazioni di Recco, Levante, Zoagli	381
IMPERIALE, ALLEGATO: Provvedimenti per i senzatetto e per l'infermeria sussidiaria di Foggia	381
LACONI: Concessione dell'autonomia comunale alla stazione di Suelli (Cagliari)	382
LACONI: Provvedimenti a favore dei maestri pensionati	382
LA GRAVINESE NICOLA: Provvedimenti riguardanti l'ente distribuzione medicinali alleati	383
LAMI STARNUTI, AMADEI: Trattamento dei dipendenti della provincia di Massa Carrara	384
LEONE FRANCESCO: Posizione dei militari e reduci ed ex internati in Germania colpiti da tubercolosi	384
LI CAUSI: Fissazione del prezzo minimo dei zolfi grezzi siciliani	386
LONGHENA: Riconoscimento ai braccianti della provincia di Bologna del prezzo politico per il grano ritirato e daritirare	387
LOZZA: Estensione agli ex agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati dei benefici previsti dal regio decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9	387
LUSETTI: Revoca della disposizione che pone a parziale carico del Comune l'onere del funzionamento degli uffici imposte di consumo	387
LUSSU: Sistemazione in servizio attivo permanente del personale della aeronautica di complemento e richiamato	388
LUSSU, PRIOLO, PERTINI, NATOLI, MOLÈ, CANEVARI, UBERTI, AMENDOLA: Congedamento degli ufficiali di complemento domiciliati in territorio irraggiungibile	389
LUSSU, CIANCA, PERTINI, AMENDOLA: Provvedimenti a favore dei veterinari coloniali civili reduci dall'Africa	389

	PAG.
MALTAGLIATI: Provvedimenti per la crisi della olivicoltura nazionale	390
MANZINI, TEGA: Concessione delle autolinee Zocca-Bologna e Savigno-Bofozna	391
MARINA: Registrazione alla Corte dei Conti dei decreti di nomina di nuovi Ministri	391
MARINARO: Ripristino del servizio tramviario Frascati-Monte compatri-San Cesareo	391
MARTINO GAETANO: Riparazione di beni immobili degli istituti di beneficenza danneggiati dalla guerra	392
MASTINO GESUMINO: Aumenti ai pensionati statali e parastatali della Sardegna	392
MATTEOTTI CARLO: Contributi agli utenti delle valli da pesca nella lacuna di Venezia	393
MATTEOTTI CARLO: Stanziamenti per la sistemazione delle valli da pesca della provincia di Venezia	393
MATTEOTTI MATTEO: Ricostruzione degli Alti Forni di Portoferraio	394
MATTEOTTI MATTEO: Sui prezzi delle specialità medicinali	395
MAZZA: Concessione di carri ferroviari per trasporti di pietrisco alla cooperativa di Cava di Villa Inglese	395
MERLIN UMBERTO: Apertura di una casa da giuoco a Cortina d'Ampezzo	396
MERLIN UMBERTO: Restrizioni alle libertà di circolazione degli autoveicoli	396
MERLIN UMBERTO: Sfratti agricoli in provincia di Padova	397
MEZZADRA, FARINA: Arruolamento nelle guardie di pubblica sicurezza di partigiani e reduci	398
MICCOLIS: Impiego di operai nel Consorzio fra industriali molitori e pastificatori in provincia di Foggia	398
MICCOLIS: Ricorso dell'ente comunale di assistenza di Carpino per la correzione dell'estaglio-affitto di un fondo olivetato	399
MICCOLIS: Pagamento della quota integrativa per il grano consegnato agli ammassi in provincia di Foggia	400
MICCOLIS: Ripristino del recapito dei telegrammi in provincia di Bari	400
MICCOLIS: Autorizzazione al traffico di pesca da parte della capitaneria di porto di Bari	400
MINELLA ANGELO, NOVELLA, NEGRO, BARONTINI ANELITO: Corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori	401
MOMIGLIANO: Pagamento degli stipendi al personale statale non di ruolo	402
MONTICELLI: Sulla notizia dell'esportazione in America dello stallone Orsenigo	402
MONTICELLI, MAGNANI, ZANNERINI: Riattivazione della ferrovia Massa Marittima-Follonica	403

	PAG.
MORO: Provvedimenti per la disoccupazione degli intellettuali	403
MOTOLESE: Indennità di missione ai sotto-ufficiali e militari di truppa della legione carabinieri di Bari	404
MUSOLINO: Illuminazione elettrica delle gallerie delle ferrovie dello Stato	404
NATOLI: Ripartizione dei contingenti di banda stagnata	405
NEGARVILLE, COLONNETTI, FORNARA, GRILLI, CANEPA, GIACCHERO, BETONI, LUISETTI, VILLABRUNA, CHIARAMELLO, GIUA, CARMAGNOLO, PAT, VIALE, MAFFI, PERTINI, CAIRO, DE MICHELIS PAOLO, CANEVARI, BONINO, LAMI STARNUTI, GOTTELLI ANGELA, LEONE FRANCESCO, ROVEDA, PERA, BOVETTI, ROSSI PAOLO, SCOTTI FRANCESCO: Istituzione dei treni rapidi sulla linea Roma-Genova-Torino	405
NOVELLA: Condizioni economiche dei pensionati, disoccupati e tubercolosi	406
ORLANDO CAMILLO: Situazione degli esuli giuliani	407
ORLANDO CAMILLO: Riattazione degli immobili demaniali «Dormitorio» e «Torre» di Ponza	408
PAOLUCCI: Finanziamenti della missione U. N. R. R. A. per i soccorsi ai senza tetto	409
PAOLUCCI: Agevolazioni tributarie a favore dei danneggiati dalla grandine in provincia di Chieti	410
PAOLUCCI: Aumenti della misura dei soccorsi per i congiunti dei militari	410
PAOLUCCI: Ripristino del sussidio ai sinistrati della provincia di Chieti	410
PAOLUCCI: Indennizzo ai danneggiati di guerra della provincia di Chieti	410
PAOLUCCI: Dispensa dagli obblighi di leva di giovani espatriati presso congiunti residenti all'estero	411
PAOLUCCI: Adeguamento delle pensioni agli invalidi e ai pensionati della Previdenza Sociale; concessione ai medesimi del premio della Repubblica	412
PATRICOLO: Destinazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura in Sicilia in vista della costituzione dell'Ente regione	412
PATRICOLO: Assegno supplementare di cura a favore di invalidi per tubercolosi	413
PELLEGRINI: Liquidazione delle spettanze ai reduci già residenti in Africa italiana	414
PELLIZZARI: Esportazione di piante e semi di piante ornamentali	415
PELLIZZARI: Provvedimenti circa l'importazione e il transito in Francia di piante e frutta fresca	416
PERA: Concessione di una sessione di esami per conferimento di cattedre ai già perseguitati per antifascismo e per motivi razziali	417

	PAG.
PERA, CANEPA, VIALE, ROSSI PAOLO, MARTINO ENRICO, PARRI: Agevolazione da parte dei consoli del movimento turistico verso l'Italia	418
PERLINGIERI, BOSCO LUCARELLI: Accertamento dei profitti di speculazione	418
PERRONE CAPANO: Situazione degli avventizi presso le Amministrazioni statali	419
PERSICO: Provvedimenti per l'industria metallatiera	419
PERSICO: Provvedimenti per la raccolta e la vendita di rottami metallici	420
PIEMONTE: Domande e ricorsi per il riconoscimento della qualifica di partigiano	421
PISTOIA: Trasferimento del maresciallo dei carabinieri di S. Giorgio Lomellina	422
PIGNATARI: Ripristino del funzionamento delle scuole e degli asili infantili di Montalbano Ionico (Matera)	422
PLATONE, LOZZA: Abrogazione dell'attuale Codice di procedura civile e ripristino del Codice anteriore	423
PREZIOSI: Trasferimento del 10° C. A. R. da Avellino a Caserta	423
PRIOLO: Istituzione di una coppia di treni tra Reggio Calabria e Roma	424
PUCCI, BIANCHI, GORRESI, DOZZA, LANDI, BUCCI, PLATONE, LOMBARDI CARLO, NEGARVILLE, RICCI: Provvedimenti circa la riassunzione nelle Amministrazioni locali di dipendenti discriminati dalle Commissioni di epurazione	424
RAPELLI, CAPRANI, VISCHIONI: Compartecipazione sociale ed economica fra datori di lavoro e lavoratori in agricoltura	425
REALE VITO: Distribuzione del servizio di automotrici sulle ferrovie dello Stato	425
REALE VITO: Sulle condizioni della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto	426
RESCIGNO: Istituzione di treni sulla linea Napoli-Avellino-Benevento	426
RESCIGNO: Provvedimenti di carattere ferroviario per le città di Salerno e Avellino	427
RESCIGNO: Aumento dei canoni dell'INCIS	427
RESCIGNO: Estensione dell'indennità di disagiata residenza ai dipendenti statali nel Comune di Troina (Enna)	428
RICCIO: Facilitazioni tributarie ai Comuni disastriati dall'eruzione del Vesuvio	428
ROSELLI: Reclutamento straordinario per titoli di funzionari di cancelleria e di segreteria giudiziaria	430
ROSSI PAOLO, CANEPA: Ripristino a Genova della istituzione «Garaventa»	431
ROVEDA: Provvedimenti a favore di persone che abbiano contratto vitalizi con istituti bancari prima del 1940	431
ROVEDA: Costruzione del tronco ferroviario Imperia-Garessio	432

PAG.	PAG.
ROVEDA: Provvedimenti atti ad impedire l'esplosione di polveriere.	433
RUMOR: Controversia esistente fra i Comuni di Folgaria (Trento) e Lastevasse (Vicenza)	433
SANTI: Pensione di operai infortunati in miniere di zolfo e nelle officine delle « Terni »	433
SARDIELLO: Provvedimenti relativi al deterioramento di latte evaporato e marmellata in provincia di Reggio Calabria . .	434
SCHIRATTI: Trasferimento in Italia dei risparmi realizzati in Austria da emigranti friulani	435
SCHIRATTI: Provvedimenti relativi alle vaccinazioni del bestiame bovino nel Friuli.	436
SCOTTI ALESSANDRO: Disposizioni circa la restituzione di somme date da privati per le formazioni partigiane.	436
SCOTTI ALESSANDRO, CARBONARI: Liquidazione del patrimonio della ex confederazione fascista degli agricoltori	436
SPALLICCI: Ammissione dei danneggiati di guerra alla liquidazione di acconti mediante titoli del prestito della ricostruzione	437
TERRANOVA: Aumento ai beneficiari degli enti ecclesiastici congruati.	438
TIERI: Riassunzione di operai arsenalotti di La Spezia	439
TITOMANLIO VITTORIA: Miglioramenti economici a favore di personale scolastico che usufruisce di pensioni miste. . . .	439
VARVARO: Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'arma dei Carabinieri	440
VARVARO: Provvedimenti relativi ai partigiani combattenti in Italia ed all'estero.	440
VARVARO: Situazione degli impiegati statali aventi diritto alla qualifica di combattente per servizio militare prestato dopo l'assunzione all'impiego civile	441
VILLABRUNA: Procedimenti di epurazione per l'arma dei carabinieri	442
VISCHIONI: Istituzione del corpo di polizia ferroviaria	443
VISCHIONI: Circa fatti segnalati dalla Federazione di Brescia, per contravvenzioni all'ammasso granario.	443
VISCHIONI: Chiamata alle armi di militari risultanti unici sostegni di famiglia. . .	444
VISCHIONI: Provvedimenti relativi ai dispersi e liquidazione delle pensioni alle loro famiglie	444
ZACCAGNINI: Liquidazione ai reduci dei crediti di lavoro in prigionia	445
ZACCAGNINI: Somministrazione di medicinali ed assistenza da parte delle mutue ai pensionati.	445
ZANARDI, DOZZA, GRAZIA VERENIN, COLOMBI ARTURO, LONGHENA, TEGA: Ricostruzione di edifici scolastici e istituzioni di patronati	446
ZAPPELLI: Visto ai passaporti a stranieri che chiedono di venire in Italia	447

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ABOZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se creda che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato abbia provveduto secondo legge e secondo giustizia, escludendo dalle promozioni per gli anni 1944-45 tutti gli impiegati sottoposti a giudizio di epurazione per i quali il Consiglio di Stato dichiarò non esser luogo a irrogazioni di sanzioni disciplinari, e se non pensi che l'illegittima esclusione violi le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 1945, numero 702 ».

RISPOSTA. — « La Direzione delle ferrovie dello Stato, seguendo la linea politica adottata dal Governo per la pacificazione e attenendosi alle disposizioni delle leggi, nelle promozioni deliberate per gli anni 1944 e 1945, ha compreso non solo i dipendenti discriminati nei giudizi epurativi, ma anche quelli che avevano riportate punizioni poi revocate col decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, sempre quando le competenti Commissioni di avanzamento abbiano accertate le attitudini nei dipendenti concorrenti al grado superiore come richiesto dal vigente Regolamento del personale.

« Pertanto, alla mancanza di tali meriti e non ad una irregolare applicazione del citato decreto n. 702, è da attribuirsi la esclusione di determinati dipendenti dalle promozioni con decorrenza 1° gennaio 1944 e 1° gennaio 1945 ».

Il Ministro
FERRARI.

ANDREOTTI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se siano in corso discussioni con l'Opera Nazionale Combattenti al fine di venire incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni dei contadini della montagna della zona Pontina, i quali vedono con preoccupazione maturare i termini pel riscatto dei poderi da parte dei coloni dell'Opera Nazionale Combattenti, senza un contemporaneo esame della

loro antica aspirazione di avere assegnata una parte della terra in pianura. Sembra all'interrogante che potrebbesi contemperare il diritto dei coloni con la richiesta dei contadini della montagna attraverso una intesa in spirito di reciproca buona volontà e sotto l'autorevole egida della autorità governativa. L'interrogante fa infine presente che a causa di agitazioni talvolta spontanee e non raramente artificiose, che si vanno creando nella zona, il problema potrebbe destare in un vicino futuro serie preoccupazioni per l'ordine pubblico ».

RISPOSTA. — « Risulta che sono attualmente in corso trattative tra l'Opera Nazionale Combattenti, la Federazione dei coltivatori diretti e la Confederazione nazionale lavoratori della terra, in merito alla rivendicazione di terre da coltivare nell'agro Pontino da parte dei contadini dei Monti Lepini.

« Tanto questo Ministero quanto i suoi organi dipendenti, ed in particolare il prefetto di Latina, edotti della importanza della questione, e dei suoi riflessi d'ordine pubblico, non hanno mancato di esplicitare ogni utile interessamento presso gli enti competenti ai fini di promuovere la soluzione più opportuna del problema ».

Il Ministro
SCELBA.

ARATA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se — in relazione a quanto è stato pubblicato da un quotidiano della Capitale, il 13 marzo 1947 — risponda a verità che nell'Ente Approvvigionamenti Carboni, si è verificato una profonda crisi, con gravi conseguenze sugli acquisti di carbone destinato al nostro consumo, e, in caso affermativo, per conoscere quali siano le vere ragioni che l'hanno provocata, e quali provvedimenti e rimedi si intenda disporre perché un settore di tanta importanza per la nostra ricostruzione economica non sia ulteriormente turbato ».

RISPOSTA. — « Nessuna crisi si è provocata in seno all'Ente Approvvigionamento Carboni (E. A. C.), ma solo qualche incertezza, forse inevitabile, circa l'inizio di attività del nuovo Ente ed il relativo coordinamento con l'azione, svolta fin qui con soddisfazione della Delegazione tecnica italiana a Washington (D. E. L. T. E. C.) per l'acquisto di carbone negli Stati Uniti d'America, nostra maggiore fonte attuale di approvvigionamento.

« Allo scopo di evitare qualsiasi soluzione di continuità nei rifornimenti di un prodotto di importanza fondamentale, nel periodo delicato in cui sono venute praticamente a cessare le importazioni per conto dell'U. N. R. R. A., la Delegazione anzidetta per invito del Ministero del commercio estero ha proceduto, nel febbraio ultimo scorso, e nel mese corrente, ad acquistare essa tutti i carichi di carbone destinati all'Italia.

« Nessun pregiudizio è stato pertanto subito dai nostri approvvigionamenti di carbone sul mercato americano. Di recente poi, fra lo scrivente e il Ministro del commercio estero, con l'intervento del Presidente dell'Ente Approvvigionamento Carboni, è stato concordato che, fino a tutto maggio prossimo venturo, la D. E. L. T. E. C. seguirà ad acquistare carichi di carbone negli Stati Uniti per conto del Governo italiano; successivamente, dal giugno in poi, l'Ente Carboni assumerà in pieno la responsabilità ad esso affidata, dell'acquisto di carbone all'estero. Intanto l'E. A. C. invierà a Washington suoi delegati per studiare sul posto la situazione e prendere accordi con la Delegazione tecnica italiana perché il trapasso degli acquisti avvenga nel modo più soddisfacente e senza soluzione di continuità ».

MORANDI.

Il Ministro

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere come intenda provvedere — di fronte alla tanto sbandierata autonomia comunale — nei confronti dei bilanci comunali, che sono strettamente vincolati e controllati nel procurarsi le entrate, ma non sono liberi di adeguare ad esse le spese; e se non reputi l'autonomia comunale incompatibile con provvedimenti di imperio emanati dal Governo, sui quali ai comuni non è neppure consentito interferire. Ad esempio, ed in particolar modo:

« Nell'approvare il bilancio preventivo per il 1946 molti comuni chiesero allo Stato un contributo integrativo per sanare i disavanzi precedenti, o quanto meno per pagare gli in-

teressi passivi. Lo Stato lo negò nella considerazione che si sarebbe trattato di oneri eccedenti l'ordinaria amministrazione da fronteggiare con introiti straordinari, come se l'escogitare questi fosse cosa agevole, e come se quegli oneri non fossero residui passivi di precedenti bilanci per cui il contributo era riconosciuto e promesso. Non pochi comuni cercarono allora di risolvere il loro problema finanziario con i loro mezzi, e vi sarebbero probabilmente riusciti, almeno in parte, specialmente imponendo taluni tributi su prodotti del comune, a' sensi dell'articolo 41 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62. Ma quando detti tributi furono approvati dal competente Ministero e la situazione sembrava farsi più rosea, il Governo col decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, articolo 10, aumentò in maniera sensibilissima gli stipendi dei segretari comunali, per di più coll'ormai usuale effetto retroattivo al 1° settembre 1946, e praticamente anche degli altri dipendenti per evidenti ragioni di parità di trattamento; e le autorità statali periferiche ebbero cura di precisare che ciò dovevasi fare senza ricorrere a richieste di contributi statali. Ora è manifesto che, essendo i tributi sui prodotti del comune stati limitati allo stretto indispensabile, essi non erano più sufficienti a fronteggiare i nuovi oneri. A fine dello scorso novembre inoltre alcune prefetture precisarono che gli oneri per il passato assunti dallo Stato e relativi agli emolumenti degli addetti ai serviziannonari non avrebbero potuto superare una cifra fissata per contingente e per ogni comune; e ciò a malgrado che il contingentamento avesse effetto fin dal semestre decorso e fosse stato annunciato cinque mesi dopo il suo inizio. Questo importa una maggior spesa per i comuni, dovuta al fatto che lo Stato non ha tenuti fermi i suoi impegni ».

RISPOSTA. — « La questione della autonomia delle amministrazioni comunali potrà — come è ovvio — essere risolta integralmente solo dopo l'approvazione della Costituzione.

« Comunque, a parte le riforme sui controlli governativi di cui al disegno di legge recentemente presentato e discusso all'Assemblea Costituente, il particolare intervento dello Stato nella vita finanziaria degli enti locali è nell'attuale momento determinato dalla loro situazione eccezionalmente deficitaria e dalla necessità di assicurare, con norme di carattere transitorio, il funzionamento di dette amministrazioni.

« A tale effetto fu emanato, subito dopo la liberazione di Roma; com'è noto, il decreto legge 24 agosto 1944, n. 211, col quale fu autorizzato l'intervento eccezionale dello Stato, al fine di assicurare il pareggio dei bilanci degli enti locali ai quali non fosse stato possibile, per insufficienza dei propri cespiti tributari, pur se applicati con le aliquote massime, di fronteggiare gli oneri dei servizi pubblici di rispettiva pertinenza.

« Tale intervento, peraltro, è stato, col predetto provvedimento legislativo, limitato alla integrazione del solo disavanzo economico dei bilanci. Ciò allo scopo di evitare allo Stato l'ingentissimo carico per il finanziamento di spese di natura straordinaria alle quali gli enti avrebbero potuto provvedere mediante operazioni di credito con diluizione dell'onere in un congruo numero di esercizi e conseguente limitata incidenza sui bilanci annuali.

« La situazione deficitaria degli enti locali è andata, però, gradualmente accentuandosi per effetto delle note cause di ordine generale, nonostante i vari provvedimenti successivamente intervenuti per favorire un incremento delle loro entrate tributarie.

« Fra tali provvedimenti merita speciale menzione, per la sua portata, il decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, in cui è stata, per la prima volta, introdotta nella legislazione italiana, la facoltà, per i comuni, di applicare un diritto fisso, nel limite massimo del 5 per cento del valore, su prodotti di larga produzione locale, con esclusione, peraltro, di quelli manifatturieri ed industriali e di quelli, oggetto di monopolio dello Stato o gravati di imposte erariali di fabbricazione e di consumo, la cui autorizzazione è di competenza del Ministro delle finanze, che vi provvede con decreto da emanarsi di concerto col Ministero dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

« Circa, poi, gli aggravi di spese per le maggiori inevitabili spese attribuite a carico degli enti locali in dipendenza dei miglioramenti economici al personale, non è esatto che questo Ministero ne abbia negato l'integrazione. Sta di fatto, invece, che di tale spesa è stata disposta l'integrazione per mezzo delle Prefetture, alle quali sono state accreditati i fondi occorrenti.

« Nessun provvedimento, infine, è stato adottato inteso a modificare il sistema vigente fin dall'inizio del servizio dei razionamenti e del tesseramento, per cui le spese relative vengono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

« La quota di lire 40 per abitante stabilita nel corrente esercizio è stata adottata soltanto come criterio distributivo per una prima ripartizione dei fondi messi a disposizione dall'amministrazione finanziaria per i rimborsi di cui trattasi.

« Per tale servizio era stata infatti assegnata, a tutto il mese di dicembre scorso, da parte del Tesoro, soltanto la somma di un miliardo di lire, di fronte ai 3 miliardi erogati nell'esercizio precedente, per modo che detta misura capitaria di lire 40 per abitante ha importato una spesa effettiva di lire 1 miliardo e 800 milioni, e l'eccedenza di lire 800 mila è stata impegnata sotto la responsabilità di questo Ministero.

« Non appena la Finanza ha dato affidamenti per un'ulteriore congrua assegnazione di fondi, questo Ministero ha subito provveduto ad integrare gradualmente la prima ripartizione nei confronti di diverse provincie; e, tosto che si potrà disporre del completo fabbisogno occorrente, le spese effettivamente anticipate dai Comuni verranno rimborsate per intero, previo il necessario controllo della loro giustificazione ».

Il Ministro

SCELBA:

BADINI CONFALONIEDI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intenda aderire alle ripetute richieste del comune di Fossano (Cuneo), dirette ad ottenere la cessione al comune stesso della parte dell'ex polverificio non adibita a caserma e da circa cinquant'anni totalmente inutilizzata, in guisa da non lasciare inoperosi e sterili alla periferia della città (che ha oltre mille disoccupati ed industrie costrette in limitati ambienti) sessanta ettari di terreno cintato e solcato da due canali, un centinaio di fabbricati, fra grandi e piccoli, che danneggiati e diroccati per il lungo tempo d'incuria e per i bombardamenti, ogni giorno più franano e cadono in rovina; due salti d'acqua generanti energia idraulica corrispondente a duecento cavalli ».

RISPOSTA. — « L'ex Proietificio di Fossano si identifica attualmente con la caserma Piave.

« Non esiste parte di tale caserma completamente inutilizzata, in quanto l'intero complesso dell'immobile è necessario, oltre che per l'accasermamento dei reparti di stanza in detta città, anche per le esigenze di addestramento dei reparti stessi.

« I padiglioni esistenti nel recinto della Caserma, attualmente danneggiati dai bombardamenti aerei e in gran parte vuoti, saranno adibiti, previa le necessarie riparazioni, a deposito materiali di artiglieria.

« Non è possibile, quindi, cedere neanche parte della suindicata Caserma al comune di Fossano ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

BASTIANETTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda immediatamente prendere per l'epidemia di tifo che va sempre più estendendosi a San Donà di Piave e paesi limitrofi e se non intenda inviare una ispezione, che accerti le cause di tale epidemia ».

RISPOSTA. — « L'episodio di cui si domandano notizie, riguarda casi a carattere sporadico di febbre tifoide in comuni del basso Piave, e nello stesso capoluogo cioè a Venezia.

« Questo Alto Commissariato, dagli atti di ufficio e dalle notizie richieste telegraficamente a quella prefettura ha appurato trattasi di manifestazione comprendente un numero complessivo di 190 casi per il mese di gennaio e di 53 nel mese di febbraio per il solo comune di San Donà di Piave si hanno per il gennaio undici casi, per il febbraio dodici; pertanto si ha motivo di ritenere che la manifestazione in parola sia attualmente in declino.

« Dagli accertamenti epidemiologici, prontamente condotti, è emerso che la causa dell'infezione è da attribuirsi al consumo dei molluschi e crostacei, particolarmente abbondante in questa stagione, nonché alle condizioni precarie esistenti in alcun dei comuni colpiti; in fatto di igiene del suolo e abitato.

« Comunque tutte le misure profilattiche sono state adottate, provvedendosi all'isolamento degli infermi, alla vaccinazione antitifoidea della popolazione, alle disinfezioni, ed al divieto di vendita e di consumo dei molluschi eduli.

« Inoltre, presso l'Ospedale di San Donà di Piave distrutto dalla guerra, si è proceduto all'impianto di un padiglione *Docker* per il ricovero degli ammalati di febbre tifoide, ed è stata inviata un'autoambulanza per il servizio di spedalizzazione dei malati ».

L'Alto Commissario aggiunto
D'AMICO.

BELLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano doveroso ed urgente andare incontro alle accorate pressanti richieste dei vecchi lavoratori artigiani che percepiscono dalla Previdenza sociale la pensione categoria « solo facoltativa ».

« E ciò se non per ragioni di diritto, per ragioni di umanità, trattandosi di lavoratori che per primi e volontariamente hanno appoggiato il movimento di previdenza e che oggi sono costretti a dover constatare amaramente l'inutilità dei loro sforzi e della buona volontà, di fronte al tragico problema del carovita.

« L'interrogante richiama l'attenzione dell'onorevole Ministro del tesoro sul numero relativamente esiguo di aderenti a questa forma di assicurazione e sul conseguente limitato aggravio al bilancio statale, qualora il Governo si decidesse a venire giustamente incontro alle impellenti necessità di questi vecchi lavoratori come ha fatto per quelli assicurati obbligatoriamente ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione non ha mancato di studiare ogni possibilità per migliorare il trattamento dei titolari di pensioni liquidate nell'assicurazione facoltativa, essendo ben consapevole che tale categoria di lavoratori ha per prima e volontariamente aderito al movimento di previdenza e che oggi versa in particolare grave disagio.

« Fin dal 1943 si provvide ad aumentare del 25 per cento le pensioni liquidate in tale forma di assicurazione, conglobando il relativo onere nel contributo dovuto per gli assicurati obbligatori. (Regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 1261).

« La misura delle pensioni facoltative, a parità di contribuzione, è lievemente inferiore a quella delle pensioni obbligatorie, le quali, basate sul principio della mutualità generale, hanno offerto la possibilità di provvedere a successive integrazioni delle pensioni stesse, mediante un contributo a carico delle classi lavoratrici.

« Per migliorare ulteriormente la situazione dei pensionati dell'assicurazione facoltativa, è stato quindi necessario ricorrere al contributo dello Stato, il quale, come è noto, ha consentito una integrazione di lire 300 mensili a decorrere dal 1° giugno 1946 (Regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375).

« Allo stato attuale si ritiene difficile che lo Stato possa assumersi nuovi oneri da destinare, ad ulteriori aumenti delle pensioni facoltative.

« Ciò malgrado questo Ministero non tralascerà di esaminare la possibilità di andare incontro alle riconosciute necessità dei pensionati dell'assicurazione facoltativa.

« Ciò premesso, si ritiene doveroso rilevare che la soluzione del problema particolare, sollevato dalla S. V., del quale, peraltro, questo Ministero non si nasconde l'importanza, potrà aversi soltanto nel quadro di una riforma generale di tutto il nostro sistema previdenziale, nel quale trovino adeguata sistemazione le giuste rivendicazioni di tutti i lavoratori, nel campo previdenziale e nel quale possano inoltre essere esaminate e risolte le situazioni di singole categorie di lavoratori, fruenti di determinate forme di assicurazione, come è appunto il caso degli assicurati facoltativi.

« Per il raggiungimento di tale obiettivo è in corso di costituzione una Commissione per lo studio dell'attesa riforma della legislazione previdenziale ed è intendimento di questo Ministero che detta Commissione inizi al più presto possibile i suoi lavori ».

Il Ministro
ROMITA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Sulla opportunità di un provvedimento legislativo inteso a vietare ai magistrati, che abbiano per lungo periodo di anni servito nell'ufficio del Pubblico ministero, il passaggio della magistratura requirente alla giudicante.

« Il provvedimento invocato è giustificato dalla constatazione che il lungo esercizio professionale nell'organo di accusa costituisce, presso i magistrati della requirente, passati alla giudicante una caratteristica *forma mentis*, nella quale sono carenti quei requisiti di imparzialità caratteristici del giudice, ed è presente per contro l'*habitus* mentale caratteristico della parte pubblica, con evidente pregiudizio per la finalità e gli scopi dello stesso processo penale ».

RISPOSTA. — « Il principio sinora costantemente osservato dagli ordinamenti giudiziari italiani è stato quello della distinzione delle funzioni con unicità del ruolo, di modo che i magistrati hanno sempre avuto la possibilità, ricorrendo determinate condizioni, di passare dalla funzione giudicante alla requirente e viceversa.

« Né ciò ha mai determinato inconvenienti, dato che l'una come l'altra funzione vengono sempre esercitate con quel senso di obietti-

vità e di imparzialità che in ogni campo domina l'attività del magistrato.

« Il Pubblico ministero, del resto, ha solo dal lato formale veste di parte, giacché suo compito istituzionale è quello di promuovere l'azione penale e di vigilare sull'osservanza della legge.

« D'altra parte, va rilevato che per il passaggio di funzioni, è richiesto il parere del Consiglio superiore della Magistratura, che, come la pratica dimostra, rappresenta garanzia sufficiente ed idonea ad impedire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli.

« Non si ritiene, pertanto, opportuno predisporre un provvedimento legislativo nel senso indicato nell'interrogazione ».

Il Ministro
GULLO.

BELOTTI e CREMASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano equa, doverosa e urgente la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 25 ottobre 1946, n. 263, nel senso di rendere obbligatoria (e non facoltativa) l'estensione ai pensionati, già dipendenti dalle Amministrazioni degli Enti locali, dei miglioramenti concessi ai pensionati statali, a termini degli articoli 10 e 13 del citato decreto.

« La modifica è richiesta e sollecitata dalle stesse autorità tutorie provinciali, costrette, in assenza di tassativo obbligo di legge a rendere esecutive le delibere in senso negativo appoggiato a ragioni di bilancio; delibere che, in concreto, vengono a negare ai pensionati già dipendenti degli Enti locali il diritto di vivere. Gli interroganti ravvisano, infine, la necessità inderogabile che lo Stato abbia a stanziare uno speciale contributo integrativo a detto titolo, a favore di quelle Amministrazioni locali che documenteranno l'assoluta impossibilità di far fronte, coi propri mezzi, ai maggiori oneri relativi, fino a che le Amministrazioni stesse non saranno poste in grado, in seguito alla riforma dei contributi locali, di provvedervi direttamente ».

RISPOSTA. — « In merito alla interrogazione proposta dalle signorie loro si fa presente che il Ministero del tesoro, in considerazione del principio di autonomia degli Enti locali, non ritiene di obbligare questi ultimi a concedere ai loro pensionati gli stessi miglioramenti che vengono accordati ai pensionati statali.

« Gli Enti stessi vengono invece autorizzati — come del resto è stato praticato anche

in occasione dei miglioramenti economici concessi con il suddetto decreto n. 263 e col precedente decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945 — ad estendere ai loro pensionati gli stessi benefici, in misura non superiore a quella prevista per i pensionati statali.

« D'altra parte, l'estensione, in tutto o in parte, degli aumenti suddetti ai pensionati di che trattasi va lasciata al criterio discrezionale dei singoli Enti, anche in considerazione che nel deliberarla occorre aver riguardo all'entità dei trattamenti di quiescenza in atto, che spesso si differenziano notevolmente da ente ad ente, ed all'aumento del costo della vita verificatosi in quella località.

« È da escludere comunque che le provincie e i comuni possano, per ragioni di bilancio, negare l'estensione degli aumenti in parola in quanto il suddetto decreto n. 263 dispone espressamente (veggasi il rinvio fatto dall'articolo 13 all'articolo 10, ultimo comma, del decreto stesso) che, qualora le Amministrazioni provinciali e comunali non abbiano la possibilità di fronteggiare, in tutte o in parte, il conseguente maggior onere, lo Stato accorderà contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se il Governo intenda estendere il premio della Repubblica e quello della liberazione nazionale ai lavoratori tubercolotici ricoverati nei vari ospedali e sanatori, riconoscendo una categoria di lavoratori che in generale sono da considerarsi vittime del lavoro e della guerra ».

RISPOSTA. — « Al riguardo questo Ministero, per quanto di sua competenza, fa presente che ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334, ai lavoratori tubercolosi ricoverati in ospedali e sanatori compete il premio della Repubblica, purché disoccupati alla data del 26 luglio 1946 e in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del Regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per il godimento dell'indennità di disoccupazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BERTOLA e PASTORE GIULIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è possibile apportare una modifica all'orario del treno Casale-Torino secondo le necessità dei viaggiatori.

« Gli interroganti fanno presente che vi è tuttora una massa impiegatizia, operaie e studentesca che si sposta giornalmente verso Torino. Tale massa deve alzarsi verso le tre del mattino da Casale e non può rientrare a casa se non verso le dieci di sera.

« È pertanto assolutamente necessario fare in modo che vi sia un treno da Casale in partenza verso le sette del mattino ed uno di ritorno da Torino verso le ore diciassette ».

RISPOSTA. — « Il miglioramento delle comunicazioni fra Casale e Torino, premurato da enti ed autorità, è stato più volte oggetto di esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria, che però fino ad oggi non aveva potuto provvedere né con automotrici, perché mancavano a mancare tuttora, né con altri mezzi, dei quali perdurava grave la deficienza. Migliorata ora la situazione delle locomotive e del carbone, per effetto anche della migliorata situazione dell'energia elettrica ed essendosi potuto avere disponibile il materiale occorrente, si è subito provveduto a disporre perché dal primo aprile sia attivata una nuova coppia di treni fra Casale e Torino, in partenza da Casale verso le ore 6.30 e da Torino verso le ore 17, in modo che il desiderio espresso è rimasto completamente soddisfatto ».

*Il Ministro
FERRARI.*

BIAGIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga ormai tempo di adeguare gli assegni degli assuntori di stazioni ferroviarie e passaggi a livello alle paghe percepite dal personale di ruolo di eguale qualifica e liquidare gli arretrati loro spettanti. Detto personale percepisce dal 1° settembre 1945, l'irrisorio acconto mensile di lire 5700 ».

RISPOSTA. — « Il trattamento economico degli-assuntori è stato sensibilmente migliorato, a decorrere dal 1° ottobre 1945, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, in forza del quale compete agli assuntori una retribuzione mensile fissa commisurata alla natura e all'entità delle prestazioni ed un'indennità di carovita variabile in relazione agli oneri familiari ed alle variazioni del numero indice del costo della vita.

« In pendenza del perfezionamento di detto decreto fu autorizzata una maggiorazione del 30 per cento sulle competenze fruite, al 30 settembre 1945 ed ora, mentre sono in corso le liquidazioni dei compensi definitivi, è stata autorizzata la corresponsione di congrue anticipazioni sugli arretrati.

« È in atto allo studio, in relazione all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, un nuovo provvedimento legislativo, ispirato appunto al concetto dell'equiparazione del trattamento economico degli assuntori in parola a quello del personale ferroviario di grado assimilabile.

« In attesa dell'emanazione del provvedimento legislativo in parola si è autorizzato:

1°) il pagamento della tredicesima mensilità;

2°) un aumento mensile di lire 2500 a decorrere dal 1° settembre 1946.

« Gli assuntori anzidetti beneficiano inoltre dell'alloggio gratuito, e, nella maggior parte dei casi, dell'uso gratuito di un appezzamento di terreno ».

Il Ministro
FERRARI.

BIBOLOTTI. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda assumere il Governo nei riguardi di quegli ufficiali della Marina militare che, già appartenendo al « ruolo speciale di complemento », parteciparono ai concorsi per il passaggio nel « ruolo speciale in servizio permanente effettivo » indetti a norma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 1942, n. 1417, e tuttora attendono di conoscere l'esito dei concorsi stessi; ciò in relazione al diverso trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo e per quelli del « ruolo speciale di complemento » dagli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, fa presente che il concorso per il passaggio nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina militare appartenenti al ruolo speciale di complemento, a suo tempo indetto a norma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 1942, n. 1417, ai fini della prima formazione del ruolo speciale in servizio permanente effettivo anzicennato, non ebbe seguito, a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

« Egualmente non ebbero seguito, e per la medesima ragione, molti concorsi banditi re-

golarmente prima dell'8 settembre 1943, da altre Amministrazioni dello Stato.

« Nel 1945 l'Amministrazione della Marina militare avanzò al Ministero del tesoro la proposta intesa a bandire un nuovo concorso per la nomina in servizio permanente nei ruoli speciali di 20 tenenti di vascello e di 20 ufficiali subalterni del Corpo stato maggiore, di 30 capitani del Genio navale e di 20 ufficiali subalterni del Genio navale, al precipuo scopo di consentire la sistemazione in ruolo dei predetti ufficiali di complemento, ma tale iniziativa non poté essere secondata perché non più giustificata dalle nuove esigenze dei quadri della Marina. Nel 1942, a causa della guerra, il Ministero della marina aveva ritenuto necessari i ruoli sussidiari accanto a quelli degli ufficiali di carriera e il passaggio in servizio permanente, a seguito di concorso, degli ufficiali di complemento del ruolo speciale.

« Attualmente la riduzione degli organici e la conseguente eliminazione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente della Marina militare rende superato quanto già previsto dalla ripetuta legge 3 dicembre 1942, n. 1417.

« Resta da precisare che la particolare posizione degli ufficiali del ruolo speciale di complemento è stata già considerata nello stabilire il trattamento loro spettante nel caso di allontanamento dal servizio, per effetto dello sfollamento dei quadri (articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490), essendosi ammesso anche per essi la concessione, per un biennio, del trattamento di attività e la liquidazione di un trattamento previdenziale più favorevole di quello che sarebbe loro spettato in caso di una normale cessazione dal servizio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

BINNI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se intendano provvedere alla tristissima situazione in cui si trovano cittadini italiani infortunati sul lavoro durante la loro residenza in Germania e beneficiari di pensioni di società assicurative, che non vennero più corrisposte dopo l'8 settembre 1943. Finita la guerra i pagamenti di dette rendite sono stati ripresi dagli Stati con i quali l'Italia ha riallacciato i rapporti diplomatici, mentre rimangono tuttora sospesi da parte della Germania per la mancanza di detti rapporti.

Si chiede se non sia possibile che il Governo italiano conceda direttamente le pensioni potendo poi operarne rivalsa all'atto della ripresa dei pagamenti da parte delle assicurazioni ».

RISPOSTA. — « In merito alla ripresa dei pagamenti degli indennizzi ai lavoratori italiani infortunatisi in Germania si fa presente che è in corso uno schema di provvedimento legislativo il quale stabilisce, oltre all'assistenza medica in favore dei suddetti lavoratori, la corresponsione di particolari prestazioni che saranno anticipate dallo Stato, salvo l'ulteriore pagamento della differenza dopo il recupero degli indennizzi dovuti dagli Istituti assicuratori tedeschi. »

« Sarà cura di questo Ministero di sollecitare l'entrata in vigore del detto provvedimento la cui emanazione ha subito finora qualche ritardo per la definizione di taluni punti che devono essere concordati con le altre Amministrazioni interessate ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
ROMITA.

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, fa presente che sarà sottoposto all'esame e all'approvazione di un prossimo Consiglio dei Ministri uno schema di provvedimento, predisposto dal Ministero del lavoro di concerto con quello delle finanze e del tesoro, con il quale l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro viene autorizzato a corrispondere agli infortunati in parola speciali provvidenze in conto di quelle che ad essi spetterebbero da parte di Istituti germanici o ex germanici. »

« L'onere relativo è stato posto a carico dello Stato, al quale è riservata la facoltà di rivalersi nei confronti dei predetti Istituti assicuratori germanici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

BONINO. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se non ritengano urgente provvedere con apposita legge al pagamento dei danni di guerra subiti dall'industria, con particolare riguardo alle piccole e medie aziende dell'Italia meridionale ed insulare che hanno subito, prevalentemente nel 1943, danni valutati con i valori dell'epoca e non hanno ancora avuto alcun risarcimento, pur essendo trascorsi oltre tre anni, mentre gli industriali del Nord

sembra abbiano ottenuto, sino all'occupazione degli Alleati, il pagamento dei danni di guerra in misura del 50 per cento sul danno totale ed in moneta meno svalutata della attuale. Questo invocato provvedimento consentirebbe a numerose industrie di ripristinare, almeno in parte, le rispettive attrezzature, favorendo l'assorbimento di numerosi disoccupati, che cesserebbero di essere a carico dell'assistenza, e facilitando la ricostruzione nazionale ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante circa la necessità di provvedere d'urgenza al pagamento dei danni di guerra subiti dall'industria, è subordinata alla emanazione della nuova legge che deve disciplinare su altre basi l'intera materia dei danni di guerra attualmente in preparazione. »

« Per ora le industrie possono avvalersi dei benefici portati dai decreti legislativi 1° novembre 1944, n. 377 e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti, con intervento dello Stato, per favorire il ripristino e la riconversione, e in genere la ripresa delle aziende industriali danneggiate dalla guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*
BRASCHI.

RISPOSTA. — « La materia del risarcimento dei danni di guerra è di competenza del Ministero delle finanze e del tesoro che ha istituito una apposita Commissione per studiare le riforme da apportare alla legislazione relativa e per esaminare quali concrete possibilità possono esservi di procedere al risarcimento dei danni di guerra, tenendo conto, in modo particolare, anche del settore industriale. »

« E, comunque, da tener presente che le industrie danneggiate di guerra hanno ottenuto numerosi finanziamenti a condizioni di favore e con la garanzia dello Stato appunto per poter provvedere al ripristino degli impianti ».

Il Ministro dell'industria e commercio
MORANDI.

BONINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intenda adeguare il personale di concetto del Genio civile di Messina alle effettive esigenze del servizio, in atto onerosissimo a causa dell'ingente mole dei lavori e per la riparazione dei danni bellici e per l'esecuzione del programma ordinario e straordinario 1946-47. Ciò al fine di accelerare le progettazioni, gli appalti e l'esecu-

zione dei lavori finanziati e da finanziarsi e per mettere gli Uffici nelle condizioni di poter provvedere alla revisione dei prezzi delle opere compiute ed in corso di esecuzione, conforme le leggi vigenti e le assicurazioni date dai Ministeri competenti in occasione ed in conseguenza dei vari aumenti salariali ed oneri assicurativi verificatisi nel corso del 1946.

« Il potenziamento degli Uffici del Genio civile di Messina è indispensabile perché il personale possa fronteggiare le esigenze del servizio in continuo aumento con quella sollecitudine ed intelligente alacrità sinora dimostrata. Una decisione nel senso invocato è urgente anche per consentire un'ulteriore collocamento di mano d'opera nei lavori pubblici ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio del Genio civile di Messina è attualmente dotato, in complesso di 225 impiegati, così distinti: ingegneri 23, di cui 6 di ruolo e 17 avventizi; geometri 74, di cui 20 di ruolo e 54 avventizi; disegnatori 5, di cui 1 di ruolo e 4 avventizi; assistenti 67, di cui 19 di ruolo e 48 avventizi; ragionieri 3, di cui 1 di ruolo e 2 avventizi; oltre 7 archivisti, 16 applicati, 8 aiuto segretari avventizi, 12 dattilografi avventizi e 10 uscieri.

« Tale personale è sufficiente per l'assolvimento dei compiti affidati all'Ufficio in questione e risulta qualitativamente e numericamente superiore a quello assegnato ad altri Uffici. Ciò è stato anche confermato da una recente inchiesta fatta sul posto da un Ispettore generale di questo Ministero, in occasione del noto recente incidente. D'altro canto sarebbe assolutamente impossibile destinarvi altro personale delle categorie di ruolo in quanto ciò arrecherebbe gravi danni al funzionamento di altri Uffici, mentre anche questi, nel momento attuale sono oberati di lavoro; né pare opportuno assegnarvi ulteriormente personale avventizio, per non alterare maggiormente la già forte sproporzione tra questo e quello di ruolo, cosa che provocherebbe un serio danno all'andamento generale dell'Ufficio. »

« Comunque si assicura che le esigenze dell'Ufficio sono e saranno attentamente seguite dal Ministero ».

Il Ministro
SERENI.

BONINO. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga che sia ormai giunto il tempo di assegnare i fondi necessari per mettere in grado il Magazzino

provinciale del tessile di Varese, di curare il rimborso alle numerosissime ditte del Meridione d'Italia, e specie della Sicilia, del valore dei manufatti che, durante il periodo in cui il Sud rimase tagliato dal Nord, furono dai depositi degli spedizionieri e dalle fabbriche requisiti e distribuiti fra le popolazioni dell'Alta Italia, ed il cui ricavato fu, al momento della occupazione Alleata bloccato e versato al Tesoro italiano, pur trattandosi di merce pagata e non ancora ritirata dai compratori.

« Ciò perché non debbesi aumentare l'enorme danno che un siffatto provvedimento determinò agli interessati, protraendo un pagamento che avrebbe dovuto già da tempo effettuarsi ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente che la somma di lire 24.821.111 bloccata dagli Alleati all'atto della liberazione delle provincie del Nord, presso la gestione del Magazzino provinciale dei tessili di Varese, istituita dall'ex capo di quella provincia con prodotti requisiti presso gli spedizionieri ed immessi al consumo immediato venne poi introitata in conto entrate del Tesoro, come da quietanza 30 agosto 1945 rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Varese.

« Nel luglio 1946 la Ragioneria generale diede il suo nulla osta alla Direzione generale del Tesoro, in seguito a richiesta della prefettura di Varese, per il rimborso alla gestione stessa della somma suindicata; e successivamente la suddetta Direzione generale chiese apposita assegnazione di fondi, non risultando sufficiente lo stanziamento di bilancio sul competente capitolo.

Provveduto a tale assegnazione di fondi, è stato dato corso alle pratiche per addivenire allo sblocco della somma ed alla relativa restituzione.

« In seguito a tali pratiche ed al nulla osta per lo sblocco dato dall'Intendenza di finanza di Varese, la predetta Direzione generale, con foglio del 24 marzo 1947, numero 240908/20, divisione III, ha passato alla Ragioneria centrale il mandato relativo emesso sul capitolo 249 R, che è già stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

« Il mandato è a favore della prefettura di Varese ed è commutabile in quietanza di contabilità speciale sul conto della prefettura stessa, che potrà procedere alla dovuta erogazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BONINO e BELLAVISTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non sia opportuno emanare un provvedimento legislativo che consenta la detrazione delle perdite per danni di guerra, non solo dal reddito dell'esercizio in cui si sono verificate, secondo quanto dispone il quinto comma dell'articolo 1 del Regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, ma anche da quello degli esercizi successivi; e che consenta la detrazione delle perdite stesse anche per gli esercizi i cui redditi siano stati definitivamente accertati prima dell'entrata in vigore della legge n. 436 ».

RISPOSTA. — « Quanto è oggetto della interrogazione è già in gran parte accolto dalle disposizioni legislative in vigore. »

« L'articolo 1 del Regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, portante disposizioni circa l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione, dispone la detrazione delle perdite per danni di guerra dal reddito dell'esercizio in cui si sono verificate (comma 5°), e — per la parte che eventualmente non vi abbia trovato capienza — un'ulteriore detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili limitatamente ad una determinata somma (comma 6°). E in ciò una parziale deroga al principio dell'autonomia tributaria dei singoli esercizi, poiché i profitti avocabili, da cui è ammessa la detrazione prevista dal citato comma 6° dell'articolo 1, si riferiscono a tutto il settennio 1939-45 di applicazione dell'imposta straordinaria per profitti di guerra. »

« Vero è che, qualora per un contribuente non vi siano profitti avocabili (l'ultimo comma dell'articolo 1 dispone che non si fa luogo all'avocazione, se l'ammontare dei profitti non supera le lire 100.000), le perdite di guerra, che non abbiano trovato capienza nel reddito dell'esercizio in cui si sono verificate, rimangono scoperte. Ma, se la legge è stata congegnata in modo da non compensare tutto il danno di guerra col profitto di guerra, ciò non è senza un fondamento di giustizia. Si consideri, infatti, la sorte di coloro che hanno subito danni di guerra senza aver esercitato un'attività produttiva di profitti di guerra. Essi avranno il solo risarcimento che lo Stato potrà corrispondere sotto forma d'indennità, mentre coloro, i cui beni distrutti o danneggiati erano applicati all'esercizio di un'attività tassabile per profitti di guerra, sarebbero completamente indennizzati — qualora si fosse ammessa l'integrale detrazione delle perdite dai profitti di guerra — con evi-

dente sperequazione nei confronti dei primi. »

« La detrazione delle perdite per danni di guerra è ammissibile anche per gli esercizi i cui redditi si siano definiti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 436. »

« L'Amministrazione finanziaria ha interpretato in tal senso le norme dell'articolo 1. »

Ma poiché mancava nella legge un termine per la presentazione delle relative denunce, si è provveduto a colmare la lacuna con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 626, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1947, ed entrato in vigore il giorno successivo. »

« L'articolo 1 di tal decreto dispone che, ai fini della detrazione delle perdite per danni di guerra, i contribuenti devono dichiarare, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, le perdite relative agli anni 1939-44. »

« Per le perdite dell'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine stesso, o nel termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando il medesimo venga a scadere dopo il terzo mese dall'entrata in vigore del decreto. »

« La dichiarazione di cui trattasi vale, evidentemente, per gli accertamenti definiti, che per quelli non ancora definiti, i contribuenti potranno far valere il diritto alla detrazione in sede di tassazione ». »

*Il Sottosegretario di Stato
per i profitti di guerra e di regime
CAVALLARI.*

BONINO e BELLAVISTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritiene equo ed opportuno concedere ai piccoli comuni la franchigia postale e telegrafica nei rapporti con gli uffici statali e parastatali, tenuto conto che, nelle attuali condizioni, l'onere relativo grava fortemente sui bilanci degli stessi e che i rapporti con detti uffici sono in atto obbligatoriamente di gran lunga superiori ai normali per le varie discipline che vincolano i comuni nel campo annonario, pre-elettorale, militare ed assistenziale ». »

RISPOSTA. — « In merito alla interrogazione presentata l'8 corrente alla Presidenza dell'Assemblea Costituente circa la possibilità di concedere ai piccoli comuni la franchigia postale e telegrafica, debbo far presente che le corrispondenze ufficiali regolarmente contrassegnate, scambiate tra i Sindaci, e quelle

che i Sindaci indirizzano agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, godono già di un notevole beneficio; in quanto, giusta il disposto dell'articolo 53 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dette corrispondenze hanno corso verso il pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze dei privati.

« D'altra parte, non la franchigia (che è una prerogativa esclusiva del Capo dello Stato), ma la esenzione dalle tasse postali, è una agevolazione che in base all'articolo 48 del citato Codice, spetta soltanto al carteggio ufficiale dei organi statali le cui spese siano a totale carico dell'Erario.

« Non si tratta quindi di una concessione che rientri nelle facoltà discrezionali del Capo dell'Amministrazione postale.

Inoltre occorre tenere presenti le difficili condizioni in cui versa tuttora il bilancio autonomo dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni; condizioni che non consentono la rinuncia ad un cospicuo di entrata e che hanno resa necessaria la revoca delle riduzioni di tariffe e dei canoni annui forfettari concessi in passato.

« Per quanto riguarda poi la corrispondenza telegrafica, la materia è disciplinata dall'articolo 194 del Codice postale e delle telecomunicazioni, che consente solo la esenzione totale dalle tasse ed esclusivamente per i telegrammi del Capo dello Stato, dei Presidenti delle Camere, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei Capi di Stato esteri, delle Autorità giudiziarie, degli Uffici di polizia, nonché per i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche e per quelli di interesse pubblico inviati ai prefetti ed altre Autorità statali da determinati enti.

« All'infuori delle esenzioni predette, non esistono, per il servizio telegrafico, altre agevolazioni o riduzioni di tasse e la ragione è nel fatto che, avendo l'Azienda postale telegrafica carattere autonomo e dovendo, pertanto, far fronte alle non lievi spese d'esercizio con i propri mezzi soltanto, essa non può rinunciare, salvo i casi di eccezione innanzi indicati, agli introiti costituiti dai telegrammi delle Amministrazioni statali e comunali.

Il Ministro
CACCIATORE.

BORDON. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non ritengano opportuno di sospendere l'applicazione del decreto legislativo 31 ottobre 1946

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1946), in base al quale venne disposto che, ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, il valore imponibile degli stabili venga automaticamente quintuplicato dal 1° gennaio 1947, o, in caso di reclamo, che la rettifica debba farsi sulla base del valore venale esistente alla data del 1° gennaio 1946, tale criterio essendo del tutto contrario al principio fin qui applicato, secondo il quale l'imponibile, per ogni triennio, doveva fissarsi (come è risaputo) sulla media del valore venale raggiunto nel triennio precedente.

« Tale criterio è tanto più ingiusto ove si consideri che, mentre, da un lato, la valutazione degli stabili si farebbe tenendo conto di un valore assolutamente precario e fittizio, dovuto all'inflazione, dall'altro esso esporrebbe i proprietari ad un tributo di gran lunga sproporzionato al reddito degli stabili stessi, aggravando, in tal modo, ulteriormente le condizioni già così precarie e difficili di quei piccoli proprietari che traggono i loro mezzi di sussistenza unicamente da tale reddito ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde che, essendo il decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1946, n. 382, sull'imposta straordinaria sul patrimonio, stato adottato sulla proposta dei Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, questo Dicastero non avrebbe la possibilità, anche per mancanza di competenza propria in materia, di assumere l'iniziativa relativa ad una modifica o sospensione dell'applicazione del decreto stesso.

« In ogni modo è per quanto s'attiene ai riflessi che la questione potrebbe avere con la situazione dei proprietari, si fa presente che questa è stata ormai definita, almeno fino al 31 dicembre 1947, dal decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

BOVETTI, SCOTTI ALESSANDRO, BEL-LATO, BERTOLA, QUARELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per una più celere comunicazione ferroviaria fra Torino-Genova-Roma. Risulta, per vero, che mentre altri centri sono collegati con Roma da mezzi rapidi, la linea Torino-Roma presenta notevoli disservizi con un impiego di tempo eccessivo ed ingiustificato ».

RISPOSTA. — « Le condizioni del tratto Genova-Roma, della linea Torino-Roma, sono tali che purtroppo non consentono ancora che

si possa conseguire un acceleramento sulle percorrenze dei treni, il cui orario anzi si dimostra ristretto rispetto alla situazione attuale degli impianti e ai complessi servizi che i treni stessi devono disimpegnare.

« Si assicura però che un miglioramento è previsto per il prossimo orario estivo 4 maggio con l'istituzione di treni rapidi ».

Il Ministro

FERRARI.

BOZZI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere quali concreti ed immediati provvedimenti intenda adottare perché la liquidazione degli acconti ai danneggiati di guerra della provincia di Frosinone possa procedere con un ritmo, che almeno non sia di quella esasperante lentezza che sino ad oggi l'Intendenza di finanza è stata costretta a seguire.

« L'interrogante ricorda all'onorevole Ministro:

1°) che sino al 31 dicembre 1946 sono state presentate all'Intendenza di Frosinone circa 140.000 domande per danni a beni mobili ed immobili;

2°) che, in 22 mesi, sono state definite solo 18.000 pratiche, limitatamente agli acconti per danni a mobili ed arredi domestici;

3°) che, di fronte a una richiesta complessiva di risarcimento, che si aggira intorno ai 40 miliardi, sono stati erogati acconti per 400 milioni di lire circa;

4°) che al servizio danni di guerra sono addetti 21 impiegati, dei quali uno soltanto, il capo reparto, di ruolo;

5°) che l'Amministrazione centrale non ha creduto sinora di poter autorizzare l'Intendenza di Frosinone a svolgere lavoro straordinario retribuito.

« L'interrogante fa, inoltre, presente che è assolutamente necessario adeguare il personale all'importanza del servizio, destinandovi impiegati di ruolo, che potranno eventualmente essere distolti da altri servizi che abbiano un grado minore di urgenza; e che è del pari necessario far eseguire lavoro straordinario, congruamente retribuito.

« Fa voti, infine, perché la liquidazione degli acconti, ben misera cosa al cospetto dei danni subiti da ciascun danneggiato, possa essere definita nel volgere di pochi mesi ».

RISPOSTA. — « È intendimento di questa Amministrazione di non trascurare alcun mezzo per potenziare al massimo le sezioni danni di guerra delle Intendenze di finanza

delle provincie più colpite, fra cui indubbiamente quella di Frosinone.

« L'ostacolo che maggiormente impedisce di dare un più celere ritmo al servizio, è la deficienza numerica del personale di ruolo. Durante sei anni non si sono fatti concorsi per ammissione di nuovi elementi nelle pubbliche amministrazioni, ed il personale delle Intendenze è appena in grado di far fronte ai servizi d'istituto.

« Ciò non ostante, attesa la inderogabile necessità di rafforzare la sezione danni di guerra dell'Intendenza di Frosinone, si assicura che, non appena saranno assunti in servizio i vincitori del concorso per titoli a posti di vicesegretario, che è stato espletato proprio in questi giorni, non si mancherà di assegnare alla detta Intendenza almeno due dei nuovi elementi.

« È poi in corso un provvedimento per aumentare notevolmente il numero del personale non di ruolo.

Questa Amministrazione, come già in passato, anche in avvenire farà quanto è in suo potere per andare incontro ai giusti desideri dei danneggiati, ma non è possibile, allo stato delle cose, fare previsioni circa il tempo che potrà ancora occorrere per la concessione degli acconti che rimangono da liquidare e che sono in numero di circa 45.000. È noto che gli acconti vengono per ora concessi soltanto per la perdita di masserizie domestiche e indumenti personali strettamente necessari alla vita.

« Si dichiara, infine, che l'Intendenza di Frosinone è stata autorizzata a eseguire lavoro straordinario retribuito con decorezza dal 1° luglio 1946 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

BRASCHI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se intendano mantenere ancora in vigore l'incivile disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, secondo la quale contro il provvedimento del prefetto, che assegna a cooperative di contadini terre incolte o non sufficientemente coltivate, non è dato alle parti ricorso al Consiglio di Stato, né azione innanzi ai giudici.

« L'interrogante osserva che disposizioni del genere si spiegano in regimi autoritari, ma non in un regime che vuole essere democratico. La tutela giurisdizionale dei di-

ritti e degli interessi dei cittadini è garanzia fondamentale, che non può essere soppressa nello Stato di diritto. Il progetto di Costituzione riafferma questo principio (articolo 19 e articolo 103).

« L'abrogazione della citata disposizione nulla toglierà al valore politico e sociale della legge sull'assegnazione delle terre incolte, ma varrà a ricondurne l'applicazione nelle vie della legalità, facendo cessare procedure aberranti, che a volte configurano arbitrarie espropriazioni ».

RISPOSTA. — « La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, secondo la quale il decreto prefettizio, che dispone la concessione a favore di associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, di terreni incolti o insufficientemente coltivati, non è soggetto ad impugnazione né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, ha, senza dubbio, carattere di eccezionale deroga ai criteri che ispirano le vigenti norme sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini di fronte agli atti della pubblica amministrazione. Deroga eccezionale, ma non esclusiva, perché non mancano — nella legislazione emanata, in varia materia, sotto tutti i regimi politici — esempi di analoghe statuizioni, escludenti il sindacato, sia di merito che di legittimità, contro determinati provvedimenti.

« L'eccezionalità della norma fu, in ogni caso, suggerita ed imposta dalla eccezionalità di circostanze e di necessità.

« Nel caso specifico, non sarebbe stato consono alle finalità del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 — la cui estrema importanza, di ordine sociale e politico, è innegabile, e la cui realizzazione imponeva l'adozione di procedure rapidissime — l'ammettere che l'esecuzione di urgenti provvedimenti potesse essere differita, come in via pratica sarebbe nella quasi totalità dei casi avvenuto, dalla presentazione di ricorsi gerarchici o giurisdizionali.

« Il permanere di quella eccezionalità di circostanze e di necessità indusse a mantenere, nell'articolo 9, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, quella eccezionale norma.

« Il monito della insopprimibilità della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini ha importanza fondamentale, ma l'annuncio della riaffermazione del principio di tale insopprimibilità in alcuni

articoli del progetto della nuova costituzione dello Stato sembra, d'altra parte, rendere non urgente lo specifico problema posto dall'onorevole interrogante, dal momento che esso sta per trovare soluzione con l'ormai prossima entrata in vigore della Costituzione stessa.

« Ciò non esclude, peraltro, che la questione possa, anche prima di tale evento, formare oggetto di considerazione in sede di coordinamento ed aggiornamento delle disposizioni sulla concessione delle terre incolte ai contadini, contenute nei decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 279, 26 aprile 1946, n. 597 e 6 settembre 1946, n. 89 ».

*Il Ministro
SEGNI.*

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano giusto ed opportuno estendere agli alberghi e pensioni di ogni categoria, a prescindere dalle particolari valutazioni di ordine turistico, le provvidenze di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, disponendo, in conseguenza, ulteriori più congrui stanziamenti. Si chiede in particolare se tale estensione non debba almeno trovare applicazione nelle zone, come Rimini, maggiormente colpite e distrutte dalla guerra e se non si ritenga opportuno prorogare fin d'ora il termine previsto per le domande di contributo, dato il ritardo delle emanate norme di attuazione del decreto e la complessità delle pratiche e della procedura ».

RISPOSTA. — « Questa Presidenza ritiene che non sia opportuno estendere agli alberghi e pensioni di ogni categoria, le provvidenze di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, in quanto il provvedimento è stato disposto allo scopo precipuo di concedere benefici soltanto a quei complessi alberghieri che, per l'ubicazione e per l'attrezzatura, costituiscono coefficienti per l'incremento turistico, tanto necessario all'economia nazionale.

« In merito alla richiesta che Rimini possa fruire dei contributi assegnati in base al succitato decreto legislativo, si assicura che il competente Comitato ha già espresso parere pienamente favorevole, in considerazione dei gravi danni subiti dal complesso alberghiero della città e della sua importanza turistica.

« Circa la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle domande questa Presidenza, in conformità anche a quanto

espresso al riguardo dal Ministero dei lavori pubblici, ritiene che non possa essere accolta avendo riguardo alla congruità di detto termine stabilito in un anno dalla pubblicazione del decreto avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133.2 ».

*Il Sottosegretario di Stato
Alla Presidenza del Consiglio
CAPPA.*

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per sapere — premesso che nelle zone più danneggiate dalla guerra le Autorità alleate assegnavano e consegnavano ai comuni più disastrati, per i più essenziali servizi logistici (alimentazione, approvvigionamento, trasporto materiali, ecc.) automezzi di vario tipo e portata — se non ritengano giusto e opportuno sanare o, comunque, regolare tali concessioni, dispensando i comuni beneficiari da qualsiasi pagamento, o riscatto o autorizzando l'acquisto definitivo a condizioni di particolare favore ».

RISPOSTA. — « Le concessioni di automezzi effettuate dalle Autorità alleate ai comuni più disastrati dalla guerra, sono regolate dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, che non prevede facilitazioni di sorta per gli enti pubblici, che devono quindi provvedere a versare alla Cassa depositi e prestiti un importo, a titolo di cauzione a garanzia degli originari proprietari, corrispondente al valore di stima dell'automezzo di cui hanno la consegna.

« Peraltro il Ministero dei trasporti, nella cui competenza rientra la materia di cui trattasi, in occasione della sistemazione di un gruppo di 12.195 autoveicoli, consegnati dalla Commissione alleata, propose a quello del tesoro che venissero accordate alle Cooperative di partigiani e reduci ed agli Enti pubblici le seguenti agevolazioni:

1°) riduzione del 25 per cento sul prezzo di stima;

2°) pagamento del prezzo di stima in quattro rate trimestrali;

3°) ulteriore riduzione del 25 per cento sul prezzo di stima per coloro che rinunciano al pagamento rateale e pagano in contanti.

« Il predetto Ministero ha accolto le proposte nei riguardi delle Cooperative di partigiani, ma non nei riguardi degli Enti pubblici.

« Questo Ministero, pertanto, ritenuto equo che facilitazioni analoghe a quelle accordate alle Cooperative di partigiani, vengano sancite, se non per tutti gli Enti pubblici, per lo meno per i comuni e per gli ospedali, ha interessato al riguardo tanto il Tesoro quanto il Ministero dei trasporti, il quale risulta aver rinnovato in tal senso formale proposta al Ministero delle finanze ».

*Il Ministro
SCELBA.*

BRASCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano opportuno, giusto e necessario adeguare, almeno parzialmente, i supplementi di congrua dei benefici ecclesiastici congruati in relazione allo spostamento già avvenuto dei prezzi e dei salari ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, informa che i supplementi di congrua sono stati maggiorati del 186 per cento in base al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, avuto riguardo ai miglioramenti economici fino allora concessi ai dipendenti statali.

« Ulteriori aumenti al clero, congruati saranno disposti con un prossimo provvedimento, in analogia agli aumenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, per il quale questo Ministero ha già dato, a quello dell'interno, l'adesione di massima ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

BRUNI. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intendano prendere con urgenza provvedimenti che sanciscano il diritto di preferenza nelle concessioni di terreni demaniali a cooperative edilizie di lavoratori, facilitandone la costituzione, oltre che con il solito concorso dello Stato, anche con convenienti sgravi fiscali, in modo da potersi mettere in concorrenza col capitale privato nell'opera di ricostruzione del Paese ».

RISPOSTA. — « L'opportunità di concedere agevolazioni — compresa la concessione a condizioni di favore — di terreni demaniali alle Cooperative edilizie che intendano costruire alloggi di tipo economico e popolare da cedere in proprietà o in locazione ai propri soci, è stato già esaminata da questo Ministero.

« È ora allo studio uno schema di provvedimento legislativo che prevede le accennate agevolazioni, nonché le cautele necessarie per evitare speculazioni ed abusi e far sì che i contributi dello Stato siano concessi alle categorie meno abbienti ».

Il Ministro dei lavori pubblici
SERENI.

BRUNI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per ovviare alla sperequazione cui hanno dato luogo i decreti-legge 11 ottobre 1944, n. 257, 26 aprile 1945, n. 294 e 9 novembre 1945, n. 702, in base ai quali agli ufficiali cancellati dai ruoli con perdita del grado per collaborazionismo, ai funzionari collaborazionisti o che disobbedirono al Governo legittimo, è concesso il ricorso al Consiglio di Stato, mentre detto ricorso è negato ai primi colpiti (gennaio 1945), che notoriamente avevano obbedito al Governo legittimo (come è dimostrato dal fatto che essi erano fisicamente presenti al Sud nel gennaio 1945), o che addirittura avevano agito attivamente contro i tedeschi ed il fascismo, oppure che avevano fatto parte del Governo legittimo ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione dell'onorevole Bruni sembra si riferisca ai funzionari dei primi quattro gradi della classificazione statale collocati a riposo in base all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, per i quali egli lamenta una sperequazione di trattamento, in quanto la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, in confronto al personale colpito dai decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294, e 9 novembre 1945, n. 702.

« Si fa presente al riguardo che il decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, contrariamente a quanto sancito nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 294, sulla cancellazione dai ruoli degli ufficiali delle forze armate, e nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, sulla epurazione delle pubbliche amministrazioni, non ha ammesso ricorso contro i provvedimenti di collocamento a riposo, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

« Ora, com'è noto all'onorevole interrogante, il suddetto decreto n. 257, è stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con tutti i Ministri, essendo provvedimento ispirato indubbiamente a considerazioni di ordine politico e che interessa tutte le amministrazioni

dello Stato. Il Ministero della guerra non può, pertanto, nell'ambito della sua competenza, adottare alcun provvedimento per ovviare alle sperequazioni rilevate.

« Si soggiunge, comunque, che il decreto legislativo n. 257, è stato successivamente integrato col decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, che ha consentito ai dipendenti statali collocati a riposo in virtù del predetto decreto n. 257, di produrre opposizione al Consiglio dei Ministri contro il provvedimento che li ha colpiti ».

Il Ministro
SEGNI.

BULLONI, BAZOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se siano allo studio disposizioni intese ad assicurare alle amministrazioni comunali il rimborso integrale da parte dello Stato della spesa per il servizio del razionamento consumi e non nella somma forfettizzata in base a lire 39 per ogni abitante, sempre e di gran lunga inferiore al costo effettivo del servizio che, interessando la generalità dei cittadini, dovrebbe essere a carico esclusivo dello Stato, con sollievo dei bilanci comunali da un onere notevole da fronteggiarsi sempre, trattandosi di spesa effettiva ricorrente, con mezzi straordinari ».

RISPOSTA. — « Le spese per il servizio del razionamento e tesseramento sono state sin dall'inizio assunte a carico dello Stato, che ne rimborsa i comuni i quali le anticipano.

« Avendo il Ministero delle finanze (tesoro) assegnato per l'esercizio in corso e fino a tutto dicembre, soltanto la somma di un miliardo di lire, di fronte ai 3 miliardi erogati nell'esercizio precedente, si è provveduto ad una prima ripartizione dei fondi fra i comuni in ragione di lire 40 per abitante, ciò che anzi ha importato la spesa effettiva di lire 1 miliardo e 800 milioni, con un'eccedenza sulla somma finora concessa dal Tesoro, di lire 800 milioni, impegnate sotto la responsabilità di questo Ministero.

« Non appena l'Amministrazione finanziaria ha dato affidamenti per un'ulteriore congrua assegnazione di fondi, questo Ministero ha subito provveduto ad integrare gradualmente la prima ripartizione, nei confronti di diverse provincie; e tosto che si potrà disporre del completo fabbisogno occorrente, le spese effettivamente anticipate dai comuni verranno rimborsate per intero, previo il necessario controllo della loro giustificazione ».

Il Ministro
SCELBA.

BULLONI, BAZOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se sia allo studio il provvedimento inteso ad estendere ai militari volontari della guerra di liberazione il beneficio della riduzione della pratica notarile a sei mesi, già riconosciuto ai reduci della prigionia e dalla deportazione, quale giusto riconoscimento dei meriti di coloro, che, dopo avere combattuto a fianco delle truppe alleate non hanno potuto subito rientrare nella vita civile, e mentre molti degli stessi, non avendo potuto usufruire del beneficio di potere terminare gli studi prima della chiamata alle armi, all'atto del congedo si sono trovati nella necessità di riprendere gli studi da lungo tempo interrotti e nella impossibilità di iscriversi alla pratica notarile se non dopo il conseguimento della laurea e di conseguire quindi l'anno di pratica egualmente ridotto per i militari della sedicente repubblica sociale ».

RISPOSTA. — « Si chiede che venga esteso ai militari volontari della guerra di liberazione il beneficio della pratica notarile ridotta a sei mesi continui per potere partecipare ai concorsi per l'ammissione al notariato, già concesso ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione con i decreti legislativi 1° novembre 1946, n. 397 e 4 dicembre 1946, n. 440.

« Al riguardo si deve osservare che i volontari della guerra di liberazione, essendosi liberati dagli impegni del servizio militare poco dopo la cessazione delle ostilità, hanno avuto la possibilità di iniziare o riprendere molto tempo prima la pratica notarile e non hanno quindi subito un danno così rilevante come quello dei prigionieri o dei deportati. Questi ultimi, infatti, se non fosse stata loro concessa la riduzione della pratica notarile a sei mesi continui, si sarebbero trovati nella impossibilità di prendere parte ai concorsi notarili di recente banditi a causa del ritardo con cui sono stati rimpatriati.

« Per tali considerazioni non si ritiene che il beneficio di cui ai sopracitati decreti legislativi 1° novembre 1946, n. 397 e 4 dicembre 1946, n. 440, debba essere esteso ai militari volontari della guerra di liberazione, i quali d'altra parte usufruiscono già della riduzione della pratica notarile ad un anno continuo a norma dell'articolo 6 della legge 21 gennaio 1943, n. 102 e dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314.

« Per quanto riguarda poi i militari della sedicente repubblica sociale italiana, ai quali

si fa cenno nella interrogazione, deve essere presente che a favore di questi ultimi non è prevista alcuna riduzione di pratica notarile, in quanto il Ministero della guerra ha fatto conoscere che il servizio militare, anche non volontario, prestato nelle formazioni della repubblica sociale italiana non è considerato valido né equiparato in alcun modo a quello prestato nelle forze armate dello Stato ».

Il Ministro
GULLO.

BUBBIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi perché d'urgenza l'Ente economico di viticoltura in liquidazione, con sede in Roma, cessi dalla avocazione e centralizzazione dei contributi versati dai viticoltori per la lotta antifillosserica, nonché degli stessi canoni locativi detratti dagli stabili di particolare proprietà dei singoli Consorzi provinciali antifillosserici; quale distrazione dei fondi deve urgentemente essere eliminata; soprattutto nell'attuale periodo in cui si impone la ricostituzione dei vigneti fillosserati, che per causa della guerra è stata negli ultimi anni ritardata e limitata ».

RISPOSTA. — « La contribuzione a carico dei viticoltori è stata prevista dagli articoli 15 e 17 della legge 12 giugno 1931, n. 987, e dall'articolo 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, per dar modo ai Consorzi provinciali della viticoltura, prima, e all'Ente economico della viticoltura, dopo, di far fronte alle varie esigenze finanziarie in relazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Fra questi sono da annoverare non soltanto quelli relativi alla lotta contro le malattie e i nemici delle piante coltivate, e quindi alla relativa organizzazione e vigilanza delle operazioni di difesa, ma anche quelli attinenti al finanziamento di iniziative economiche, che tendono alla realizzazione di tali scopi.

La contribuzione prevista dalla legge con un limite massimo di lire 2 e lire 1, rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato, è stata elevata a lire 5,50 e lire 2,75 nel 1939, e su tali basi è rimasta invariata, dando un gettito di circa 11 milioni al lordo di tutte le spese di compilazione di ruoli. Cifre indubbiamente irrilevanti se si consideri l'attuale potere di acquisto della lira.

I contributi sono stati soppressi con l'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale

26 aprile 1945, n. 367. Tuttavia, al secondo comma del predetto articolo 9, è prevista la facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, di consentire, su proposta dei Commissari liquidatori degli Enti economici dell'agricoltura, l'applicazione dei contributi fino a concorrenza del passivo del bilancio degli Enti.

L'imposizione per il 1946 dei contributi della viticoltura deriva appunto dalla anzidetta facoltà, e si è ravvisata necessaria per conservare alla loro destinazione le attrezzature e gli impianti dell'Ente, che altrimenti avrebbe dovuto ricorrere ad alienazione di parte di tale patrimonio per fronteggiare le sue passività.

Può soggiungersi che i vivai di viti americane pertinenti all'Ente, sono stati passati in gestione — dal novembre scorso — agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e che nessun incameramento di tutti o parte degli utili delle anzidette gestioni viene effettuato a favore dell'Ente della viticoltura, in quanto le eventuali eccedenze attive restano a disposizione delle varie gestioni provinciali per essere destinate all'incremento ed al miglioramento dei vivai stessi ».

Il Ministro
SEGNÌ.

CACCURI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non sia equo stabilire nella misura unica di lire 35 giornaliere, senza distinzione di qualifiche e di gradi, l'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati ».

RISPOSTA. — « Al riguardo questo Ministero informa che è incorso di elaborazione un provvedimento legislativo concernente la revisione della misura dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nel senso che essa sarà aumentata per i gradi meno elevati e per i dipendenti non di ruolo dello Stato, mantenendo però il principio di una, sia pur lieve, graduazione nella misura, la quale trova giustificazione nelle diverse esigenze del personale in rapporto al grado rivestito ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

CACCURI, SCALFARO, ROMANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

a) se non sia opportuno, in via eccezionale, con apposito provvedimento legislativo, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, ammettere ai concorsi di consigliere di Corte di appello, per le vacanze degli anni 1945 e successivi, tutti i magistrati assunti in servizio nel 1931, tenuto conto che a tali concorsi, come già a quello indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1943, per le vacanze del 1944, non vi potrà essere apporto di nuovi elementi (poiché, come è noto, dal 1926 al 1931 non hanno avuto luogo nuove assunzioni in magistratura), ma potranno parteciparvi soltanto quei magistrati già sottoposti al vaglio di almeno due precedenti concorsi con esito negativo;

b) se non sia rispondente a criterio di sana giustizia riconoscere a tutti gli effetti il servizio prestato ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1927, n. 131, dai magistrati successivamente sistemati in carriera per la legge 17 giugno 1930, n. 421, o per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il regio decreto 12 maggio 1930, n. 663 ».

RISPOSTA. — « a) In linea generale è da premettere che, dato lo spostamento dei limiti di età da 65 a 70 anni per i magistrati di grado inferiore al IV (articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), una larga disponibilità di posti in appello si potrà riavere soltanto dopo l'emanazione del provvedimento legislativo (ora all'esame della Commissione presso l'Assemblea Costituente) che considera in soprannumero i magistrati compresi entro gli anzidetti limiti di età.

« È comunque da osservare, che l'inconveniente segnalato dagli onorevoli interroganti non sembra possibile ovviare nel modo da loro suggerito.

« Esso infatti si risolverebbe in concreto in una stridente e difficilmente giustificabile disparità di trattamento fra i giudici che aspirano al grado superiore, in quanto soltanto a quelli entrati in carriera nel 1931 (ai quali si accenna appunto nell'interrogazione) sarebbe consentito conseguire la promozione con una abbreviazione del periodo di permanenza nel grado inferiore.

« Sembra pertanto che all'inconveniente segnalato nell'interrogazione possa rimediarsi esclusivamente con provvedimenti di carattere generale che questo Ministero sta già elaborando e che si spera di poter presto trasmettere al Ministero del tesoro per l'assenso.

b) Questo Ministero non è in grado, almeno per ora, di esprimere al riguardo alcuna opinione, dato che si tratta di questione attinente all'ammissibilità al concorso, che deve essere esaminata da vari consigli giudiziari presso le Corti di appello per i magistrati da esse dipendenti, e dal Consiglio di Amministrazione centrale ».

Il Ministro
GULLO.

CANDELA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere perché da cinque mesi (1° ottobre 1946) i dispensari antitracomatosi pubblici e scolastici della provincia di Messina sono chiusi; se non ritenga opportuno farli riaprire con ogni sollecitudine, dato il carattere endemico ed anche epidemico del tracoma in quella provincia ».

RISPOSTA. — « Tale interrogazione è giunta tempestiva poiché offre la possibilità di esporre quanto è stato fatto in questi ultimi mesi per un decisivo intervento contro questo grave morbo che affligge la nostra popolazione.

« Risulta all'Alto Commissariato che esiste nella provincia di Messina un disservizio delle attività dei dispensari antitracomatosi: ciò è legato alle cause generali che hanno influito, specie alla fine della guerra, sulla non perfetta efficienza degli analoghi servizi di tutta Italia, fra cui soprattutto l'inadeguata corrispondenza di assegni al personale per deficienza di stanziamento in bilancio.

« L'Alto Commissariato ha all'uopo interessata la Direzione regionale di sanità della Sicilia, perché, compatibilmente con le possibilità finanziarie, gli assegni dei servizi antitracomatosi nelle varie provincie vengano uniformati, onde evitare alcune sperequazioni di trattamento in atto esistenti fra alcune di esse.

« Un deciso miglioramento economico potrà effettuarsi non appena sarà data esecuzione ai nuovi piani organizzativi.

« L'Alto Commissariato ha preso vivo interesse alla soluzione del problema della lotta contro tale malattia, sia per l'imponente diffusione del tracoma in Italia, sia per le ripercussioni economico-sociali che ne derivano.

« Abbiamo infatti una gran massa di lavoratori resa scarsamente utilizzabile non solo a causa dell'affezione, che spesso provoca grave diminuzione del *visus* talvolta sino alla cecità, specie nei bambini, ma ancora più per il pericolo che rappresenta per la collettività.

« Nel 1941 si era già iniziata l'opera di bonifica che però non aveva dato risultati molto evidenti per l'insufficienza dei mezzi finanziari (circa lire 3.000.000 stanziati dal Tesoro più all'incirca 6.000.000 messi a disposizione degli enti assistenziali) e lo stato di guerra. L'ulteriore peggioramento dei servizi si ebbe in questi ultimi anni a causa delle distruzioni avvenute per causa di guerra, della mancanza dei medicinali e della inadeguatezza degli assegni corrisposti al personale.

« L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha voluto alla fine del 1946 affrontare decisamente il problema che è sperabile possa avviarsi alla graduale soluzione, grazie alla comprensione cordiale e fattiva dell'U.N.R.R.A., vivamente interessata anche di questo specifico campo dell'assistenza sociale.

« Pertanto si è potuto proprio in questi giorni varare un piano completo quinquennale di lotta antitracomatosa che dovrebbe offrire la possibilità di stroncare in breve volgere di anni questa grave malattia.

« Il piano nelle sue linee generali contempla:

1°) un adeguamento degli assegni corrisposti al personale dei servizi antitracomatosi, tale da riconoscere l'opera da essi prestata;

2°) il ripristino dei dispensari e centri chirurgici già esistenti e l'impianto di nuovi in quelle località dove più si è sentito il bisogno;

3°) ampliamento di alcuni reparti ospitalieri per tracomatosi nelle zone più colpite;

4°) istituzione di 4 colonie permanenti per ricoverarvi a turno quei giovani più gravemente affetti e più bisognosi di cure locali e generali.

« Tutte le spese di degenza per detti ricoveri saranno per il quinquennio previsto a carico dello Stato;

5°) istituzione di alcune colonie solari annesse ai maggiori agglomerati urbani e da aprire nei periodi di vacanza scolastica;

6°) ampio rifornimento di medicinali, materiali di medicazione, ricostituente ed essenzialmente sulfamidici che si sono dimostrati così utili nella lotta contro il tracoma;

7°) dotazione di automezzi agli ispettori per permettere loro rapidi e frequenti viaggi di controllo;

8°) vasta opera di propaganda per diffondere le più elementari nozioni di difesa individuale e familiare contro il tracoma.

« Il piano quinquennale complessivo, così come è stato approvato, comporta uno stan-

ziamento di circa 2.300.000.000, di cui 275 milioni dati dallo Stato e 2.030.000.000 dati dall'U.N.R.R.A. ».

*L'Alto Commissario aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica*
D'AMICO.

RISPOSTA. — « Circa i dispensari antitra-comatosi della provincia di Messina ha già risposto l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, come da sua lettera 1° marzo 1947, n. 2.44.4388 ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CANEVARI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere come sono stati distribuiti fino ad oggi a quali ditte od enti, e per quali importi gli indumenti di provenienza americana ».

RISPOSTA. — « Al riguardo deve anzitutto far presente che degli indumenti in questione, distinti nelle due categorie fondamentali di indumenti nuovi e indumenti usati, si aveva una disponibilità iniziale complessiva di alcuni milioni di capi, ripartiti nei più svariati tipi di prodotto (giacche, calzoni, maglie, coperte, calze, calzature, ecc.). »

« In massima, gli indumenti usati sono stati assegnati al Ministero dell'assistenza post-bellica (per i sinistrati, reduci, ecc.), dei trasporti, delle poste, di grazia e giustizia (per i detenuti), agli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, ai prefetti delle provincie maggiormente sinistrate, all'E.C.A. di Milano e ad Enti, Ospedali, Camere del lavoro ed organizzazioni sindacali in genere, per gli assistiti e per il personale dipendente. Quanto alle coperte, era stata fatta una ripartizione fra tutte le provincie, ma soltanto alcune hanno provveduto ad organizzarne il ritiro e la distribuzione.

« Quanto agli indumenti nuovi, l'assegnazione è stata, per la maggior parte, disposta a favore della Confederazione cooperative italiane, della Lega nazionale delle cooperative, dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, di organizzazioni sindacali e di Amministrazioni statali e parastatali per le esigenze di pubblici servizi.

« Il fatto che tuttora esistano notevoli giacenze di alcuni degli articoli in questione è dovuto soprattutto al mancato ritiro da parte degli assegnatari.

« Per tale mancato ritiro, infatti, molte partite di merce hanno formato o formano

ancora oggetto di successive riassegnazioni da parte del Ministero.

« Il Ministero, pur non potendo indicare l'esatto ammontare del valore degli indumenti finora assegnati (in quanto, come si è detto, questi non sono stati ancora interamente ritirati dagli assegnatari), può, tuttavia, calcolarlo in alcune centinaia di milioni di lire, in prevalenza versate dalle Amministrazioni e dagli Enti sopra ricordati ».

Il Sottosegretario di Stato
ASSENATO.

CANEVARI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere: se è vero che il 30 gennaio 1947 il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Casacalenda (Campobasso) fermò otto agenti di pubblica sicurezza (squadra celere divisione di pubblica sicurezza di Napoli) al comando di un maresciallo, che, acquistati al mercato clandestino circa 50 quintali di grano, tentavano di asportarlo su di un camion con rimorchio del Corpo di pubblica sicurezza; e che, alla intimazione del maresciallo operante, gli agenti, che erano in divisa e armati di mitra, tentarono giustificarsi esibendo un documento di autorizzazione sottoscritto da un alto funzionario di cui si tiene celato il nome; se è vero che il carico fu portato a Campobasso e versato al locale Consorzio agrario; e per conoscere quali provvedimenti furono adottati in merito ».

RISPOSTA. — « 1°) Risulta vera la notizia del fermo operato dal comandante della stazione dei carabinieri di Casacalenda di un camion Fiat 626 con a bordo un maresciallo di pubblica sicurezza e 7 agenti che trasportava 37 quintali circa di grano acquistati sul posto.

« Tale carico era effettivamente destinato alla mensa degli agenti di pubblica sicurezza del comando della divisione Campania, che essendo privo delle normali assegnazioni di pasta e preoccupato del vettovagliamento di 4000 uomini, aveva ritenuto necessario provvedere al suddetto prelevamento senza preoccuparsi del perfezionamento delle occorrenti autorizzazioni dai competenti organi dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

2°) Risulta altresì vero che il carico fu fatto depositare presso il Consorzio agrario di Campobasso da parte di quel questore, presso cui il predetto maresciallo aveva accompagnato l'autocarro, in attesa di chiarire la situazione, che venne definita con l'autorizzazione successivamente pervenuta da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

3°) Ai responsabili del comando della divisione guardie di pubblica sicurezza Campania è stato comunque rivolto un formale e severo richiamo e sono state prese le opportune misure per evitare che in avvenire vengano eseguite per qualsiasi motivo operazioni di prelievo di generi razionati le cui pratiche di autorizzazione non siano previamente e regolarmente espletate ».

Il Ministro
SCELBA.

CANEPA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere il provvedimento che intende prendere per le caserme di Diano Marina. Costruite nel 1939, occupate dalla truppa durante il periodo della guerra, dette caserme furono poi abbandonate e si vanno gravemente deteriorando.

« La provincia di Imperia ha domandato il possesso di tali edifici per adibirli ad ospedale psichiatrico, di cui è priva, ma non ebbe risposta.

« Ora, o il Ministero della difesa intende conservare tali edifici per uso militare, e in tal caso provveda di urgenza a ripararli e rimetterli in assetto, o (com'è probabile) non debbono più servire ad uso militare, e, in questa ipotesi, voglia, per mezzo della competente Amministrazione erariale, farne consegna alla provincia di Imperia.

« Se non si adotta, senza ulteriori indugi, l'uno o l'altro di questi provvedimenti, quegli edifici, la cui costruzione costò ottanta milioni, saranno in breve ridotti a mucchi di macerie ».

RISPOSTA. — « Le caserme di Diano Marina non sono per il momento occupate, ma l'Amministrazione militare ha necessità di conservarne la disponibilità per le esigenze del nuovo esercito.

« Esse potranno perciò essere cedute solo per esigenze di carattere temporaneo, quali ad esempio quelle del ricovero dei profughi giuliani.

« A tal fine esse sono state già segnalate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Della impossibilità di cederle fu data comunicazione alla prefettura di Imperia in data 2 settembre 1946.

« Il rinvio nella esecuzione dei lavori per il loro riattamento dipende da indisponibilità di fondi.

« L'esercito infatti ha già esaurito la disponibilità di fondi all'uopo destinati nel corrente esercizio, con i quali ha dovuto far fronte alle esigenze più impellenti, tanto che,

per poter provvedere alla sistemazione delle truppe italiane che stanno dando il cambio a quelle alleate nel presidio della delicata regione della frontiera orientale, ha dovuto richiedere una assegnazione suppletiva di 400 milioni, che non ha ancora ricevuto ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

CAPRANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti d'ordine disciplinare e giudiziario si intendano prendere nei confronti dei dirigenti del Consorzio agrario provinciale di Bergamo, al cospetto dei quali starebbe una situazione di fatto, che si riassume nel modo che segue:

1°) recentissimamente il giornale *l'Unità*, pagina di Bergamo, pubblicava come un quantitativo di zucchero, di cui il predetto Consorzio è responsabile, fosse adulterato con barite in ragione del 9,60 per cento;

2°) immediatamente dopo, pure il giornale *Eco di Bergamo*, ribadiva la gravissima accusa di cui sopra, annunciando che erano stati posti in arresto due operai per nome Imberti e Brambilla, nonché un impiegato per nome Mincia;

3°) secondo le asserzioni di cittadini, che affermano di essere bene informati, tanto il presidente che il vicepresidente del suddetto Consorzio erano da tempo perfettamente al corrente dei fatti delittuosi, ma ciò non pertanto non si decidevano a presentare denuncia ».

RISPOSTA. — « Il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Bergamo, nel suo verbale in data 18 dicembre 1946, segnalò fra l'altro, che presso due agenzie dell'Ente erano state accertate alcune irregolarità commesse da dipendenti del Consorzio.

« Tali irregolarità consistevano nella adulterazione di due quantitativi di zucchero, ai quali sono stati rispettivamente mescolati chilogrammi 6 di barite e chilogrammi 4 di latte in polvere.

« I fatti, segnalati in data 9 dicembre dal locale ufficio dell'UNRRA, sono stati accertati attraverso le indagini disposte dai dirigenti del Consorzio con tutta l'urgenza richiesta dalla gravità della segnalazione, ed hanno comportato il licenziamento in tronco, in data 11 e 13 dicembre 1946, dei colpevoli, i quali hanno ammesso, per dichiarazione scritta la loro colpa.

« Sotto le stesse date dell'11 e del 13 dicembre 1946, il prefetto della provincia è stato

informato dell'esito delle indagini e dei provvedimenti disciplinari immediatamente adottati a carico dei responsabili.

« Il collegio sindacale dell'Ente, composto dai rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del lavoro e dell'agricoltura e foreste, ha espresso la convinzione che le suddette irregolarità siano da attribuirsi soltanto ed esclusivamente a pochi elementi irresponsabili. Comunque, va posto in evidenza come i responsabili stessi siano stati colpiti dalle sanzioni adottate a loro carico, in data anteriore a quella di pubblicazione sulla stampa dei fatti in questione ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'Istituto bacologico calabrese, ritenendosi utile per la sua permanenza ed il suo rafforzamento, per il potenziamento della produzione serica in Calabria ed in Italia meridionale ».

RISPOSTA. — « Per varie vicende di carattere finanziario, l'Istituto bacologico di Cosenza è venuto a trovarsi in istato che si può dire fallimentare.

« Di fronte al dilagare delle passività, il prefetto di Cosenza ha dovuto recentemente provvedere per la chiusura temporanea dell'Istituto.

« Il Ministero dell'agricoltura ha dato ripetutamente tutto l'ausilio che gli era possibile in relazione ai mezzi stanziati nel suo bilancio e tuttavia si propone di riordinare e ricostituire su nuove basi l'Istituto di cui trattasi chiamando a contribuzione le categorie operanti nel ciclo produttivo serico, le quali, in linea di massima, non sono contrarie ad intervenire. Gli agricoltori, anzi, hanno fatto presente la possibilità di utilizzare — in aggiunta ai contributi futuri che corrisponderanno — anche il fondo di loro spettanza per saldi di prezzo non potuti ripartire ai conferenti all'ammasso obbligatorio dei bozzoli. Sono in corso i necessari accordi.

« Si spera così di ridare all'Ente in parola, attraverso il riassetto finanziario, una sana situazione che consenta il ripristino di una vita fattiva da cui la bachicoltura del Mezzogiorno possa avere, come in passato, i suoi vantaggi ».

Il Ministro
SEGNÌ.

CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere perché non siasi ancora provveduto al nuovo ordinamento dell'Amministrazione forestale previsto dal decreto legislativo 6 dicembre 1943, n. 16-B, quando la continua disorganizzazione dei servizi forestali ha recato gravissimi danni alla conservazione e alla tutela dei boschi, alla ricostituzione della montagna italiana, e prodotto inoltre dissensi e ripercussioni nella compagine disciplinare del personale.

« In attesa dell'emanazione del provvedimento legislativo per la riorganizzazione del Corpo, si chiede pertanto che venga provveduto con urgenza:

1°) alla nomina del capo del Corpo forestale, scelto fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo stesso, o tra persone particolarmente versate nei problemi della selvicoltura e dell'economia montana in luogo delle due attuali discordi direzioni;

2°) alla preposizione all'ufficio di capo della V divisione di elemento coscienzioso e capace di risolvere con opportunità e criterio gli inconvenienti esistenti;

3°) ad effettuare infine le promozioni, come in tutte le altre Amministrazioni civili o militari dello Stato, che vennero sospese fin dal 1943 a causa della mancata emanazione del suddetto provvedimento, e per le quali un ulteriore ritardo non sarebbe giustificato esistendo nel ruolo numerose vacanze che, per legge, devono essere coperte dal personale in servizio permanente effettivo ».

RISPOSTA. — « Dopo che il Governo si trasferì da Salerno a Roma ed i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste furono gradualmente ricostituiti, il Ministero stesso provvide a redigere lo schema di un provvedimento che, in osservanza del secondo comma del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, dettava le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale. Tale provvedimento fu oggetto di osservazioni di varia natura da parte della Consulta Nazionale, all'esame della quale fu sottoposto per ben tre volte consecutive. In quelle occasioni il Ministero prospettò replicatamente le ragioni che avrebbero dovuto indurre a non procrastinare ulteriormente l'emanazione di un provvedimento inteso a porre un argine al dilagare sempre più preoccupante del disagio morale e materiale del personale forestale, con pregiudizievoli ripercussioni sullo svolgimento dei servizi.

« Nelle more dell'esame del provvedimento da parte della Consulta e, più ancora, succes-

sivamente si manifestarono conflitti di interessi e disparità di vedute fra le varie categorie del personale forestale: da una parte elementi anziani, già congedati dal servizio in forza delle leggi militari e desiderosi di rientrare a far parte del ripristinato Corpo forestale, e dall'altra i meno anziani ed i giovani, che dall'eventuale rientrata dei primi temevano gravi limitazioni di carriera; da un lato, decisi fautori della conservazione dell'ordinamento militare, dall'altro altrettanto decisi fautori del ritorno all'ordinamento civile. Aggiungasi le numerosissime, disparate, contraddittorie proposte a favore di questa o quella norma, pervenute al Ministero da singoli interessati, da comitati, da convegni, da assemblee, da sindacati, da anonimi. Si è arrivati alla creazione di aggruppamenti, con il dichiarato compito di condurre agitazioni a qualunque costo, prendendo lo spunto da qualsiasi circostanza, e con il preciso programma di servirsi, fra l'altro, della pubblica stampa al fine di far prevalere gli interessi di una parte su quelli di un'altra; e si sono perfino diramati, con apposite circolari a stampa, inviti a condurre tendenziosi attacchi demolitori con la forma dell'anonimo.

« All'infuori ed al di sopra di così aspre e movimentate contese, il Ministero ha continuato la sua azione obbiettiva e tenace al fine di contemperare, nei limiti massimi possibili, gli opposti interessi delle varie categorie del personale con le reali e superiori esigenze dei servizi: e — sulla base degli studi diligentissimi compiuti da una Commissione di persone competenti estranee al personale forestale — è stato redatto uno schema di provvedimento, diretto a riorganizzare i servizi ed il personale. Si confida che tale schema, già sottoposto all'esame ed all'assenso dei Ministeri cointeressati, potrà avere al più presto il corso definitivo.

« Quanto ai provvedimenti di carattere urgente che l'onorevole interrogante richiede, si può comunicare:

1°) la nomina del capo unico dei servizi forestali sarà disposta non appena emanato il suddetto provvedimento di riorganizzazione dei servizi forestali;

2°) le pratiche relative ai pagamenti degli assegni al personale sono trattate con ogni diligenza. I ritardi nella definizione di talune di esse sono dovuti esclusivamente alla doverosa osservanza delle molteplici norme contabili ed alle gravi difficoltà di ottenere tempestivamente i necessari fondi dal Ministero del tesoro;

3°) alle promozioni si farà luogo non appena sarà completato il riordinamento dei ruoli; completamento che ha comportato una opera quanto mai laboriosa e difficoltosa, quando si pensi alla dispersione dei documenti al Nord ed al Sud, al personale dislocato in Africa ed in Albania, ai prigionieri, ai dispersi, ai morti, ai sottoposti all'epurazione. D'altra parte, le promozioni debbono essere disposte su parere del Consiglio di amministrazione, il quale data la incertezza circa il carattere civile o militare del Corpo forestale, incertezza eliminata soltanto or non è molto a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato, viene ricostituito con provvedimento in corso di emanazione ».

Il Ministro
SEGNÌ.

CARBONARI. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per sapere se gli consta che nel clima fascista, subito dopo la marcia su Roma, nacque l'idea della spartizione del Trentino fra le provincie di Brescia, Verona, Vicenza e Belluno; la prima delle quali doveva ingrandirsi annettendo la Valle del Chiese; la seconda con l'annessione dei circondari di Rovereto, Ala e Mori; la terza comprendendo nei suoi confini l'altipiano di Lavarone e le Alpi di Caldonazzo, Levico e Grigno e tutta la Valsugana fino ai laghi di Caldonazzo e di Levico; la quarta includendo nel suo territorio Ampezzo, Livinallongo e Primiero; che in particolare Vicenza voleva estendere il proprio confine alle sorgenti dell'Astico, onde comprendere nello stesso le sette montagne di Folgaria e aumentare di altrettanto il patrimonio del comune di Lastebasse, accampando il motivo che dette montagne erano state conquistate col sangue dei nostri soldati, mentre l'Austria le aveva usurpate a danno di Lastebasse e della Repubblica di Venezia; se è a sua conoscenza che il regime fascista, quantunque tirannico e violento, mai si azzardò di correggere il confine a danno di Folgaria, la cui causa fu difesa personalmente anche da quel principe vescovo di Trento monsignor Endici, che fu internato dall'Austria per aver difesa la sua diocesi dalle sopraffazioni pangermaniste; se gli è noto infine che nel gennaio ultimo scorso si verificava a danno delle selve di Folgaria un saccheggio di legname del valore di oltre mezzo milione da parte di una banda di lastebassesi, mentre la benemerita e le guardie forestali, facendo l'intero loro dovere, intervennero con arresti, denunce e sequestri di refurtiva; se non gli risulta evidente essere som-

mamente inopportuno che l'autorità politica si adatti a dispepillire e decidere riguardo a controversie già decise e passate in giudicato da secoli, specialmente quando l'intervento dell'autorità politica è invocato da una sola parte per ostacolare e rendere vana l'azione del tribunale ordinario o per giustificare l'offensore a danno dell'offeso ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha preso in esame la questione relativa alla controversia esistente fra i comuni di Folgaria (Trento) e Lastebasse (Vicenza) circa la zona delle sette montagne, sia in relazione ai precedenti storici, sia in ordine agli episodi testé occorsi per il taglio di legna nei boschi colà esistenti.

« Non si ritiene, anzitutto, possibile un intervento diretto mercé l'emanazione eventuale di un provvedimento di variazione della circoscrizione amministrativa, anche perché esso non avrebbe alcuna rilevanza al fine della attribuzione dei diritti in contestazione, di natura essenzialmente patrimoniale.

« Peraltro, ad evitare una lite giudiziaria che riuscirebbe dannosa agli interessi dei comuni e nell'intento di raggiungere una desiderata distensione degli animi delle popolazioni, si sono impartite istruzioni ai prefetti di Trento e Vicenza, perché, con l'eventuale collaborazione di autorità politiche ed amministrative, venga svolta attiva opera conciliativa e, ove si rendesse necessario, si proponga la sottoposizione della vertenza ad un collegio di arbitri che giudichino quali amichevoli compositori.

« Dal canto suo, questa Amministrazione seguirà con attenzione l'ulteriore corso della vertenza per ogni utile azione che possa portare alla sua definitiva sistemazione ».

Il Ministro
SCELBA.

CARBONARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere — considerato che all'Unione provinciale contadini di Trento aderiscono come soci molti piccoli proprietari fittavoli e mezzadri, che non possono vivere del reddito dell'azienda agricola; considerato che tale situazione induce molti dei suddetti contadini ad emigrare — se non creda conveniente che la suddetta Unione possa collaborare coll'Ufficio del lavoro per regolare una razionale emigrazione ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che il reclutamento dei lavoratori che aspirano ad emigrare comporta una serie di accertamenti relativi al loro stato fisico ed alla loro qua-

lifica professionale, i quali tendono a selezionare i lavoratori stessi; tali accertamenti sono fatti a cura e sotto la responsabilità degli Uffici provinciali del lavoro. Questi Uffici in tale attività si avvalgono della collaborazione di apposite Commissioni sia per ciò che concerne la parte tecnica delle operazioni di reclutamento per la selezione professionale, sia per quanto concerne la parte assistenziale che viene svolta a favore degli emigranti.

« Delle suddette Commissioni fanno parte i rappresentanti delle associazioni sindacali locali e fra questi naturalmente anche quella dei coltivatori diretti.

« Nulla vieta pertanto che l'Unione provinciale contadini di Trento possa essere rappresentata in seno alla Commissione locale.

« E peraltro da aggiungere che rientra nella facoltà discrezionale dell'Ufficio provinciale del lavoro di Trento fissare i limiti della collaborazione che potrà dare la citata Unione nel campo dell'emigrazione, in relazione alla possibilità che l'organizzazione di quella associazione è in grado di offrire.

« Non si è mancato comunque di richiamare l'attenzione del suddetto Ufficio del lavoro sulla segnalazione della S. V. ».

Il Ministro
ROMITA.

CARBONARI, CONCI ELISABETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intenda provvedere affinché agli infortunati, che hanno subito una minorenza inferiore al 40 per cento, sia assegnato un congruo aumento di pensione ».

RISPOSTA. — « A favore degli infortunati con inabilità permanente inferiore al 40 per cento il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202 (articolo 3) stabiliva la corresponsione con effetto dal 1° gennaio 1942 e fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, di un assegno straordinario, in aggiunta alla rendita annua d'infortunio.

« In sede di elaborazione del successivo decreto legislativo presidenziale 25 gennaio 1947, n. 14, fu ampiamente discussa la proposta di estendere ai minorati suddetti gli aumenti disposti con lo stesso provvedimento nei confronti degli infortunati con un grado di inabilità superiore al 40 per cento.

« Senonché, furono formulate preoccupazioni di carattere finanziario, relative all'aggravio che avrebbe comportato per le imprese l'ulteriore inevitabile aumento di contributi per far fronte alla richiesta estensione e fu rilevato inoltre che gli infortunati in que-

stione hanno una possibilità, sia pure limitata, di lavoro e di guadagno rispetto ai minorati di grado superiore. Si ritenne pertanto che potessero essere esclusi dai miglioramenti disposti dal provvedimento citato.

« Ciò premesso, si fa presente che lo scrivente è dell'avviso che debba essere riesaminata la posizione di questi minorati, dato che anche per essi sussistono, sia pure in misura diversa ed adeguata al differente grado di minorazione, le stesse necessità e gli stessi motivi, in base ai quali furono concessi gli aumenti agli inabili di grado maggiore e si ripromette pertanto di sollecitare un nuovo studio della questione da parte degli uffici ed enti interessati, nell'intento di superare le accennate difficoltà di carattere tecnico-finanziario.

« Sono già state date disposizioni in tal senso agli uffici competenti di questo Ministero ».

Il Ministro
ROMITA.

CARBONARI, CONCI ELISABETTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se gli consta che ai nostri operai reduci dalla Francia viene versata la quota di pensione, rispettivamente di assicurazione nella misura del 37 per cento dell'equivalente in franchi francesi e come intenda provvedere ».

RISPOSTA. — « La questione tecnica dei pagamenti in materia di assicurazione e dell'applicazione del cambio in tali operazioni esula dalla competenza del Ministero degli affari esteri, in quanto le operazioni stesse si effettuano in base alle disposizioni che regolano i rapporti valutari nell'interno.

« Tuttavia, nella presunzione che l'interrogazione si riferisca ai pagamenti della « Caisse de Retraites » e della « Caisse Autonome des Ouvriers Mineurs », fatti per mezzo dell'Istituto della previdenza sociale, per prestazioni temporanee od uniche derivanti da assicurazione infortuni o per pensioni di invalidità e vecchiaia, sia in favore degli assicurati, sia in favore dei loro aventi causa, risulta da informazioni avute dall'Istituto stesso che il cambio di 37,88 per cento fu applicato, in un primo tempo, in relazione all'effettivo importo del rimborso fatto in base al cambio del tempo. Ma risulta altresì che, in seguito a nuove istruzioni ricevute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono già in corso gli opportuni provvedimenti per la applicazione del cambio di lire 180 per 100 franchi francesi a decorrere dal 1° marzo 1946

(compreso quindi anche il conguaglio della differenza tra il vecchio ed il nuovo cambio per i pagamenti già effettuati).

« Naturalmente gli eventuali reclami di beneficiari di rendite che dovessero essere trattati presso gli Istituti francesi per accertamenti sul diritto o sulla entità della rendita avranno il debito corso da parte del Ministero degli affari esteri ».

Il Sottosegretario di Stato
REALE.

CARRATELLI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non sia un preciso dovere del Governo verso i minorati di guerra e le famiglie dei caduti procedere con la più intensa celerità alla liquidazione delle pensioni di guerra ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero comunica che il problema delle pensioni di guerra è stato esaminato attentamente ed assunto in considerazione dalle autorità del Governo, per una radicale e sollecita soluzione, nel duplice aspetto dell'ampliamento delle sedi e del conseguente rafforzamento del personale all'intento di procedere con ritmo accelerato nella definizione delle numerosissime domande che pervengono in misura progressivamente crescente.

« Il Governo si propone di attuare le misure necessarie per un rapido disimpegno delle pratiche delle pensioni di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

CASO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di urgenza per affrettare la liquidazione del personale delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste, liquidazione che, attraverso alcune ingiustificate lentezze della gestione commissariale, ha dato e dà l'impressione che si prolunghi oltre i limiti del tollerabile ».

RISPOSTA. — « Le cause che hanno determinato un ritardo nella liquidazione del personale suddetto sono di natura oggettiva e non sembra possano essere addebitate agli uffici di liquidazione delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

« Gli uffici di liquidazione si sono infatti trovati di fronte ad una caotica situazione contabile. Gli eventi bellici e le requisizioni, da una parte, e l'istituzione — disposta al Nord dal sedicente governo della repubblica

sociale — della Confederazione generale del lavoro, tecnica ed arti, dall'altra, determinarono infatti la dispersione del patrimonio mobiliare e degli archivi, nonché la fusione dei patrimoni delle Confederazioni trasferitesi al Nord.

« Gli uffici di liquidazione hanno dovuto pertanto oltre che procedere al recupero del patrimonio mobiliare e di quanto rimasto degli archivi, ricostruire, nella maggior parte dei casi, una per una, le posizioni amministrative dei singoli ex dipendenti, i quali come è noto ammontano a varie decine di migliaia.

« Le difficoltà sopra esposte hanno pertanto ritardato la liquidazione integrale delle competenze relative all'ex personale confederale, in quanto detta liquidazione integrale non poteva aver luogo se non quando ogni gestione liquidatoria avesse accertato lo stato della liquidazione risultante dal rapporto fra le attività e le passività.

« Comunque, l'ufficio di liquidazione della Confederazione degli industriali, avendo accertato che la liquidazione sarà sicuramente attiva, ha avuto l'autorizzazione di pagare *in toto* i creditori privilegiati ed ha realizzato in tale campo risultati che possono dirsi soddisfacenti.

« Analoga autorizzazione si prevede che possa essere data alle Confederazioni degli agricoltori e delle aziende del credito e delle assicurazioni.

« Questo Ministero non si nasconde peraltro gli inconvenienti ed i danni arrecati agli interessati, dalla lentezza con cui procede la liquidazione, e non ha mai tralasciato, al fine di accelerare le relative operazioni, di seguire giornalmente l'opera degli uffici di liquidazione, intervenendo direttamente nei casi più urgenti ed autorizzando in via generale la concessione di acconti, nella misura più ampia possibile.

« Sempre allo scopo di portare a compimento le operazioni con maggior sollecitudine, è in corso un provvedimento di carattere generale, inteso, fra l'altro, a superare alcune difficoltà tecniche emerse finora nel corso delle liquidazioni ».

Il Ministro
ROMITA.

CASSIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Sulle cause che determinano l'enorme ritardo della distribuzione dei generi alimentari nelle tre provincie calabresi ».

RISPOSTA. — Il generale ritardo negli arrivi dei vapori con carichi di grano e farina dall'estero ha determinato l'esaurimento di qualsiasi scorta di manovra ed obbligato l'Alto Commissariato ad operare, giorno per giorno, per fronteggiare difficili situazioni di emergenza che si determinavano nelle diverse provincie.

« In queste condizioni, aggravate dalla generale carenza di materiale ferroviario, il tempestivo intervento dell'Amministrazione trova maggiori difficoltà laddove il sistema dei trasporti è deficiente; questo è il caso delle provincie calabresi che non hanno porti per l'approdo di piroscafi di alto pescaggio provenienti dall'estero ed in cui la potenzialità della linea ferroviaria è scarsissima e difficili sono anche i trasporti per via ordinaria.

« È comprensibile pertanto che qualsiasi fatto accidentale nell'esecuzione dei piani di manovra possa determinare ritardi notevoli nella distribuzione di generi alimentari: si cita il caso del motoveliero « Tirana » caricato a Venezia il 5 marzo con 4110 quintali di farina destinato a Crotone che in seguito ad avaria ha dovuto appoggiare nel porto di Ancona ed è giunto a destinazione solo il 18, anziché l'8; ed il caso del vapore « Floyd Bennett », sul cui carico erano stati assegnati 30.000 quintali per le provincie calabresi e che, dato per sicuro arrivo a Messina, secondo le ultime notizie, il 10 marzo, non vi giungeva che 5 giorni dopo.

« A ciò va aggiunto l'elementare organizzazione tecnica commerciale delle provincie anzidette ed all'uopo si ricorda che il ritiro dei quantitativi di riso loro assegnati ha sempre trovato difficoltà non solo per le note carenze di carri ferroviari ma anche per ragioni organizzative e di finanziamento ».

L'Alto Commissario
CERRETI.

CASTIGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno modificare l'articolo 17, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1570, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, eliminando l'obbligo dei due anni consecutivi di pratica fatta posteriormente alla laurea, come condizione per la iscrizione all'albo dei procuratori, e ripristinando la facoltà agli aspiranti di iscriversi nell'albo dei praticanti procuratori legali subito dopo aver superato gli esami delle materie professionali. In tal modo i laureati potranno affrontare l'esame di procuratore su-

bito dopo la laurea e comunque senza lasciare trascorrere, dopo di essa, un biennio di attesa spesso insostenibile. Coerentemente a tale modifica si chiede di conoscere se non ritenga del caso l'onorevole Ministro emanare delle disposizioni transitorie a favore dei laureati iscritti nell'albo dei praticanti da meno di due anni, autorizzandoli a sostenere gli esami di procuratori ancora prima dello spirare del biennio ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, la pratica di procuratore è stata ridotta a favore di alcune categorie (ex combattenti, perseguitati per motivi razziali, ecc.) che per causa di guerra o politiche hanno subito lunghi ritardi nel conseguimento della laurea; ma il numero di coloro che beneficiano di tale riduzione si va esaurendo, mentre sono ormai alle soglie della vita professionale laureati giovanissimi, di ventuno o di ventidue anni, la situazione dei quali non può essere certo paragonata a quella dei loro colleghi più anziani di dieci o quindici anni, reduci in molti casi anche dalla prigionia. Si aggiunge che le disposizioni attuali hanno preciso riscontro in quelle emanate dopo la guerra 1915-18, quando, vigendo la legge forense del 1874, che prevedeva parimenti una pratica biennale, se ne stabilì l'abbreviazione a tre mesi per gli ex combattenti con decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, le cui norme sono in sostanza ripristinate a favore degli attuali ex combattenti dal decreto legislativo del 1946.

« L'onorevole interrogante chiede che, ripristinandosi in sostanza il sistema accolto nella citata legge del 1874, la pratica di procuratore possa compiersi contemporaneamente agli studi universitari dopo il superamento degli esami nelle « materie professionali ». Per tal modo si raggiungerebbe ugualmente lo scopo di avvicinare l'esame di procuratore alla laurea con notevole guadagno di tempo da parte degli interessati.

« E' ovvio peraltro il rilievo che, trattandosi di attività le quali assorbono un tempo notevole, accadrebbe che gli studenti-praticanti finirebbero o col trascurare la pratica, ed allora si troverebbero in condizioni sfavorevoli al momento degli esami che per legge hanno carattere teorico-pratico, o col trascurare gli studi ed allora verrebbe a difettare in essi la preparazione dottrinale connessa alla laurea in giurisprudenza.

« Inoltre l'abbinamento della pratica agli studi universitari si risolverebbe in un incentivo di più alla negligenza da parte dei prati-

canti, i quali sarebbero in grado di giustificare in base alle stesse disposizioni della legge che li ha posti in condizione di non potere dedicare alla pratica stessa il tempo necessario ».

Il Ministro
GULLO.

CASTIGLIA. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere se non ritenga conforme a giustizia rivedere i soprassoldi delle ricompense al valore e le competenze, compresa quella della posizione di riserva, che sono rimaste ancora come nell'anteguerra ».

RISPOSTA. — « 1°) *Soprassoldi di medaglie al valor militare.* — Il Ministero del tesoro, al quale il Ministero della guerra nel settembre 1946 aveva proposto di triplicare almeno la misura dei soprassoldi di medaglie al valor militare, non ha aderito alla richiesta, osservando, al riguardo, che il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare non ha carattere alimentare, in quanto esso costituisce un premio che viene concesso ai decorati per l'atto di valore compiuto, atto che peraltro trova il suo giusto riconoscimento soltanto nella distinzione onorifica e dato che la quasi totalità dei decorati fruisce di redditi di lavoro o spesso anche di pensione di guerra che permettono di far fronte al rincaro del costo della vita.

« D'altra parte, ha rilevato ancora il Ministero del tesoro, un aumento dei suddetti soprassoldi, mentre non arrecherebbe agli interessati che un trascurabile giovamento economico, apporterebbe allo Stato un onere abbastanza cospicuo, onere che, nelle attuali condizioni del bilancio, è opportuno evitare.

2°) *Miglioramento indennità di riserva* (articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali). — Il Ministero del tesoro a suo tempo interessato per un opportuno adeguamento dell'indennità di riserva faceva conoscere che tale emolumento deve considerarsi aggiuntivo al normale trattamento di quiescenza e perciò non suscettibile dei miglioramenti intervenuti sulle pensioni.

« Contro questa decisione l'Amministrazione della guerra ha rappresentato al predetto Dicastero che l'indennità speciale di cui trattasi è rimasta immutata nella misura fissata dalla legge istitutiva e che il suo mancato adeguamento ha posto gli ufficiali transitati nella riserva in condizioni economiche molto critiche e comunque in una posizione di svantaggio rispetto alle altre categorie di dipendenti dello Stato, le quali, come è noto,

cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età ed ha quindi prospettato l'opportunità di emanare un apposito provvedimento legislativo al fine di migliorare l'indennità stessa.

« Il Ministero del tesoro non ha ancora fatto conoscere le sue decisioni ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

CASTIGLIA. — *Al Ministro della guerra.*

— « Per conoscere se non ritenga opportuno modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1946, n. 298, col quale veniva bandito il reclutamento straordinario di cento sottotenenti in servizio permanente nell'arma dei carabinieri. Tale concorso è riservato ai sottufficiali dell'arma stessa, che parteciparono al concorso indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1943, successivamente annullato con decreto ministeriale 17 ottobre 1944.

« Come è noto, solo pochissimi aspiranti poterono partecipare al concorso indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1943, in quanto in quel periodo di guerra molti sottufficiali erano mobilitati e molti ammalati.

« Si chiede se non sia opportuno estendere agli altri sottufficiali la possibilità di partecipare al concorso in parola, per evidenti ragioni di equità e di giustizia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra non ritiene opportuno aderire alla proposta dell'onorevole interrogante, per i seguenti principali motivi:

a) l'estensione ai sottufficiali dei carabinieri del reclutamento straordinario a ufficiale in servizio permanente ha carattere di eccezione; come, del resto, il reclutamento straordinario stesso, tendendosi a ritornare, anche in questo campo, alla normalità, e cioè al reclutamento ordinario;

b) l'estensione ai sottufficiali che parteciparono al concorso indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1943, successivamente annullato, ha inteso soddisfare la legittima aspettativa dei sottufficiali che avevano partecipato al concorso stesso.

« È tuttavia allo studio la situazione segnalata dall'onorevole interrogante circa i sottufficiali che non poterono partecipare al concorso indetto nel 1943 ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se — nella eventualità dell'adozione dei provvedimenti chiesti con precedente interrogazione a

favore degli ex militari — non creda opportuno estendere la concessione di adeguate facilitazioni sia nel campo degli studi, come per eventuali impieghi, concorsi, ecc., a quei giovani, già allievi delle Scuole ed Accademie militari (Esercito, Marina, Aviazione, ecc.) che negli anni 1941-43 hanno fatto regolare domanda di rafferma per tre anni, considerando gli stessi come ex militari. Ciò servirebbe a sistemare molti giovani e relative famiglie, che potrebbero così vedersi riaperta una via decorosa di possibilità per l'avvenire ».

RISPOSTA. — « Quanto alla estensione ai suddetti militari di tutti i benefici accordati ai combattenti, le varie Amministrazioni interpellate (tranne quella delle finanze) si sono in massima pronunciate sfavorevolmente. E nello stesso senso questa Presidenza ritiene di dover esprimere il suo avviso.

« Pur senza disconoscere che anche ai suddetti militari la guerra ha imposto gravi disagi e sacrifici, devesi, anzitutto, rilevare che la parificazione dei militari stessi ai combattenti altererebbe profondamente il fondamentale concetto che ha ispirato, fin dalla prima guerra mondiale, la legislazione protettiva in favore dei reduci e che identifica i destinatari delle varie provvidenze concesse in coloro che hanno effettivamente partecipato alle operazioni belliche. Questo stesso principio trova rigorosa applicazione in un provvedimento legislativo di prossima emanazione, diretto a stabilire le modalità per il riconoscimento delle qualità di combattente della recente guerra.

« Convienne aggiungere che nei riguardi di quest'ultima guerra, che ha esposto la quasi totalità dei cittadini ai rischi dell'offesa nemica e che per tutti ha comportato sacrifici e rinunce, si rende ancor più necessario circoscrivere agli effettivi combattenti i particolari benefici accordati dalla legge.

« Tale esigenza non si ricollega soltanto a ragioni di ordine morale, ma è altresì imposta da considerazioni di ordine pratico. È ovvio, infatti, che le suddette provvidenze, se venissero generalizzate ad una più larga massa di beneficiari, finirebbero col perdere ogni effettiva consistenza. Ciò è a dirsi specialmente per quel che attiene all'assorbimento dei reduci negli impieghi, inquantoché le possibilità di assunzione da parte delle pubbliche Amministrazioni sono ben limitate e quelle offerte dalle imprese private sono necessariamente legate alle condizioni oggettive del mercato del lavoro.

« Pertanto, sostituendosi al criterio qualitativo, che oggi differenzia i combattenti dagli altri militari, il puro e semplice criterio quantitativo della durata del servizio militare, si arrecherebbe un serio nocumento ai veri combattenti, senza assicurare alcun consistente beneficio agli altri militari. D'altra parte, è appena il caso di notare che la concessione dei benefici ai militari non combattenti, dovendo essere ovviamente subordinata ad un periodo minimo di servizio, lascerebbe insoddisfatto coloro che, anche per un solo giorno di differenza, restassero esclusi da detti benefici.

« Ciò premesso, non è tuttavia da escludere la possibilità di concedere qualche facilitazione ai giovani che, a causa del prolungato servizio militare, hanno dovuto abbandonare gli studi o l'impiego e che, tornati ora alla vita civile, incontrano particolari difficoltà nella ricerca di una sistemazione. A tal riguardo, talune Amministrazioni hanno espresso parere favorevole, sempreché detti militari vengano considerati su un piano diverso da quello dei combattenti.

« Già il Governo ha, del resto, apprestato delle provvidenze in favore dei militari non combattenti. Sono principalmente da ricordare in proposito i decreti legislativi 16 febbraio 1946, n. 27, e 26 marzo 1946, n. 138, che hanno riconosciuto il diritto alla riassunzione nelle imprese private e nelle pubbliche Amministrazioni a coloro che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, siano stati tratti in servizio militare dopo il termine della ferma. E pure da menzionare il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, che ha assicurato la conservazione del posto a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonché ai lavoratori di classi precedenti rinviati alla chiamata di dette classi.

« Potrà ora essere esaminata la possibilità di altri benefici in favore degli ex militari, sulla base di eventuali concrete proposte ed anche in relazione a quanto prospettato nella interrogazione riguardante gli ex allievi delle Scuole ed Accademie militari ».

Il Sottosegretario di Stato

CAPPA.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per segnalare il caso del Manicomio di Racconigi. A questo Manicomio dove in media sono ricevuti 1200 ammalati, era stato assegnato dal Commissariato combustibili alta Italia, con sede in Mi-

lano, piazza Diaz n. 5, a datare dal mese di gennaio 1947, un quantitativo mensile di 20 tonnellate fossile estero e 40 tonnellate fossile sardo.

« A tutt'oggi detto ospedale non ha ricevuto in conto di tale assegnazione nemmeno un chilogrammo di carbone, perché l'Unione trasportatori carboni con sede in Genova, alla quale le assegnazioni vengono tutte trasmesse, ha delegato la ditta Perinetti di Torino, via Saluzzo 9, ad effettuare le forniture al Manicomio di Racconigi.

« La ditta Perinetti, ripetutamente sollecitata, dichiara che il carbone non è arrivato e quindi non può dar corso alle assegnazioni stesse. Genova, interessata in proposito, ha confermato questa situazione. Di conseguenza la direzione del Manicomio di Racconigi ha dovuto provvedere al riscaldamento ed al funzionamento della centrale termica con legna acquistata a caro prezzo perché difficilmente reperibile, incorrendo così in una maggiore spesa di qualche milione: milioni sciupati a beneficio di nessuno.

« Ora invece è notorio che tutte le ditte che trattano carbone di qualsiasi specie sono rifornite di tutti i tipi e che lo vendono a prezzo di mercato libero cioè a lire 25.000 la tonnellata in confronto al prezzo di assegnazione che è di lire 7000 la tonnellata.

« Dato questo stato di cose e l'importanza vitale del fattore carbone in tutti i settori dell'economia del Paese, l'interrogante chiede se l'onorevole Ministro non crede opportuno di prendere severi provvedimenti per approfondire l'andamento di questo mercato e soprattutto di prendere provvedimenti adeguati perché alle assegnazioni sia dato corso puntualmente e con ogni sollecitudine ».

RISPOSTA. — « Si premette che l'assegnazione di combustibile per il Manicomio di Racconigi è stata disposta dalla Sottocommissione industria per l'alta Italia, con buoni di consegna rilasciati dall'Ufficio carboni alta Italia.

« In merito a quanto lamentato dall'onorevole interrogante sono state assunte informazioni, dalle quali è risultato che il ritardo di consegna del combustibile fossile per i servizi del Manicomio di Racconigi è da addebitarsi alla crisi dell'approvvigionamento del carbone e dei trasporti.

« L'Agecarboni ha peraltro assicurato di avere già consegnato all'Ente suddetto tonnellate 20 di carbone estero e tonnellate 40 di carbone nazionale Sulcis in conto mese di

gennaio 1947 e di avere già disposto per la consegna di tonnellate 60 di carbone sardo in conto del mese di febbraio ».

Il Ministro
MORANDI.

CIANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora presentato alla Costituente il disegno di legge sulla stampa già redatto dall'apposita Commissione governativa ».

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che il disegno di legge, la cui preparazione aveva già richiesto un tempo non breve da parte della Commissione, per la complessità e delicatezza della materia, è stato sottoposto a nuovo esame ed in qualche punto rielaborato, anche per adeguarlo al sopravvenuto progetto di costituzione. »

« In seguito a tale revisione, il disegno di legge, ormai completo nel suo testo definitivo, sarà sottoposto di urgenza al Consiglio dei Ministri, al quale spetta approvarlo e deliberarne la presentazione all'Assemblea Costituente ».

Il Sottosegretario di Stato
CAPPA.

CICERONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in seguito agli avvenimenti occorsi a Galatina il giorno 3 febbraio 1947 ed al comportamento che nel fatto ha tenuto il Procuratore della Stato della Procura di Lecce. »

« Il giorno 3 febbraio, alle ore 15, alcune tabacchine all'uscita dallo stabilimento Fedele in Galatina venivano aggredite da elementi estremisti e ridotte in gravi condizioni, tanto che le responsabili dell'aggressione erano, in seguito a mandato di cattura, tradotte in carcere a Lecce. »

« Pochi giorni dopo, il segretario provinciale della Camera del lavoro di Lecce, indicava un comizio, alla fine del quale si recava dal Procuratore dello Stato e, minacciandolo di rappresaglie, lo costringeva a rilasciare le detenute ». »

RISPOSTA. — « Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce esclude tassativamente che il rilascio delle imputate per i fatti accaduti a Galatina il 3 febbraio 1947 sia stato disposto da quell'Ufficio in seguito a minacce di rappresaglia da parte del segretario provinciale della Camera del lavoro di Lecce ed informa « che nessun intervento di

terzi, che logicamente non sarebbe stato tollerato, si è mai verificato ».

« Riferisce, inoltre, che il 3 febbraio, in seguito a precedenti dispute per divergenza di idee politiche, alcune operaie della concessione di tabacco del dottor Fedele si azzuffarono e tre di esse riportarono lesioni; che le perizie di ufficio, esplesate il giorno 5, escludendo che vi fosse o vi fosse mai stato pericolo di vita, prevedono la guarigione entro breve termine; che, pertanto la procura della Repubblica, considerando che delle undici imputate, sette, contro le quali il Pretore di Galatina aveva emesso ordine di arresto, si trovavano in istato di detenzione per addebiti (rissa e lesioni personali) che, alla stregua delle risultanze processuali, non consentivano l'emissione di ordine di cattura, procedeva al loro interrogatorio e ne ordinava il 9 febbraio l'escarcerazione, non ostandovi i precedenti penali; che le perizie successive, convalidando il prognostico, accertarono l'avvenuta guarigione di due parti offese entro 15 giorni e della terza entro 20 giorni; che, infine, soltanto successivamente una delle parti offese ha accusato disturbi nervosi conseguenti — a suo dire — alle lesioni riportate e dei quali non aveva fatto cenno in precedenza, onde sono stati disposti accertamenti neurologici ancora non ultimati. »

« Le notizie anzidette sono state confermate dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Lecce ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
MERLIN.

CICERONE. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere le quantità di pneumatici e di permessi di circolazione accordati a ciascuna provincia. Tanto perché si nota una grande disparità di trattamento tra provincia e provincia, non giustificata da diversa esigenza economica, ad un assurdo sistema di distribuzione di pneumatici ».

RISPOSTA. — « La determinazione dei contingenti di permessi di circolazione da attribuire alle singole provincie vien fatta tenendo conto delle richieste degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e degli Uffici provinciali dell'Automobile Club, nonché della importanza di ogni provincia, in rapporto, soprattutto, alla attività industriale e commerciale, all'estensione del territorio, alla densità della popolazione, ai danni di guerra subiti ed alle autovetture immatricolate prima della guerra. »

« Uniformandosi a tali criteri, una apposita Commissione, dopo avere stabilito il numero complessivo di permessi di circolazione, che, in relazione alle prevedibili disponibilità di carburante, possono essere rilasciate nell'anno in corso, ha proceduto alla ripartizione fra le varie provincie.

« Per quanto riguarda i pneumatici per autovetture, essi sono assegnati dagli Uffici provinciali del commercio e dell'industria per le autovetture immatricolate ed ammesse alla circolazione, nelle rispettive provincie.

« Il numero dei pneumatici che sono messi a disposizione degli Uffici provinciali è in rapporto al numero delle licenze di circolazione previsto per ciascuna provincia.

« Dall'epoca in cui l'industria ha potuto riprendere, per il verificatosi rifornimento in misura apprezzabile delle materie prime necessarie, la propria attività (e cioè dal mese di marzo scorso), sono stati prodotti pneumatici delle misure più correnti, poiché essendo il fabbisogno notevolissimo per tutti i tipi di autovetture una differenziazione nella fabbricazione dei pneumatici, per quanto concerne le misure, non era indispensabile.

« Attualmente, si può ritenere che per i pneumatici di alcune misure la richiesta sia inferiore che per quelli di altre misure, e pertanto è in corso apposita inchiesta diretta a stabilire il numero delle autovetture, distinte per tipi, ammesse alla circolazione. Sarà possibile, in conseguenza, indirizzare opportunamente la produzione dei pneumatici, in modo da soddisfare, in misura uguale le esigenze della circolazione ».

Il Ministro
MORANDI.

Allegato.

NUOVO CONTINGENTE PROVINCIALE DEI PERMESSI
DI CIRCOLAZIONE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 1947
FISSATI ALLA DATA DEL 27 GENNAIO 1947.

(Aggiornato al 14 febbraio 1947)

Cagliari	N.	625
Nuoro	»	240
Sassari	»	320
Agrigento	»	300
Caltanissetta	»	105
Catania	»	1.200
Enna	»	120
Messina	»	550
Palermo	»	1.900
Ragusa	»	260

Siracusa	N.	300
Trapani	»	400
Catanzaro	»	420
Cosenza	»	350
Reggio Calabria	»	500
Matera	»	180
Potenza	»	290
Bari	»	1.700
Brindisi	»	450
Foggia	»	700
Lecce	»	750
Taranto	»	750
Avellino	»	500
Benevento	»	450
Caserta	»	650
Napoli	»	4.000
Salerno	»	1.100
Frosinone	»	500
Latina	»	250
Rieti	»	300
Roma	»	9.000
Viterbo	»	440
Aquila	»	350
Campobasso	»	300
Chieti	»	390
Pescara	»	600
Teramo	»	420
Perugia	»	1.300
Terni	»	500
Ancona	»	1.100
Ascoli Piceno	»	800
Macerata	»	700
Pesaro Urbino	»	500
Apuania	»	350
Arezzo	»	600
Firenze	»	3.500
Grosseto	»	420
Livorno	»	900
Lucca	»	700
Pisa	»	900
Pistoia	»	350
Siena	»	900
Bologna	»	3.000
Ferrara	»	600
Forlì	»	1.000
Modena	»	1.050
Parma	»	800
Piacenza	»	600
Ravenna	»	850
Reggio Emilia	»	800
Genova	»	3.500
Imperia	»	500
La Spezia	»	450
Savona	»	500

Alessandria	N. 1.100
Aosta	» 340
Asti	» 650
Cuneo	» 1.350
Novara	» 1.200
Torino	» 10.000
Vercelli	» 1.500
Bergamo	» 1.350
Brescia	» 1.700
Como	» 1.400
Cremona	» 1.000
Mantova	» 800
Milano	» 18.000
Pavia	» 1.400
Sondrio	» 450
Varese	» 1.400
Belluno	» 550
Padova	» 1.800
Rovigo	» 500
Treviso	» 1.200
Venezia	» 1.200
Verona	» 2.100
Vicenza	» 1.300
Bolzano	» 1.000
Trento	» 1.000

CIFALDI. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se e quali responsabilità sono emerse in riferimento al luttuoso incidente ferroviario verificatosi sul tratto Roma-Napoli e nel quale ebbe anche a verificarsi la morte dell'onorevole Battisti ».

RISPOSTA. — « Lo scontro fra il treno viaggiatori 83 (proveniente da Roma) e il treno merci 9478 (proveniente da Napoli) avvenuto alle 23 circa del 12 dicembre 1946 in piena linea tra il posto di movimento di Bivio Santa Fé e la stazione di Minturno, avvenne nel modo qui in appresso descritto:

« Il treno 9478, giunto alle 19.31 a Bivio Santa Fé, stazionava all'estremo lato Minturno del primo binario del Posto di movimento con la coda a 210 metri oltre l'Ufficio del dirigente, essendosi dovuto far posto nel binario stesso ad altro treno merci diretto verso Napoli onde lasciar libero il binario di corsa per il passaggio di altri treni viaggiatori.

« Detto treno 9478, sostò lungamente al posto di movimento di Bivio Santa Fé oltre che per dare il passo ai suaccennati treni viaggiatori, anche per successiva mancanza di tensione sulla linea elettrica di contatto verificatasi alle ore 21 e derivante da un guasto accidentale della sottostazione di Minturno. Per

tale mancanza di tensione anche il treno 83 sostava a Minturno. E da mettere in evidenza a questo riguardo che, per le distruzioni belliche di molte sottostazioni fisse, l'alimentazione delle linee di contatto avviene con sottostazioni ambulanti le quali, dovendo essere mantenute costantemente in funzione, sono soggette a guasti, che provocano interruzioni, più o meno lunghe, nella alimentazione delle linee di contatto medesime. Dette interruzioni sono per qualche tempo ancora inevitabili e si vanno progressivamente eliminando, mano a mano che vengono ultimati i lavori di ripristino dei gruppi fissi di trasformazione e conversione dell'energia elettrica, con le necessarie riserve.

« Quando alle 22.45 ritornò la tensione, il treno 83 poté partire da Minturno ed a quell'ora il treno 9478 stazionava ancora al Bivio Santa Fé. Ma le sue condizioni di stazionamento erano del tutto precarie trovandosi il treno su una pendenza del 6,81 per cento in discesa verso Minturno, ivi trattenuto dal solo freno ad aria compressa del locomotore, mentre un vento furioso direzione sud-nord tendeva a favorirne lo spostamento.

« Si precisa che il treno 9478 aveva il locomotore fornito di freno ad aria compressa e di freno a mano, ed i carri forniti di solo freno a mano. Cinque di questi carri avevano il relativo frenatore ed era così rispettato il rapporto regolamentare fra numero di carri con freno attivo (in quanto appunto provvisti di frenatore) e numero totale dei carri del treno, rapporto calcolato per assicurare la regolare marcia del convoglio.

« Tale efficienza di frenatura era di conseguenza più che sovrabbondante per assicurare la inamovibilità del treno fermo, inamovibilità la quale nel caso specifico sarebbe stata largamente assicurata anche da un solo carro frenato.

« Se non che, né il locomotore, né i cinque carri avevano i freni a mano serrati, ed il treno, come sopra è detto, era trattenuto dal solo freno ad aria del locomotore.

« Ora il freno ad aria compressa non è valido per garantire un lungo effetto, in quanto l'aria che lo aziona è soggetta a fughe inevitabili ed appunto per questo è prescritto che gli stazionamenti debbono essere garantiti dal freno a mano, prescrizione che purtroppo non era stata osservata né dal personale di macchina, né dai cinque frenatori.

« Accadde allora che alle 22.45 circa, cessata per quanto sopra spiegato l'azione del freno ad aria del locomotore, il treno 9478 si mise spontaneamente in moto per l'azione

concomitante della discesa su cui si trovava e del vento impetuoso che soffiava nella stessa direzione.

« Mentre questo accadeva al Bivio Santa Fé, il treno 83 partiva in senso opposto da Minturno essendo in quell'ora ritornata tensione sulla linea.

« Tale ritorno di tensione nessun effetto poté avere sul locomotore del treno 9478, che aveva gli archetti abbassati come è prescritto durante le soste, e pertanto nessuna ricarica dei serbatoi dell'aria compressa poté aver luogo per ripristinare la sola frenatura cui il treno stesso era sottoposto.

« Nel momento dell'avviamento spontaneo del treno 9478, il macchinista era nell'Ufficio del posto di movimento del Bivio Santa Fé mentre l'aiuto macchinista era sul locomotore, ma addormentato. I cinque frenatori erano sul treno, ma fossero essi addormentati o no, certo è che nessun freno a mano fu azionato.

« Accadde così che mentre il treno 83 partiva regolarmente da Minturno verso Bivio Santa Fé, il treno 9478 si mosse da quest'ultima località verso Minturno, impegnò, forzandolo di calcio, lo scambio di innesto del primo binario di stazione su quello di corsa (scambio che era disposto per il binario di corsa e la cui chiave era in regolare possesso del Dirigente il movimento di Bivio Santa Fé), discese la breve rampa dal chilometro 148+655 dove il locomotore era fermo fino al chilometro 148+176 dove cessa la discesa e proseguì per inerzia sull'orizzontale fino al chilometro 147+605 dove, fermo o quasi fermò e con tutte le luci spente, fu investito dal treno 83 regolarmente viaggiante da Minturno verso il Bivio Santa Fé.

« L'investimento causò la morte di cinque persone (fra le quali l'onorevole Battisti ed il capo treno dell'83), il ferimento non grave di 51 viaggiatori del treno 83 stesso, e gravi danni materiali.

« Sul luogo del sinistro si recarono subito funzionari del Compartimento di Napoli con i necessari mezzi di soccorso e di ricupero. Le salme, subito ricuperate e dignitosamente composte, ebbero le dovute onoranze funebri. Da Roma si recò sul posto il sottoscritto col Vice Direttore generale delle Ferrovie, nonché funzionari della Sede centrale costituenti la Commissione d'inchiesta, immediatamente nominata, composta di quattro ingegneri di cui uno del grado primo, Presidente; uno del grado secondo e due del grado terzo.

« Già il 18 dicembre detta Commissione presentò le sue conclusioni preliminari, segnalando la responsabilità del personale di mac-

china e dei cinque frenatori del treno 9478, i quali furono tutti sospesi dal servizio in via preventiva.

« L'inchiesta completa ed esauriente fu consegnata dalla citata Commissione il 23 febbraio, né fu potuta ultimare più presto, in relazione alla latitanza e irreperibilità del personale di macchina. Detta inchiesta, sollecitamente ed accuratamente condotta, dimostra e conferma le singole responsabilità già denunziate nelle conclusioni preliminari, responsabilità che così si concretano:

a) responsabilità « diretta » dei seguenti agenti tutti in servizio sul treno merci 9478:

1°) il macchinista per avere frenato il locomotore col solo freno ad aria e per averlo lasciato, alla custodia del solo aiuto macchinista, trattenendosi nell'Ufficio Movimento;

2°) l'aiuto macchinista (il quale si era addormentato nel locomotore) per non avere regolarizzato la frenatura del locomotore stesso coi freni a mano e per non aver rilevato ed impedito la messa in movimento del treno;

3°) i cinque frenatori per non aver rilevato ed impedita la messa in movimento del treno azionando il rispettivo freno a mano;

b) responsabilità « indiretta » (concorrente a quella *sub* 1) del macchinista), da parte del dirigente del posto di Movimento di Santa Fé, per avere tollerato che il macchinista si trattenesse nel suo Ufficio, anziché rimanere, come prescritto, sul locomotore.

« All'infuori di tale deficienza, detto dirigente dette prova di solerzia, capacità ed abnegazione, avendo svolto prima e dopo il fatto un servizio intenso e difficile di telegrafo e di circolazione.

« L'Autorità giudiziaria, subito dopo accaduto il fatto, ha iniziato il procedimento giudiziario, provvedendo all'arresto di quegli agenti che non si erano resi latitanti.

« Oggi tutti gli agenti responsabili, per disposizione della predetta Autorità, sono in libertà provvisoria in attesa di giudizio.

« L'Amministrazione ferroviaria, da parte sua, non potrà procedere disciplinarmente a carico dei detti agenti sino a quando non si sia concluso il procedimento giudiziario.

« Si uniscono 3 allegati riferentisi:

1°) alle caratteristiche planimetriche del Posto di Movimento di Bivio Santa Fé;

2°) alle caratteristiche altimetriche di detto Posto e della linea verso Minturno (Roma);

3°) alle condizioni in cui si trovarono i treni 83 e 9478 subito dopo il disastro ».

Il Ministro dei trasporti
FERRARI.

COLONNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia informato che, contrariamente al tassativo disposto dell'articolo 280 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, vi sono dei pensionati del Politecnico di Torino, ai quali i recenti provvedimenti in favore dei pensionati sono stati solo parzialmente applicati; e se non creda che il secondo comma dell'articolo citato costituisca per i pensionati stessi un indiscutibile diritto a fruire del medesimo trattamento che compete a tutti indistintamente gli impiegati civili dello Stato ».

RISPOSTA. — « Il Politecnico di Torino, sino all'attuazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, provvedeva direttamente al trattamento di quiescenza di tutto il personale dipendente, compresi i professori di ruolo. Dalla data di attuazione del detto decreto (1° luglio 1937) i professori di ruolo passarono a totale carico dello Stato, anche per il trattamento di quiescenza. Conseguentemente fu stabilito, in base ai principi di carattere generale previsti dalla legislazione sulle pensioni, che « l'onere della pensione sarà ripartito fra il Politecnico e lo Stato in proporzione dell'ammontare complessivo degli stipendi dall'uno e dall'altro rispettivamente corrisposti » (articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1450).

« E questa disposizione non è in contrasto con l'articolo 280 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il quale stabilisce bensì che in tali casi « la pensione sarà fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato », ma aggiunge che « il relativo onere sarà ripartito fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun Ente avrà corrisposto ».

« Vero è che tutte le disposizioni di legge che, nel corso di questi ultimi anni, hanno migliorato il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali non hanno fatto obbligo agli Enti pubblici (fra cui le Università e gli Istituti d'istruzione superiore) di estendere lo stesso beneficio ai propri dipendenti; ma li hanno soltanto autorizzato a farlo ed a farlo anche in misura inferiore (legge 16 aprile 1940, n. 237: articolo 10, decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41; articolo 14, decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116; articolo 11, decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722; articolo 14, decreto legislativo luogotenenziale 25 ottobre 1946, n. 263).

« Ma il caso del quale trattasi, rientrando nella cennata disposizione dell'articolo 280

del testo unico, resta svincolato da tale trattamento facoltativo. Pertanto, la categoria si riferisce l'onorevole interrogante ha diritto al trattamento di quiescenza nella stessa misura del personale statale ».

Il Ministro
GONELLA.

COPPA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1°) se è esatto quanto è stato pubblicato da alcuni giornali, circa la giacenza nei depositi centrali dell'Endimea di notevoli quantità di materiale sanitario — pari a varie decine di milioni — che avrebbero dovuto essere distribuiti a prezzi americani;

2°) se è esatto che tali notevoli quantità di materiale sanitario siano in procinto di essere vendute in blocco ad una o più ditte, che, comperando a prezzi americani e rivendendo a prezzi italiani, effettuerebbero senza dubbio, una indegna speculazione;

3°) come intenda provvedere alla distribuzione del suddetto materiale ed evitare che esso divenga oggetto di speculazione, dato che l'Endimea avrebbe dovuto cessare dalle sue funzioni il 31 dicembre 1946;

4°) se non ritenga di dover chiedere conto a chi di ragione soprattutto della mancata tempestiva distribuzione del materiale sanitario deperibile, quali vaccini, le insuline, i prodotti ipoterapici, cosa che, oltre al danno di ordine sanitario, imorta un danno economico relevantissimo ».

RISPOSTA. — « L'Alto commissariato, fin dalla sua istituzione, rivolse la sua attenzione al grave problema di assicurare il rifornimento di medicinali essenziali agli Enti ospitalieri ed alla popolazione civile, reso più difficile dalla separazione con i centri industriali del Nord Italia, e riuscì nel suo intento grazie ai medicinali ceduti dagli Alleati come aiuto di categoria A, che, pur non ricoprendo l'intero fabbisogno qualitativo, permisero di soddisfare i bisogni essenziali.

« In questa prima fase, seguendo la prassi già stabilita dalla Commissione Alleata d'accordo col Ministero degli interni e col Ministero del tesoro, i medicinali alleati, gestiti dall'Endimea controllata dal tesoro, venivano distribuiti nelle province liberate su piani di assegnazione predisposti dai medici provinciali e sotto il loro controllo. I piani, approvati dall'Alto Commissariato, venivano trasmessi all'Endimea, per l'esecuzione.

« In questo primo periodo in ogni provincia, dopo aver dato la priorità di distribuzione agli enti ospedalieri, veniva assegnata una certa quantità di medicinali alle farmacie per la vendita al pubblico, a prezzi stabiliti. Successivamente gli Alleati comunicarono la cessazione dei rifornimenti dei medicinali di categoria A, essendo previsto il passaggio delle funzioni assistenziali all'U. N. R. R. A.

« In queste circostanze l'Alto commissariato, preoccupandosi della necessità di assicurare ad ogni costo il rifornimento agli enti ospitalieri e considerando che non si poteva ancora contare su una sufficiente produzione nazionale, dispose di riservare i medicinali Endimea soltanto agli enti assistenziali e ospitalieri. Questa decisione, che limitava solo a casi particolari la cessione alle farmacie dei medicinali Endimea, trovava la sua giustificazione, oltre che nella imprescindibile necessità di avere sempre delle scorte per situazioni di emergenza, anche nel fatto che i controlli eseguiti dimostravano che la vendita di medicinali Endimea sfusi nelle farmacie, era di difficile controllo, e poteva formare oggetto di speculazione. Nel tempo stesso l'Alto commissariato rilevava che la distribuzione agli ospedali era fortemente ostacolata dalle tassative disposizioni del Ministero del tesoro all'Endimea, che obbligavano gli ospedali al pagamento anticipato delle assegnazioni.

« L'Alto commissariato segnalò ripetutamente il fatto al tesoro, proponendo varie modalità di facilitazioni, che permettessero un più rapido e completo rifornimento agli ospedali, ma il tesoro si oppose ad ogni modificazione. L'Alto commissariato propose allora, con lettera in data 14 ottobre 1945, la creazione di un Provveditorato sanitario che assumesse la diretta gestione dei medicinali Endimea e di quelli U. N. R. R. A. di cui si prevedeva il futuro arrivo, per assicurarne la diretta distribuzione senza intermediari, utilizzando i già esistenti magazzini provinciali profilattici, ma il progetto fu respinto dal tesoro con lettera 20 novembre 1945.

« Nel dicembre 1945 l'Alto commissariato nel segnalare al tesoro numerosi reclami per avarie e richieste di rivalsa, insistette per la revisione delle troppo rigide clausole del servizio Endimea, che ritardavano la distribuzione.

« Nel febbraio il Ministero del tesoro senza proporre provvedimenti per il miglioramento dei rifornimenti agli ospedali, invitò l'Alto commissariato a consentire ad un

migliore sfruttamento delle possibilità commerciali dell'Endimea, autorizzandola alle vendite ai privati.

« L'Alto commissariato si oppose dichiarando che bisognava prima risolvere il problema dei rifornimenti ospitalieri e poi prendere in esame il problema finanziario Endimea, e fece appello al senso di comprensione e collaborazione del Tesoro per una soluzione del problema.

« Il Tesoro, con lettera del 25 febbraio, rispose che, pur riconoscendo le necessità degli ospedali, doveva confermare che i prodotti medicinali dovevano essere pagati in ogni caso, e che per altra via doveva ricercarsi il mezzo di non far mancare agli ospedali sprovvisti di disponibilità finanziarie gli approvvigionamenti necessari.

« In data 17 marzo, l'Alto commissariato riassunse la situazione facendo ancora concrete proposte al Tesoro nei seguenti termini:

« Privi di mezzi finanziari, tutti gli ospedali e gli Enti assistenziali sono costretti, dalle norme imposte dal Tesoro, a pagare anticipatamente i medicinali che mensilmente vengono loro assegnati, e per conseguenza debbono spesso non ritirare i medicinali loro attribuiti.

« Se come viene prospettato dal Tesoro, soddisfatto il fabbisogno immediato ed effettivo di medicinali per gli ospedali, per assicurare il rapido realizzo del prezzo venisse venduto ai grossisti ed ai farmacisti tutto il resto, non si vede come potrebbe essere garantito il futuro rifornimento dei medicinali a prezzi ridotti agli ospedali che dovrebbero ricomprare gli stessi prodotti dai grossisti e dai farmacisti a prezzi di molto aumentati.

« Questi medicinali, ceduti all'Italia dagli Alleati in categoria A, non debbono essere considerati come un materiale di recupero da esitare al più presto e al prezzo più conveniente, ma come un prezioso aiuto per la popolazione italiana che va saggiamente e prudentialmente amministrata per assicurare, per il maggior tempo possibile e fino alla normalizzazione della produzione nazionale, i rifornimenti essenziali per la assistenza ospitaliera.

« E appunto partendo da queste considerazioni che era stato proposto da questo Alto commissariato l'istituzione di un Provveditorato sanitario che potesse assicurare una distribuzione continuata e regolare dei medicinali agli Enti aventi diritto, fossero oppure no in condizione di pagarli.

« Scartata questa soluzione per la decisa opposizione del Tesoro, questo Alto commissariato vivamente preoccupato della grave situazione che si va sviluppando per l'impossibilità di assicurare con le norme vigenti i rifornimenti di medicinali agli ospedali rilevava:

1°) che l'Endimea, con l'attuale scarsa organizzazione e con pochi grossi depositi contenenti assortimenti non completi, non riesce ad effettuare con la necessaria rapidità le consegne preordinate, dovendo volta per volta spostare singole merci da un deposito all'altro a distanze enormi;

2°) che è assolutamente necessario mantenere scorte per il rifornimento regolare degli ospedali e degli enti assistenziali per molti mesi, per lo meno sino al ripristino della produzione nazionale con l'utilizzazione delle materie prime U. N. R. R. A.;

3°) che è inderogabile dovere dello Stato di assicurare agli ospedali i medicinali, anche se gli ospedali non sono in condizioni di pagarne l'importo anticipato.

« In considerazione di quanto esposto da questo Alto commissariato chiede l'assenso del Tesoro per la immediata attuazione del seguente programma:

1°) istituzione immediata, a cura dell'Endimea, di depositi provinciali;

2°) suddivisione omogenea, in tutti i depositi provinciali, dei medicinali tuttora ammassati nei magazzini rilevati dall'Endimea e che debbono essere restituiti al Ministero della guerra (Firenze) e alla Croce Rossa (Napoli) e in quelli di sbarco;

3°) regolare distribuzione diretta in ogni provincia, senza intermediari, dei medicinali agli ospedali e enti aventi diritto in esecuzione del piano predisposto da questo Alto commissariato per il tramite dei singoli medici provinciali;

4°) vendita a pagamento differito con fatturazione ai singoli ospedali, ed eventuale concessione di sussidi agli stessi per il pagamento.

« Soltanto dopo l'attuazione di questo piano di rifornimento dei depositi provinciali sarà possibile rilevare l'eventuale eccedenza di determinati prodotti e si potrà decidere la forma migliore per immetterli nel commercio privato con le opportune cautele per assicurare il massimo realizzo per il Tesoro ed evitare la speculazione.

« Si confida che, superato il concetto di considerare la distribuzione dei medicinali dal solo punto di vista finanziario, il problema possa rapidamente trovare la sua so-

luzione in un accordo che tenga principalmente conto della necessità inderogabile dell'assistenza sanitaria dei non abbienti.

« Vennero fatte numerose riunioni assieme al Tesoro ed ai rappresentanti della Commissione Alleata, e finalmente il Tesoro accettò di autorizzare la vendita a credito agli ospedali, ma soltanto previo finanziamento presso la Banca Nazionale del Lavoro per l'importo massimo complessivo di 200 milioni.

« L'Alto commissariato fece presente la difficile realizzazione pratica di simile procedura che prevedeva, tra l'altro, l'accertamento preventivo della possibilità finanziaria dei singoli ospedali e il Tesoro con lettera per stabilire gli enti ai quali concedere il credito bancario.

« Nelle more di questo trattato, l'Alto commissariato, preoccupato di assicurare agli enti ed ospedali il necessario che non riuscivano ad avere dall'Endimea, ottenne dall'U. N. R. R. A. che tutto il materiale sanitario U. N. R. R. A. fosse direttamente distribuito, senza passare, come era stato richiesto dal Tesoro, per l'organizzazione Endimea, e senza pagamento, ma con sola fatturazione.

« Questo piano fu attuato con la distribuzione in tutte le provincie di chilogrammi 4.256.415 di materiali su 4.425.842 arrivati. È attualmente in corso la 6ª ed ultima distribuzione che esaurirà ogni disponibilità.

« Nel frattempo fu anche disposta l'assegnazione di urgenza del materiale Endimea con scadenza. L'ultimo piano di assegnazione dell'insulina, ad esaurimento, fu inviato all'Endimea il 21 settembre 1946.

« Perdurando le difficoltà di assegnazione perché gli Enti ospitalieri esitavano ad accettare la procedura dell'accensione di un debito bancario per rifornirsi ampiamente del materiale sanitario, l'Alto commissariato, avendo tentato tutte le vie, sollecitò una riunione interministeriale per trovare finalmente una soluzione.

« La riunione fu tenuta presso la Presidenza del Consiglio il 24 ottobre scorso, con la partecipazione della Missione U. N. R. R. A. e fu finalmente accettata dal Tesoro la proposta dell'Alto commissariato di rifornire tutti gli ospedali a credito per il 1947 e di destinare le rimanenze alle Mutue e al pubblico.

« Venne così trasmesso all'Endimea un piano generale di distribuzione a credito per soddisfare il fabbisogno 1947 delle organizzazioni ospitaliere, e, dopo ripetuti interventi, si ottenne dal Tesoro il via. Il piano è final-

mente in esecuzione. Contemporaneamente fu sollecitato il Tesoro per una definizione del problema medicinali alle Mutue, alle quali erano stati assegnati dall'Alto commissariato 300 milioni di medicinali Endimea (a valore dollaro 100) e che non erano stati ritirati per mancanza di finanziamento poiché l'I. N. A. M. I. L. in data 15 ottobre aveva comunicato che non otteneva il finanziamento, e rinunciava quindi alla fornitura.

« L'Alto commissariato, in successive riunioni avute con i rappresentanti del Tesoro, ottenne un accordo preliminare sui seguenti principi:

1°) soddisfatto il fabbisogno ospitaliero destinare *tutto* il residuo al consumo del pubblico, evitando cessioni a speculatori;

2°) far confezionare i prodotti in confezioni pronte per l'uso con dicitura e istruzioni per l'uso in lingua italiana e con prezzo stabilito, da determinare da un comitato tecnico composto dalla Sanità e dal Tesoro, inferiore almeno del 20 per cento sul prezzo corrente;

3°) utilizzare a tal fine l'Istituto chimico militare di Firenze dove è già accantonata gran parte dei prodotti Endimea e che è privo di lavoro;

4°) immettere al consumo, tramite tutte le farmacie, i prodotti così ottenuti, destinando il lucro alle Mutue assistenziali;

5°) immettere al consumo del pubblico per la stessa via i medicinali di provenienza A. R. A. R. (sino al 1° febbraio l'A. R. A. R. aveva posto a disposizione dell'Alto commissariato solo una piccola partita rilevata a Livorno, non essendo ancora stato completato l'inventario a cura dell'A. R. A. R., dei depositi di Napoli di imminente consegna).

« Come risulta dalla esposizione dei fatti, l'opera dell'Alto commissariato è stata costantemente rivolta a difendere il principio di non permettere che i medicinali di provenienza alleata fossero ceduti a speculatori privati o distribuiti senza opportuni controlli, riservandone l'uso agli ospedali e agli Enti di assistenza:

« Non è mai stata considerata la possibilità di cessioni di blocchi a privati, ed è stata svolta costante opera presso il Tesoro per sveltire il sistema di distribuzione, proponendo più volte anche la gestione diretta.

« Sono stati distribuiti *direttamente* e soltanto ad enti ospitalieri *tutti* i rifornimenti sanitari U. N. R. R. A. per complessivi chilogrammi 4.256.415.

« È stata evitata la vendita a privati, dei materiali sanitari A. R. A. R., ottenendo, dopo

varie discussioni col Tesoro e col C. I. R., l'assegnazione gratuita agli ospedali (in corso) di tutto il materiale di medicazione (ovatta e bedne), la distribuzione in uso gratuito di tutto il materiale sanitario e la immissione al consumo dei medicinali assieme a quelli Endimea.

« La assegnazione del materiale sanitario è in atto, in base ai deliberati di una commissione mista Tesoro-Sanità, che si riunisce settimanalmente ed esamina le richieste degli ospedali, preventivamente invitati, con precedenza per quelli delle zone disastrose, a visitare la mostra campionaria del materiale sanitario A. R. A. R. all'uopo istituita a Roma, Piazza delle Cinque Giornate, 5 ».

*L'Alto commissario per l'igiene
e la sanità pubblica*

BERGAMI.

COPPI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per sapere se rispondano ad esattezza le notizie pubblicate da alcuni quotidiani dell'Emilia (*Unità Democratica* del 23 gennaio 1947, ecc.) a tenore delle quali a S. Felice sul Panaro, dopo la rappresentazione del dramma « Senza Patria » dell'anarchico Pietro Gori, il Sindaco del luogo, Cesare Menarini, che aveva vivamente applaudito la scena in cui il protagonista del dramma calpesta la bandiera dello Stato, avrebbe rifiutato ad un gruppo di reduci ed ex combattenti, il permesso di affiggere manifesto di protesta dichiarando di riconoscere quale sola bandiera nazionale quella rossa con falce, martello e stella. Nella ipotesi che i fatti accennati rispondano ad esattezza, chiede se e quali provvedimenti il Governo abbia preso ed intenda prendere ».

RISPOSTA. — « Secondo le informazioni pervenute a questo Ministero sui fatti verificatisi a San Felice sul Panaro nei giorni 20 e 21 gennaio scorso, nel Teatro Comunale, la compagnia italiana di prosa « Dante Castellucci » rappresentava la sera del 20 il dramma « Senza Patria » dell'anarchico Pietro Gori, cui assistevano 70 persone circa. In una scena del dramma veniva calpestata la bandiera nazionale. Il sindaco locale Menarini, Cesare, anziché reagire pel vilipendio, avrebbe applaudito, e il giorno successivo, ad una Commissione di reduci che si era recata presso di lui per avere l'autorizzazione a pubblicare un manifesto di protesta, si sarebbe rifiutato, soggiungendo di non riconoscere la bandiera nazionale.

« Il sindaco ha negato i fatti addebitatigli, anche mediante pubblica smentita.

« In questa situazione, e poiché nessun carabiniere era presente alla manifestazione né altri pubblici ufficiali all'infuori del sindaco incriminato e le accuse contro di lui provengono soltanto da testimonianze di privati cittadini, l'Arma dei carabinieri ha denunciato all'autorità giudiziaria i responsabili di vilipendio alla bandiera nazionale (articolo 292, decreto presidenziale), compreso il sindaco, quest'ultimo anche per i delitti di cui agli articoli 361 e 363 (omessa denuncia di reato).

« La Prefettura, in attesa di un più sicuro e completo accertamento dei fatti, secondo ulteriori indagini opportunamente disposte, e comunque in pendenza della pronuncia dell'autorità giudiziaria per gli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere amministrativo, anche nei riflessi del Sindaco, ha frattanto disposto che la chiusura a tempo indeterminato del teatro e per la revoca della licenza dell'attuale gestore, per essere stato rappresentato un dramma non autorizzato ».

Il Ministro
SCELBA.

CORBI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se — dato che lo sfruttamento dei grandi giacimenti di bauxite di cui sono ricche le montagne di Lecce de Marsi (Aquila) ebbe termine nel 1929 perché, sembra con minor costo, la stessa veniva ricavata nell'Istria, ma che oggi sulle risorse di questa regione l'Italia non può più contare — non ravvisi la possibilità di riattivare quella industria estrattiva, utile tanto ai fini dell'economia nazionale, che agli interessi della popolazione locale ».

RISPOSTA. — « I giacimenti di bauxite abruzzesi si trovano sparsi su rilevanti aree con carattere di ammassi irregolari, per cui, al fine di potere avere una idea concreta del quantitativo disponibile, occorre riconoscere i giacimenti, estendendo ulteriormente le ricerche in superficie ed in profondità.

« Per quanto riguarda in particolare i giacimenti di Lecce de Marsi, questi trovansi presso le rovine di Lecce vecchia, ad altitudine compresa tra i 1200 e i 1500 metri, e sono noti dai primi anni dell'attuale secolo.

« Fin dal 1919 sono state riconosciute una diecina di tacche bauxitiche nella regione il « Campo », in parte esplorate e coltivate, ma tutte di limitata estensione in superficie e di una potenza massima di 6-7 metri; in totale l'entità dei suddetti giacimenti poteva valutarsi in circa 30 mila tonnellate di minerale.

« Attualmente, nella zona di cui trattasi, sono vigenti un permesso di ricerca accordato alla Società Industria Mineraria (S. I. M. A.) e due alla Società Cementerie di Guidonia.

« Ora nello stabilimento di Guidonia dovrebbe sorgere, in sostituzione di quello di Pola, un impianto per la produzione del cemento fuso con la bauxite di Abruzzo, mediante l'installazione di due forni a riverbero.

« Prima però la Società Cementerie di Guidonia si propone di intensificare le ricerche, in modo da poter fare affidamento su una produzione di 10 mila tonnellate annue di minerale per ogni forno.

« Inoltre la Nobel Società Generale di Esplosivi e Munizioni, esercente l'officina di Bussi, la quale ha un contratto novantennale con il comune di Lecce de Marsi per lo sfruttamento dei giacimenti di bauxite esistenti nei terreni di proprietà del comune stesso, ha eseguito nell'ultimo quadrimestre 1946 una serie di lavori di ricerca di lenti bauxitiche, raccogliendo e facendo analizzare numerosi campioni di minerali.

« Da tali analisi e da altre effettuate in passato, è risultato che la bauxite ha un basso tenore di allumina con un tenore in silice alquanto elevato dal 4 al 6 per cento.

« Il minerale di Lecce de Marsi è quindi di scadente qualità, e potrebbe essere utilizzato per la produzione del cemento fuso o di altri minerali diversi dall'allumina per alluminio (abrasivi, refrattari ecc.).

« Infatti, negli impianti in Italia per la produzione di allumina, occorrente alla successiva fabbricazione dell'alluminio, la bauxite viene trattata con processi per i quali è normalmente richiesto il tenore in silice non superiore al 3,5 per cento ».

Il Ministro
MORANDI.

CORBI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, esaminata la relazione inviata in data 27 gennaio 1947, tramite il prefetto di Aquila, da 249 firmatari, che costituiscono la maggioranza dei contribuenti del comune di Collepietro; accertati i fatti e ritenuti validi i motivi in essa esposti, non ritenga opportuno modificare quanto disposto nel D. L. C. P. S., 29 novembre 1946, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1947 circa la delimitazione territoriale fra il comune di Collepietro e la frazione di San Benedetto in Perillis, cretta a comune autonomo in virtù di detto decreto ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che sulle questioni sollevate in merito alla avvenuta delimitazione dei confini tra i comuni di Collepietro e di San Benedetto in Perillis è stato disposto d'urgenza un accurato esame da parte degli organi tecnici competenti, ai fini di un'eventuale rettifica.

Il Ministro
SCELBA.

CORBI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno dare disposizioni perché, in via eccezionale, vengano prese in considerazione le domande presentate dai danneggiati del comune di Barrea.

« Risulta, infatti, che l'Intendenza delle finanze dell'Aquila sta provvedendo al pagamento di acconti sulle domande di risarcimento per danni di guerra protocollate con numero inferiore a 10.000.

« Tale procedura danneggia la popolazione tutta del comune di Barrea, la quale, costretta a sfollare per ordine delle truppe germaniche (per otto mesi, con la conseguente perdita di ogni bene), si è trovata nell'impossibilità di inoltrare le richieste in tempo utile perché fossero tra le prime 10.000, ed avvantaggia quelle che meno hanno sofferto le conseguenze dell'occupazione tedesca ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, non appena in possesso delle informazioni, già chieste, circa il fatto lamentato dall'onorevole interrogante, non mancherà di dare opportune disposizioni all'Intendenza di finanza dell'Aquila affinché sia esaminata con criteri di benintesa equità la condizione dei danneggiati di guerra di Barrea, per far luogo anche in loro confronto alla concessione degli acconti previsti dalle vigenti disposizioni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*
BRASCHI.

CORTESE. — *Ai Ministri dell'assistenza post-bellica, della guerra e degli affari esteri.* — « Per conoscere se i suddetti Ministeri abbiano accertato che prigionieri italiani siano stati arruolati nella Legione Straniera francese ed attualmente impiegati in operazioni militari nei possedimenti francesi in Asia e, in caso affermativo, per conoscere quali passi siano stati svolti presso il Governo francese ».

RISPOSTA. — « Risulta al Ministero degli affari esteri che dei prigionieri italiani internati nei campi di concentramento francesi fu-

rono indotti ad arruolarsi nella Legione Straniera francese, sia durante che dopo le ostilità. Alcuni di essi contrassero l'arruolamento per la durata della guerra, mentre altri per il periodo di cinque anni previsto dal normale contratto.

« Secondo una comunicazione ufficiale del Governo francese del mese di aprile 1946, il numero dei legionari italiani arruolati per la durata della guerra ammontava a 541.

« Di essi, 460 sono stati smobilitati in Algeria. (Alcuni di questi sono ivi rimasti per cercarvi lavoro, mentre altri sono stati trasferiti in Francia per esservi liberati oppure rimpatriati).

« 14 sono stati direttamente rimpatriati in Italia il 6 dicembre 1945 sull'incrociatore *Duca d'Aosta*.

« Rimanevano quindi in servizio 67 legionari di cui: 21 ricoverati in Ospedale; 3 in attesa di esser tradotti davanti ai Tribunali militari; 1 in attesa di presentarsi davanti alla Commissione di riforma; 42 hanno chiesto di contrarre un nuovo arruolamento.

« Sul numero dei cittadini italiani altrimenti arruolati nella Legione Straniera non si hanno notizie ufficiali. Attraverso le segnalazioni delle famiglie, che chiedono il rimpatrio dei loro congiunti arruolati, il Ministero degli affari esteri è venuto a conoscenza di vari casi. L'azione intrapresa per ottenere il loro congedo ha sortito effetto solo nel caso di qualche minorenne.

« Il Ministero non ha mancato di intervenire, per la loro liberazione, presso le competenti autorità francesi dalle quali, sinora, non è pervenuta una risposta.

« Sempre attraverso le domande delle famiglie, il Ministero degli affari esteri è venuto a conoscenza anche della presenza nelle truppe operanti in Indocina di 5 legionari italiani.

« L'azione del Governo italiano si è, invece, manifestata efficace nel far cessare gli arruolamenti che i comandi militari francesi avevano organizzato nel territorio italiano ».

Il Ministro
SFORZA.

COTELLESA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — « Per conoscere:

1°) quali passi diplomatici siano stati fatti, dopo il triste epilogo del processo contro il colonnello Lozzi, e quali assicurazioni furono ricevute sul conto degli ufficiali medici ed i connazionali tutti, rimasti in territorio albanese per sola opera umanitaria e sociale;

2°) quale trattamento economico sia stato fissato per le famiglie, di quegli arrestati, che vivono in misere condizioni economiche;

3°) se non si creda necessario ed urgente (fallendo ogni nostra diretta opera diplomatica) svolgere una decisa azione presso l'O.N.U. per tale ingiusto trattamento verso i nostri connazionali ».

RISPOSTA. — « 1°) È argomento che riguarda il Ministero degli affari esteri che è già interessato al riguardo;

2°) in attesa che sia definita la posizione giuridica del personale trattenuto in Albania, è stato disposto affinché il personale stesso agli effetti della corresponsione degli assegni alle famiglie, previsti dal regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, sia considerato prigioniero;

3°) sono stati a suo tempo interessati gli organi competenti perché il Governo della Repubblica svolga decisa azione in tutti i sensi affinché il personale in argomento sia rinvio al più presto in Patria ».

Il Ministro della difesa
GASPAROTTO.

D'AMICO DIEGO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere il suo pensiero in merito alla definitiva sistemazione nei ruoli degli impiegati dello Stato, del personale locale che da molti anni presta servizio presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, ed al quale non sembra riservato fino ad oggi alcun trattamento, qualora venga a cessare il rapporto di impiego ».

RISPOSTA. — « Il personale locale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero non ha mai appartenuto ai ruoli degli impiegati dello Stato.

« Fino al 1923 tale personale era pagato dai titolari degli uffici all'estero, e quindi da essi assunto e licenziato senza alcun intervento da parte del Ministero degli affari esteri. In base al decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 185, la quota-parte delle percezioni consolari che era attribuita al personale di prima categoria, veniva avocata allo Stato (articolo 1). Per tale fatto le spese di cui all'articolo 13 della legge consolare, che prima erano a carico dei titolari degli uffici di prima categoria, venivano poste a carico dello Stato (articolo 2).

« Pertanto da tale epoca gli impiegati locali sono pagati sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per conseguenza questo interviene nella nomina e nel licenziamento di essi.

« Dopo il passaggio degli impiegati locali a carico dello Stato, la loro situazione economica è stata notevolmente migliorata senza però addivenire alla loro sistemazione giuridica. »

« Col decreto 18 gennaio 1943, n. 23, la sistemazione degli impiegati locali ha fatto un altro passo innanzi, cioè con detto decreto viene diviso il personale locale in quattro categorie (a seconda dei titoli di studio e delle mansioni esplicate), in analogia al decreto 4 febbraio 1937, n. 100, relativo al personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

« Col suddetto decreto 18 gennaio 1943, vengono altresì regolati l'assunzione, il trasferimento ed il licenziamento del personale locale effettuati con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Con ciò il controllo degli organi superiori dello Stato diviene tempestivo e più efficace.

« Recentemente, da apposita Commissione interministeriale, è stato studiato uno schema di decreto legislativo in base al quale sono stati apportati notevoli miglioramenti alla situazione giuridica ed economica del personale locale in servizio presso i nostri uffici all'estero: Tale schema di decreto legislativo è pronto per essere sottoposto alla approvazione degli organi superiori, di controllo e del potere legislativo.

« Nonostante i miglioramenti apportati alla situazione giuridica ed economica degli impiegati locali all'estero, la loro fisionomia giuridica è quella di personale « non di ruolo » alle dipendenze dello Stato all'estero. Quindi non si tratta di personale di « ruolo », né si può parlare della inclusione di tale personale nei ruoli degli impiegati dello Stato, data la loro particolare caratteristica di personale che « nasce » in servizio all'estero e che deve chiudere all'estero il suo servizio.

« Pertanto il Ministero degli affari esteri, pure avendo posto ogni cura nel regolare la situazione giuridica ed economica del personale locale all'estero, con ampi criteri democratici, non ravvisa l'opportunità della sua immissione nei ruoli degli impiegati dello Stato, per ovvie ragioni di carattere economico e per non creare un precedente nei confronti del personale « non di ruolo » in servizio in Italia.

« Per quanto riguarda il trattamento riservato al personale locale qualora venga a cessare il rapporto di impiego, si fa rilevare che il citato decreto 18 gennaio 1943, all'articolo 9 stabilisce l'indennità da corrispondere a coloro che vengono licenziati dal servizio, pari

alla metà della retribuzione mensile base per ciascun anno o frazione di anno di servizio. Per gli ex-combattenti l'indennità stessa è commisurata ad un mese di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno di servizio.

« Nel nuovo schema di decreto legislativo viene apportato al riguardo un sensibile miglioramento, in quanto che l'indennità di cui sopra sarà corrisposta indistintamente in base ad una mensilità della retribuzione complessiva. Viene altresì stabilito che in caso di decesso dell'impiegato locale, l'indennità stessa verrà corrisposta agli eredi; cosa non prevista nelle precedenti disposizioni.

« Infine, si fa presente che gli impiegati locali possono prendere parte a tutti i concorsi per posti di ruolo banditi dalle Amministrazioni dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
REALE.

DE FALCO. — *Al Ministri della pubblica istruzione e delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non ancora si è ritenuto di estendere ai maestri elementari insegnanti in Napoli, ma costretti a risiedere fuori del centro urbano, le indennità stabilite per le città sinistrate. Le spese notevoli che tale categoria di impiegati deve sostenere per il viaggio quotidiano ed una refezione fuori casa; il servizio effettivamente prestato nella città più duramente colpita dalla guerra; le particolari condizioni di disagio in cui essa si dibatte, rendono legittima l'aspirazione in oggetto ».

RISPOSTA. — « Per quanto di competenza si comunica che con provvedimento legislativo in corso si provvede, fra l'altro, all'estensione della indennità di prima sistemazione e dell'indennità giornaliera di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, al personale che prestando servizio nei centri di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 18, abbia la dimora a distanza di non oltre 5 chilometri dal perimetro dei centri stessi ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI

DI FAUSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — « In merito alla annunciata legge che dovrà regolare il regime degli affitti, la quale, sulle tracce della precedente, considererebbe gli « studi per artisti » (pittori, scul-

tori ed architetti) alla stregua di negozi, cinematografhi od aziende di commercio in genere.

« In seguito alla citata legge del 1945, gli studi furono così gravati di aumenti dal 80 al 140 per cento. Tenendo presente che, nella quasi totalità, questi studi sono adibiti anche ad abitazione degli artisti, la cui attività è da anni in gravissima crisi, e tenuto presente, pure, che quasi sempre questi ambienti sono ricavati in relitti di terrazze, di cortili e di tetti, l'interrogante chiede che — in considerazione della suprema necessità di assicurare la continuazione della gloriosa tradizione artistica italiana — sia scongiurato, con precisa disposizione di legge, il pericolo di un ulteriore aggravarsi delle già disagiatissime condizioni degli artisti e che, comunque, gli studi siano, nella peggiore delle ipotesi, equiparati a quei locali per i quali la nuova legge consentirà aliquote minime di aumento ».

RISPOSTA. — « Il decreto-legge 27 febbraio 1947, n. 35, contiene soltanto poche norme riguardanti gli aumenti dei canoni di locazione e la proroga dei contratti fino alla prima scadenza dopo il 31 dicembre 1947, rimandando per la materia non regolata al precedente decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

« Dato il carattere provvisorio della nuova disciplina non si è ritenuto di affrontare organicamente tutti i gravi problemi connessi alle locazioni. Peraltro la richiesta della S. V. onorevole di sottoporre gli studi degli artisti alla disciplina dei locali ad uso di abitazione pare possa esser risolta in via interpretativa ogni qualvolta gli studi stessi siano abitati dagli artisti, ed in conseguenza possa fondatamente sostenersi l'applicabilità dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 669, in base al quale per i locali di uso promiscuo si deve aver riguardo all'uso prevalente ai fini della determinazione dell'aumento ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
CAPPA.

DI GIOVANNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia vera la voce della prossima soppressione dei depositi cavalli stalloni per motivi di economia.

« Una tale provvedimento sarebbe disastroso per la buona produzione ippica, mentre alle deficienze finanziarie si può ovviare passando all'Amministrazione dell'agricoltura i centri rifornimenti, non più necessari all'Amministrazione della guerra e facile preda di speculazioni private.

« La diretta conduzione di tali aziende da parte del Ministero dell'agricoltura (come è avvenuto per la tenuta di Scordia in Sicilia, condotta dal deposito di Catania) potrebbe non solo consentire un più utile impiego di quelle tenute, ma fornirebbe senza spesa i foraggi necessari ai depositi, che potrebbero vivere senza gravare sul bilancio dello Stato e dare possibilità ai parafrenieri e alle rispettive famiglie di trovare ottima sistemazione nella azienda invece di gettare con la soppressione dei depositi, centinaia di famiglie fra la schiera dei disoccupati.

« Indipendentemente da tutto ciò, l'interrogante ritiene che, per qualsiasi provvedimento si intenda adottare riguardo ai depositi cavalli stalloni, debba essere esclusa l'applicazione al deposito di Catania in quanto con l'imminente attuazione dell'autonomia regionale siciliana quel deposito passerà alle dipendenze del Governo regionale, che emetterà i provvedimenti che riterrà meglio rispondenti ai bisogni della produzione ippica della Sicilia ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento attualmente allo studio si provvederà quanto prima possibile, alla soppressione del ruolo del personale militare dei depositi cavalli stalloni ed alla corrispondente istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del ruolo civile per il personale stesso.

« Trattasi quindi non di sopprimere i depositi cavalli stalloni, ma di procedere ad un diverso inquadramento del relativo personale che ha origine, in sostanza, dal diminuito interesse dell'Amministrazione militare per la produzione equina.

« Quanto all'assunzione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei centri rifornimenti quadrupedi, attualmente di pertinenza del Ministero della guerra, si informa che la richiesta è stata più volte avanzata e premurata dallo scrivente, ma la questione così come è proposta, non può essere risolta che con l'intesa dell'Amministrazione militare, che peraltro non si è mostrata finora propensa al passaggio del servizio. Si ritiene però che debba giungersi ad una definizione favorevole per gli evidenti vantaggi che si pensa debbano derivarne, non solo a sollievo del bilancio dei depositi, ma anche a beneficio della produzione, indubbiamente legata alla migliore utilizzazione delle anzidette aziende agrarie dei centri in parola.

« Circa, infine, la preoccupazione dell'onorevole interrogante che il provvedimento allo studio per la demilitarizzazione del personale

dei depositi possa pregiudicare quell'eventuale diverso assetto che potrà ad esso derivare dall'imminente attuazione della autonomia regionale siciliana, si ritiene che la preoccupazione stessa non abbia ragione di essere.

« Il provvedimento in parola, infatti, interessa solo, come si è visto, l'inquadramento del personale dei depositi, restando del tutto immutato ciò che riguarda la struttura istituzionale degli enti.

« Cosicché il deposito di Catania non può venire a trovarsi con l'attuazione del provvedimento in parola, in una situazione comunque diversa — nel quadro dell'autonomia della regione — per il solo fatto che il personale del deposito stesso passi dai ruoli della guerra a quelli dell'agricoltura ».

Il Ministro
SEGNI.

DUGONI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* —

« Per conoscere il piano di impiego delle somme costituenti il fondo lire UNRRA e la utilizzazione effettiva da parte dei Ministeri cui l'interrogazione è rivolta ».

RISPOSTA. — « Il riparto fondo lire UNRRA è tuttora in corso di esame tra i vari Ministeri interessati d'intesa con l'UNRRA e il C.I.R.

« Nell'attesa questo Ministero ha già preventivato un piano di interventi per le singole branche di attività: sperimentazione, bonifica, foreste, miglioramenti agrari.

« Tale piano non può peraltro ancora considerarsi definitivo in quanto non è stato ancora concordato l'ammontare della somma complessiva che sarà posta a disposizione di questo Ministero ».

Il Ministro
SEGNI.

ERMINI, RAPELLI. — *Ai Ministri della guerra, della marina militare, dell'aeronautica e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per annullare o, quanto meno, attenuare gli iniqui effetti del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, in forza del quale i salariati a matricola e permanenti, in servizio presso le Amministrazioni militari, vennero licenziati ed immediatamente riassunti in qualità di operai temporanei, ma continuando a prestare lo stesso servizio ai medesimi posti continuativamente per ben altri 23 anni, ledendo così il contratto di lavoro e privando i predetti operai del diritto acquisito della pensione ».

RISPOSTA. — « La questione segnalata fu già oggetto di esame ed al riguardo l'Amministrazione della guerra avanzò al competente Ministero del tesoro una proposta intesa ad annullare il regio decreto 19 aprile 1923, numero 945, e a reintegrare nelle originarie posizioni di ex operai a matricola, il cui licenziamento era stato disposto in base al predetto regio decreto, nonché a riconoscere, agli effetti della pensione, il periodo di servizio prestato dopo il 1° luglio 1923, in qualità di operai temporanei.

« In merito a tale proposta il predetto Ministero del tesoro, espresse parere sfavorevole osservando che:

a) i capi operai, operai a matricola, straordinari, avventizi ed apprendisti dipendenti dall'Amministrazione della guerra, licenziati sotto la data del 30 giugno 1923 (fatta eccezione del nucleo di 800 unità di specializzati, permanenti e a matricola rimasti in tale posizione) furono, nella quasi totalità, riassunti come temporanei, e ad essi venne concessa, secondo la posizione giuridica e la anzianità di servizio, una pensione ed una indennità di licenziamento nella misura e con le modalità all'uopo stabilite;

b) il provvedimento che era ispirato a consentire un migliore impiego delle maestranze statali nei nuovi mezzi produttivi introdotti nelle lavorazioni non era stato determinato da movente politico, bensì traeva ragione d'essere da una giusta convenienza economica in rapporto all'industrializzazione da parte dello Stato dei propri stabilimenti militari di produzione bellica;

c) non sarebbe opportuno procedere all'annullamento del provvedimento in parola, dato che dopo 22 anni dalla sua applicazione si sono determinate e consolidate negli operai statali situazioni tali da non permettere modifiche radicali e con effetto retroattivo se non con grave danno di tutta l'organizzazione salariale e della conseguente produzione. Tutto ciò a prescindere, inoltre, dai notevolissimi e non valutabili riflessi finanziari che ne deriverebbero all'Esercizio, e senza tener conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha vietato ogni incremento alle tabelle organiche dei dipendenti statali in genere;

d) le maestranze non di ruolo, pur non avendo diritto a pensione, godono dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia.

« Le medesime obiezioni sono state mosse dal Ministero del tesoro in sede di esame di uno schema di provvedimento legislativo predisposto dal Ministero della marina in data 12 gennaio 1946, al fine di consentire l'esame

della situazione degli ex operai a matricola licenziati il 30 giugno 1923 in base al regio decreto n. 945, allo scopo di riammettere in servizio, in soprannumero, coloro che, per motivi politici, non furono mantenuti in servizio in base all'articolo 1 del citato regio decreto.

« Alle nuove insistenti premure rivolte nel marzo scorso anno dal Ministero della marina per una riesame della questione, il Ministero del tesoro rispose ancora una volta sfavorevolmente mettendo in evidenza il contenuto non politico del decreto in parola, il quale prevedeva il licenziamento in massa di tutti i salariati statali a matricola per risolvere la complessa questione delle maestranze statali, esclusa, pertanto, ogni considerazione di persecuzione di partito.

« Fece, altresì, rilevare che, in seguito all'avvenuta riassunzione quali temporanei, gli operai a matricola licenziati nel 1923 hanno fruito di un trattamento economico superiore a quello assicurato agli operai permanenti, cosicché praticamente, essi hanno realizzato un vero e proprio vantaggio, anziché subire dei danni, senza contare, poi, che all'atto del licenziamento furono liquidate, a seconda dell'anzianità di servizio, pensioni ed indennità con norme di particolare favore.

« Stante quanto sopra esposto, il Ministero della guerra non reputa opportuno promuovere altre iniziative sull'argomento in parola, mancando, d'altro canto, una vera e propria lesione di diritti nei confronti degli interessati. Infatti, come ha già fatto rilevare il Ministero della marina, si fa presente che:

1°) anteriormente alla emanazione del regio decreto n. 945 gli operai a matricola non avevano acquistato una vera e propria stabilità, prescrivendo il regolamento allora vigente che essi potevano essere licenziati con la sola formalità di un preavviso;

2°) coloro che all'entrata in vigore del citato decreto erano nelle condizioni prescritte per ottenere la pensione l'ottennero a condizioni migliorate, mentre coloro che non erano in tali condizioni conseguirono indennizzi superiori a quelli stabiliti dal regolamento allora vigente ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

FANFANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in base a quali segni della volontà popolare si sta predisponendo il distacco dei due comuni di Badia Tedalda e di Sestino dalla provincia di Arezzo per aggregarli alla non ancora costituita, ma progettata, provincia di Rimini. L'interrogante do-

manda se non sia il caso di sospendere la creazione della suddetta provincia, in attesa che l'Assemblea Costituente abbia predisposto la ripartizione delle circoscrizioni regionali. E in ogni caso fa presente l'inopportunità di distaccare i due predetti comuni dalla provincia di Arezzo, senza aver prima interrogato mediante *referendum* le popolazioni interessate ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha soprasseduto ad ogni determinazione relativa alla creazione della nuova provincia di Rimini in vista della opportunità di attendere le decisioni dell'Assemblea Costituente circa l'ordinamento provinciale e regionale.

« Conseguentemente nessun provvedimento è in atto circa il distacco dalla provincia di Arezzo dei comuni di Badia Tedalda e di Settimo.

« Provvedimenti del genere, comunque, non vengono mai presi senza aver sentito preventivamente al riguardo l'avviso delle amministrazioni locali interessate ».

Il Ministro
SCELBA.

FANTONI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se non credano di intervenire:

1°) perché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove non possa provvedere direttamente a mezzo dei propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità ed al pagamento di esse, si serva, almeno, in principalità, come, del resto, prescritto dall'articolo 31 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, degli Uffici pubblici di collocamento, là dove esistono, togliendo così ai comuni un compito che, da un lato, esula dalle loro normali funzioni e, dall'altro, grava in maniera insopportabile sui già stremati loro bilanci;

2°) perché, nell'ipotesi in cui il servizio debba essere ancora disimpegnati dai comuni, l'Istituto provveda almeno a rimborsare tutte le spese che i comuni stessi sostengono senza che sia stato osservato il disposto dell'articolo 2 del testo unico della legge comunale e provinciale per quanto riguarda l'assegnazione dei corrispondenti mezzi di entrata, essendo irrisorio (circa un centesimo della spesa reale) il compenso che, mensilmente, l'Istituto corrisponde per il servizio medesimo. È noto che, nella quasi totalità dei casi, i comuni hanno dovuto persino assumere personale a carico dei propri bilanci ».

RISPOSTA. — « 1°) L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per mezzo delle sue sedi provinciali e in alcuni centri di particolare importanza anche delle sue agenzie, provvede a tutto il servizio della disoccupazione indennizzabile (istruttoria delle domande, controllo sulla disoccupazione indennizzabile, pagamento della relativa indennità). Soltanto nei centri ove non esiste né sede né agenzia dell'Istituto, è affidata ai comuni semplicemente il controllo predetto e il pagamento delle indennità.

« In merito alla proposta di affidare i suddetti servizi agli attuali Uffici di collocamento (emanazione degli uffici del lavoro), si fa presente innanzi tutto che questi uffici non possono essere considerati alla stessa stregua di quelli richiamati dall'articolo 31 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla S. V. citato e che, com'è noto, hanno cessato di esistere in seguito alla soppressione delle associazioni sindacali fasciste dalle quali dipendevano.

« I nuovi uffici del lavoro istituiti nelle diverse provincie con ordinanze delle autorità militari alleate di occupazione, pur assolvendo anche la funzione del collocamento, mancano tuttora di una precisa regolamentazione legislativa del loro ordinamento e dei loro compiti.

« Attualmente è in corso di studio da parte di questa Amministrazione la riforma della disciplina del collocamento regolata dal decreto 21 dicembre 1938, n. 1934) ed in tale sede non si mancherà di tener conto della proposta della S. V.

« A parte questo rilievo, si osserva che di norma nelle località dove sono istituiti gli uffici di collocamento esistono anche gli uffici della previdenza sociale, i quali pertanto provvedono direttamente al servizio della disoccupazione indennizzata;

2°) per quanto concerne il compenso pagato dall'Istituto della previdenza sociale alle amministrazioni comunali, si rileva che il detto Istituto compensa le amministrazioni comunali con una percentuale che va dal 6 per cento (fino a lire 20.000 annue di erogazione), al 2,30 per cento (fino a lire 50.000) all'1,70 per cento per le rimanenti somme e che analoghe percentuali sono applicate per le quote integrative, il che comporta il raddoppio delle aliquote e del corrispondente compenso pagato ai comuni ».

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

ROMITA.

FARALLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1°) se sono esatte le accuse che si diffondono contro il commissario di pubblica sicurezza dirigente la stazione ferroviaria di Ventimiglia e di confine dottor Mele;

2°) se è esatto che il Governo francese ha già provveduto alla sostituzione e punizione dei funzionari responsabili delle stesse accuse che pubblicamente vengono fatte ai funzionari italiani;

3°) se è infine esatto che a Ventimiglia si è cercato di allontanare dal servizio tutti i partigiani senza tener conto né del loro passato, né delle loro capacità. Poiché trattasi di servizio di frontiera e quindi di situazione estremamente delicata, l'interrogante invoca una immediata inchiesta e intanto chiede assicurazioni scritte ».

RISPOSTA. — « 1°) Nello scorso mese di dicembre era pervenuta a questo Ministero una segnalazione di asserite irregolarità di cui si sarebbe reso colpevole il commissario di pubblica sicurezza Mele dottor Tullio, dirigente l'ufficio di pubblica sicurezza di Ventimiglia (è non pure quello ferroviario della stessa città).

« In conseguenza è stata effettuata per mezzo di un ispettore generale un'accurata inchiesta, a seguito della quale è stato già disposto il trasferimento in altra sede del predetto funzionario, nell'attesa di un regolare giudizio disciplinare che accerti competentemente le di lui eventuali responsabilità in ordine ai fatti addebitatigli, per aver con leggerezza proceduto all'acquisto per l'autovettura in dotazione al commissariato, di pneumatici provenienti da un'operazione di contrabbando di cui egli era venuto a conoscenza per ragione del suo ufficio.

2°) Non consta se e quali provvedimenti siano stati adottati dal Governo francese nei confronti del proprio funzionario per le accuse mosse a di lui carico, e che comunque potrebbero interessare il caso del dottor Mele, soltanto in rapporto all'uso illecito che quegli avrebbe fatto di lasciapassare in bianco scambiati a titolo di cortesia con l'ufficio italiano, senza però che l'inchiesta abbia accertato elementi di dolo o connivenza sotto questo riguardo da parte del dottor Mele.

3°) È stata effettuata la revisione del provvedimento di licenziamento adottato in confronto di sette agenti di pubblica sicurezza ausiliari addetti all'ufficio di pubblica sicurezza di Ventimiglia città. Per tre di costoro, responsabili di reati comuni, il provvedi-

mento è stato mantenuto, mentre per gli altri quattro, nei cui confronti non sono risultate concrete responsabilità, il provvedimento stesso è stato revocato ».

Il Ministro
SCELBA.

FERRARESE. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro e della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché le innumerevoli domande di pensione di guerra, diretta ed indiretta, abbiano ad avere sollecita decisione, risultando giacenti e invase centinaia di migliaia di pratiche che attendono da anni una definizione. Trattasi di vedove, di orfani, di genitori che reclamano e giustamente dallo Stato la liquidazione di quanto loro dovuto e più volte invano reclamato ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente che il ritardo che si verifica nell'espletamento delle pratiche di pensione è dovuto alla gran mole di lavoro sempre crescente, all'angustia dei locali, alla deficienza del personale e alla difficoltà della documentazione necessaria.

« A tale inconveniente si ovvierà quanto prima con l'assegnazione di nuovi locali e conseguente rafforzamento del personale e con la imminente emanazione di un provvedimento legislativo inteso ad ammettere una documentazione sussidiaria in luogo di quella di rito non potuta acquisire per i noti eventi bellici ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

RISPOSTA. — « Il servizio delle pensioni di guerra esula dalla competenza del Ministero della difesa, per rientrare in quella del Ministero delle finanze e del tesoro, il quale, a quanto risulta, per attuare una più sollecita istruttoria delle pratiche, ha in corso di elaborazione apposito provvedimento legislativo ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

FERRARESE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e tesoro.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare perché alla martoriata città di Treviso siano dati alloggi per i senza tetto, tenendo presente che su 4600 fabbricati esistenti nell'anteguerra solo 817 rimasero illesi, mentre la popolazione è salita da 55.000 a

62.000 unità; per conoscere, inoltre, se e quali somme intendano mettere a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, che quotidianamente ai molti postulanti deve ripetere che non ha fondi a disposizione, perché quasi tutto esaurito, rendendosi così preoccupante e criticissima la situazione dei 37.000 disoccupati della provincia di Treviso ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, fa presente che, data l'entità delle distruzioni, con decreto interministeriale del marzo 1946 il comune di Treviso è stato incluso fra quelli dove possono essere eseguite le ricostruzioni, con i benefici previsti dal testo unico sui senza tetto, nonché nuove costruzioni da parte del Ministero dei lavori pubblici.

« Si comunica, inoltre, che nei provvedimenti che hanno autorizzate spese per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, è previsto che il Ministero cennato — indipendentemente dai danni recati dalla guerra — può eseguire costruzioni edili in quelle città dove si sia verificato un sovrappopolamento di popolazione per effetto degli eventi bellici.

« Per le esigenze di che trattasi sono state consentite autorizzazioni di spese per importi rilevantisimi; l'ultima di 35.000.000.000 è contenuta in un provvedimento in corso di pubblicazione.

« Il riparto di dette autorizzazioni fra i vari Provveditorati alle opere pubbliche è effettuato dal Ministero dei lavori pubblici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI*

GARLATO. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non intendano prendere provvedimenti in favore di quei capi famiglia che, avendo raccolto bambini (orfani o meno) in tenera età, allevandoli ed educandoli come figli con notevoli sacrifici, facendo assegnamento sul loro aiuto negli anni della vecchiaia, nel caso in cui uno di tali giovani sia poi deceduto in servizio di guerra, non hanno la possibilità di ottenere un qualsiasi sollievo materiale da parte dello Stato, in quanto l'attuale legge sulle pensioni di guerra ha abolito la figura dell'allevatore riconosciuta invece ed applicata dalla legislazione del 1918 ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che la possibilità di ottenere la concessione della pensione di guerra da parte di coloro

che avessero dimostrato di aver allevato un fanciullo orfano od abbandonato che, divenuto militare, avesse poi trovato la morte per causa di guerra, già prevista dal decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, fu abrogata col regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

« Il motivo per il quale tale diritto non fu più ammesso col suddetto decreto numero 1491 va indubbiamente ricercato negli abusi cui esso nella pratica dava luogo in quanto consentiva il conseguimento della pensione da parte di tutti i parenti che avessero convissuto col militare e che per il loro grado di parentela non vi avrebbero avuto diritto; nonché nel fatto che può anche non sussistere alcuna relazione di parentela fra il militare caduto e il suo allevatore, il quale, in tal caso, non ha alcun diritto neppure in base al Codice civile.

« Criterio informatore della vigente legislazione è appunto quello di ammettere la concessione della pensione di guerra indiretta soltanto a favore di coloro che siano legati da uno stretto vincolo di parentela col militare caduto in guerra e che, come tali, abbiano diritto agli alimenti in caso di necessità, in base alle disposizioni del Codice civile. Ciò che ha portato ad escludere la possibilità di continuare ad ammettere la concessione della pensione di guerra a favore delle persone che abbiano allevato un fanciullo orfano od abbandonato.

« E da tener presente, inoltre, che la concessione della pensione di guerra a favore dei cosiddetti « assimilati a genitori » costituiva anche, in un certo senso, una anomalia, in quanto la concessione stessa non era invece prevista dal suddetto decreto n. 1726, né è stata ammessa col decreto n. 1491 sopra citato, per altri congiunti che sono legati da un vincolo di parentela o di affinità col militare morto in guerra e nei confronti dei quali pure si estende l'obbligo degli alimenti.

« Comunque, in due casi degni di particolare considerazione le vigenti disposizioni ammettono il diritto a pensione di guerra per gli allevatori, cioè:

nel caso che l'allevatore abbia adottato il fanciullo orfano od abbandonato, atteso che in tale ipotesi viene a costituirsi un rapporto di filiazione, sia pure fittizio (articolo 29 del citato decreto n. 1491);

nel caso che l'allevatore sia l'avo del militare caduto (articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1470).

« All'infuori di questi due casi, non si ravvisa possibile ripristinare il diritto a pensione di guerra da parte degli allevatori, sia perché ciò contrasterebbe — come si è detto — con i principi informatori della vigente legislazione, sia perché risorgerebbero quegli abusi che si verificarono nei pochi anni in cui il diritto restò in vigore e che il ripetuto decreto n. 1491 intese appunto eliminare ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RISPOSTA. — « Pur rientrando la materia delle pensioni di guerra nella competenza del Ministero delle finanze e del tesoro, esprime parere perfettamente concorde a quello dell'interrogante per la concessione della pensione di guerra a coloro che hanno perduto in guerra orfani raccolti in tenera età ed allevati ed educati come figli ».

Il Ministro della difesa
GASPAROTTO.

GHIDETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non ritengano doveroso ed urgente andare incontro alla umana richiesta della laboriosa popolazione di Chioggia, città con oltre 50 mila abitanti, che vive quasi esclusivamente dell'industria della pesca e dei trasporti marittimi, la quale troppo spesso conosce momenti angosciosi per assistere impotenti all'improvviso scatenarsi degli elementi, ed a piangere sovente i suoi figli travolti dal mare insieme col naviglio; mentre la tanto invocata stazione di salvataggio, o — almeno — una motobarca di salvataggio della quale fu autorizzata la costruzione dal Ministero delle comunicazioni nel 1939, ma la cui esecuzione fu differita per mancanza di fondi, consentirebbero di salvare tante preziose vite umane e a ridonare tranquillità a tutta una operosa popolazione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, al riguardo, fa presente che l'argomento è di competenza del Ministero della marina mercantile.

« Tuttavia, informazioni assunte in proposito permettono di fornire i seguenti elementi.

« Nel 1937-38 fu dato incarico, da parte dell'allora Ministro delle comunicazioni (Marina mercantile), ai cantieri di Breda di costruire una motobarca di salvataggio da destinare a Chioggia. La spesa era prevista nella cifra di lire 240.000; essa sarebbe stata sostenuta:

per un terzo dal comune di Chioggia, dalla Camera di commercio di Venezia e da altri Enti locali;

per 45.000 lire dal comando generale delle capitanerie di porto;

per la residua somma dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Le necessità belliche non consentirono alla Breda di intraprendere la costruzione in parola; attualmente bisognerebbe sostenere una spesa aggirantesi sui 1-8 milioni di lire, ovvero destinare a quel porto un mezzo di fortuna da adibire allo scopo.

« L'iniziativa di tali provvedimenti è, come accennato, di competenza del Ministero della marina mercantile ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

GHIDETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga assolutamente inadeguato il contributo assegnato alla provincia di Treviso in base alla legge 1° luglio 1946, n. 31, per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole con la esecuzione di lavori di miglioramento agrario, anche a sollievo della disoccupazione, contributo finora limitato, a quindici milioni (che si dovrebbe almeno quadruplicare), in una provincia che conta un centinaio di comuni che insieme sommano oltre 600.000 abitanti, con circa 40.000 braccianti disoccupati e molti centri gravemente danneggiati dalla guerra, che, soltanto nella zona dell'aeroporto di Treviso si richiederà la disponibilità di una cinquantina di milioni per ottenere di restituire le terre di una modesta zona alla produttività ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel procedere al riparto della seconda data di assegnazione dei fondi per l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, provvederà ad attribuire alla provincia di Treviso una dotazione di mezzi finanziari adeguata alla situazione agricola della provincia che da tempo è seguito col dovuto interesse.

« Tale determinazione è stata già resa nota alla Prefettura di Treviso con lettera del 29 gennaio con la quale il Ministero ha assicurato di scorgere la possibilità di corrispondere ai voti espressi dalle autorità provinciali nonché alle giuste aspirazioni degli agricoltori locali ».

Il Ministro
SEGNI.

GHISLANDI, ROSELLI, VISCHIONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non intenda applicare su maggiore scala l'assegnazione di generi alimentari e di abbigliamento, provenienti da rifornimenti americani, verso le cooperative che servono il popolo e combattono la speculazione dei privati, per impedire che per altre vie la merce vada a finire al mercato nero ».

RISPOSTA. — « I generi alimentari non rientrano nella competenza di questo Ministero; lo scrivente fu incaricato invece di procedere alla distribuzione di quantitativi rilevanti di generi di abbigliamento nuovi ed usati e di coperte di provenienza americana, a prezzi inferiori rispetto a quelli abitualmente praticati sul mercato italiano.

« La distribuzione di tali generi fu effettuata mediante assegnazione ad amministrazioni pubbliche (per la successiva distribuzione ai dipendenti) a Camere del lavoro ed organizzazioni sindacali (per la distribuzione ai lavoratori) ad enti assistenziali e pubblici, organizzazioni di assistenza, ospedali, ecc. (per la distribuzione agli assistiti) ad organismi cooperativi; cioè in primo luogo ai due organismi nazionali (Lega nazionale delle cooperative e Confederazione delle cooperative) e ad organizzazioni cooperative locali. Infine minori assegnazioni furono pure fatte ad aziende industriali private per la distribuzione ai propri dipendenti.

« Le assegnazioni di tali merci implicavano l'impegno da parte degli assegnatari di cederle alle categorie ben determinate e a prezzi leggermente maggiorati rispetto ai prezzi di assegnazione e comunque inferiori a quelli correnti sul mercato.

« Ciò nonostante non è da escludersi che una parte delle merci assegnate sia stata dagli assegnatari (ivi comprese delle organizzazioni cooperative) immessa sul mercato a prezzi maggiorati alimentando, in tal modo, la speculazione.

« Ciò ha reso il Ministero dell'industria particolarmente guardingo nell'effettuare le assegnazioni che furono effettuate con ogni cautela al fine di eliminare l'inconveniente di cui sopra.

« Tali cautele — per l'esperienza fatta — furono estese a tutti gli enti richiedenti delle assegnazioni e il Ministero, in numerosi casi è intervenuto attraverso i propri organi di vigilanza, allo scopo di vigilare sulla legittimità delle richieste e sulla responsabilità di enti e di persone, e allo scopo altresì di reprimere ogni forma illegittima di speculazione.

« In ogni caso il Ministero, per quel che riguarda specificatamente le cooperative, si propone di mantenersi nella linea seguita sinora, cioè quella della massima considerazione verso l'azione delle cooperative e l'utilità che da esse può derivare ai consumatori, quando l'azione stessa costituisca effettivamente una remora per la speculazione ».

Il Sottosegretario di Stato
ASSENNATO.

GORTANI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non convengano nel ritenere che l'artigianato italiano possa avere una parte importante nella ripresa economica nazionale, contribuendo anche all'aumento delle esportazioni, e se non credano, per conseguenza, necessario ed urgente di risolvere finalmente, secondo le esigenze più volte fatte presenti al Governo, i problemi relativi al credito artigiano e al ripristino delle aziende artigiane distrutte o danneggiate dalla guerra ».

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che è all'esame del Ministero delle finanze e del tesoro una mia proposta diretta a costituire, presso un Istituto di credito di diritto pubblico, una speciale Sezione per il credito alle piccole aziende industriali ed artigiane.

« Tale Sezione dovrebbe proporsi la concessione di anticipazioni sia per il riassetto degli impianti danneggiati dalla guerra che per le necessità varie dell'esercizio ».

Il Ministro dell'industria e commercio
MORANDI.

RISPOSTA. — « Si comunica che il Governo ha sempre tenuto presenti le esigenze di credito dell'artigianato, credito inteso al ripristino delle aziende distrutte o danneggiate dalla guerra.

« Difatti, in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, che autorizza il Ministero del Tesoro a concedere ad istituti di credito di diritto pubblico, nonché ad enti di diritto pubblico esercenti il credito nobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato per anticipazioni ad imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, sono stati sinora concessi finanziamenti per circa mezzo miliardo, prevalentemente dal Banco di Napoli, dall'I.M.I. e dal Banco di Sicilia ed, in misura più limitata, dalla Banca nazionale del lavoro e dal Monte dei Paschi di Siena, mentre, in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio

1946, n. 449, che autorizza l'I.M.I. a concedere finanziamenti ad imprese industriali, che intendano ripristinare, riconvertire o continuare la propria attività, sono stati concessi mutui, per circa 300 milioni di lire, alle piccole industrie.

« Intanto presso i vari istituti di credito e presso l'I.M.I. trovansi in istruttoria altre domande, che verranno prese in considerazione non appena detta istruttoria sarà stata compiuta.

« Non devesi, però, tacere che gli istituti di credito regionale poco hanno fatto per sovvenire l'artigianato, laddove molto avrebbero potuto fare, e lo potrebbero tuttora, data la loro immediata e diretta conoscenza delle industrie da sovvenire nelle singole zone di loro influenza ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

GORTANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per rilevare che durante il periodo della lotta di liberazione, vari impiegati dei comuni e di altri enti locali, partecipanti al movimento cospirativo, senza tuttavia prender parte diretta alla lotta come partigiani, furono costretti ad assentarsi dal servizio così per sottrarsi alla cattura, come per continuare la attività clandestina, e per sapere se non si ritenga equo di riconoscere ad essi il diritto al pagamento degli assegni, per il periodo di forzata assenza, da parte degli enti di appartenenza ».

RISPOSTA. — « Ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che abbandonarono il posto o furono licenziati per motivi politici posteriormente all'8 settembre 1943, e successivamente riassunti in servizio, i quali abbiano partecipato al movimento cospirativo, senza tuttavia prender parte diretta alla lotta come partigiani, spettano gli assegni dovuti per il periodo di tempo della loro assenza dal servizio alle condizioni e con le modalità di cui allà circolare del Ministero del tesoro, n. 100310 in data 31 luglio 1944.

« Tale trattamento non può essere invece usato verso il personale non di ruolo, in analogia a quanto disposto dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375 che reca provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il periodo dell'occupazione tedesca ».

Il Ministro
SCELBA.

GORTANI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non creda urgente di chiarire, possibilmente nell'auspicato testo unico delle disposizioni sul risarcimento dei danni di guerra, la portata del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226 (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1946, n. 240), particolarmente in ordine al termine perentorio di presentazione delle domande; termine che nel testo del citato decreto potrebbe ritenersi riferito ai soli fatti citati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, e non esteso (come sarebbe logico) a tutti i fatti elencati anche nei capoversi precedenti ».

RISPOSTA. — « La portata del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226 (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1946, n. 240) fu sufficientemente chiarita con circolare 23 ottobre successivo n. 89583, diretta alle Intendenze di finanza, anche per quanto riguarda il termine di cui è parola nell'ultimo comma dell'articolo 1, termine che è indiscutibilmente riferito ai soli danni dipendenti da esplosioni di munizioni o di ordigni bellici, come risulta dalla chiara dizione del comma stesso.

« La disposizione sarà certamente riprodotta nel testo della nuova legge organica in preparazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*
BRASCHI.

GORTANI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga equo ed opportuno che il prossimo testo unico delle disposizioni sul risarcimento dei danni di guerra sancisca la proroga al 22 aprile 1947 del termine utile per la presentazione delle denunce di danni di guerra inerenti alla guerriglia partigiana; e ciò in relazione:

1°) col fatto che tali danni furono ammessi a risarcimento soltanto con il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 240, pubblicato il 22 ottobre, ed è quindi logico dare il margine di tempo di sei mesi dalla data di pubblicazione;

2°) con la circostanza che il testo del citato decreto non è ben chiaro, e perfino da autorità statali (come l'Intendente di finanza e il Prefetto di Udine) venne divulgato interpretandolo nel senso suaccennato ».

RISPOSTA. — « Premesso che il testo del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, è redatto in modo così chiaro da non comprendersi come da parte di qualche ufficio provinciale si sia potuto interpretare erroneamente,

si assicura l'onorevole interrogante che negli studi preparatori della nuova legge organica sui danni di guerra è stata già presa in considerazione l'opportunità di riaprire — sia pure per un breve periodo — il termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento, e non soltanto per i danni della guerra partigiana, ma per tutti i danni prodotti dalle forze combattenti dalla data della dichiarazione di guerra sino alla sua cessazione».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*
BRASCHI.

GORTANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio.* — «Sul dovere da parte dello Stato, di sistemare decorosamente la preziosa collezione Loria, che si trova incassata da venti anni, e che potrebbe costituire, con i suoi quaranta mila pezzi, il museo nazionale italiano di arte popolare; e ciò non soltanto per dare alle nostre attrattive turistiche una interessante nota, che finora manca, e per dare argomento ad importanti studi e raffronti, ma anche e soprattutto per offrire al risorgente artigianato italiano una largo campo di osservazione e di ispirazione».

RISPOSTA. — «La sistemazione della collezione Loria forma oggetto di recenti accordi fra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'industria e commercio questo ultimo interessato alla utilizzazione della importante raccolta come materiale didattico e di ispirazione per l'artigianato nazionale.

«Sono pertanto allo studio i provvedimenti per superare le difficoltà che si presentano per il collocamento dei 30 mila pezzi costituenti la collezione; prima fra tutte quella di trovare un locale adatto. D'intesa fra i due Ministeri saranno fatte nuove premure all'Ente per l'esposizione universale di Roma perché addivenga alla cessione di un edificio che fu a suo tempo costruito per la mostra etnografica italiana e nel quale potrà trovare degna sede la raccolta».

Il Ministro dell'industria e commercio
MORANDI.

GORTANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — «Sulle ragioni di umanità e di giustizia sociale che impongono un provvedimento a favore degli operai colpiti da infortunio sul lavoro e che, assicurati presso Istituti di Nazioni a moneta oggi fortemente svalutata, languono con pensioni irrisorie od anche praticamente nulle».

RISPOSTA. — «Per poter dare una esauriente risposta alla interrogazione sarebbe necessario avere maggiori precisazioni circa i Paesi a moneta svalutata ai quali la S. V. intende riferirsi.

«È da osservare che la questione del trattamento di pensione fatta da istituti assicuratori stranieri ai lavoratori italiani infortunatisi in altri paesi, assume particolare importanza ed ha pertanto già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero, nei confronti delle Nazioni verso le quali si è indirizzato prevalentemente il flusso migratorio italiano.

«Così nel caso della Francia, in occasione della stipulazione del recente accordo per la emigrazione dei lavoratori italiani in quel Paese, è stato stabilito che riprenderanno vigore le norme di carattere previdenziali del trattato di lavoro del settembre 1919 e delle convenzioni speciali del maggio e del giugno 1924. In base a tali accordi, le Casse previdenziali francesi pagheranno ai lavoratori aventi diritto le quote di pensione o di rendita, sulla base del cambio ufficiale.

«Anche con il Belgio esiste una convenzione del genere, limitata però alle pensioni di invalidità e vecchiaia.

«Particolare è il caso dei lavoratori colpiti da infortunio in Germania, per essi il problema assume importanza sia per la speciale situazione valutaria di quel paese, sia per il numero notevole di operai che durante gli anni di guerra sono stati costretti a prestare la loro opera in Germania, sia infine perché, a causa degli avvenimenti bellici e politici, è tuttora sospesa la corresponsione agli interessati delle rendite per infortuni loro dovute.

«Come sarà noto alla S. V., è attualmente in corso un provvedimento legislativo inteso appunto ad assicurare ai lavoratori infortunati ed, in caso di morte per infortunio, agli aventi diritto, particolari prestazioni (in base alle vigenti disposizioni italiane in materia), a titolo di anticipazione, poste a carico dello Stato, salvo il pagamento della differenza, dopo il recupero degli indennizzi dovuti dagli istituti assicuratori tedeschi.

«È da rilevare inoltre che il pagamento delle rendite ai nostri lavoratori colpiti da infortunio all'estero ha risentito della interruzione dei rapporti fra l'Italia e gli altri paesi, conseguente allo stato di guerra ed alla particolare posizione in cui si è venuto a trovare il nostro Paese in seguito alla sconfitta.

«Attualmente — posta dal trattato di pace la necessaria premessa per la ripresa delle relazioni internazionali — è da prevedere che

saranno al più presto rimessi in vigore i trattati di lavoro stipulati in precedenza o ne saranno stipulati altri, al fine di assicurare la indispensabile tutela dei diritti dei nostri lavoratori all'estero, anche per quanto concerne la particolare questione sollevata dalla S. V.

« Questo Ministero ha già fatto passi preliminari con alcuni paesi al fine di raggiungere il suddetto obiettivo ».

Il Ministro
ROMITA.

GOTELLI ANGELA, GUERRINI, PELLIZZARI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga necessaria e urgente una inchiesta sulle origini e sulla vasta diffusione della epidemia di tifo che la scorsa estate ha funestato la zona di Diano Marina, in modo che vengano accertate le singole responsabilità, e sia restituita la tranquillità a quella popolazione tuttora giustamente allarmata ».

RISPOSTA. — « L'epidemia di febbre tifoide esplosa nella scorsa estate a Diano Marina ed esauritasi già in autunno, fu seguita con tutti i mezzi a disposizione dell'Alto commissariato, attraverso i suoi Ispettori medici, inviati immediatamente per le opportune indagini, e mediante la pronta adozione dei provvedimenti profilattici e di assistenza ritenuti più idonei a fronteggiare l'epidemia. Questa, pur con il suo triste bilancio di 891 casi accertati e 61 decessi, può considerarsi debellata, e si ha ragione di ritenere che la situazione sanitaria di Diano Marina sia rassicurata e oramai normalizzata.

« Dal punto di vista epidemiologico i risultati di accurate inchieste, in rapporto con la topografia della città, hanno confermato l'origine idrica dell'epidemia, legata all'inquinamento di pozzi superficiali; evenienza verificabile là ove la captazione delle acque che approvvigionano l'acquedotto non è realizzata con sistemi sufficientemente razionali. Gli esami batteriologici di dette acque misero in evidenza un cospicuo indice colimetrico, ciò che depone per l'inquinamento delle acque dall'esterno.

« Sono prive di fondamento notizie da parte della stampa che attribui l'inquinamento a presenza di cadaveri nelle immediate adiacenze delle fonti di approvvigionamento.

« Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali responsabilità della P. A., le predette ispezioni hanno messo in luce che la Prefettura e l'Ufficio provinciale sanitario furono informati solo quando già diversi casi

di infezione erano in atto e quindi non era più possibile adottare tempestivi provvedimenti per arginare l'infezione.

« E, comunque, risultato che gli uffici in parola hanno prontamente ed efficacemente fronteggiato l'epidemia.

« Per quanto, invece, riguarda l'amministrazione comunale è stato interessato il Prefetto di Imperia perché, ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, fossero promossi i provvedimenti del caso. L'ufficiale sanitario di Diano Marina venne sostituito durante l'epidemia. La Prefettura in data 15 gennaio 1947 si è riservata di far conoscere il risultato della contestazione degli addebiti mossi al sindaco di Diano Marina.

« Attualmente le condizioni sanitarie di Diano Marina sono soddisfacenti: risulta che sono stati sollecitati i lavori per la creazione di un grande acquedotto consorziale che dovrà fornire l'acqua potabile al comune di Diano ed ai contermini ».

*L'Alto Commissario aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica*
D'AMICO.

GRASSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere le ragioni per cui, nell'istituire recentemente corse di automotrici rapide in immediata coincidenza con i rapidi R57 ed R58 provenienti da Roma, si sia stabilita la partenza da Bari e non da Lecce, trascurando così tutta la restante regione pugliese e salentina ».

RISPOSTA. — « Date le attuali ancora difficili condizioni di esercizio, il miglioramento delle comunicazioni non può avvenire che gradualmente in relazione anche alle possibilità consentite dalla disponibilità del materiale e dei mezzi di trazione. Nel caso specifico, i treni rapidi R57 ed R58 erano stati in un primo momento limitati al tratto Roma-Foggia, dove sono effettuati con elettromotrici.

« Resasi ora disponibile un'automotrice termica, si è subito provveduto ad allacciare la suddetta comunicazione con Bari mediante la istituzione di una coppia di treni rapidi tra Foggia e Bari. Un ulteriore prolungamento di questa fino a Lecce richiederebbe l'impiego di altre automotrici (non potendo le attuali sottostare ad ulteriori servizi) cosa che per ora non è assolutamente possibile per mancanza di altri mezzi ».

Il Ministro
FERRARI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente provvedere alla ricostruzione sulla Genova-Spezia delle stazioni di Recco-Levanto-Zoagli distrutte dai bombardamenti di guerra, nonché al sollecito riattamento della elettrificazione del tratto Sestri Levante-Spezia, indispensabile alla normale ripresa del traffico su quella importantissima e troppo dimenticata linea ferroviaria ».

RISPOSTA. — « Trattandosi di materia di esclusiva competenza del Ministero dei trasporti, alla predetta interrogazione ha dato risposta il Ministro dei trasporti in data 13 marzo 1947. A tale risposta nulla ha da aggiungere questo Ministero ».

Il Ministro dei lavori pubblici
SERENI.

RISPOSTA. — « *Recco.* — Il nuovo fabbricato viaggiatori è in corso di ultimazione.

« *Zoagli.* — Le ferrovie dello Stato intendevano costruire un fabbricato viaggiatori completamente nuovo spostato metri lineari 160 circa verso Genova per avvicinarlo al paese e per scindere gli impianti viaggiatori dallo scalo merci. Il comune però, per ragioni di viabilità, ha insistito perché la stazione fosse ricostruita dove era prima, richiedendo però la costruzione di una passerella di accesso alla stazione per la quale si sarebbe dovuto utilizzare il viadotto di Zoagli.

« Visto quanto sopra, si è recentemente incaricato il compartimento di progettare la stazione nuova nella vecchia sede, avvertendo però che l'accesso del pubblico alla stazione attraverso il viadotto di Zoagli e la successiva galleria non può essere ammesso, sia per ovvie ragioni di sicurezza, sia perché non si può derogare dalla norma che i viaggiatori debbano accedere al piazzale ferroviario solo attraverso il F. V.

« *Levanto.* — È in corso la proposta per il nuovo fabbricato viaggiatori e si esperirà quanto prima la relativa gara.

« *Elettrificazione della linea Genova-Spezia.* — Le ferrovie dello Stato danno grande importanza alla completa rieletrificazione della linea Genova-Spezia, perché costituisce il mezzo efficace per migliorare le condizioni di esercizio della linea stessa.

« È stata perciò posta la massima cura nel ripristinare gli impianti di trazione elettrica sulla suddetta linea, tanto che già da tempo si effettua il servizio con treni elettrici fra Genova e Sestri Levante.

« Per il rimanente tratto da Sestri Levante a Spezia, mentre è in corso di ultimazione la ricostruzione della condotta di contatto, si incontrano difficoltà nell'approntamento degli impianti che debbono provvedere alla conversione della corrente di alimentazione.

« Tuttavia si ritiene di potere riattivare l'esercizio elettrico su tale tratto, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo, il 4 maggio corrente anno ».

Il Ministro
FERRARI.

IMPERIALE, ALLEGATO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere:

1°) se non ritenga necessario, in considerazione dell'alto numero di senza-tetto che ha la città di Foggia, in conseguenza dei noti bombardamenti sulla città, di cedere a quel comune — sia pure provvisoriamente — le cosiddette « casermette », attualmente non utilizzate e dove comodamente potrebbero trovare alloggio ben 400 famiglie;

2°) se non ritenga opportuno disporre per il trasferimento della infermeria presidiaria nei propri locali di via Manzoni in Foggia, da quelli attualmente occupati, ove avevano sede l'Ospedale provinciale di maternità ed il Brefotrofo provinciale, i quali furono costretti a sfollare a causa dei noti bombardamenti sulla città.

« Detta sistemazione è tanto più urgente in quanto un numero rilevante di piccoli nati nel Brefotrofo vive in inadatte corsie del preventivo di Manfredonia con un'alta percentuale di mortalità; né l'Ospedale di maternità, l'unico in provincia della specialità di ostetricia e ginecologia, può dare ricovero alle gestanti per la ristrettezza dei locali nei quali è attualmente ospitato. (Ospedale oftalmico di Lucera) ».

RISPOSTA. — « 1°) Le casermette di Foggia sono già state destinate temporaneamente ad usi civili.

« Infatti:

n. 6 padiglioni sono occupati dall'ARAR;

n. 3 fabbricati sono stati ceduti temporaneamente ad un Istituto scolastico;

dei rimanenti cinque fabbricati è stata recentemente disposta la dismissione temporanea al Demanio dello Stato, con la clausola di non eseguirvi lavori che apportino modifiche alle parti murarie, affinché l'Amministrazione militare possa prontamente riutilizzarli in caso di necessità.

2°) L'infermeria presidiaria di Foggia ha dovuto essere mantenuta in quella sede per

desiderio degli alleati, dovendo servire le vicine basi aeronautiche alleate.

« Si prevede che i locali già sede dell'Ospedale e del Brefotrofio provinciale, in cui attualmente trovasi l'infermeria, possano essere restituiti entro il prossimo mese di aprile, essendo in via di ultimazione i lavori di approntamento dei locali della caserma Oddone nei quali è previsto il trasferimento dell'infermeria ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

LACONI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere se non ritenga urgente procedere alla concessione dell'autonomia comunale alla frazione di Suelli, in provincia di Cagliari. Il decreto, già approvato dal Consiglio dei Ministri, risulta infatti sospeso unicamente perché vi era anche prevista la concessione dell'autonomia alla frazione di Selargius, concessione alla quale si è dovuto soprassedere ».

RISPOSTA. — « Si comunica che le pratiche relative alla ricostituzione in comuni autonomi di Suelli e di Selargius, in atto rispettivamente frazioni dei comuni di Senorbi e di Cagliari, furono abbinate esclusivamente per ragioni di semplificazione.

« Come è noto, era già stato predisposto il relativo decreto presidenziale, quando, su richiesta dell'Alto Commissario per la Sardegna ed in seguito ad un *referendum* indetto dall'amministrazione comunale di Cagliari, circa l'autonomia di Selargius, si dovette sospendere l'ulteriore corso del decreto stesso.

« Ove, però, la pratica concernente l'autonomia comunale di Selargius non dovesse definirsi in tempo relativamente breve, e per cui sono state rivolte opportune sollecitazioni all'Alto Commissariato per la Sardegna, si esaminerà l'opportunità di scindere i due provvedimenti, in modo da dare ulteriore corso a quello riguardante l'autonomia comunale di Suelli ».

Il Ministro
SCELBA.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1°) perché i maestri pensionati furono esclusi dal beneficio concesso ai pensionati statali col decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1945;

2°) perché con il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1946, n. 88, si concedeva un assegno di contingenza nelle misure di lire 10.960 annue sulle pensioni dirette e di lire 9600 sulle pensioni indirette a tutte le categorie a carico delle casse di previdenza dei sanitari, degli impiegati e dei salariati degli enti locali, nonché degli ufficiali giudiziari, mentre ai maestri pensionati lo stesso assegno veniva concesso nella misura di lire 6000 sulle pensioni dirette e di lire 4800 sulle indirette;

3°) perché l'ultimo acconto concesso ai pensionati è stato corrisposto a tutte le categorie nella misura di lire 1500 ed ai maestri nella misura di lire 800 ».

RISPOSTA. — « I decreti legislativi 30 gennaio 1945, n. 41, 13 marzo 1945, n. 116 e 21 novembre 1945, n. 722 apportarono miglioramenti economici ai pensionati statali, non a quelle categorie di pensionati che durante la permanenza in servizio fossero state iscritte a Casse pensioni od Istituti di previdenza non amministrate direttamente dallo Stato.

« E pertanto a favore dei maestri pensionati, i quali furono iscritti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, non venne concesso con i citati decreti alcun aumento di pensione, ma soltanto fu ad essi esteso il caroviveri in misura identica a quella concessa ai pensionati statali, tenendo presente che i maestri stessi, in forza del regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, godevano del caroviveri a carico dello Stato.

« Quanto alla disparità di trattamento fatta ai maestri nei confronti delle categorie di altri pensionati degli Istituti di previdenza amministrati pure dalla Cassa depositi e prestiti, essa, per ciò che attiene all'ammontare dell'assegno di contingenza concesso con il decreto legislativo 6 febbraio 1946, n. 160 a decorrere dal 1° ottobre 1945, trova giustificazione nel fatto che i maestri pensionati a tale epoca godevano già del caroviveri concesso ai pensionati statali pari allora a lire 18.000 o a lire 9600 lorde annue a favore di titolari di pensione diretta con età rispettivamente superiore o inferiore ai 60 anni e di lire 14.400 a favore di titolari di pensione indiretta, mentre l'assegno di contingenza veniva concesso per adeguare — almeno in parte — il trattamento di quiescenza dei pensionati degli Istituti di previdenza, i quali non godevano di caroviveri, a quello dei pensionati statali.

« Con il decreto legislativo 3 settembre 1946, u. 143, concernente miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati

degli Istituti di previdenza, si è inteso di apportare a favore dei pensionati degli Istituti stessi aumenti in misura identica a quelli complessivamente concessi a favore dei pensionati statali con i citati decreti legislativi 1945, n. 116 e n. 722.

« E poiché i maestri pensionati godevano di un trattamento più favorevole nei confronti dei pensionati appartenenti agli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, tenendo conto che competeva loro oltre l'assegno di caroviveri, elevato in applicazione del decreto legislativo 8, maggio 1946, n. 429 a lire 30.000 e a lire 18.000 per le pensioni dirette e a lire 20.400 per le pensioni indirette, anche l'assegno di contingenza sia pure in misura ridotta con il predetto decreto n. 143 di adeguamento, nel senso sopradetto, ai maestri stessi si sono dovuti concedere miglioramenti in misura inferiore a quelli apportati a favore delle categorie di pensionati degli altri Istituti di previdenza.

« Si deve considerare, inoltre, che se con il decreto n. 143 si fossero concessi ai maestri pensionati miglioramenti in misura superiore, essi avrebbero beneficiato di un trattamento di quiescenza più elevato di quello dei pensionati statali non tenendo conto del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 concernente miglioramenti economici a favore di questi ultimi che venne però successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè in data 7 novembre 1946 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

LA GRAVINESE NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per richiamare la sua attenzione sul fatto che l'Ente distribuzione medicinali alleati (Endimea) ha i suoi depositi rigurgitanti di materiali in deperimento in oltre dieci grandi città italiane. Si tratta di circa duemila tonnellate di merce, corrispondente a poco meno di due miliardi di valore. Talune forniture sono già scadute e rimaste inutilizzate nonostante le segnalazioni tempestive fatte e ripetute al Ministero dell'interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gravissime fra le quali le lastre radiografiche e gli estratti epatici di cui il commercio è assetato da qualche anno, e che han raggiunto prezzi iperbolici assolutamente proibitivi. Imperdonabile poi è la perdita di forte quantitativo di pituitrina, scaduta, e di 232 mila flaconi di insulina, scaduti a fine 1946. Nessuno ignora che questi

farmaci han la possibilità di letteralmente salvare la vita di moribondi. E tanto che il commercio nazionale ha sospeso la vendita di insulina, perché non ce n'è più. E la gente muore di coma diabetico e di gangrena diabetica, mentre l'insulina si perde nei vari depositi. Altri 37 mila flaconi di insulina stanno per scadere nei primi mesi del 1947. Ospedali e cliniche dappertutto han penuria di medicinali, mentre lo Stato per tenerli depositati inattivi ed in istato di progressivo deperimento spende attualmente circa due milioni al mese.

« L'interrogante domanda di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare i gravi inconvenienti segnalati ».

RISPOSTA. — « I principali depositi di materiale sanitario e medicinali dell'Endimea si trovano a Firenze (Castello) presso l'Istituto chimico farmaceutico militare ed a Napoli (San Giovanni Teduccio), magazzini che furono ceduti dagli Alleati nel settembre 1945.

« In seguito ne furono costituiti altri di minore entità specialmente nelle città portuali italiane (Genova, Venezia, Livorno, Bari) approvvigionati con materiali in parte trasferiti dai magazzini principali di Napoli e Firenze ed in parte con materiali ulteriormente sbarcati in quei porti.

« Il valore complessivo di tutti i prodotti in gestione dall'Endimea (dollaro 100) non ha mai superato il miliardo e mezzo di lire.

« Dal settembre 1945 ad oggi sono state fatte due distribuzioni generali a tutte le provincie italiane ed a quegli Ospedali, Istituti di cura ed Enti assistenziali più bisognosi di tali rifornimenti per un importo complessivo di oltre la metà del valore totale della merce.

« Attualmente è in corso una distribuzione gratuita esclusivamente a tutti gli Ospedali italiani che assorbirà la quasi totalità dei materiali sanitari e medicinali particolarmente necessari agli Ospedali stessi.

« Tutte le lastre radiografiche furono già distribuite ai Consorzi antitubercolari a titolo gratuito ed agli Ospedali aventi reparto radiologico fino dall'aprile scorso anno. Le pochissime lastre residue sono quelle dei formati più piccoli e conseguentemente meno richiesti.

« Per quanto riguarda la pituitrina, mapharsen, sieri e vaccini, questi furono consegnati dagli Alleati al Governo italiano in massima parte già scaduti e quindi inutilizzabili ad eccezione della pituitina che, pur essendo

scaduta, è stata da molte cliniche impiegata con esito favorevole.

« Gli estratti epatici in carico dell'Endimea non sono soggetti a scadenza e comunque sono stati largamente distribuiti agli Enti ospedalieri ed assistenziali che ne hanno fatto richiesta: le poche rimanenze sono tuttora in via di distribuzione.

« L'insulina è stata anch'essa totalmente distribuita a tutti i centri antidiabetici italiani fino dal settembre ultimo scorso, tanto è vero che i centri antidiabetici vengono ora approvvigionati con insulina *vitrum* d'importazione svedese ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
PERROTTI.

LAMI STARNUTI, AMADEI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — « Per conoscere: »

1°) da quali ragioni il Ministero è stato mosso nel dare istruzioni alla Direzione provinciale di Massa e Carrara per recuperare, mediante trattenute mensili, le somme che la Direzione provinciale aveva pagato a titolo di stipendi arretrati a quei dipendenti che avevano temporaneamente lasciato il servizio per arruolarsi fra i partigiani;

2°) da quali ragioni il Ministero è stato mosso, nel fare un trattamento diverso a quei dipendenti che si erano assentati dall'ufficio nella provincia di Massa e Carrara per prestare servizio nella guardia repubblicana: a tali dipendenti, infatti, furono pagati gli stipendi per il tempo passato nella guardia repubblicana e nessuna trattenuta è stata mai ordinata a loro carico per recuperare le somme a loro in tal modo pagate ».

RISPOSTA. — « 1°) Il recupero, mediante ritenute mensili, delle somme corrisposte per stipendi arretrati riferibili al periodo antecedente alla liberazione, è stato disposto soltanto nei confronti di quel personale della Direzione di Massa e di altre sedi che non ha potuto dimostrare di essersi trovato in una delle condizioni specificatamente stabilite dal Ministero del tesoro per aver titolo agli stipendi stessi. È perciò escluso che il personale che ha documentato di aver preso parte all'attività partigiana sia stato assoggettato a ritenuta per recupero di stipendi arretrati.

« Per ulteriori precisazioni è opportuno che mi siano citati dei casi singoli allo scopo di poter fare gli accertamenti del caso in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione

e rettificare, eventualmente, delle decisioni inesatte.

2°) Il pagamento degli stipendi per il periodo della sospensione temporanea dal servizio ai dipendenti sottoposti a giudizio di epurazione e poi prosciolti dalle apposite Commissioni è stato e viene effettuato in conformità delle disposizioni delle leggi sull'epurazione.

« In definitiva, nell'uno come nell'altro caso, questa Amministrazione non ha fatto che applicare le norme contenute in leggi o in altre disposizioni di carattere generale ».

Il Ministro
CACCIATORE.

LEONE FRANCESCO. — *Ai Ministri della guerra e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano doveroso ed urgente regolare la posizione dei militari reduci ed ex internati in Germania colpiti da tubercolosi per causa di servizio, ed oggi ricoverati nei sanatori. Poiché attualmente le pratiche per l'assegnazione delle pensioni si svolgono con una lentezza e con una sperequazione di trattamento tali da suscitare le più vive preoccupazioni ed un diffuso malcontento in questa massa di giovani così duramente colpiti, e allo scopo di evitare che il malcontento si traduca in dimostrazioni pregiudizievoli al buon nome dell'Esercito e della Nazione, è necessario: »

1°) che siano accelerati i lavori delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra per la fissazione delle visite collegiali che devono definire i gradi della pensione da corrispondersi;

2°) che, in attesa, venga corrisposto l'assegno mensile sospeso dal mese di ottobre ultimo scorso;

3°) che si provveda alla corresponsione del premio della Repubblica nella misura stabilita;

4°) che sia riveduta la disposizione secondo la quale viene tolto ogni sussidio dal giorno del rilascio della licenza di convalescenza, tenendo presenti le conseguenze che si ripercuotono sulle famiglie degli interessati bisognosi di un trattamento speciale, al quale le famiglie non sempre possono provvedere;

5°) che sia estesa la distribuzione del corredo, oggi limitata agli appartenenti alla Marina e all'Aeronautica, anche ai ricoverati appartenenti all'Esercito ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento approvato con regio decreto 26-luglio 1935, n. 1658, modificato in parte col

regio decreto 14 marzo 1938, n. 984, i militari reduci dalla prigionia o dall'internamento, inviati in licenza per infermità contratta per cause dipendenti dal servizio militare, e che abbia determinato inabilità permanente a lavoro proficuo, danno titolo a favore dei congiunti bisognosi al soccorso giornaliero militare fino a che venga liquidata la pensione o concesso un acconto di essa.

« Non risulta, d'altra parte, che siano state adottate disposizioni contrarie, nel senso che alle famiglie dei militari di cui trattasi venga sospeso il soccorso giornaliero dal giorno del rilascio della convalescenza.

« Per quanto riguarda la misura del soccorso stesso, si fa presente, infine, che da tempo ne è stato proposto al Ministero del tesoro e delle finanze un congruo aumento ».

Il Ministro dell'interno.

SCELBA.

RISPOSTA. — « In proposito si fa presente che di recente sono intervenuti accordi fra le Amministrazioni militari e questo Ministero tendenti ad accordare la massima assistenza ai militari invalidi di guerra nel periodo intercorrente fra la cessazione dal servizio militare e la liquidazione della pensione di guerra.

« Un trattamento del tutto particolare è stato previsto per i militari affetti da tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra i quali, all'atto della dimissione dall'ospedale militare, vengono collocati in licenza speciale in attesa della pensione di guerra ed inviati, in tale posizione, al proprio domicilio o, se abbisognevoli di cure sanatoriali, trasferiti in sanatorio a spese dell'Amministrazione.

« Durante la licenza speciale i militari suddetti hanno diritto, anche se ricoverati in sanatorio, agli anticipi sulla pensione di guerra.

« Inoltre, ove gli assegni che spetterebbero nel caso che i militari affetti da t.b.c. fossero collocati in licenza di convalescenza risultino superiori agli anticipi suddetti, è stato disposto che ai militari stessi, durante i primi 180 giorni, sia corrisposto, da parte dei distretti nelle cui circoscrizioni essi risiedono o sono ricoverati in sanatorio, un assegno integrativo cumulabile con la pensione di guerra e di ammontare pari alla differenza fra gli assegni di licenza di convalescenza e gli anticipi di pensione.

« Ad evitare poi ogni possibile soluzione di continuità nel passaggio del trattamento corrisposto dall'Amministrazione militare a quello corrisposto da questo Ministero, Direzione generale delle pensioni di guerra, a titolo di anticipazione, con circolare 3 dicembre 1946, n. 01050/B del Ministero della guerra, d'intesa con questa Amministrazione, è stato disposto che a tutti i militari collocati nella predetta posizione di licenza speciale a decorrere dal 1° gennaio 1947 siano corrisposte dagli ospedali che provvedono a tale collocamento, in unica soluzione, « tre mensilità » delle anticipazioni suddette.

« Ciò premesso, si esprime:

1°) che, essendosi abolito il transito dei militari tubercolotici per la posizione di licenza di convalescenza viene, di regola, ad essere anticipata di sei mesi la visita da parte della competente Commissione medica per le pensioni di guerra, alla quale gli ospedali militari sono tenuti a comunicare l'avvenuto invio del militare tubercolotico in licenza speciale;

2°) che, comunque, è assicurata la corresponsione di un trattamento di continuità, e che nessun assegno risulta essere stato sospeso nel mese di ottobre ultimo scorso;

3°) che il premio della Repubblica spetta ai personali di cui trattasi nella loro qualità di militari se in servizio al 26 luglio 1946 e nella loro qualità di pensionati se non più in servizio alla data predetta, purché in questo ultimo caso venga ad essi riconosciuto il diritto a pensione di guerra di una delle prime cinque categorie;

4°) che il soccorso giornaliero alla famiglia (a cui ritiensi si voglia alludere con la parola « sussidio »), mentre compete durante la licenza di convalescenza dovendosi l'invalido ancora considerare in servizio militare, non è più dovuto dal giorno dell'invio in licenza speciale: ciò è pienamente giustificato dal fatto che da tale giorno decorre il collocamento in congedo del militare stesso e dalla circostanza che durante la licenza speciale spetta un'anticipazione pressoché uguale alla pensione di guerra che risulterà in definitiva dovuta.

« Per quanto attiene, infine, alla richiesta di cui al punto 5° dovrà rispondere, nella propria competenza, il Ministro della difesa, cui pure l'interrogazione è stata diretta ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RISPOSTA. — « 1°) Rispondo in merito agli argomenti, contenuti nella richiesta dell'onorevole interrogante, che sono di competenza del Ministero della difesa, e cioè:

a) corresponsione del premio della Repubblica (n. 3);

b) distribuzione degli oggetti di vestiario (n. 5) ai militari reduci ed ex internati in Germania, colpiti da tubercolosi, ricoverati nei sanatori.

« 2°) a) Corresponsione del premio della Repubblica. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 158, contenente le disposizioni relative alla concessione del premio straordinario della Repubblica, fu inserito nella dispensa n. 23 del *Giornale Militare*.

« Poiché non sono giunti reclami o richieste sollecitatorie, è da ritenere che tali disposizioni siano state regolarmente applicate agli enti periferici.

« Eventuali omissioni potranno, comunque, essere specificatamente rappresentate dagli interessati. I singoli casi verranno esaminati, alla stregua delle disposizioni vigenti, con la massima sollecitudine e comprensione.

b) Distribuzione di oggetti di vestiario. — Assicuro l'onorevole interrogante che, da tempo, sono state impartite disposizioni per la distribuzione degli oggetti di vestiario ai militari dell'Esercito reduci, ricoverati negli ospedali militari e convenzionanti. Gli oggetti distribuiti sono di ricupero, ma ripristinati, non potendosi mettere a disposizione materiali nuovi, inquantoché i militari predetti non sono compresi nella forza organica sulla quale si basano gli stanziamenti di bilancio.

« 3°) Circa gli altri argomenti esposti nella lettera dell'onorevole interrogante, rappresento che:

a) quelli di cui ai numeri 1° e 2°, sono di competenza del Ministero delle finanze e del tesoro, al quale è anche diretta l'interrogazione;

b) quello di cui al n. 4, rientra nella competenza del Ministero dell'interno, che è stato interessato per la risposta ».

Il Ministro della difesa
GASPAROTTO.

LI CAUSI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere per quali ragioni, nonostante il peggioramento della grave crisi dell'industria zolfifera siciliana, non è stata, con pregiudizio della stabilità del-

l'occupazione operaia e dell'ordine pubblico, stabilita la misura del prezzo minimo garantito per gli zolfi grezzi ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287 ».

RISPOSTA. — « La legge 2 aprile 1940, n. 287, istitutiva dell'Ente zolfi italiani, all'articolo 3 prevede la possibilità che l'Ente zolfi italiani garantisse la liquidazione di un prezzo minimo, per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori per la vendita.

« Questa disposizione ha avuto attuazione fino al 1943, quando per i noti eventi bellici l'applicazione della legge fu, per forza di cose sospesa.

« Per quanto concerne la Sicilia, il Governo alleato, all'atto dell'occupazione, diede autonomia all'Agenzia di Palermo dell'Ente zolfi italiani e costituì l'Ente zolfi siciliani, che fu poi riconosciuto dal Governo nazionale con il decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322.

« Tale decreto affidava all'Ente zolfi siciliani dell'Isola gli stessi compiti e gli stessi poteri che la legge vigente attribuisce all'Ente zolfi italiani, e all'articolo 3 soggiungeva che le norme per la organizzazione dell'Ente zolfi siciliani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, dovevano essere stabilite con successivi decreti legislativi.

« Di fatto, però, nessun'altra disposizione al riguardo risulta emanata, per cui l'Ente zolfi siciliani si è occupato soltanto della vendita del prodotto messo a sua disposizione nell'Isola.

« Per quanto concerne la garanzia del prezzo minimo, sta di fatto che esso negli anni passati non è stata mai richiesta dall'Ente zolfi siciliani, anzi risulterebbe che in talune occasioni la consulta costituita per assistere l'opera del Commissario dell'Ente, ha espresso il parere che non fosse il caso di chiedere al Governo la garanzia di un prezzo minimo, intendendo che potesse essere sufficiente il prezzo di ricavo dalle libere vendite dell'Ente.

« Soltanto verso la metà di dicembre 1946 l'Alto Commissariato per la Sicilia ha prospettato al Ministero l'opportunità di dare una garanzia di prezzo per lo zolfo prodotto nell'anno 1946.

« È innegabile che dai primi mesi del 1946 il costo di produzione dello zolfo ha subito aumenti notevoli (soprattutto a causa degli aumenti disposti per i salari e per gli oneri a questi annessi) aumenti che non sono stati

seguiti da un corrispondente aumento del prezzo di vendita del minerale.

« D'altra parte, l'applicazione, avvenuta nel mese di gennaio, dell'accordo nazionale per i lavoratori nelle miniere agli zolfatai della Sicilia, con decorrenza dal 1° ottobre 1946, ha posto i produttori nella necessità di trovare per il 28 febbraio ultimo scorso — data alla quale si erano impegnati a corrispondere le competenze arretrate — i fondi necessari.

« Tale necessità ha indotto il Governo ad estendere alla produzione zolfifera siciliana, consegnata ai Magazzini generali a partire dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1946, la garanzia del prezzo minimo già accordata agli zolfi prodotti durante l'anno corrente, in modo da permettere ulteriori anticipazioni da parte degli istituti di credito.

« I prezzi minimi garantiti, per quella produzione, al netto dei contributi assicurativi, sono, pertanto, come segue:

Gialla superiore	la tonn. L.	18.000
» inferiore	» » »	17.600
Buona	» » »	17.000
Corrente	» » »	16.500

« Il relativo provvedimento legislativo, già approvato dal Consiglio dei Ministri nella sua ultima tornata, è in corso di emanazione ».

*Il Ministro
dell'Industria e commercio
MORANDI.*

LONGHENA. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere come mai nella provincia di Bologna non sia stata accolta la richiesta dei braccianti, perché sia loro riconosciuto il prezzo politico per il grano ritirato e da ritirare. Tale prezzo si pratica nelle finitime provincie di Modena, Ferrara e Ravenna; e la condizione dei suddetti lavoratori dopo quasi tre mesi di ininterrotta disoccupazione è così dura da determinare fra essi una grave agitazione ».

RISPOSTA. — « D'accordo col Ministero delle finanze e del tesoro è stata recentemente accolta la richiesta dei braccianti agricoli intesa ad ottenere la cessione del grano — a suo tempo disposta da questa Amministrazione in loro favore — al prezzo politico anziché a quello di conferimento.

« Comunicazioni in parola sono già state fatte alla Federazione italiana dei consorzi

agrari, all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, alla Confederazione nazionale lavoratori della terra, nonché al prefetto di Bologna che si era particolarmente interessato per i braccianti agricoli di quella provincia ».

*Il Ministro
SEGNI.*

LOZZA. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se non intendano al più presto presentare al Consiglio dei Ministri un decreto che estenda agli ex agenti delle Ferrovie dello Stato, esonerati in data anteriore all'avvento del fascismo, i benefici previsti dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di competenza, fa presente che una Commissione nominata dal Consiglio dei Ministri e costituita dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza, all'Interio, al Tesoro, alla Pubblica istruzione, ai Trasporti, alle Poste e Telecomunicazioni sta studiando, per le opportune proposte da inoltrare allo stesso Consiglio dei Ministri, la situazione di quei dipendenti statali che furono allontanati dal servizio per motivi politici riferentisi a fatti e manifestazioni anteriori al 28 ottobre 1922 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

RISPOSTA. — « Questo Ministero è stato sempre del parere che i benefici previsti dal regio decreto luogotenenziale 6 gennaio 1944, n. 9, a favore dei licenziamenti politici debbano essere estesi agli esonerati in data anteriore all'avvento del fascismo.

« Conseguentemente si era da tempo predisposto uno schema di decreto che sancisce ciò, ma, nonostante le più vive sollecitazioni, non si è riusciti a farlo emanare.

« Successivamente, peraltro, il Governo ha dato incarico ad un Comitato di Sottosegretari di disciplinare tale materia e, in atto, si è in attesa che tale Comitato concluda i suoi lavori e sia emanato un apposito provvedimento ».

*Il Ministro
FERRARI.*

LUISETTI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze e tesoro.* — « Per chiedere la revoca della disposizione (circolare del Ministero dell'interno ai prefetti n. 2198 del 13 novembre 1946) che pone a parziale carico dei

comuni l'onere del funzionamento degli uffici imposti di consumo.

Tutte le disposizioni governative finora emanate concernenti le Amministrazioni comunali impongono pesi sempre più gravosi; nessuna di esse contempla provvidenze atte a fornire ai comuni possibilità di ricupero. Gli uffici razionamento consumi assolvono ad un servizio che in riguardo alle caratteristiche della sua organizzazione centrale e periferica, deve essere soddisfatto dallo Stato, com'è avvenuto finora.

« Se il Ministero del tesoro rileva che l'attuale situazione finanziaria del Paese non consente ulteriori aggravii per le pubbliche spese, l'argomento vale per l'Amministrazione dello Stato, ma vale ancor più per le Amministrazioni comunali — ampiamente giustificati dalla situazione economica — disposti d'autorità senza offrire adeguata contropartita, hanno già alterato notevolmente l'equilibrio dei bilanci comunali: il nuovo onere per gli uffici annonari accrescerà il disagno finanziario e impedirà ai comuni di por mano, sia pure con la massima parsimonia di denaro, a quelle opere ordinarie la cui esigenza di attuazione è improrogabile ».

RISPOSTA. — « Da parte di questo Ministero non risulta emanata alcuna circolare né in data 13 novembre 1946, né recentemente in altra data in materie di spese per funzionamento dei servizi delle imposte sul consumo.

« Per quanto, invece, riguarda servizi del razionamento e del tesseramento sono state effettivamente emanate recentemente istruzioni intese a contenere le spese entro i limiti delle reali esigenze del servizio stesso. Nessuna disposizione è stata peraltro emanata intesa ad accollarne l'onere ai comuni, modificando il sistema tuttora vigente per cui le spese di cui trattasi sono a carico dello Stato, che ne rimborserà i comuni i quali le anticipano.

« Avendo il Ministro delle finanze (Tesoro) assegnato per l'esercizio in corso e fino a tutto dicembre, soltanto la somma di un miliardo di lire, di fronte ai tre miliardi erogati nell'esercizio precedente, si è provveduto ad una prima ripartizione dei fondi fra i comuni in ragione di lire 40 per abitante, ciò che anzi ha importato la spesa effettiva di lire un miliardo e 800 milioni, con un'eccedenza sulla somma finora concessa dal Tesoro, di lire 800 milioni, impegnate sotto la responsabilità di questo Ministero.

« Non appena l'Amministrazione finanziaria ha dato affidamenti per un'ulteriore con-

grua assegnazione di fondi, questo Ministero ha subito provveduto ad integrare gradualmente la prima ripartizione, nei confronti di diverse provincie; e tosto che si potrà disporre del completo fabbisogno occorrente, le spese effettivamente anticipate dai comuni verranno rimborsate per intero, previo il necessario controllo della loro giustificazione.

« Nessun nuovo onere è stato pertanto stabilito in base ai suddetti provvedimenti a carico degli enti locali.

« Circa una revisione, però, di carattere generale, delle spese relative ad altri servizi accollati dallo Stato ai comuni, ogni provvedimento in proposito appare prematuro, in quanto verrebbe ad anticipare le definitive determinazioni dell'Assemblea Costituente sull'ordinamento amministrativo dello Stato ».

Il Ministro per l'interno

SCELBA.

LUSSU. — *Al Ministro della difesa.* —

« Per conoscere se non ritenga necessario e giusto emanare una disposizione di legge intesa ad assicurare la sistemazione in servizio attivo permanente del personale dell'Aeronautica di complemento e richiamato di tutti i gradi, categorie e specialità (il cui numero complessivo è ristrettissimo, anche in rapporto ai nuovi organici), soprattutto quello navigante, il quale l'8 settembre 1943, rispondeva al dovere di servire l'Italia antifascista e partecipava a tutta la guerra di liberazione. Tale sistemazione, oltre che rispondere a un obbligo morale e a impegni precisi assunti in tal senso dal Ministero dell'aeronautica durante la guerra di liberazione, deve costituire un atto di riconoscenza nazionale verso i suoi migliori cittadini.

« Se non ritenga, inoltre, opportuno dare la precedenza assoluta a detto personale che abbia i titoli richiesti e lo richieda, nell'assunzione da parte delle società aeree civili, e infine se non ritenga indispensabile trattenerlo in servizio fino a sistemazione ».

RISPOSTA. — « Le norme positive vigenti consentono già al personale dell'Aeronautica di tutti i gradi, categorie e specialità, richiamati dal congedo, che hanno attraversato le linee e partecipato alla guerra di liberazione di ottenere il trasferimento in servizio permanente effettivo per merito di guerra, e numerosi sono stati i provvedimenti del genere attuati a favore di detto personale.

« L'Aeronautica, inoltre, compresa della necessità di adottare provvidenze per gli uffici

ciali piloti di complemento che hanno partecipato alla guerra di liberazione, ha predisposto fin dall'agosto 1946 uno schema di decreto legislativo recante la facoltà di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento degli ufficiali, un concorso per la nomina in servizio permanente effettivo di quindici ufficiali subalterni piloti, riservato al personale di complemento che ha preso parte attiva alla guerra di liberazione.

« Il Ministero delle finanze e del tesoro ha dato il suo assenso il 22 febbraio 1947 e il provvedimento è attualmente in corso di perfezionamento ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

LUSSU, PRIOLO, PERTINI, NATOLI, MOLE, CANEVARI, UBERTI, AMENDOLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se realmente da tempo sia stato già, disposto il congedamento per il 31 marzo 1947 di tutti gli ufficiali di complemento, trattenuti in servizio a domanda, perché domiciliati in territorio irraggiungibile (colonie, territori francesi dell'Africa Settentrionale, regioni istriane).

« Nel caso affermativo, gli interroganti chiedono quali provvedimenti di favore possano essere presi. Essi, dopo aver partecipato alla guerra, e molti alla guerra di liberazione, o provenienti dalla prigionia, com'è il caso di parecchi, si trovano in una situazione eccezionalmente grave, perché senza casa, senza impiego, e nell'impossibilità di una prossima sistemazione. Nessuno di loro ha potuto ancora ottenere la liquidazione dei danni di guerra subiti.

« Dato il loro numero esiguo (non sono più di trecento) apparrebbe giusto, qualora sia impossibile sistemarli nelle Amministrazioni civili, inviarli in congedo almeno con due annualità di stipendio, sì che sia loro consentito attendere con decoro il reingresso nella vita civile ».

RISPOSTA. — « La disposizione relativa al congedamento alla data del 31 marzo prossimo degli ufficiali di complemento domiciliati in territorio irraggiungibile fu conseguenza diretta della contrazione dell'Esercito e della necessità di adeguare il personale ai nuovi organici.

« Nello stesso tempo fu interessato l'ex Ministero dell'assistenza post-bellica per ulteriori provvedimenti da adottare a favore di questo personale.

« Successivamente questo Ministero ha inoltrato proposta alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri affinché il collocamento in congedo di questi ufficiali sia ulteriormente procrastinato in attesa che si determinino condizioni favorevoli per il loro assorbimento nella vita civile e per il raggiungimento della località di origine ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

LUSSU, CIANCA, PERTINI, AMENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a favore dei veterinari coloniali civili reduci dall'Africa, i quali, in gran parte trovansi senza impiego dopo cinque anni di prigionia, e per conoscerne, inoltre, se una migliore organizzazione dei servizi non consenta la loro occupazione, date le numerose e sempre maggiori esigenze dell'industria zootecnica ».

RISPOSTA. — « Ai profughi e reduci dall'Africa Italiana sono applicabili tutte le provvidenze disposte dal Governo a favore delle altre categorie di reduci, specie per quanto riguarda la preferenza nell'ammissione agli impieghi pubblici e privati.

« Conseguentemente, anche i veterinari coloniali civili, liberi professionisti e quelli già alle dipendenze di imprese e di enti vari che svolgevano attività nei territori africani, potranno beneficiare di tali agevolazioni.

« Risulta che essi sono al massimo una decina, di cui uno sistemato nel Kenia ed uno all'estero.

« Circa poi i veterinari coloniali, di ruolo od a contratto, dipendenti dall'Amministrazione dell'Africa Italiana, è da tener presente che la loro sistemazione, al pari di quella di altre categorie di personale della stessa Amministrazione, costituisce uno dei problemi che ha richiamato la particolare attenzione di questa Presidenza la quale ha, recentemente, nominato apposita Commissione di studio, presieduta da un alto magistrato del Consiglio di Stato, con il compito di preparare i provvedimenti da adottarsi per l'adeguamento del personale del Ministero dell'Africa Italiana alle esigenze dell'Amministrazione stessa.

« Frattanto, allo scopo di utilizzare, nei limiti delle attuali possibilità d'impiego, una parte dell'anzidetto personale, nove veterinari civili sono stati messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica e comandati a prestare servizio presso alcune prefetture.

« Numerose difficoltà si oppongono, però, all'assorbimento dei rimanenti veterinari coloniali, perché il servizio veterinario statale, nel territorio metropolitano, viene già assolto sia al centro, che alla periferia, dal personale di ruolo del sopraindicato Alto Commissariato ed è, in genere, sufficientemente disimpegnato con la presenza in ciascuna provincia di un veterinario provinciale. Né, d'altra parte, sembra di facile attuazione la sistemazione dei veterinari coloniali presso i comuni, in qualità di veterinari condotti, poiché le condotte veterinarie vengono conferite per concorso ed i loro titolari rivestono la qualifica di dipendenti di enti locali.

« Per altro sarà studiata la possibilità di ripristinare i servizi di veterinari aggiunti presso alcune prefetture ove è maggiormente richiesta l'opera di tali sanitari, in relazione alle attuali esigenze dell'industria zootecnica, nonché presso i porti ed i posti di frontiera più importanti, come esistevano prima della guerra.

« Così pure non si è mancato di segnalare alle Prefetture, per l'assegnazione dei posti interinali, i veterinari a contratto e quelli titolari di condotte municipali nell'Africa Italiana, in modo da porli in una situazione di fatto favorevole alla sistemazione in occasione dei prossimi concorsi.

« A tal fine si sta esaminando la possibilità di sussidiare un corso di aggiornamento professionale per i veterinari reduci e disoccupati in modo di facilitare la loro partecipazione ai concorsi stessi ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
CAPPA.*

MALTAGLIATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali misure intenda prendere per venire incontro alla crisi manifestatasi nella coltivazione dell'olio, particolarmente nei vivai della zona pesciatina, alla reintegrazione delle piante distrutte dalla guerra, e allo sviluppo di nuove piantagioni di questo albero prezioso; se non ritenga opportuno, nell'interesse nazionale, accogliere la proposta degli olivicoltori di Pescia, avanzata al Ministero in data 12 settembre 1946, a mezzo della Confederazione nazionale coltivatori diretti (Federazione provinciale di Pistoia), tendente ad ottenere, previa congrua assegnazione di mezzi finanziari da parte del Ministero stesso, che attra-

verso le associazioni di categoria ed il controllo degli Ispettorati agrari, si proceda all'acquisto almeno di una parte delle pianticelle di olivo esistenti, per decongestionare la produzione giacente, facendola distribuire gratuitamente a coloro che ebbero le piante distrutte dalla guerra, e semi gratuitamente per le nuove piantagioni ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rendendosi conto dell'attuale crisi della olivicoltura nazionale e della conseguente necessità di promuovere l'estendimento della coltura olivicola, ha già predisposto uno schema di provvedimento con il quale il Ministero stesso è autorizzato a concedere un contributo del 35 per cento (con una massimo di lire 70 a pianta) sulla spesa di acquisto di piante di olivo che verranno messe a dimora entro la primavera 1947.

« Il provvedimento, la cui emanazione è imminente, prevede altresì che la concessione del contributo può essere disposta esclusivamente per le piante acquistate da vivaisti.

« L'attuazione delle provvidenze stabilite con il decreto in parola, mentre varrà ad assicurare, specialmente nelle zone distrutte dalla guerra, lo sviluppo delle piantagioni di alberi d'olivo, permetteranno, tra l'altro, la conveniente utilizzazione delle giacenze di pianticelle di olivo esistenti presso i vivaisti.

« D'altra parte le provvidenze recate dall'articolo 1 del decreto 1° luglio 1946, n. 31, consentono la concessione di contributi variabili dal 35 al 67 per cento a seconda dell'ampiezza delle aziende agrarie, sulle spese di mano d'opera occorrenti per determinati lavori di miglioramento agrario, ivi compresi quelli relativi al ripristino ed alla sistemazione degli arboreti. Perciò nelle provincie interessate alla olivicoltura le provvidenze stesse possono determinare un ulteriore stimolo per una più vasta piantagione di olivi ».

*Il Ministro
SEGNI.*

MANZINI, TEGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere come egli possa giustificare l'ingiusto ed illegale provvedimento di sospensione dell'esercizio, preso a carico della benemerita azienda di autoservizi Serreni & Maselli di Bazzano, che per circa un anno ed a prezzo di gravissimi sacrifici ha servito la popolazione di Savigno, Castel di Serravalle, Bologna, ricollegando fra loro questi importanti centri, quando nessun'altra via di comunicazione era attivata e nessuna

ditta si era sentita di assumere i gravi rischi economici e umani. Nella Ditta Sereni & Maselli, fra l'altro, il Maselli, valoroso ex partigiano e benemerito combattente della Causa democratica, trae l'unico cespite di vita dell'esercizio dell'azienda nella quale ha impegnato gravissimi interessi con pericolo attuale di una completa rovina economica: mentre la S.A.T.I.B., alla quale la nuova concessione è stata accordata gestisce altre linee. Si domanda che per elementare principio di equità e per la restaurazione di un diritto acquisito, almeno una delle due linee (e cioè quella gestita già da circa un anno) sia concessa alla Ditta Sereni & Maselli ».

RISPOSTA. — « Per la concessione provvisoria delle autolinee Zocca-Bologna e Savigno-Bologna presentarono a suo tempo separate istanze le Imprese Sereni & Maselli, Barbeti & Trebbi, Fratelli Barozzi e la Società S.A.T.I.B.

« Poiché le autolinee avevano comuni finalità, si ritenne opportuno, anche per ragioni tecniche, di affidare le due concessioni ad un'unica impresa.

« Fu pertanto disposto, in armonia con le vigenti disposizioni in materia, una istruttoria comparativa delle domande presentate, istruttoria dalla quale risulta che le condizioni di esercizio offerte dalla Società S.A.T.I.B. erano, nel complesso, più vantaggiose.

« Di conseguenza il Ministero emanò il provvedimento di concessione delle due linee in favore della Società anzidetta, disponendo nel contempo la sospensione del servizio Savigno-Bologna che l'Impresa Sereni & Maselli esercitava temporaneamente senza la prescritta concessione governativa, e per il quale pertanto non poteva vantare alcun diritto.

« Non si tralasciò di esaminare la questione anche nei confronti dei componenti le Imprese richiedenti e fu accertato che mentre l'Impresa Sereni & Maselli era composta da un ex fascista e squadrista, il primo, e da un partigiano, il secondo, per contro tutti i componenti della Società S.A.T.I.B. erano autentici partigiani, benemeriti della causa nazionale.

« In queste condizioni non si ritiene che il provvedimento adottato dall'Amministrazione possa venire modificato nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro

FERRARI.

MARINA. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non sono stati presentati alla Corte dei conti, per la debita registrazione, i decreti di nomina dei nuovi Ministri e per sentire come il Governo giustifica un tale deplorabile ritardo che determina il gravissimo arresto nel funzionamento dell'Amministrazione dello Stato nei suoi riflessi esterni ».

RISPOSTA. — « Come Ella ben sa i decreti di nomina dei Ministri, prima di essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, debbono essere inviati alle Ragionerie centrali di tutti i Ministeri interessati per il visto d'impegno. Sebbene si trattasse nella specie di quindici Ragionerie, tuttavia il decreto in parola fu registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio, Registro V, Presidenza, foglio 198; né sembra che tale ritardo, che non fu certamente né eccessivo né giustificato, abbia potuto portare un fondato pregiudizio, posto il principio che la registrazione nulla aggiunge alla efficacia di un atto amministrativo.

« Del resto la *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio aveva già annunziato la nomina dei nuovi Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CAPPA.

MARINARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non creda di dover intervenire per il sollecito ripristino del servizio tramviario Frascati-Monte Porzio-Montecompatri, servizio che apporterebbe grande sollievo alle popolazioni di quella zona dei Castelli tanto provate dalla guerra ».

RISPOSTA. — « Per il ripristino del tronco Frascati-Montecompatri-San Cesareo della ferrovia Roma-Fiuggi, Alatri, la Società Tramvie e Ferrovie elettriche di Roma (STEFER) esercente la ferrovia predetta, non ha ancora presentata alcuna proposta.

« Risulta, peraltro, che detta Società ha in corso lo studio per un tale ripristino e si riserva di avanzare proposte, che, appena presentate, formeranno oggetto di esame da parte degli organi tecnici e sottoposte, quindi, alla Commissione interministeriale, competente, per legge, a decidere nei riguardi

dell'ammissibilità di tali proposte e della concessione del concorso dello Stato sulla spesa occorrente per la loro attuazione ».

Il Ministro
FERRARI.

MARTINO GAETANO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno, al fine di consentire la sollecita riparazione degli edifici di proprietà degli enti comunali di assistenza, non direttamente adibiti a servizi assistenziali, ripristinare la disposizione di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la quale poneva a carico dello Stato tutto l'onere della riparazione dei beni immobili di proprietà degli Istituti di pubblica beneficenza distrutti o danneggiati da eventi bellici ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 27 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra, lo Stato si assumeva l'obbligo di provvedere alla ricostituzione dei beni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, senza alcuna distinzione fra quelli di carattere patrimoniale in senso stretto e quelli direttamente adibiti alla organizzazione dei servizi assistenziali.

« Il decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 35, recante nuove norme per la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche, mentre da una parte ha esteso l'obbligo dell'erario alla ricostituzione del mobilio e della attrezzatura degli enti stessi, dall'altra ha limitato il beneficio, quanto agli immobili, a quelli costituenti le sedi degli istituti.

« Sono stati, così, esclusi dalla particolare nuova disciplina del risarcimento dei danni di guerra, i beni patrimoniali delle opere pie, che debbono considerarsi assoggettati alle norme generali di cui nel citato Regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

« Questo Ministero, in sede di preparazione del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, non mancò di far rilevare che la funzione del patrimonio degli Istituti di assistenza, destinato al finanziamento dei servizi pertinenti agli Istituti stessi, imponeva l'estensione ad esso del beneficio previsto per gli stabili direttamente impiegati nello svolgimento delle attività assistenziali, ma, nonostante tali rilievi, lo schema di provvedimento fu approvato dal Consiglio dei Ministri, nella forma attuale, proposta dal Ministero dei lavori pubblici.

« Ragioni soprattutto di ordine finanziario hanno determinato il mancato accoglimento della proposta. Certamente una eventuale modifica nel senso già prospettato determinerebbe un sicuro miglioramento delle condizioni, invero molto difficili, degli istituti di assistenza ed un ampliamento dei servizi relativi ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RISPOSTA. — « L'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non è stato mai abrogato, ed il Ministero dei lavori pubblici è sempre tenuto a provvedere, in base ad esso, alla ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni mobili ed immobili dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle chiese parrocchiali e assimilate, danneggiati o distrutti per fatto di guerra.

« Il decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 35, non abroga detto articolo, ma stabilisce alcune limitazioni per quanto concerne gli arredi degli edifici di culto e di quelli di beneficenza, disponendo che la loro ricostituzione sia limitata ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e di beneficenza.

« Detto decreto contempla un determinato stanziamento con determinate voci con riferimento a determinati danni: ciò esclude che lo stanziamento possa operare per tutte le voci e i danni contemplati nell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 voci e danni che potranno essere riguardati e protetti da altri stanziamenti.

« Tutta la materia, comunque, sarà riesaminata e definitivamente regolata in occasione della nuova legge sui danni di guerra, oggi in elaborazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*
BRASCHI.

MASTINO GESUMINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine all'iniquo procedimento finora seguito nei riguardi dei pensionati statali e parastatali della Sardegna, i quali — pur trovandosi in miserrime condizioni di vita — sono costretti a dover ancora attendere la liquidazione ed il pagamento degli aumenti di pensione loro concessi con decorrenza 1° settembre 1946 ».

RISPOSTA. — « Premesso che per quanto concerne l'applicazione dell'aumento di pensione concesso con il decreto legislativo 25 ot-

tobre 1946, n. 263, la situazione dei pensionati residenti in Sardegna non è dissimile da quella dei pensionati statali residenti nelle altre provincie, si fa presente che, non appena il sopracitato decreto n. 263 fu approvato dal Consiglio dei Ministri e dall'Assemblea Costituente, senza nemmeno aspettarne la pubblicazione, questo Ministero diramò una circolare telegrafica con cui si autorizzò la corresponsione di anticipi mensili ai pensionati in conto dei miglioramenti economici sanciti dal decreto in parola.

« Tale circolare fu spedita in data 21 ottobre 1946 e già nel mese di novembre gli uffici provinciali del Tesoro cominciarono a corrispondere regolarmente gli anticipi da essa previsti che, di regola, sono poco inferiori all'aumento effettivamente spettante.

Successivamente, si iniziò subito la compilazione del prontuario, compilazione che non risultò agevole dato che si dovette tener conto anche del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 87, recante modifiche alle norme sulle imposte di ricchezza mobile e complementare.

« Ad ogni modo detto prontuario venne ultimato entro il mese di novembre 1946; la stampa ha incontrato però notevoli difficoltà ed è stata terminata soltanto verso la metà del gennaio 1947.

« Detto prontuario è stato comunque ormai spedito a tutti gli Uffici provinciali del Tesoro; così pure è stata diramata ai predetti Uffici la circolare contenente norme esplicative ed esecutive del citato decreto n. 263, la cui compilazione si presentò laboriosa data la complessità del decreto medesimo.

« I pensionati potranno, pertanto, al più presto riscuotere integralmente quanto loro dovuto per effetto del ripetuto decreto n. 263 ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

MATTEOTTI CARLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quanto vi sia di vero nella notizia, secondo cui in occasione della recente visita del Sottosegretario Spano a Venezia, una rappresentanza di Vallicultori avrebbe ad esso richiesto un contributo da parte dello Stato di molte centinaia di milioni per migliorare la produzione ittica delle valli, in gran parte di proprietà privata.

« Ove ciò fosse, l'interrogante richiede il parere del Ministero su tale questione, facendo presente il carattere assolutamente antieconomico della produzione ittica valliva, dal

punto di vista nazionale, e quanto sarebbe nel caso, più opportuno assegnare contributi per i progetti di bonifica, così arretrati e male eseguiti sulla costa della pianura padana ».

RISPOSTA. — « Contributi agli utenti delle valli da pesca nella laguna di Venezia, per la esecuzione di lavori diretti al miglioramento dell'esercizio della pesca ed alla salvaguardia delle opere di interesse idraulico-lagunare esistenti, erano previsti dalla legge 31 ottobre 1942, n. 1471.

« Senonché, ragioni di carattere burocratico causarono il ritardo nell'approvazione del piano organico delle opere giudicate adatte al miglioramento delle valli, mentre d'altra parte, gli eventi di guerra ritardarono a loro volta la esecuzione delle opere stesse. E poiché molti utenti avevano già iniziato i lavori secondo il piano organico approvato dalle competenti autorità (Magistrato alle acque, previo parere del cessato Commissariato generale per la pesca e della Direzione marittima), il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto opportuno, anche a seguito di sollecitazioni del Magistrato alle acque, iniziare le pratiche per la riapertura dei termini scaduti, richiedendo un aumento dello stanziamento (previsto inizialmente in lire 8.000.000) nel rapporto di uno a venticinque circa.

« Quanto all'affermazione sul carattere antieconomico della produzione ittica valliva, ed alla conseguente opportunità di procedere alla bonifica delle valli, si osserva che la questione presenta lati assai complessi e non può essere decisa in linea generale. Infatti il prosciugamento di una valle salsa da pesca, per destinarne il terreno ad uso agrario può, a seconda dei casi, risultare economicamente vantaggioso oppure del tutto sconsigliabile. Occorre vagliare, caso per caso, un insieme di circostanze, quali la natura del suolo, la entità delle opere necessarie per il prosciugamento, la disponibilità di acqua irrigua per il dilavamento dei terreni salsi, ecc. e raffrontare il reddito che può essere dato da ciascuna delle valli da pesca, allorché verrà posta in perfetta efficienza, con quello che potrebbe ricavarsi, in un vicino o lontano domani, dalla stessa valle, una volta bonificata e posta a cultura agraria ».

Il Ministro
SEGNI.

MATTEOTTI CARLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere — in relazione alla risposta scritta data all'interrogante in data 19 febbraio, secondo

la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe richiesto uno stanziamento di circa 120 milioni, per miglioramenti nelle sistemazioni delle valli da pesca della provincia di Venezia — quale parte di questi fondi sarebbe devoluta ad opere di sistemazione idraulico — lagunare attinenti a interessi pubblici della navigazione, e quale parte alla produzione ittica delle valli chiuse di proprietà privata. E per conoscere, altresì se gli organi competenti, negli stanziamenti in favore delle valli chiuse, hanno fatto il calcolo di quali vantaggi potranno portare alla produzione ittica i relativi lavori, e quali sono le cifre esatte di questo calcolo ».

RISPOSTA. — « La legge 31 ottobre 1942, n. 1471, recante provvidenze per le valli da pesca della laguna veneta, preveda la esecuzione di due specie di lavori, cioè:

1°) lavori di apertura e di sistemazione dei canali vivificatori delle valli da pesca, formazione e riatto degli argini circondari e opere necessarie alla loro difesa, costruzioni di manufatti necessari all'alimentazione delle valli (articolo 1);

2°) lavori di miglioramento diretti alla salvaguardia delle opere esistenti di interesse idraulico-lagunare e, soprattutto, al miglioramento dell'esercizio della pesca (articolo 3).

« I lavori previsti dall'articolo 1 debbono essere eseguiti a cura del Magistrato alle acque ed a totale carico dello Stato. Spesa prevista: lire 23 milioni.

« I lavori di miglioramento di cui all'articolo 3, invece, vengono compiuti a cura degli utenti delle valli, i quali beneficiano del concorso statale sino ad un massimo del 45 per cento, entro i limiti di spesa previsti inizialmente in lire 8 milioni.

« Ora, mentre il Ministero dei lavori pubblici sta provvedendo, per la parte di sua competenza, ai lavori della prima specie e sembra anzi abbia già provveduto ad un primo stanziamento di fondi in lire 300 milioni, il Ministero dell'agricoltura ha avanzato la richiesta di lire 137 milioni ritenendo a sua volta necessario aggiornare la somma prevista dalla legge 1942, che sarebbe oggi assolutamente insufficiente al finanziamento dei lavori di miglioramento. Tale somma è addirittura irrisoria rispetto a quelle stanziare per la bonifica agraria.

« Questi ultimi hanno carattere di opere che mirano a dare maggiore efficienza alle valli dal punto di vista della produzione ittica. È ovvio, che, date le condizioni particolari in

cui si trovano le valli della laguna veneta rispetto alle altre, per essere state sempre soggette alle norme dirette a disciplinare il movimento delle acque di marea, i lavori di cui trattasi debbono essere diretti anche a salvaguardare le opere a suo tempo costruite per garantire l'efficienza idraulica della laguna: tali lavori, però, non hanno riflessi diretti nei confronti della navigazione.

« Quanto alle cifre nelle quali si concreterebbero i vantaggi dei lavori di miglioramento vallivo (dei quali si interessa il Ministero dell'agricoltura), occorrerebbe esaminare, singolarmente, ognuno dei progetti già approvati dal Magistrato alle acque. L'utilità delle opere previste dalla legge del 1942, tuttavia, non può sfuggire, se si tien presente che esse mirano a ridare efficienza completa a circa 5000 ettari di zone vallive, che attualmente sono soltanto in parte sfruttate. L'aumento della produzione ittica è notevole, se si consideri che la differenza di produttività fra le singole valli, in dipendenza delle diverse condizioni di efficienza in cui esse si trovano, supera spesso i 100 chilogrammi di pesce per ettaro-acqua ».

Il Ministro
SEGNI.

MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere per quale ragione non è intervenuto per risolvere, sullo stesso piano dello stabilimento Ilva di Piombino con lo stanziamento fondi per la predetta Società, la situazione dello Stabilimento siderurgico di Portoferraio, intorno al quale gravita tutta la vita dell'Isola e per cui sono stati proposti alcuni progetti di ricostruzione ritenuti sconsigliabili, per ragioni contingenti, dalla Commissione governativa. E per conoscere, altresì, se non sia possibile effettuare l'assegnazione di parte delle somme richieste a titolo di indennizzo di guerra, che si aggira su un miliardo e 200 milioni o somministrando l'aiuto governativo sotto forma di assegnazione mensile, per esempio, di lire 50 milioni, per un periodo 14-18 mesi, richiesto dal completamento dei lavori di ricostruzione.

« Tale ricostruzione consentirebbe una ripresa generale della vita economica dell'Isola in un complesso di attività, che oggi rimangono allo stato latente, perché non ci si acinge ad iniziative, ritenute poco prudenti in uno stato di abbandono e di miseria, e risolverebbe il problema gravissimo della disoccupazione locale ».

RISPOSTA. — « In merito alla controversa questione della ricostruzione degli Alti forni di Portoferraio, lo scrivente ha già precisato il suo pensiero in una recente riunione tenutasi nella sede dell'Ilva con la partecipazione degli interessati.

« Si ritiene da parte dello scrivente che i dubbi manifestati circa la convenienza economica dell'opera non abbiano assolutamente una portata tale da indurre a decidere definitivamente la questione in senso negativo.

« Questo Ministero, pur astenendosi dall'impegnare direttamente la Società Ilva alla ricostruzione, ha anzi deciso di prenderne per suo conto l'iniziativa. Il progetto tecnico-finanziario sta per essere ultimato da parte di questo Ministero, che lo trasmetterà quanto prima al C.I.R. per una decisione la quale è evidentemente vincolata alla risoluzione del problema del finanziamento.

Il Ministro
MORANDI.

MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se, nell'attuale tregua dei salari e dei prezzi, l'improvviso decreto che, pur essendo giustificato per le fabbricazioni posteriori, applica immediatamente l'aumento indiscriminato del 65 per cento sui prezzi, già decuplicati nel 1946, di tutti i medicinali esistenti, con i relativi margini di guadagno, nei magazzini e nelle farmacie d'Italia, non si risolva in un sopraprofitto netto del 50 per cento (detratte le spese di trasporto e di recipienti, accolte finora ai consumatori) e se il medesimo debba essere incamerato dai proprietari come plusvalore o sopraguadagno, oppure avvocato — previ rigorosi accertamenti — allo Stato (analogamente ai sopraprofiti di guerra e di regime) o ai comuni, a sollievo delle enormi spese sostenute per pagare i medicinali e le cure mediche ai numerosi iscritti nell'elenco dei poveri ».

RISPOSTA. — « Il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità che regolava i prezzi delle specialità medicinali, porta la data del 16 ottobre 1945.

« In effetti, da quell'epoca, notevoli aumenti si sono verificati in tutti gli elementi di costo delle specialità stesse, particolarmente per materie prime in gran prevalenza non soggette ad alcuna disciplina dei prezzi, e per il personale operaio ed impiegatizio.

« Perciò, sin dall'ottobre 1946, gli industriali avevano avanzato formale e documentata richiesta di aumento in una misura note-

volmente superiore a quella accordata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

« L'aumento concesso è stato contenuto, per quanto possibile, entro i limiti medi dell'incidenza dei predetti aumenti e dei maggiori oneri per i recipienti e per il trasporto, assorbiti dai nuovi prezzi. Nel complesso, quindi, tale aumento non dovrebbe apportare indebiti profitti ai produttori considerando anche le agevolazioni accordate per la cessione delle specialità agli enti mutualistici.

« Infatti, rappresentando questi aumenti un aggravio per le Mutue, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, dopo riunioni tenute con i rappresentanti delle categorie interessate e dei Ministeri dell'interno e dell'industria, onde venire incontro alla riduzione del maggiore onere che le Mutue avrebbero dovuto sostenere, riusciva ad ottenere che il 3 per cento fosse devoluto alle Mutue stesse.

« Sorge la questione dei maggiori guadagni, specie ai grossisti e farmacisti, per la vendita a prezzi nuovi delle giacenze, data l'impossibilità di stabilire due diversi prezzi per lo stesso prodotto.

« Ma l'aumento disposto dal decreto 8 febbraio 1947 riguarda solo i prodotti finiti all'industria e non le giacenze nei depositi dei grossisti e nelle farmacie di cui non solo non è cenno nel decreto stesso, ma è stato escluso con la dizione dell'articolo 4 dove è precisato che il nuovo prezzo viene indicato mediante bollino portante il nome della ditta, ecc.

« Pertanto, se è vero che i farmacisti ed i grossisti vengono ad avvantaggiarsi sulla differenza di prezzo, è vero altresì che l'Alto Commissario ha ottenuto che anche di questa differenza beneficino le Mutue stesse essendosi i farmacisti impegnati a versare, in proporzione dell'imponibile di ricchezza mobile, per ciascuna farmacia, una aliquota atta a reintegrare dei maggiori oneri i bilanci delle Mutue e che, per i primi mesi, è stata concordata nella cifra forfetaria di lire 62.500.000 mensili.

« Praticamente, quindi, se si verificano dei maggiori utili nella fase di scambio dei prodotti medicinali, di essi beneficeranno, in misura molto notevole, gli enti mutualistici ».

Il Ministro
MORANDI.

MAZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se sono stati concessi alla Cooperativa « Il Cavatore », Cava di Villa Inglese in Torre del Greco, i carri ferroviari oc-

correnti per il trasporto di pietrisco ed altri materiali alle Ferrovie dello Stato, Sezione lavori di Napoli, poiché, essendosi saturato ogni spazio disponibile, si è dovuto sospendere il lavoro con gravissimo disagio economico per circa 400 operai rimasti disoccupati ».

RISPOSTA. — « Per deficienza di materiale da carico, col quale si è dovuto far fronte al trasporto di notevoli quantità di merci in arrivo simultaneamente dal mare, in modo particolare cereali e carbone, è stato necessario rallentare anche la fornitura dei carri per il trasporto di pietrisco dalla Cava di Villa Inglese in Torre del Greco, per il quale si utilizzavano carri aperti con alte sponde.

« Dal giorno 3 corrente il rifornimento dei carri è stato ripreso e ne sono stati forniti 27 il giorno 3, 22 il 4 e 20 giornalmente dal 5 all'8 corrente.

« Poiché i trasporti di cui trattasi interessano in modo particolare l'Amministrazione ferroviaria in quanto il pietrisco serve per il rifacimento del doppio binario tra Formia e Villa Literno, è ovvio che se l'Amministrazione ha dovuto destinare temporaneamente altrove i suddetti carri già adibiti al trasporto del pietrisco, ciò lo ha fatto per inderogabile necessità e particolarmente per evitare da parte nostra il pagamento in valuta pregiata di controstellie ai noleggiatori dei piroscafi ».

Il Ministro

FERRARI.

MERLIN UMBERTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia vero che a Cortina d'Ampezzo all'albergo Miramonti, sotto il nome apparente di Club Dolomiti, sia stato aperto un casino da giuoco e quali provvedimenti intenda prendere perché cessino queste violazioni palesi della legge ».

RIPOSTA. — « Negli ultimi giorni dello scorso mese di dicembre, l'Organizzazione turistica italiana (O.T.I.) aprì in Cortina d'Ampezzo un circolo privato, denominato « Dolomiti » con l'intendimento di perseguire nell'ampezzano fini turistici e culturali.

« Senonché, nei primi giorni del gennaio ultimo scorso, i dirigenti impiantarono nel circolo una roulette.

« La Prefettura di Belluno, appena informata della cosa, dispose che la roulette fosse immediatamente tolta.

« La stessa Prefettura ha assicurato che in detto circolo Dolomiti ogni forma di giuoco d'azzardo è cessata ».

Il Ministro

SCELBA.

MERLIN UMBERTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le ragioni che hanno dettato la circolare 2 novembre 1946, n. 60, di codesto Ministero che fissa nuove notevoli restrizioni alla libertà di circolazione degli autoveicoli.

« Interessa al commercio ed alla ripresa del Paese che i vincoli burocratici siano aboliti e non appesantiti e resi più gravosi.

« Se la circolare sopra indicata è stata dettata soltanto dalla penuria dei carburanti a questa deficienza si poteva provvedere con un efficace razionamento della benzina, sistema anche questo che l'interrogante spera sia momentaneo e transitorio ».

RISPOSTA. — « La circolare n. 60 del 2 novembre 1946 fu diramata dal Ministero dell'industria e del commercio in occasione del rinnovo dei permessi di circolazione scadenti il 31 dicembre 1946.

« La circolazione anzidetta, oltre alle disposizioni relative alla procedura per il rilascio dei permessi di circolazione, prevede le seguenti restrizioni:

1°) le richieste dei permessi di circolazione debbono essere avanzate all'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio della provincia dove il richiedente ha il suo centro di affari.

« Nel caso che l'autovettura medesima fosse provvista di targa diversa da quella in cui il titolare ha il suo centro di affari, l'interessato deve provvedere a trasferire l'iscrizione dell'autovettura;

2°) i permessi di circolazione debbono essere rilasciati esclusivamente agli enti e persone che risultino effettivamente proprietari delle autovetture;

3°) gli automezzi autorizzati a circolare debbono essere guidati o dal titolare del permesso o dall'autista in servizio presso il proprietario dell'automezzo o da persona appartenente alla stessa ditta, società od ente titolare del permesso;

4°) è fatto divieto al titolare del permesso di circolazione di usare dell'automezzo stesso per scopi diversi da quelli per i quali fu rilasciato il relativo permesso di circolazione ed in particolare è assolutamente vietato trasportare con gli automezzi medesimi

persone che si rechino a luoghi di pubblici spettacoli e sportivi;

5°) è fatto divieto della circolazione degli automezzi anzidetti nei giorni festivi ad eccezione di quei casi per i quali si possa dimostrare l'inderogabilità necessaria e per i quali gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio competenti apporranno sul modulo del permesso apposita dichiarazione;

6°) è fatto divieto agli automezzi di cui trattasi, che non siano adibiti a servizi sanitari od a servizi di ordine pubblico, di circolare oltre le ore 22 nei centri abitati, tranne per quei casi di accertata necessità per i quali gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno rilasciare apposita autorizzazione.

« La disposizione di cui al punto 1°) è stata inserita per evitare abusi nella circolazione e sprechi di carburante, dato che molte ditte o persone, avendo spese volte residenza in province molto distanti dai rispettivi centri di affari, si recano anche, in qualche caso, una o due volte al giorno in quest'ultima località percorrendo centinaia di chilometri con consumi di carburanti che potrebbero essere evitati.

« Inoltre si avverava che, essendo fissi i contingenti di permessi di circolazione per ogni provincia, gli Uffici provinciali trovavano difficoltà a far gravare sui propri limitati contingenti permessi di circolazione per autovetture non iscritte in quelle provincie; mentre d'altra parte gli uffici provinciali di quei centri dove erano iscritte le autovetture non ritenevano di concedere i permessi richiesti perché o non risultava l'attività dei richiedenti o non ritenevano di far gravare sui propri contingenti autovetture che erano destinate ad attività che non riguardavano quelle provincie.

« Ma, tenuto conto delle difficoltà alle quali si andava incontro, che in molti casi non potevano essere risolte nel breve tempo disponibile per il rilascio dei nuovi permessi di circolazione, l'applicazione della disposizione anzidetta fu sospesa con apposito telegramma circolare.

« La disposizione di cui al punto 2°) fu suggerita per limitare gli abusi che si verificavano e che permettevano a chi non avesse effettivo bisogno dell'autovettura per scopi di lavoro di avere il permesso di circolazione esibendo una dichiarazione di un qualsiasi conoscente nella quale si attestava che l'autovettura era a disposizione di un medico, di una società, di un ente pubblico o religioso, ecc.

« La disposizione prevista al punto 3°) mira ad evitare che l'autovettura autorizzata a circolare possa essere usata da persone diverse da quelle alle quali è stato rilasciato il permesso di circolazione e per scopi non attinenti all'attività cui deve essere destinata l'autovettura medesima.

« I divieti di cui ai punti 4°), 5°) e 6°) mirano a limitare la circolazione automobilistica nelle ore notturne e nei giorni festivi, quando cioè, essendo le attività commerciali ed industria ferme, l'uso della autovettura in linea di massima è destinato a scopi voluttuari.

« Non che il lavoratore non abbia il diritto di godersi le ore libere, ma in questi momenti, nei quali molta gente soffre la fame e lo Stato si dibatte nella difficile situazione economica e sociale, non è un grande sacrificio che tutti i cittadini, ed in particolare i più abbienti, mantengano un contegno consoni alle particolari circostanze.

« Davanti a tutti i luoghi di pubblici spettacoli lunghe teorie di lussuose autovetture che vi sostavano per più ore, e lungo tutte le autostrade che conducono ai luoghi di villeggiatura il continuo traffico di automezzi carichi di persone che andavano a divertirsi, davano uno spettacolo poco serio di fronte alla grave crisi economica e politica nella quale vive il nostro Paese.

« Più volte è stato fatto notare al Governo italiano dalle Autorità alleate questo abuso nella circolazione automobilistica con confronti poco graditi nei riguardi di altri Paesi.

« L'U.N.R.R.A. che fornisce gratuitamente i carburanti al nostro Paese, intende che le sia reso conto del consumo di benzina, insistendo sulla necessità che tutto il carburante disponibile sia convogliato verso le attività inerenti alla ricostruzione del Paese.

« Limitare la circolazione automobilistica ai soli casi di comprovata necessità è, almeno fin tanto che permetterà l'attuale situazione, un dovere nazionale sia per risparmiare il carburante che può essere impiegato in attività vitali della Nazione sia anche per dare uno spettacolo di disciplina e di serietà, che procurerebbe al nostro Paese un maggior prestigio ed una maggiore fiducia all'Estero ».

Il Ministro
MORANDI.

MERLIN UMBERTO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non credano conveniente proibire d'urgenza tutti gli sfratti agricoli in provin-

cia di Padova, sfratti dovuti alla ingiusta pretesa dei proprietari di non osservare per i canoni in natura l'articolo 4 del decreto-legge presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, per il frumento, e l'articolo 4 del decreto-legge presidenziale 14 settembre 1946, n. 311, per il granoturco. Con tali decreti è tassativamente stabilito che, quanto al prezzo del frumento, i 2/3 spettano al proprietario ed 1/3 spetta al fittavolo od all'enfiteuta e, quanto al prezzo del granoturco, il 75 per cento spetta al proprietario ed il 25 per cento al fittavolo od enfiteuta e tale riparto ha per sua legittima giustificazione il fatto che il prezzo venne aumentato in considerazione delle maggiori spese di coltivazione che stanno, come è ovvio, a carico del fittavolo e dell'enfiteuta ».

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti predisposti è risultato che gli sfratti agricoli in provincia di Padova, di cui è cenno nella interrogazione, non sono stati disposti dalla Magistratura per inosservanza alle disposizioni di cui ai decreti 23 giugno e 14 settembre 1946, numeri 44 e 311, bensì per le disdette, in seguito alla cessazione con la fine del corrente anno agrario della proroga *ex lege* delle affittanze ai coltivatori diretti.

« Al riguardo si assicura che è in corso apposito provvedimento di legge con il quale i contratti agrari — pur con gli opportuni adattamenti — vengono ulteriormente prorogati ».

Il Ministro
SEGNÌ.

MEZZADRA, FARINA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non intenda modificare il bando di arruolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di militari ausiliari, emanato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 106, in data 6 settembre 1946, nel quale risulta che i combattenti della Guerra di liberazione nazionale sono ammessi al concorso con un limite massimo di anni 35 per le guardie ed i sottufficiali, portando tale limite agli anni 40, come per le categorie ufficiali, in quanto un gran numero di guardie e sottufficiali, che già hanno reso ottimo servizio per oltre un anno, appunto per l'anzianità rimarrebbero esclusi dal concorso suddetto ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, per l'arruolamento straordinario nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei partigiani e reduci in servizio ausiliario di polizia, è stato

modificato col decreto legislativo presidenziale 23 novembre 1946, n. 368, disponendo, per quanto riguarda i limiti di età, l'aumento da 35 a 40 anni per i marescialli di 3ª classe, mentre per i gradi inferiori è stato stabilito che il computo dei 35 anni fosse calcolato alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia.

« Una maggiore larghezza sulla misura di tale aumento — che in effetti può elevare i limiti fino ai 37 anni — non sarebbe stato possibile, data la particolare natura dei servizi di polizia, per cui gli elementi non più giovani non sono adatti a iniziare la carriera. Devesi al riguardo notare che, per gli arruolamenti ordinari, detto limite, fissato in 23 anni, viene elevato, per i combattenti, a soli 33 anni ».

Il Ministro
SCELBA.

MICCOLIS. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se risulta che, il giorno 3 febbraio 1947, alcuni rappresentanti del Consorzio mugnai, raggiunto col Prefetto di Foggia e categorie di lavoratori interessati un pieno accordo per assorbimento di mano d'opera disoccupata, vennero proditoriamente aggrediti e malmenati, all'uscita in istrada e sotto gli occhi degli agenti di servizio;

se è vero che da Roma, da parte di uomini politici ed esponenti di Governo (Democrazia cristiana) sono state esercitate interferenze e notevoli pressioni su quel Prefetto per ottenere, a vantaggio di un industriale, De Biase, ed in deroga a vigenti divieti, il permesso d'impianto e funzionamento di uno stabilimento in aggiunta a quelli esistenti nella zona, già in eccesso ed in parte inattivi;

se in quella inscenatura di piazza, verificatasi il giorno 3 a danno di pacifici cittadini, sia da ravvisare l'ultima scena di un preordinato piano per eludere la legge e costringere il Prefetto, con mezzi leciti od illeciti, ad emettere un provvedimento di favore sotto una veste di artefatta contingenza e destinato a creare, poi, il fatto compiuto;

se sono state accertate le responsabilità palesi e nascoste delle perpetrate aggressioni e sono stati adottati i provvedimenti, che il caso richiede, a tutela dell'ordine, della correttezza e della legalità ».

RISPOSTA. — « La sera del 3 febbraio fu effettivamente tenuta presso il Prefetto di Foggia una riunione, con l'intervento della Commissione interna degli operai dello stabilimento molitorio Di Biase e dei dirigenti

del Consorzio fra industriali molitori e pastificatori (C.I.M.P.A.C.), allo scopo di raggiungere un accordo circa l'impiego degli operai medesimi, che detto Consorzio si sarebbe impegnato ad assorbire negli stabilimenti associati, purché non fosse accolta la domanda di apertura a San Severo del Molino De Biase, che intendeva chiudere quello gestito a Foggia.

« Non è però esatto che il pieno accordo sia stato raggiunto, poiché, essendo sorta divergenza tra le parti sulla consistenza del numero degli operai della ditta De Biase da riassorbirsi dal Consorzio, le decisioni furono rimandate ad una nuova riunione indetta per il giorno successivo.

« Fu, anzi, proprio a causa di questo mancato accordo che un nucleo degli operai del De Biase, i quali attendevano a poca distanza dalla Prefettura per conoscere l'esito delle trattative, apostrofati il Direttore e l'Amministratore delegato del C.I.M.P.A.C. di ritorno dalla riunione, iniziarono una discussione ben presto degenerata, tanto che i due vennero colpiti con pugni e schiaffi.

« Alle grida accorsero dalla Prefettura agenti di servizio, che sottrassero i predetti ad ulteriori conseguenze e accompagnarono in questura gli autori delle violenze, i quali venivano successivamente rilasciati non ricorrendo gli estremi di legge per trattenerli in istato di arresto. L'incidente non avvenne quindi inizialmente sotto gli occhi degli agenti, i quali erano di servizio all'ingresso della Prefettura, ma si verificò appunto a un centinaio di metri di distanza dagli agenti stessi, che accorsero subito.

« In conseguenza di tale incidente non ebbero ulteriore corso le trattative fra gli industriali del C.I.M.P.A.C. e la Commissione interna del molino Di Biase, e intanto gli operai di questa Ditta si mettevano in agitazione reclamando l'apertura del molino in San Severo.

« Il Segretario, poi, della Camera del lavoro di San Severo comunicava verbalmente e con telegramma che gli operai di San Severo minacciavano agitazioni in caso di negata concessione dell'autorizzazione, in quanto il piano dei lavori predisposti dalla Ditta Di Biase avrebbe consentito un forte assorbimento di mano d'opera locale, oltre all'impiego della maestranza del molino di Foggia. Analoga determinazione veniva presa dagli aderenti al Sindacato mugnai e pastai di Foggia.

« Giunto a tale punto lo stato delle cose, su analogo parere dell'Alto Commissariato

dell'alimentazione, al quale la Ditta Di Biase si era rivolta, la Prefettura, in data 14 febbraio, ritenendo che ricorressero urgenti e indifferibili interessi di lavoratori e ragioni di ordine pubblico, autorizzava la Ditta Di Biase all'apertura del molino di San Severo a queste condizioni:

a) che nella specie si trattava di trasferimento di esercizio con carattere di temporaneità sino alla ultimata ricostruzione degli impianti del molino di Foggia;

b) che nel molino di San Severo venisse utilizzato il totale della mano d'opera precedentemente impiegata nel molino di Foggia;

c) che facesse carico alla Ditta il maggiore onere finanziario derivante da eventuali maggiori spese per la consegna dei cereali al molino di San Severo e la immissione al consumo dei prodotti ottenuti.

« Quanto ai provvedimenti relativi all'aggressione del 3 febbraio, l'intervento sollecito degli agenti di pubblica sicurezza in servizio presso la Prefettura rese possibile la identificazione di tre degli operai che si trovavano nel gruppo e che furono come sopra detto, fermati e accompagnati in questura, mentre gli aggrediti, il giorno successivo, hanno sporto querela a loro carico e nei loro confronti sta regolarmente procedendo l'Autorità giudiziaria ».

Il Ministro
SCELBA.

MICCOLIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti sono stati presi in merito ad un ricorso avanzato dal Presidente della E.S.A. di Carpino (Foggia) il 19 novembre 1946, tendente a fare correggere l'estaglio-affitto di un fondo rustico-oliveto, assegnato alla Cooperativa di produzione, lavoro e consumo di Carpino stesso.

« Se ritiene che sia umano e giusto il sottrarre ad un'Opera di beneficenza a vantaggio palese di un'organizzazione cooperativa cui non può disconoscersi il fine speculativo, quel di più di affitto che tocca e servirebbe a lenire dolori e miserie della povera gente ».

RISPOSTA. — « Con ricorso presentato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, l'Ente comunale di assistenza di Carpino ha chiesto che sia elevata la misura, che esso ritiene inadeguata alla fertilità del terreno, del canone stabilito, dalla competente Commissione provinciale, in dipendenza della concessione del fondo « Sarcinella », esteso circa 16 ettari, alla Co-

perativa « La Proletaria » del comune stesso di Carpino.

« Sul ricorso in questione fu subito disposta la necessaria istruttoria.

« Appena questa, con la raccolta di tutti gli elementi di giudizio, sarà stata ultimata, verrà pronunciata la decisione, che sarà informata ai criteri della più scrupolosa e doverosa obbiettività ».

Il Ministro

SEGNÌ.

MICCOLIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere per quali motivi non è stato fino ad ora, dopo due anni, provveduto al pagamento della quota integrativa di lire 150 per quintale stabilita per il grano consegnato agli ammassi nell'annata agraria 1943-44. Il Banco di Napoli, sede di Foggia, e filiali, risponde che il pagamento non viene effettuato perché a suo tempo venne ad anticipare una somma superiore a quella messa a disposizione del Governo, il quale non ha provveduto a coprire lo scoperto e rimettere altri fondi necessari ».

RISPOSTA. — « Con regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 23, del 29 aprile 1944, veniva autorizzata la spesa di lire 50 milioni da corrispondere a titolo di sopraprezzo ai produttori pugliesi che avevano completato il conferimento all'ammasso, nel termine massimo del 31 gennaio 1944, del grano di produzione 1943.

« Il provvedimento, emanato a seguito dell'ordinanza n. 16 in data 28 dicembre 1943 dall'allora Commissariato generale dell'alimentazione nella quale venivano stabilite fra l'altro le diverse misure dei premi da corrispondere in relazione ai periodi dell'effettuato conferimento aveva per fine di concedere un beneficio ai produttori che, per rimediare alla gravissima situazione alimentare delle classi non produttrici, erano stati invitati a conferire all'ammasso anche il grano trattenuto legalmente per il proprio fabbisogno familiare.

« In data 17 gennaio 1944 analogo provvedimento venne emanato, per la provincia di Foggia, amministrata dall'A.M.G. dell'Ufficio finanziario del 15° Gruppo di Armate: con tale provvedimento il Banco di Napoli fu autorizzato ad erogare la somma di lire 140 milioni la quale, peraltro, non fu sufficiente a soddisfare tutti gli aventi diritto foggiani, restando ancora da pagare premi a vari agricoltori

di quella provincia per un ammontare complessivo di circa due milioni di lire.

« Allo scopo di giungere ad una definizione del problema e per venire incontro agli agricoltori delle provincie pugliesi, già da tempo questo Ministero ha chiesto, a mezzo della Federazione italiana dei consorzi agrari, alle provincie interessate i seguenti elementi:

a) un rendiconto riassuntivo dei premi eventualmente già corrisposti, a tale titolo, agli agricoltori delle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;

b) l'importo dei premi ancora da corrispondere ad agricoltori delle quattro provincie suelencate;

c) l'importo dei premi che ancora devono essere pagati ad agricoltori della provincia di Foggia.

« Mentre da parte delle provincie di Foggia, Bari, Brindisi e Lecce sono già pervenute le notizie richieste, mancano ancora quelle della provincia di Taranto, che è stata ripetutamente sollecitata.

« Appena in possesso di tutti i necessari elementi, sarà chiesto lo stanziamento in bilancio della somma occorrente al pagamento dei premi in questione, pagamento al quale poi sarà provveduto con la massima sollecitudine ».

Il Ministro

SEGNÌ.

MICCOLIS. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — « Sui motivi che ostacolano il ripristino del normale recapito dei telegrammi e se la Direzione provinciale di Bari non provvede per propria passività o per ordini superiori. Si rileva che il telegramma recapitato dal portalelettere perde la sua efficacia, più che indispensabile nella ripresa delle relazioni industriali e commerciali, specie in passi dove le attività produttive e di scambio sono rilevanti ».

RISPOSTA. — « Devo significare che il servizio è attualmente espletato non da portalelettere ma da fattorini, il cui numero, in dipendenza dell'accentuato traffico, è stato aumentato di oltre un terzo ».

Il Ministro

CACCIATORE.

MICCOLIS. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali sono le ragioni per le quali, con la dovuta sollecitudine, non vengono accolte le domande per ottenere la licenza di pesca, inoltrate fin dal mese di dicembre alla Capitaneria di porto

di Bari da parte di motovelieri di Rodi (Foggia).

« L'ingiustificato ritardo lascia nella disoccupazione centinaia di famiglie e priva la popolazione affamata di quell'aiuto che a noi offre il mare e lascia marcire un patrimonio di natanti e reti. Si sollecitano adeguati provvedimenti ».

RISPOSTA. — « L'autorizzazione per il trasferimento di unità dal traffico alla pesca in genere, ed in particolare a quella meccanica con reti a strascico (che interessa gli armatori di Rodi Garganico), viene concessa da questo Ministero solo quando quello dell'agricoltura e delle foreste (Ufficio centrale pesca) abbia dato, preventivamente, parere favorevole.

« Questo Ministero, per ovvie ragioni di opportunità, è stato sempre di avviso che convenisse accogliere in via di massima tutte le istanze degli armatori, previo favorevole risultato degli accertamenti tecnici eseguiti dal R.I.Na., al fine di evitare la inutilizzazione di unità non idonee all'esercizio del traffico

« Di identico avviso non si è mostrato, invece, il predetto Ministero dell'agricoltura il quale, mentre in un primo tempo si limitava a manifestare parere contrario solo nel caso di unità di piccolissima portata o munite di motore di limitata potenza, dal settembre scorso ha respinto indiscriminatamente tutte le istanze giustificando il provvedimento restrittivo col fatto che « attualmente la flotta peschereccia è in sovrabbondanza rispetto alle possibilità di pesca mediterranea ed anche in considerazione della persistente difficile situazione dei carburanti e del limitato quantitativo assegnato al settore pesca »; ed aggiungendo che « l'ulteriore ammissione di altre unità all'esercizio della pesca porterebbe a ridurre le già modeste assegnazioni effettuate ai motopescherecci attualmente in attività ».

« Per quanto riguarda in particolare le domande presentate per i motovelieri di Rodi, si fa presente che al Comandante del porto di Bari sono pervenute da Rodi Garganico solo 4 istanze dagli armatori dei motovelieri *Anna Maria Pietro*, *Saverio Mario*, *Vulcano* e *Nuovo San Rocco*.

« Ma il Registro italiano solo per il motoveliero *Saverio Mario* ha dato parere favorevole, mentre per il *Nuovo San Rocco* e lo *Anna Maria Pietro* ha dichiarato che la navigabilità è da tempo scaduta e non è in grado di esprimere alcun parere circa l'idoneità alla pesca e per il *Vulcano* ha dichiarato di

non ritenerlo idoneo a sostenere gli sforzi che si determinano nella pesca a strascico.

« Le difformità d'indirizzo sopra rilevate tra il Ministero dell'agricoltura e quello della marina mercantile cesseranno quanto prima col passaggio del servizio della pesca a quest'ultimo ».

Il Ministro
ALDISIO.

MINELLA ANGIOLA, NOVELLA, NEGRO, BARONTINI ANELITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, considerato l'attuale stato di incertezza e di disagio determinato dalla frammentarietà delle disposizioni finora emanate, non intenda provvedere sollecitamente alla pubblicazione integrale e definitiva delle disposizioni relative al pagamento del premio della Repubblica, in base alle quali si possa stabilire secondo criteri legalmente definiti i diritti dei lavoratori in proposito, in particolare di quelle categorie sulle quali pesa la massima indeterminazione, quali vedove di guerra e pensionati ».

RISPOSTA. — « L'elaborazione ed il perfezionamento del provvedimento legislativo, contenente le disposizioni relative alla corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori hanno richiesto più tempo del previsto e la sua emanazione (decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 novembre ultimo scorso) è avvenuta con ritardo, a causa delle difficoltà sorte nella formulazione del testo, che è stato concordato fra tutte le amministrazioni interessate, di concerto con le quali il decreto doveva essere emanato.

« Poiché detto decreto prevedeva che le domande per ottenere il premio dovevano essere presentate ai datori di lavoro o agli uffici incaricati di accertare il diritto, entro il termine del 30 novembre 1946, sotto pena di decadenza, si è provveduto — data la tardiva pubblicazione del decreto stesso — e per dar tempo agli interessati di inoltrare le istanze, a prorogare il termine su menzionato al 31 dicembre 1946; per lo stesso motivo è in corso un nuovo provvedimento che dispone una ulteriore proroga.

« Relativamente al caso segnalato delle vedove di guerra, essendo esse beneficiarie di pensioni privilegiate a carico dello Stato, la questione esorbita dalla competenza di questo Ministero, in quanto la corresponsione del premio della Repubblica a favore delle categorie dei dipendenti dello Stato o di coloro

che comunque beneficiano di assegni a carico dello Stato, è disciplinata dal decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 158, che, peraltro, ha escluso dal particolare beneficio le vedove di guerra quali pensionate.

« Per quanto concerne infine l'accento ai pensionati, contenuto nell'interrogazione, si rileva che il problema non è esclusivamente di competenza di questa Amministrazione, in quanto interessa non soltanto i pensionati dell'Istituto per la previdenza sociale, ma altresì i pensionati dello Stato; pertanto la concessione del premio della Repubblica dovrebbe essere presa in considerazione per entrambe le suddette categorie di pensionati.

« La questione fu infatti posta e discussa a suo tempo in questi termini: ma — a parte l'osservazione che, secondo lo spirito del provvedimento che si intendeva adottare, la concessione del premio era collegata all'esistenza di un rapporto di lavoro, condizione che non si riscontra nel caso dei pensionati — si ritenne che, date le condizioni del bilancio, lo Stato non era in grado di assumersi il nuovo onere relativo alla corresponsione del premio ai suoi pensionati e di conseguenza non fu possibile evitare l'esclusione dal beneficio anche di quelli della Previdenza sociale ».

Il Ministro
ROMITA.

MOMIGLIANO. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Perché voglia considerare la dolorosa e precaria situazione del personale non di ruolo degli uffici statali, per riguardo soprattutto all'irregolarità del pagamento dei suoi miseri stipendi.

« L'interrogante si riferisce, in particolar modo, al personale non di ruolo degli uffici statali della provincia di Varese, ma ritiene che il caso si verifichi anche in altre provincie. Detto personale dovrebbe essere pagato con fondi stanziati dalle varie amministrazioni, trimestre per trimestre di ogni esercizio finanziario, sui relativi capitoli del bilancio statale. Ma vi sono uffici che attendono, anche da oltre tre mesi, i fondi per pagare il proprio personale. Occorrerebbe che le Intendenze venissero autorizzate ad anticipare i fondi necessari con le somme da esse amministrate.

« Comunque, un provvedimento di ordine generale si impone per garantire a questi modesti collaboratori dello Stato almeno la regolarità della riscossione dei loro magri emolumenti, veramente inadeguati alle più impellenti esigenze della vita ».

RISPOSTA. — « Per il pagamento degli stipendi al personale statale non di ruolo, si provvede allo stanziamento dei fondi occorrenti nei singoli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali, in base alla dimostrazione del relativo fabbisogno fornita dalle Amministrazioni medesime.

« La non tempestiva disponibilità dei fondi occorrenti per il pagamento dei predetti stipendi, ove ciò si sia verificato, sarebbe da attribuire al ritardo con cui le Amministrazioni interessate avrebbero trasmesso le relative richieste, senza tener conto del notevole spazio di tempo necessario per il perfezionamento del provvedimento legislativo di variazioni al bilancio con il quale i fondi vengono stanziati (approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, esame dell'Assemblea Costituente, registrazione alla Corte dei conti, pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

« Esclusa la possibilità di poter autorizzare le Intendenze di finanza ad anticipare i fondi occorrenti con le somme da esse amministrate, in quanto si verrebbe a frustrare il fondamentale principio in base al quale non possono effettuarsi pagamenti se non con somme effettivamente stanziate in bilancio, si ritiene che il lamentato inconveniente potrebbe essere facilmente eliminato interessando le singole amministrazioni statali (come del resto questo Ministero ebbe già a fare con circolare n. 113925 del 14 marzo 1946) a voler richiedere in tempo utile le somme necessarie per il pagamento degli stipendi al dipendente personale non di ruolo ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia esatta la notizia pubblicata da giornali tecnici e sportivi della vendita all'estero dell'unico superstite campione, destinato alla riproduzione del puro sangue in Italia, previa autorizzazione dei competenti uffici: e per sapere altresì quanto sia fondata l'accusa pubblicamente espressa che l'operazione sarebbe stata predisposta a vantaggio di un ristretto gruppo di speculatori e con la mediazione di chi, per l'ufficio ricoperto, avrebbe dovuto ben diversamente tutelare gli interessi e la rinascita del patrimonio ippico ».

RISPOSTA. — « La esportazione in America dello stallone puro sangue italiano *Orsenigo* contro importazione di avena fu presa in esame dall'U.N.I.R.E., e della questione il Mi-

nistero venne investito soltanto il 13 dicembre ultimo scorso.

« Comunque, non presentandosi più la compensazione con quei caratteri di opportunità e tempestività coi quali era stata progettata, la convenienza dell'operazione venne a cessare, onde la proposta non ebbe corso.

« Il Ministero, tuttavia, ha preso l'iniziativa di riesaminare nel suo complesso la questione delle esportazioni di cavali puro sangue italiano e trottatori, sentita anche l'U.N.I.R.E., in relazione soprattutto alle esigenze dell'allevamento nazionale, al fine di trarne elementi di decisione, di volta in volta, sulle singole richieste che verranno avanzate.

« All'uopo viene demandato il parere ad un'apposita Commissione di tecnici, estranei alle categorie di allevatori.

« In tal modo si ha motivo di ritenere che non abbiano più a ripetersi le accuse che sarebbero state mosse a seguito della progettata esportazione dello stallone *Orsenigo*, cui fa cenno l'onorevole interrogante, e delle quali però, questo Ministero non è in grado di accertare la fondatezza ».

Il Ministro
SEGNÌ.

MONTICELLI, MAGNANI, ZANNERINI.

— *Ai Ministri dell'industria e commercio e dei trasporti.* — « Per conoscere se e quando intendano costringere la Società ferrovia Massa Marittima-Follonica a provvedere alla riattivazione della ferrovia stessa, tanto necessaria al mantenimento e incremento delle numerose attività industriali ivi esistenti, al sorgere di nuove industrie estrattive e laterizie, e allo spostamento delle popolazioni interessate, ed, in caso di rifiuto, alla esecuzione dei lavori di riattivazione, se intendano provvedere a togliere alla Società predetta la concessione per affidarla ad altra società o cooperativa, disposte ad eseguire i lavori necessari ed a ripristinare prontamente il servizio ».

RISPOSTA. — « La ferrovia Massa Marittima-Follonica, che congiunge queste due località con un percorso di circa 25 chilometri, ha subito, a causa degli eventi bellici, gravi danni, di cui i più importanti sono:

1°) distruzione di un ponte metallico della luce di 28 metri, per ricostruire il quale la Società concessionaria di detta ferrovia si era rivolta all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto di una travata metallica di tale luce, ma con esito negativo, a

causa della mancata disponibilità da parte di quest'ultima;

2°) distruzione di un ponte in muratura a 3 luci rispettivamente di m. 2,50, 8 e 2,50;

3°) distruzione di un sottopassaggio in corrispondenza della linea Roma-Pisa, la quale attualmente passa sopra un riempimento provvisorio di terra;

4°) distruzione di due altri sottopassaggi in corrispondenza a strade statali.

« Per i motivi sue esposti, non si può parlare di rifiuto da parte della Società concessionaria della Massa Marittima-Follonica a provvedere a quanto occorre per la riattivazione di detta ferrovia.

« Comunque, nel caso che detto rifiuto avesse a verificarsi, non si mancherà di esaminare se e quali provvedimenti sarà possibile adottare; al riguardo però si fa osservare che una soluzione nel senso proposto dagli onorevoli interroganti, anche quando possibile, richiederebbe, per la sua attuabilità, che il futuro eventuale concessionario fosse disposto non soltanto ad eseguire i lavori, ma anche ad addossarsi la parte di spesa non coperta dal concorso dello Stato e quella per l'acquisto del materiale rotabile che appartiene alla Società ora concessionaria ».

Il Ministro
FERRARI.

MORO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti si intenda adottare per lenire in questo momento di disagio la disoccupazione degli intellettuali e per avviare a soluzione questo importantissimo problema avendo presente la numerosa e benemerita categoria dei maestri, i quali più soffrono nella presente situazione ».

RISPOSTA. — « Per quanto di competenza si fa presente che l'iniziativa dei provvedimenti relativi all'oggetto spetta al Ministero della pubblica istruzione, mentre questo Ministero è chiamato a dare il proprio parere sugli schemi di decreto predisposti da quella Amministrazione.

« Ad ogni buon fine si comunica che numerosi concorsi pubblici sono già stati banditi e altri lo saranno tra breve di guisa che i cittadini attualmente disoccupati che si trovano in possesso dei prescritti titoli di studio avranno la possibilità di trovare sistemazione nell'Amministrazione statale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

MOTOLOSE. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il Comando della Legione dei carabinieri di Bari non corrisponde ai sottufficiali e militari di truppa l'indennità di missione dovuta a tutti i dipendenti statali, come disposto dalla circolare a stampa del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, in data 26 giugno 1946, avente per oggetto: « Missioni e trasferimenti dei dipendenti statali », n. 139009; indennità, invece, che è stata corrisposta solamente agli ufficiali e marescialli maggiori comandanti di sezione e che, a causa di uesto trattamento di sperequazione, ha dato origine a un vivo malcontento tra i militari della categoria ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni sulle missioni ed i trasferimenti dei dipendenti statali, di cui alla circolare sopracitata, convalidate dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, sono applicabili, con le modalità ivi previste, non soltanto agli ufficiali e marescialli maggiori dei carabinieri comandanti di stazione, ma anche agli altri sottufficiali e militari di truppa che effettuano missioni o trasferte per servizi isolati fuori residenza oltre i limiti di distanza e di tempo stabiliti dalle disposizioni stesse.

« Però i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri non hanno diritto ad alcuna indennità per le missioni effettuate in dipendenza dei servizi d'istituto nell'ambito della circoscrizione cui appartengono e ciò anche secondo il principio ribadito dall'articolo 17 del sopracitato decreto legislativo n. 7, per cui l'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona assegnata per le funzioni d'istituto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga assolutamente indispensabile, per evitare serie conseguenze in caso di incidente, la illuminazione delle gallerie ferroviarie meridionali, le quali sono finora sprovviste di questo mezzo precauzionale, e di cui sono invece dotate le gallerie settentrionali.

« L'interrogante fa rilevare che nell'ultimo incidente, avvenuto nella galleria d'Itri, il panico fra viaggiatori si accrebbe in modo preoccupante, appunto per il buio che rese

più difficile il servizio d'ordine e di vigilanza agli agenti delle ferrovie e della polizia.

« D'altronde non si riesce a spiegare, perché le ferrovie meridionali non debbano avere le stesse misure precauzionali di quelle che hanno le ferrovie settentrionali ».

RISPOSTA. — « Sulle Ferrovie dello Stato non esistono, di regola, impianti di illuminazione elettrica nelle gallerie di piena linea.

« Le grandi gallerie di valico (Frejus, Sempione, Giovi, Turchino, Borgallo, Porrettana, Faentina, ecc.) sono sprovviste di impianti di illuminazione.

« L'illuminazione elettrica venne adottata in qualche galleria durante la guerra, o per permettere il transito stradale durante l'interruzione di quello ferroviario (vedi galleria del Colle di Tenda) o per permettere l'utilizzazione della galleria stessa, o di qualche tratto di essa, come rifugio antiaereo in prossimità di alcune città o centri abitati.

« Soltanto in alcune gallerie sulla direttissima Bologna-Firenze (grande galleria dell'Appennino, galleria di Monte Adone, galleria di Pian di Setta) venne impiantato un cavo luce per l'alimentazione degli indicatori chilometrici e degli impianti di segnalamento, nonché per poter inserire attacchi provvisori per illuminazione in caso di lavori: in particolare, nella grande galleria dell'Appennino, anche per alimentare l'impianto di illuminazione della stazione sotterranea delle Precedenze, ubicata al centro della galleria stessa.

« Su alcune linee, per esempio sulla Genova-La Spezia, molte stazioni si prolungano dal tratto allo scoperto nell'interno delle gallerie, e pertanto, solo in questi tratti le gallerie stesse sono illuminate per evidenti ragioni di movimento o per servizio viaggiatori e merci.

* « Infine in alcune gallerie ferroviarie della città di Genova vi sono dei bivi con posti di movimento illuminati (per esempio galleria della Traversata fra Genova P. B. e Genova P. P. ed in alcune gallerie del Porto).

Nessuna differenza di trattamento esiste fra le gallerie ferroviarie meridionali e quelle del restante della Rete.

« Il problema di provvedere in linea generale ad una illuminazione delle gallerie si presenta molto complesso, specie in relazione agli impianti di segnalamento e non potrà essere preso in eventuale esame se non in prosieguo di tempo, dopo ultimati i lavori più urgenti e indilazionabili relativi alla ricostruzione ».

*Il Ministro
FERRARI.*

NATOLI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere — dato che il Ministero ha avvocato a sé l'importazione e la distribuzione dello stagno e delle bande stagnate assegnate all'Italia pel 1947 — le ragioni che consigliano di ripartire queste materie a gruppi monopolistici e di negarle alle industrie conserviere siciliane. Queste, con le loro esportazioni, specialmente di pomodori pelati, hanno, infruttifere, forti somme in sterline giacenti a Londra, divise che potrebbero essere, invece, impiegate nell'acquisto di materie prime necessarie alla industria conserviera siciliana ».

RISPOSTA. — « A tutto oggi sono arrivate dall'estero, in base agli acquisti relativi ai vari piani d'importazione, complessivamente tonnellate 10.921,614 di banda stagnata di cui 2.400,608 UNRRA, e tonnellate 480 di stagno di cui 400 UNRRA.

« Per quanto riguarda la banda stagnata, in data 6 agosto 1946 fu decisa una prima assegnazione, a titolo di prestito, di tonnellate 3.019,560 acquistate dalla missione Sacerdoti, alle aziende conserviere italiane, affinché potessero eseguire tempestivamente una importante fornitura di pelati di pomodoro in Inghilterra, la quale si era impegnata a restituire la banda stagnata esportata.

« In una recente riunione della Giunta della Commissione centrale dell'industria è stato stabilito di cedere definitivamente alla industria conserviera che aveva effettuata l'esportazione le quote prestate, e poiché è risultato che anche le aziende siciliane avevano concorso a tale esportazione in Inghilterra per tonnellate 246,500 di banda stagnata senza, peraltro usufruire del prestito, è stato deciso di adottare analogo provvedimento nei confronti di tali aziende.

« In base a piani approvati da questo Ministero, sono state effettuate altre assegnazioni così ripartite fra le diverse regioni: Italia Settentrionale, tonnellate 2.334,800; Italia Centrale, tonnellate 680,850; Italia Meridionale, tonnellate 1.326,450; Sicilia, tonnellate 410,120; totale tonnellate 4.732,220.

« In particolare, la quota assegnata alla Sicilia è stata ripartita ai seguenti settori: Conserve vegetali, tonnellate 120,000; Pesca, tonnellate 253,000; Essenze agrumi, tonnellate 37,120.

« Inoltre recentemente è stato disposto l'accantonamento di tonnellate 2.629, 218 di banda stagnata da cedere a tutte le aziende esportatrici italiane a mano a mano che riusci-

ranno a perfezionare i contratti di esportazione dei prodotti alimentari conservati.

« Per quanto riguarda lo stagno una prima partita di 80 tonnellate sulle 480 tonnellate arrivate fu venduta liberamente nel giugno 1946 dalla Azienda minerali metallici italiani su preciso incarico del Comitato interministeriale delle importazioni, allo scopo di far realizzare all'Erario la spesa sostenuta nell'acquisto, stante, in quell'epoca, la difficoltà del collocamento.

« Successivamente la partita di 400 tonnellate su parere dell'UNRRA, è stata assegnata per circa tonnellate 100 per la fabbricazione di banda stagnata da distribuire in base a piani nazionali di riparto a tutte le aziende conserviere, e la rimanenza è stata destinata pro quota alle varie Sottocommissioni dell'industria (Sicilia compresa) per le diverse esigenze delle industrie.

« Circa la questione delle divise giacenti a Londra in compenso di esportazioni effettuate in Inghilterra, deve presentarsi che da parte del Ministero dell'industria e commercio non sono stati mai adottati provvedimenti intesi a violarne la disponibilità.

« Da quanto sopra esposto si rileva che il Ministero dell'industria e commercio non ha assegnato a gruppi monopolistici la banda stagnata e lo stagno acquistato in base ai vari piani di importazione; bensì ha curato, secondo le direttive della Commissione centrale dell'industria, l'equa ripartizione di tali importanti materie prime in favore di tutte le aziende italiane, comprese quelle siciliane, che, nel quadro della disponibilità le hanno ricevute in proporzione ai loro riconosciuti fabbisogni.

Il Ministro
MORANDI.

NEGARVILLE, COLONNETTI, FORNARA, GRILLI, CANEPA, GIACCHERO, BERTONE, LUISETTI, VILLABRUNA, CHIARAMELLO, GIUA, CARMAGNOLA, PAT, VIALE, MAFFI, PERTINI, CAIRO, DE MICHELIS PAOLO, CANEVARI, BONINO, LAMI STARNUTI, GOTELLI ANGELA, LEONE FRANCESCO, ROVEDA, PERA, BOVETTI, ROSSI PAOLO, SCOTTI FRANCESCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, non si sia provveduto ad istituire sulla linea Roma-Genova-Torino, in analogia a quanto già è stato attuato per altre ragioni, un servizio giornaliero con treni

rapidi, e ciò malgrado le ripetute assicurazioni verbali da tempo fornite dai competenti uffici tecnici delle Ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA. — È stata sempre tenuta presente la necessità di migliorare le comunicazioni fra Torino e Roma, ma le condizioni attuali di esercizio non consentono di effettuare per ora servizi con treni più rapidi.

« Infatti sulla strada fra Torino e Genova dato il sistema di trazione (trifase a velocità obbligate) e dato il peso dei treni per fronteggiare la forte affluenza di viaggiatori, si sono dovute adottare velocità di 50 chilometri ora nei tratti acclivi e di 75 chilometri-ora nei tratti pianeggianti.

« Nella tratta da Genova a Sestri, pure a trazione trifase, si è dovuto adottare la velocità di 50 chilometri-ora, benché la linea sia pianeggiante, perché l'alimentazione delle primarie è fatta in modo così variabile da non garantire una sufficiente costanza di tensione che consenta di ottenere forti assorbimenti da parte di locomotori veloci in doppia trazione, dimodoché è necessario ricorrere alla semplice trazione di macchine tipo merci che vanno solo a 50 chilometri-ora (massimo).

« La tratta da Sestri a Roma è ancora tutta a trazione a vapore e, dato il peso dei treni, questi non possono essere trainati che da locomotive U.S.A. le quali, mentre hanno una velocità massima di 70 chilometri ora, hanno anche bisogno di soste per rifornitura acqua.

« Sulla linea Genova-Roma esistono tuttora lunghe tratte a semplice binario e stazioni sprovviste di impianti centrali di manovra e di un numero sufficiente di binari d'incrocio: i lavori in corso producono notevoli perdite di tempo a causa dei necessari rallentamenti; infine la circolazione vi è ancora regolata col giunto telegrafico anziché col blocco i cui impianti sono stati distrutti: di tutto ciò si è dovuto tener conto nella compilazione degli orari per poter garantire un minimo di regolarità nella marcia dei treni.

D'altra parte non riesce possibile ora nella difficile situazione del materiale, del combustibile e dell'energia elettrica, aumentare il numero dei treni ottenendo così, con il minor peso dei convogli una maggiore velocità nella loro marcia.

« Ad ogni modo anche in detta importante comunicazione si sta lavorando intensamente per la riattivazione definitiva degli impianti, e siccome nel contempo si fa ogni sforzo per migliorare la situazione del materiale, si spera col nuovo orario estivo, da attivarsi il 4 maggio 1947, di potere aumentare le comu-

nicaioni fra Torino e Roma con l'istituzione di treni rapidi coi quali si otterrà un notevole miglioramento nella celerità delle comunicazioni fra i detti importanti centri ».

Il Ministro
FERRARI.

NOVELLA. — *Al Governo ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se — pur considerando le ultime disposizioni della Direzione generale per la previdenza sociale, secondo cui col primo novembre 1947 dovrebbero finalmente essere corrisposte ai beneficiari le nuove pensioni a norma del decreto 20 maggio 1946, n. 374 — intendano, in riferimento, al continuo elevarsi dell'indice reale del costo della vita, prendere urgenti provvedimenti, rivedendo radicalmente e in modo unitario le basi attuali delle norme previdenziali ed assistenziali, ed evitando soprattutto gli ostacoli di carattere burocratico nella forma di pagamento, al fine di alleviare in modo decoroso le condizioni: 1°) dei pensionati di qualsiasi categoria; 2°) dei disoccupati; 3°) dei tubercolosi; dopo aver coordinato e vagliato i mezzi di emergenza atti a predisporre un « fondo previdenziale » adeguato ».

RISPOSTA. — « 1°) Si concorda innanzitutto nel riconoscere la necessità di non limitarsi ad apportare parziali modifiche alla vigente legislazione previdenziale, nell'intento di adeguare le pensioni e le altre forme di previdenza e di assistenza al costo della vita, ma di realizzare finalmente l'invocata radicale riforma che, ponendo su nuove basi tutta la nostra legislazione in materia, assicuri fra l'altro una maggiore snellezza nella erogazione delle prestazioni a lavoratori assicurati.

« 2°) Questo Ministero, peraltro, non si nasconde l'urgenza di alleviare le condizioni dei lavoratori pensionati della previdenza sociale, apportando in aggiunta a quelli già disposti, ulteriori miglioramenti al trattamento di pensione.

« Dato però che un aumento delle prestazioni previdenziali richiede inevitabilmente una maggiorazione degli attuali contributi, il Ministero del lavoro, al fine appunto di superare le difficoltà di carattere tecnico-finanziario, ha proposto la costituzione di uno speciale fondo di solidarietà sociale, con l'apporto di contribuzioni delle imprese e dei lavoratori nonché con il concorso finanziario dello Stato.

« È intendimento dello scrivente di realizzare al più presto questa iniziativa d'intesa

con il Ministero del tesoro per quanto concerne la concessione del contributo statale nonché delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

« Sono attualmente in corso riunioni fra i rappresentanti ministeriali e sindacali al fine di raggiungere al più presto l'invocata soluzione.

« 3°) A parte però l'accennata iniziativa è opportuno ricordare i numerosi provvedimenti a più riprese promossi da questa Amministrazione nell'intento di andare incontro alle immediate esigenze di vita sia dei titolari di pensione, sia dei lavoratori affetti da tubercolosi, sia infine dei disoccupati.

« Basti accennare ai provvedimenti che hanno istituito speciali assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, hanno raddoppiato l'ammontare del trattamento minimo di pensione, ed hanno infine assicurato l'intervento dello Stato con un assegno, a carico dell'erario di lire 300 mensile per ogni pensionato. (Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177; decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 374; decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375).

« Anche al trattamento dei lavoratori colpiti da tubercolosi sono stati apportati negli ultimi due anni sensibili miglioramenti (decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 776 e decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 372) con la concessione di uno speciale assegno integrativo della indennità di tubercolosi — attualmente nella misura di cinquanta lire giornaliere — e di una indennità per i ricoverati con famiglia a carico (otto lire giornaliere per ogni figlio).

« E da ricordare inoltre, sempre nel campo della assicurazione contro la tubercolosi il provvedimento in corso che dispone la concessione temporaneo di un sussidio di lire duecento giornaliere per gli ammalati dimessi dai sanatori.

« Infine l'indennità dovuta ai lavoratori involontariamente disoccupati è stata integrata con assegni particolari che attualmente raggiungono la misura di lire cinquanta per gli aventi diritto e lire otto per ogni figlio a carico (decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 374) e gli stessi assegni sono stati estesi, sotto forma di sussidio straordinario, anche ai lavoratori disoccupati per i quali non sussistono tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per aver diritto al normale trattamento di disoccupazione ».

*Il Ministro
del lavoro e previdenza sociale
ROMITA.*

ORLANDO CAMILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in presenza di un esodo senza precedenti per spontaneità ed imponenza, il Governo, interprete dell'unanime sentimento degli italiani, intenda considerare la tragica situazione degli esuli giuliani non alla stregua di un semplice problema assistenziale, ma nella sua vera essenza di un dovere di solidarietà nazionale, assicurando concretamente ed adeguatamente la sistemazione nella vita di quei nostri fratelli costretti ad abbandonare nella terra natia beni materiali e spirituali, nonché ogni forma di attività economica, e a cercare asilo entro le nuove frontiere imposte dal cosiddetto « Trattato di pace », riaffermando, dinanzi all'Umanità e alla Storia, il loro indeffettibile attaccamento alla Madre Patria.

« In caso affermativo, se il Governo convenga nell'opportunità di esaminare provvedimenti legislativi intesi a:

1°) precisare meglio ed integrare le norme del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, sul temporaneo collocamento presso Enti locali del personale appartenenti ad Enti « simili » di territorio occupati nelle zone di confine, la cui applicazione si è rivelata insufficiente e incerta anche per la imperfetta redazione tecnica delle relative disposizioni, estendendo queste al personale di tutti gli Enti statali e parastatali esistenti nei territori sottratti, per effetto di quel Trattato, alla sovranità italiana;

2°) estendere agli esuli giuliani le norme sul collocamento degli invalidi e orfani di guerra e di altre benemerite categorie di cittadini presso aziende pubbliche e private;

3°) dare le necessarie facoltà e concedere gli occorrenti mezzi finanziari all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), ad altro Istituto, oppure ad un apposito Ente da costituirsi, perché si renda possibile la riattivazione, in località appropriate, delle industrie ed altre attività produttive, che gli esuli han dovuto lasciare nei territori suddetti;

4°) promuovere ogni altra iniziativa che valga a consentire agli esuli stessi di procurarsi un'occupazione confacente con la loro capacità lavorativa.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere il pensiero del Governo sulla ventilata iniziativa della fondazione di una nuova città, che accolga e riunisca tutti gli esuli giuliani ».

RISPOSTA. — « La tragica situazione dei profughi della Venezia Giulia ha formato e continua ad essere oggetto della più vigile at-

tenzione e di concreti interventi da parte del Governo.

« Varie iniziative sono già state realizzate in favore dei nostri fratelli che l'invincibile attaccamento alla Patria spinge ad abbandonare la propria terra ed a sacrificare ogni interesse materiale. Altri provvedimenti sono in corso di attuazione o in via di elaborazione.

« Com'è evidente, i problemi più immediati, di fronte ai quali l'esodo degli italiani della Venezia Giulia ha posto il Governo, sono di carattere prevalentemente assistenziale. Si è trattato, infatti, di agevolare l'avviamento dei profughi verso i luoghi di destinazione e di facilitare la prima sistemazione di essi, alleviando, nella maggior misura possibile, i disagi materiali e le comprensibili depressioni spirituali prodotte da una così drammatica congiuntura.

« Ma il Governo non ha tralasciato di considerare la situazione degli esuli giuliani nell'aspetto più vasto che essa verrà presto ad assumere e che attiene alla loro definitiva sistemazione nella vita civile. È fuor di dubbio che il problema, per quanto complessi ne siano gli elementi, va affrontato decisamente e con il più profondo spirito di solidarietà. Da questo spirito sarà certamente animato il piano di provvidenze che dovrà ulteriormente attuarsi allo scopo di assicurare ai profughi giuliani le possibilità di lavoro e di sviluppo più rispondenti alle loro aspirazioni, affinché un sereno avvenire valga, almeno in parte, a compensarli delle sofferenze e dei sacrifici così nobilmente sopportati.

« Venendo ai particolari provvedimenti cui si riferisce la seconda parte della interrogazione, è da far presente che è allo studio la possibilità di estendere ai predetti profughi tutti i benefici già accordati ai reduci.

« Quanto agli inconvenienti manifestatisi nella pratica applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, recante norme per il temporaneo collocamento presso enti locali del personale appartenente ad enti similari di territori occupati nelle zone di confine, si è già provveduto, con il decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, ad ampliare la portata di dette norme che sono state rese applicabili anche al personale degli enti pubblici aventi sede in quei territori.

« Ad alcuni provvedimenti in corso è già stato fatto cenno nella risposta orale data alle analoghe interrogazioni degli onorevoli De Maria e Preziosi, nella seduta del 27 febbraio scorso. Nel quadro delle nuove provvidenze saranno particolarmente considerate tutte le

iniziative dirette a dare stabile sistemazione ai nuclei di lavoratori giuliani ed alle loro famiglie ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CAPPA.*

ORLANDO CAMILLO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno che gli immobili denominati « Dormitorio e Torre » in Ponza — di notevole interesse storico, ma di trista fama per essere stati adibiti durante la ventennale tirannia a luogo di confino di tanti nostri generosi fratelli — vengano riattati allo scopo di istruirvi la gioventù secondo i più moderni indirizzi educativi. Si fa rilevare che, togliendo quei monumenti dall'abbandono e dai saccheggi e destinandoli all'indicato fine, verrebbero ad essere sottratti alla rovina del tempo ed il nome di essi diventerebbe, per l'avvenire, simbolo di cristiane virtù ».

RISPOSTA. — « Da una relazione presentata in data 13 febbraio scorso da un funzionario della prefettura di Latina inviato sul posto per accertare la situazione inerente ai fabbricati demaniali Dormitorio e Torre di Ponza risulta che i medesimi sono attualmente del tutto abbandonati.

Nel « Dormitorio » ex Colonia di Confino, filtra l'acqua piovana sì che le corsie e le celle del pianoterra risultano permanentemente allagate.

« Il « Dormitorio » manca inoltre di molti infissi e quei pochi che ancora vi sono, non custoditi, sono in pessimo stato di conservazione e destinati a cadere tutti in pezzi in breve volgere di tempo.

« La Caserma Torre è del pari mancante di infissi. In essa sono state divelte le mattonelle dei pavimenti e le tubolature di acqua, che alimentavano i serbatoi ubicati sui terrazzi dell'edificio.

« Il Parroco di Ponza, quale Presidente dell'Associazione giovanile di azione cattolica di quel comune, ha richiesto in uso i detti edifici per adibirli a scuola nautica privata e ad opere educative per la gioventù. Egli attualmente dirige detta scuola in un angusto locale annesso alla sua chiesa.

« Con la concessione dei due fabbricati, il predetto parroco si impegnerebbe a curarne la custodia e la manutenzione e a lasciarli liberi ad ogni richiesta del Demanio.

« A tali condizioni la domanda in questione parrebbe senza altro meritevole di accoglimento.

« Ma preliminarmente occorre che i due stabili siano urgentemente riparati e adattati ai nuovi usi, cui si chiede siano destinati.

« A tale scopo risulta che un ingegnere del Genio civile della sezione staccata di Gaeta si è di già recato a Ponza, per preventivare le spese relative, sicché non si tratterebbe ora di altro che di stringere i tempi, per salvare, da sicura rovina, i due stabili demaniali in questione e per rendere, quindi possibile l'attuazione della iniziativa del parroco di Ponza, meritevole di appoggio e di benevola considerazione sotto più riflessi.

« Le pratiche relative alla cessione sono, però, di competenza del Ministero delle finanze, al quale, comunque, la prefettura di Latina ha già fatto le necessarie segnalazioni ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

PAOLUCCI. — *Al Governo.* — « Per sapere se sia informato dell'opera altamente benefica svolta nello scorso anno dall'U.N.R.R.A. C.A.S.A.S. a vantaggio delle popolazioni più gravemente colpite dalla guerra, e se sia vero che i più larghi finanziamenti predisposti della Missione dell'U.N.R.R.A. per intensificare l'opera predetta siano stati in qualche modo ostacolati dalla Delegazione italiana, che vorrebbe almeno in parte distrarli a favore di consorzi a carattere capitalistico e speculativo ».

RISPOSTA. — « La Delegazione del Governo italiano d'accordo con la Missione dell'U.N.R.R.A. in Italia ha dato vita, al principio dell'anno scorso, al Comitato amministrativo soccorsi ai senza tetto (C.A.S.A.S.), con lo scopo di provvedere ad opere di costruzione e ricostruzione, specialmente connesse con lo sfollamento dei campi profughi ove erano concentrate le popolazioni sinistrate.

« La Delegazione ha curato che da parte del Governo venissero emanati i provvedimenti relativi a questa opera (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1946; decreto legislativo luogotenenziale 29 maggio 1946, n. 437).

« Sempre in accordo con la Missione dell'U.N.R.R.A., la Delegazione ha provveduto a far devolvere un primo contributo di 200 milioni per l'immediato avviamento del C.A.S.A.S. Successivamente curò lo stanziamento totale di un miliardo di lire che cor-

rispondeva al progetto per cui il C.A.S.A.S. era sorto.

« Ulteriormente la Delegazione, sempre per favorire ad accelerare l'opera del C.A.S.A.S., promosse lo stanziamento a favore del C.A.S.A.S. di un altro contributo di oltre un miliardo per anticipare col finanziamento liquido, le sovvenzioni statali per le costruzioni dei sinistrati.

« I prelevamenti fatti fino ad ora dal C.A.S.A.S. sui predetti fondi ammontano a circa la metà degli stanziamenti complessivi.

« L'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. fu creata con scopi eminentemente connessi con l'opera diretta della Missione, usufruendo di mezzi di trasporto (carburante ed altro), dipendenti dalle forniture U.N.R.R.A. e perciò di portata circoscritta, nel tempo e nel programma. Sicché se può riuscire utile aumentarne il lavoro e prolungarne ancora l'esistenza nei limiti della sua natura, non si ritiene che l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. come tale possa prestarsi a risolvere il problema legato all'impiego del Fondo lire.

« Il programma dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. è attualmente in piena attuazione e nessun ostacolo è mai stato frapposto ad esso dalla Delegazione, la quale apprezza moltissimo il lavoro del Comitato e gli uomini che si sono ad esso dedicati, tanto che come responsabile, in definitiva, anche del lavoro del C.A.S.A.S., la Delegazione non ha mancato di rilevare, d'accordo con la Missione dell'U.N.R.R.A., l'importanza delle attività da esso svolte. La Delegazione ha concorso quindi a determinare i favorevoli apprezzamenti che la Missione stessa, anche con lo scopo di illustrare la propria attività, ha pubblicamente tributato al C.A.S.A.S.

« Ma altra questione è quella dei finanziamenti con il Fondo lire. Finanziamenti che se anche avranno per oggetto costruzioni edilizie, non sono peranco deliberati e non potrebbero convenientemente essere amministrati nella forma dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., il cui programma, per altro, non subisce né contrazioni né ritardi.

« I finanziamenti da farsi col Fondo lire sono attualmente allo studio, saranno da deliberarsi dalla Missione e dal Governo nel modo che si consenta la migliore loro utilizzazione in accordo con le Amministrazioni che possono essere a ciò interessate. Sicché è da escludere che Consorzi a carattere capitalistico se ne possano giovare per fini di speculazione ».

Il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
CAPPA.

PAOLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per i quali non hanno ritenuto di accogliere le giuste ed umane richieste dei cittadini del comune di Gessopalena (Chieti) — già sinistrato dalla guerra — tendenti ad ottenere, a seguito della terribile grandinata che il 31 maggio 1946 distrusse l'intero loro raccolto di grano, che costituiva l'unica loro risorsa, la erogazione di speciali sussidi e l'esonero dal pagamento delle imposte sui terreni per l'annata 1946-47 ».

RISPOSTA. — « Dall'istruttoria, a suo tempo disposta in ordine alla richiesta di agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti di Gessopalena danneggiati dalla grandinata del 31 maggio 1946, è risultato che tale infortunio ha distrutto il raccolto 1946 di tutto il territorio del comune, ad eccezione di quello delle località di Monte San Giuliano, Coccioli e Riguardata.

« In seguito a tale risultanze ed in considerazione che trattasi di un infortunio atmosferico di carattere eccezionale, di cui non si è potuto tenere conto nella formazione delle tariffe d'estimo, il Ministero delle finanze ha impartito disposizioni in data 13 gennaio 1947 all'intendenza di finanza di Chieti, affinché sia concessa ai contribuenti danneggiati che ne abbiano fatto o ne faranno richiesta, entro un congruo termine, da stabilirsi dall'Intendenza medesima, una moderazione delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario, in proporzione del prodotto perduto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

PELLA.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se e quando si decideranno ad apportare congrui, ragionevoli aumenti, adeguati al costo della vita, ai sussidi per i congiunti dei militari, stabiliti attualmente nella misura, addirittura risibile oltretutto inumana, di lire 13,60 alla moglie; di lire 3,40 ad uno dei genitori, di lire 5,10 per ogni figlio, più una indennità « caropane » di lire 95 al mese ».

RISPOSTA. — « Per quanto di competenza, questo Ministero fa presente di essere disposto ad accogliere, in linea di massima, la proposta formulata dal Ministero dell'interno per l'aumento della misura dei soccorsi in pa-

rola, ed è in attesa di conoscere da detta Amministrazione il maggior onere che ne deriverà al bilancio dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

PAOLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se e quando avranno cura di disporre che sia ripristinato, con opportuni aumenti, proporzionati al costo della vita, il sussidio ai sinistrati della provincia di Chieti (che conta 44 comuni distrutti o semidistrutti dalla guerra) inspiegabilmente soppresso dall'aprile 1946 ».

« RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che nei comuni della provincia di Chieti sia stata soppressa la corresponsione di un sussidio già in precedenza erogato.

« I dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni, degli istituti di assistenza, beneficenza e degli enti di diritto pubblico in genere con sede di servizio nei centri sinistrati della guerra, possono beneficiare — in quanto le distruzioni, insieme con le requisizioni, abbiano raggiunto in tali centri la percentuale del 40 per cento — sino al 31 luglio 1946, delle provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, che vengono prorogate, con provvedimento legislativo in corso sino al 30 giugno 1948 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se i danneggiati di guerra debbano ormai rassegnarsi — di fronte all'assoluta inerzia del Governo — a deporre ogni speranza di conseguire l'indennizzo cui hanno diritto. Si rifletta che alla istruttoria delle 140.000 domande di risarcimento per la sola perdita di mobili e beni domestici in genere, presentate alla Intendenza di finanza di Chieti, attendono soltanto 20 impiegati e che finora sono stati versati esigui acconti ad appena 12.000 richiedenti ».

RISPOSTA. — « Premesso che le denunce dei danni di guerra reattive ad indumenti personali, mobilio ed altri arredi domestici, presentate alla Intendenza di finanza di Chieti, e per le quali soltanto è oggi consentita la concessione di un acconto, sono in numero di 45.176 e non di 140.000, si dichiara che da

parte di questa Amministrazione non sarà trascurato alcun mezzo per potenziare al massimo la detta Intendenza.

« L'ostacolo che maggiormente impedisce di dare un più celere ritmo al servizio, è la deficienza numerica del personale di ruolo, atteso che durante sei anni non si sono fatti concorsi per ammissione di nuovi elementi nelle pubbliche Amministrazioni, ed il personale delle Intendenze è talmente depauperato da poter far fronte con difficoltà agli stessi servizi d'istituto.

« Ciò non ostante, data la imprescindibile necessità di rafforzare la sezione danni di guerra di quella Intendenza, si assicura che, non appena saranno assunti in servizio i vincitori del concorso per titoli a posti di vicesegretario, che è stato espletato proprio in questi giorni, si esaminerà la possibilità di assegnare alla detta Intendenza qualcuno dei nuovi elementi. Sarà poi adeguatamente aumentato il personale non di ruolo.

« Questa Amministrazione, come già in passato, anche in avvenire farà quanto è in suo potere per venire incontro ai giusti desideri dei danneggiati, ma non è possibile, allo stato delle cose, fare previsioni circa il tempo che potrà ancora occorrere per la concessione degli acconti che rimangono da liquidare ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

BRASCHI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.* —

« Per conoscere i motivi per i quali non ritengono opportuno di emanare delle disposizioni che dispensino dagli obblighi di leva quei giovani, che hanno la possibilità di trasferirsi all'estero presso congiunti colà residenti e che li attendono. Numerosi sono, infatti, i casi in cui i giovani delle classi di leva — per lo più disoccupati o che vivono in paesi sinistrati dalla guerra — non possono raggiungere i loro stessi genitori, stabilirsi da anni in America, e crearsi un avvenire, perché sforniti del nulla osta del competente Ministero militare, che è prescritto per il rilascio del passaporto ».

RISPOSTA. — « Attualmente vigono disposizioni che consentono l'espatrio, senza alcuna autorizzazione dell'autorità militare, di cittadini che:

- non sono stati ancora chiamati alla leva;
- sono stati dichiarati non idonei al servizio militare: i riformati;
- hanno già assolti gli obblighi di leva;

sono reduci dalla prigionia o dall'internamento nei campi di concentramento quali catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943.

« In vista delle condizioni economiche e sociali del Paese, applicando estensivamente il disposto dell'articolo 19 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito si consente in larga misura, e sollecitamente, lo espatrio — oltre che ai cittadini che risultino chiamati alla leva ma non ancora arruolati — anche di quelli arruolati, ma non ancora chiamati alle armi.

« Limitazioni, per quanto riguarda questi ultimi, si pongono solo qualche mese prima della chiamata alle armi del contingente di leva cui essi appartengono, consentendo però l'espatrio di quei giovani che dalla documentazione presentata, risultino, in relazione alle norme appositamente di volta in volta emanate, possono essere ammessi al rinvio, al ritardo o alla dispensa dal servizio militare di leva.

« Per facilitare le richieste del nulla osta militare per ottenere il passaporto, da molto tempo, in accoglimento di richiesta avanzata dal Ministero degli affari esteri, non si richiede più agli interessati la dichiarazione di quel Ministero o dell'autorità diplomatico-consolare attestante il motivo dell'espatrio allo scopo di venire sempre più incontro ai bisogni dei richiedenti, sono in elaborazione nuove disposizioni che consentano agli organi periferici di rilasciare loro direttamente tale nulla osta.

« Per ovvie ragioni di opportunità ed anche per non creare dannose sperequazioni, nei riguardi dei giovani aventi obblighi di leva relativamente all'obbligo del servizio militare, non si ritiene possibile emanare disposizioni che dispensino preventivamente dal compiere la ferma di leva quei giovani che hanno la possibilità di espatriare presso parenti residenti all'estero e che li richiedono.

« L'eventuale emanazione di tali disposizioni potrebbe creare infatti condizioni tali per cui all'atto della chiamata alle armi del contingente di leva non si sarebbe in grado di completare le quote di reclute da incorporare potendo, chiunque fosse in grado di presentare un atto di richiamo di parenti residenti all'estero (e non è da escludere che la cosa potrebbe assumere un'estensione preoccupante dato il vasto movimento emigratorio di cittadini italiani avutosi negli anni passati), esimersi dagli obblighi di leva anche senza poi effettivamente espatriare.

« La dispensa dal compiere la ferma di leva potrebbe invece essere concessa a quei

giovani che siano effettivamente espatriati e non solo per raggiungere parenti all'estero, ma anche per motivi di lavoro, di studio, ecc.

« In proposito è in elaborazione apposito schema di legge, modificante l'articolo 128 del citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, ove è prevista tra l'altro, la facoltà per il Ministro di dispensare dal compiere la ferma di leva quei giovani ai quali è stato concesso il nulla osta per l'espatrio temporaneo in Paesi esteri per motivi di famiglia o di lavoro ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

PAOLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali:

a) non si è ancora provveduto ad adeguare al costo della vita le pensioni di fame che vengono attualmente corrisposte agli invalidi ed ai pensionati della Previdenza sociale, in una misura che varia da un minimo di lire 560 ad un massimo di lire 1200 al mese;

b) non è stato concesso alla stessa categoria il premio della Repubblica ».

RISPOSTA. — « Sui due quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa presente quanto segue:

1°) questo Ministero, consapevole che il continuo aumento del costo della vita aggrava sempre più lo stato di disagio in cui versano i pensionati della Previdenza sociale, nonostante i miglioramenti apportati anche di recente alle pensioni, ha preso l'iniziativa per la concessione di ulteriori provvidenze.

« Al fine però di evitare che i miglioramenti che si intendono disporre comportino un nuovo aumento dei contributi assicurativi, già ritenuti eccessivamente onerosi per le categorie produttive, questo Ministero si è fatto promotore della costituzione di uno speciale fondo di solidarietà sociale, per la formazione del quale dovrebbero contribuire sia i datori di lavoro, sia i lavoratori, sia, infine, lo Stato con un suo concorso.

« Presso questo Ministero sono già stati convocati più volte i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate per una rapida attuazione dell'accennata iniziativa e si spera che sia possibile giungere ad un sollecito accordo sui punti essenziali, cioè sulla misura degli aumenti da apportare alle pensioni e sulla ripartizione degli oneri dei contributi fra i datori di lavoro ed i lavoratori

ed infine sull'entità del concorso finanziario dello Stato.

« Si assicura che questa Amministrazione non mancherà di svolgere l'azione più efficace perché la detta iniziativa trovi sollecita realizzazione, nell'interesse dei pensionati i quali soffrono in maniera particolare delle attuali condizioni di disagio generale;

2°) per quanto concerne la mancata concessione ai pensionati del premio della Repubblica si rileva che il problema è prevalentemente di competenza del Ministero delle finanze e del tesoro in quanto interessa non soltanto i pensionati dell'Istituto per la previdenza sociale, ma altresì i pensionati dello Stato; pertanto la concessione del detto premio dovrebbe essere presa in considerazione per entrambe le suddette categorie di pensionati.

« La questione fu infatti posta e discussa a suo tempo in questi termini, ma si ritenne che, date le condizioni del bilancio, lo Stato non fosse in grado di assumersi il nuovo onere relativo alla corresponsione del premio ai suoi pensionati e di conseguenza non fu possibile evitare l'esclusione dal beneficio anche di quelli della Previdenza sociale ».

Il Ministro
ROMITA.

PATRICOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quante sorte subiranno gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e l'Ispettorato compartimentale agrario della Sicilia, in vista della costituzione di quell'Ente Regione. Ciò allo scopo di tranquillizzare il personale interessato ed assicurare la continuità dei servizi agrari, fino ad ora a tali uffici demandati.

« Tale richiesta scaturisce dal fatto che corre voce di un'azione svolta dall'Ente per la colonizzazione della Sicilia per assumere la direzione di tutte le attività tecniche ed assistenziali del nuovo ordinamento regionale, nel settore agricolo siciliano ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione si riferisce ad argomento che, attualmente, non ha un riferimento concreto con la competenza dell'Amministrazione dell'agricoltura, in quanto va subordinato alle decisioni che saranno adottate sull'organizzazione degli Enti regionali. In ogni caso si è d'avviso che gli interessi dell'agricoltura siciliana legati, come in tutte le altre regioni italiane, alla continuazione ed all'eventuale sviluppo dei servizi tecnici e propagandistici, non saranno co-

munque trascurati nella nuova sistemazione che continuerà a garantire il trattamento giuridico ed economico dei funzionari periferici che vi sono presentemente addetti.

« Qualunque poi possa essere la soluzione che il Governo intenderà dare al problema, sembra indubbio che il nuovo ordinamento non possa collegarsi istituzionalmente con l'Ente per la colonizzazione della Sicilia i cui compiti sono ben delimitati; in fatto tale Ente non sembra si presti ad assorbire anche le accennate funzioni di tecnica e di propaganda, le quali si attengono, per la loro natura e per tradizione, a finalità di carattere generale, e a direttive che debbono necessariamente collegarsi con una veduta organica e assai più vasta dei problemi produttivi nazionali ».

Il Ministro
SEGNI.

PATRICOLO. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno elevare la misura degli « assegni di cura » di cui fruiscono attualmente gli invalidi di guerra affetti da tubercolosi, i quali non godano degli assegni di superinvalidità. Tale assegno, malgrado gli aumenti stabiliti dal 1923 ad oggi, attualmente non supera le otto lire giornaliere, cifra assolutamente inadeguata alle esigenze della cura della tubercolosi (superalimentazione, collasoterapia, ecc.). »

« Sarebbe opera di umana solidarietà, oltre che un compito di profilassi sociale, adeguare gli assegni di cura agli indici della vita attuale, sulla base dei criteri seguiti nell'emanazione del decreto presidenziale 29 dicembre 1946, che non ha tenuto in alcun conto le particolari necessità della vasta categoria dei tubercolotici di guerra ».

RISPOSTA. — « L'assegno supplementare di cura a favore degli invalidi per tubercolosi che non siano provvisti di assegno di superinvalidità fu istituito con l'articolo 17, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491. »

« La misura originaria era di lire 720 annue per gli invalidi titolari di pensioni od assegni privilegiati di guerra; essa veniva ridotta di un quarto nei confronti degli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra non privilegiato. »

« Con l'articolo 12 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1333, l'assegno supplementare di cura fu concesso anche nei casi di infermità tubercolari sospette, finché tali. »

« Successivamente, con l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, l'anzidetta misura di lire 720 annue fu elevata a lire 1120 annue a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare ascrivibile alle categorie di pensione dalla seconda alla quinta inclusa. »

« L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, recante miglioramenti economici ai mutilati ed invalidi di guerra, stabilì le seguenti nuove misure dell'assegno in parola: »

a) lire 1400 annue a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta;

b) lire 900 annue quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all'ottava. »

« I predetti importi furono elevati, infine, rispettivamente a lire 2800 ed a lire 1800 annue per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193. »

« Occorre poi considerare che, per effetto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, l'assegno supplementare di cura di che trattasi entra nel novero degli assegni presi per base ai fini del calcolo dell'integrazione temporanea a favore dei titolari di pensioni ed assegni di guerra, integrazione che, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è ora variabile dal 100 per cento al 50 per cento. »

« Presentemente, quindi, gli importi dell'assegno supplementare di cura risultano quintuplicati rispetto alla misura pre-bellica e possono raggiungere le lire 16 giornaliere; ovesi consideri anche la predetta integrazione temporanea, relativa all'assegno stesso. »

« D'altra parte occorre tener presente che tutti i tubercolotici di guerra incapaci a proficuo lavoro, anche se non obbligati a una degenza a letto, sono classificati nella prima categoria ed hanno quindi diritto, oltre che alla pensione, agli assegni di superinvalidità, di contingenza, ecc. Sono classificati nelle categorie successive, dalla seconda all'ottava, a seconda della gravità della malattia o anche solo degli esiti di essa, soltanto i tubercolotici che sono « idonei al lavoro »: appunto a questi ultimi viene concesso l'assegno di cura che trova perciò applicazione per le affezioni tubercolari meno gravi. »

« Ad ogni modo, ove si tenga conto — come è necessario — non del solo assegno di cura, ma di tutto il trattamento di pensione di guerra accordato ai tubercolotici, si riscontra che tale trattamento non può ritenersi in-

sufficiente per le esigenze della cura, avuto riguardo che detto trattamento va considerato soltanto come una integrazione dei proventi che gli interessati possono ritrarre dalla loro attività lavorativa, alla quale, come si è detto, gli invalidi in parola sono idonei.

« Con il recente decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576, non si è accordata una maggiorazione degli assegni di cura anche perché il decreto medesimo — secondo le richieste della stessa Associazione nazionale mutilati — prevede la concessione di aumenti che variano soltanto in relazione alla categoria di infermità.

« Veramente cospicuo è stato l'onere recato al bilancio dello Stato dal predetto decreto n. 576 e non si ravvisa quindi possibile — anche per tale motivo — una maggiorazione degli assegni di cura, maggiorazione che avrebbe ripercussioni finanziarie non di lieve entità atteso che comporterebbe la revisione degli altri assegni integrativi della pensione di guerra (assegno di previdenza, di cumulo, di infermità, aumento integratore per i figli, ecc.).

« Comunque, da parte del Governo continuerà ad attuarsi ogni possibile provvidenza a favore dei tubercolotici di guerra, come sta a dimostrare uno schema di provvedimento in corso di emanazione, che consente un lungo periodo di ricovero in sanatorio a spese dell'Amministrazione nel primo periodo della malattia nel quale più sentita è la necessità della cura e più benefici sono i risultati di essa ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

PELLEGRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana, ed al Ministro della difesa.*

— « Per conoscere quali misure si intendano prendere per rapidamente liquidare le spettanze dei reduci, già residenti nell'Africa Italiana, ed ora provenienti dai campi di prigionia ».

RISPOSTA. — « Il servizio della liquidazione delle competenze arretrate ai militari reduci dalla prigionia ha necessariamente risentito, come tutti gli altri, degli eventi che, dalla data dell'8 settembre 1943 fino a completa liberazione dell'Italia, hanno negativamente influito sulla organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

« In particolare ad esso fu provveduto fino al 25 aprile 1946 a cura del Ministero dell'Africa Italiana. Successivamente, allo scopo

di sollecitare l'evasione delle singole pratiche, esso è stato decentrato ai singoli Distretti militari competenti per territorio i quali provvedono, tra l'altro, a corrispondere agli interessati, immediatamente, dei congrui acconti coi quali far fronte alle prime più inderogabili esigenze.

« Le singole liquidazioni definitive rimangono comunque tuttora subordinate ad una determinazione del Ministero dell'Africa Italiana che si concreta:

1°) per i rimpatriati prima del 25 aprile 1946:

a) nella ricostruzione del conto delle anticipazioni corrisposte alle famiglie quali risultano dagli atti del Ministero dell'Africa Italiana;

b) nel calcolo dei debiti vari a carico dei singoli interessati e cioè delle somme a qualsiasi titolo da questi riscosse e da ritenersi sugli stipendi;

c) nella revisione e nel conteggio delle competenze spettanti.

2°) Per i rimpatriati dopo il 25 aprile 1946: alle sole operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

« Nell'ottobre 1946, allo scopo di snellire ancora maggiormente il servizio e di affrettare i pagamenti, fu provveduto ad un riesame della procedura in precedenza eseguita e, d'accordo col Ministero della guerra, ne fu adottata altra più accelerata in base alla quale, mentre si riservava al Ministero la trattazione in via amministrativa, si decentrava sui Distretti la trattazione contabile anche delle pratiche relative ai rimpatriati prima del 25 aprile 1946.

« Contemporaneamente si provvedeva ad inquadrare tutti i casi possibili ed a predisporre, in relazione a tali casi, diversi moduli in modo che la risoluzione di ogni pratica si riduce alla compilazione di un determinato stampato.

« Con ciò tuttavia non si sono certo eliminate tutte le difficoltà che si frappongono ad una sollecita liquidazione delle competenze spettanti ai singoli reduci.

« Tali difficoltà sono dovute a cause varie. Si citano fra le principali:

1°) il fatto che tutti i documenti relativi ai rimpatriati sono rimasti presso i Distretti del territorio coloniali e andati in massima parte distrutti, il che obbliga alla ricostruzione, caso per caso, delle posizioni militari, economiche e giuridiche dei singoli interessati basandosi sulle dichiarazioni di questi ultimi da controllare con gli elementi conservati negli archivi del Ministero o da far con-

validare da ufficiali o funzionari già residenti in Africa;

2°) il fatto che le dichiarazioni degli interessati sono molto spesso sommarie e vaghe e rendono lunghe e difficili le istruttorie;

3°) la complessità di molte posizioni individuali a chiarire le quali sono stati necessari e si rendono spesso necessari accertamenti ed intese con le varie Amministrazioni interessate e soprattutto col Ministero della guerra;

4°) la perdita verificatasi di migliaia di fascicoli in occasione del trasferimento degli archivi al Nord, il che priva in molti casi il Ministero di ogni elemento di controllo costringendo a laboriose ricostruzioni attraverso atti di altri uffici sovente dislocati fuori sede.

« Particolarmente laborioso è stato ed è poi tuttora il conteggio delle anticipazioni corrisposte alle famiglie cui hanno provveduto per il passato enti vari e cioè i Distretti, su autorizzazione del Ministero, per le famiglie residenti nel centro e nel Sud d'Italia e la Banca nazionale del lavoro per le famiglie residenti nel Nord e nella provincia di Roma, su autorizzazione dell'Ufficio M.A.I. di Milano.

« Solo recentemente si è potuto provvedere alla unificazione dei due servizi (quello della liquidazione delle competenze principali ed accessorie spettanti ai singoli reduci e quello dell'anticipazione alle famiglie) nonché alla conseguente unificazione degli archivi col trasferimento effettuato a Roma degli atti dell'Ufficio M.A.I. di Milano; tale unificazione è anzi tuttora in corso di realizzazione trattandosi di ordinare oltre centomila pratiche ciascuna delle quali ha, per il passato, comportato una doppia trattazione.

« Se finora, quindi, la liquidazione delle competenze spettanti ai reduci ha subito dei ritardi, ciò è dovuto esclusivamente a cause non imputabili all'Amministrazione. Con le provvidenze adottate il servizio si svolge già da qualche tempo con maggiore speditezza.

« Esso potrà essere però definitivamente adeguato alle effettive esigenze, venendo incontro alle giuste sollecitazioni degli interessati, solo quando il Ministero potrà disporre di nuovi locali in cui trasferire e sistemare gli uffici che provvedono alla trattazione delle pratiche relative.

« Per l'assegnazione di tali locali sono da tempo in corso le necessarie trattative ».

*Il Ministro, ad interim
dell'Africa Italiana
DE GASPERI.*

RISPOSTA. — « I reduci dalla prigionia di guerra, già residenti in A.O.I. ricevono all'atto dello sbarco da parte dei Centri alloggio un anticipo in relazione al grado rivestito e successivamente, possibilmente durante la licenza di rimpatrio, ottengono la liquidazione definitiva degli assegni di prigionia presso i distretti militari di residenza.

« Nei casi in cui sorgano difficoltà per accertare le somme corrisposte alle famiglie da parte del Ministero dell'Africa Italiana o si determini, comunque, per altre cause ritardo per effettuare la predetta liquidazione definitiva, i distretti sono autorizzati a corrispondere un ulteriore anticipo.

« Nell'intento di accelerare il corso di tali liquidazioni sono state da tempo emanate tutte le opportune disposizioni e risulta che l'organizzazione attuale dei distretti militari assicura nel complesso un servizio soddisfacente.

« Il ritardo nei pagamenti si verifica alcune volte per gli accertamenti che debbono essere esperiti nei confronti del personale rientrato dall'internamento con la qualifica di civile, e che all'atto della cattura era militare o militarizzato, poiché in questi casi è necessario stabilire se esiste o meno il diritto agli assegni in relazione alla posizione di stato prima dell'occupazione delle località di residenza.

Comunque, anche nei riguardi di tale personale, sono state diramate apposite istruzioni — concordate col Ministero dell'Africa Italiana — affinché le pratiche di accertamento abbiano rapido corso e sia definita al più presto la posizione amministrativa degli interessati.

« È da tener presente tuttavia che dato il rilevante numero di reduci già residenti in Africa Orientale Italiana i relativi accertamenti individuali hanno dovuto subire necessariamente in qualche caso inevitabili ritardi ».

*Il Ministro della difesa
GASPAROTTO.*

PELLIZZARI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Intorno ai provvedimenti che intendano prendere affinché, nella rinnovazione dei trattati commerciali con la Francia, venga tenuto il debito conto della vasta e florida produzione di piante e semi di piante ornamentali da serra e da piena aria, che viene fatta nella riviera ligure, e specialmente nella provincia di Im-

peria. Più specialmente l'interrogante chiede se si propongano di fare includere, sia nei trattati con la Francia, sia in quelli con altri Stati, le seguenti voci doganali: fiori e foglie ornamentali; piante ornamentali in genere, da serra e da piena aria; cactea (piante grasse) e semi di piante ornamentali le quali tutte, prima della guerra, venivano esportate in Germania, in Ungheria, in Austria, in Cecoslovacchia; cioè tanto più che gli orticoltori francesi, belgi, svizzeri ed inglesi fanno larga richiesta di tali prodotti, e dall'esportazione di questi generi, non necessari per la economia nazionale verrebbe il doppio vantaggio delle divise estere, e dell'occupazione di una mano d'opera attualmente inutilizzata ».

RISPOSTA. — « In merito all'esportazione di piante e semi di piante ornamentali da serra e da pieno campo, nonché di fiori e foglie ornamentali, si fa presente che il Ministero dell'agricoltura, in ogni circostanza e particolarmente in occasione della stipula degli accordi commerciali con gli Stati esteri, ha sempre insistito, d'intesa con quello per il commercio con l'estero, per la inclusione nelle liste dei contingenti di esportazione dei prodotti in questione.

« Purtroppo, tali insistenze il più delle volte non sono state coronate dal successo, perché le economie sconvolte di tutti i Paesi europei più che di prodotti voluttuari, quali sono quelli in esame, hanno bisogno di alimentari e di materie prime.

« In particolare, per quanto riguarda la Francia, pur non essendo stato previsto un contingente specifico per le piante e semi di piante ornamentali e per i fiori e foglie ornamentali, perché non accettato da parte della Delegazione francese, consta a questo Ministero che da parte dell'Amministrazione per il commercio estero sono state date istruzioni alle dogane di ammettere liberamente all'esportazione, prescindendo da ogni formalità, i prodotti di cui sopra imputandoli sul continente « altre merci ».

« Si fa, infine, presente che questo Ministero, rendendosi conto della situazione in cui si trovano le aziende floricole nazionali, ha ottenuto da quello per il commercio con l'estero che i prodotti sopraelencati siano ammessi alla esportazione, anche in compensazioni private, in conto partita di prodotti che non interessano in grado elevato l'economia nazionale ».

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNÌ.

PELLIZZARI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Circa il modo, come intendano risolvere il problema del divieto opposto dalla Francia all'entrata ed al transito per il Belgio delle piante ornamentali provenienti dall'Italia, per motivi sanitari, provocati dal parassita « *aspidiotus perniciosus* » (coccinella di San José). L'interrogante fa presente che le piante ornamentali sono immuni da questo parassita, come può far fede l'Osservatorio di fitopatologia di San Remo; e che il certificato rilasciato da tale Osservatorio, ed eventualmente controllato dal delegato francese in materia, dovrebbe bastare, non soltanto a far concedere il libero transito sul territorio francese alle piante ornamentali spedite nel Belgio da Ventimiglia o da Chiasso in vagoni chiusi, ma anche ad aprire loro l'importazione ed il commercio e la vendita nello stesso territorio francese ».

RISPOSTA. — « Il decreto del Presidente della Repubblica francese in data 8 marzo 1932 — reso applicabile nei confronti del nostro Paese con decreto interministeriale del 7 dicembre 1945 — stabilisce il divieto d'importazione e transito delle piante, parti di piante e frutta fresca; in altri termini di ogni prodotto vegetale allo stato vivente che prevenga da Paesi notoriamente infestati da cocciniglia di San José (*aspidiotus perniciosus*). Il citato provvedimento accorda al Ministero dell'agricoltura francese la possibilità di concedere deroghe al divieto di cui sopra limitatamente alla importazione di talune categorie di frutti e del materiale destinato a scopo di studio e ricerca. La seconda deroga non ha per noi alcun interesse, mentre la prima, non risultando precisata, ingenera incertezze nel campo degli esportatori, i quali, pertanto, se ne avvantaggiano molto scarsamente.

« Il Ministero dell'agricoltura, non appena venuto a conoscenza delle misure restrittive su riassunte, interessò quello degli affari esteri affinché, tramite la nostra Rappresentanza diplomatica in Parigi, fosse svolta un'azione intesa ad ottenere la revisione delle misure stesse o, quanto meno, un'attenuazione di esse tale da non danneggiare senza fondato motivo la produzione e il commercio italiani. Fa riscontro a tale azione — tempestivamente condotta — la nota verbale del 9 novembre 1946, con la quale il Ministero degli esteri francese fa conoscere a quello italiano l'impossibilità di accogliere le nostre richieste e ciò in rapporto al carattere del provvedimento il quale da una lunga serie di anni genera-

lizza a tutti i Paesi infesti da aspidioti le disposizioni cautelative in parola. Tenuto conto che le argomentazioni addotte dalla Francia a giustificazione del rifiuto non corrispondono ormai più al nuovo stato di cose creatosi in Europa a seguito del dilagare delle infestazioni della Cocciniglia di San José, ed in particolare alla presenza dell'insetto in Francia — come risulta da dichiarazione ufficiale a suo tempo fatta dallo stesso Governo francese — con nota n. 42240 del 19 dicembre 1946 e n. 40153, del 23 gennaio 1947, il Ministero dell'agricoltura ha interessato quello degli esteri affinché, con la dovuta forma, sia fatto comprendere alle autorità francesi l'inopportunità di sostenere posizioni già superate dagli eventi e di ripetere, pertanto, le richieste italiane che, con l'occasione, sono state ancor di più precisate; come qui di seguito si riassume:

a) abrogazione del divieto di importazione delle piante e parti di piante (ivi compreso i semi, le frutta di ogni sorta i fiori freschi recisi; le foglie ornamentali, ecc.) provenienti dai compartimenti italiani indenni da aspidiotus perniciosus, compartimenti che rappresentano la quasi totalità di quelli nazionali, essendo l'infestazione del citato insetto circoscritta solo in alcuni del Nord. Ben s'intende che le singole spedizioni verrebbero in tal caso ad essere garantite da un certificato di immunità e di origine rilasciato dal servizio fitosanitario italiano;

b) abrogazione del divieto di transito sancito per tutti i prodotti di cui alla lettera a), tenuto conto che nessun pericolo può derivare alla Francia dalle operazioni a tale transito inerenti, trattandosi anche in questo caso di merce proveniente da zone immuni;

c) libertà di esportazione e transito delle piante da vivaio prodotto nelle zone infeste da aspidioti e disinfestate con acido cianidrico prima della spedizione. L'acquisita immunità potrebbe essere garantita da un apposito certificato di disinfestazione anch'esso rilasciato dal servizio fitosanitario italiano;

d) libertà di transito della frutta fresca proveniente da zone infeste ma da colture immuni, con l'osservanza di tutte quelle cautele che il Governo francese potrebbe suggerire.

« Posto quanto sopra e mentre si attende che un più accurato studio del problema in parola dia allo stesso la soluzione integrale auspicata, si fa presente che la nostra Rappresentanza diplomatica in Parigi ha testé fatto conoscere che le autorità francesi hanno autorizzato telegraficamente i dipendenti uf-

fici di controllo fitosanitario di Cannes e di Nizza a consentire il transito dei fiori freschi italiani destinati nel Belgio purché accompagnati da certificato di immunità ».

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

PERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quali provvedimenti di urgenza il Governo intenda adottare per riparare alla gravissima ingiustizia derivante dalla esclusione di partecipazione ai concorsi per insegnamento dell'ordine medio delle scuole, riservati ad alcune categorie, di coloro che, pure avendo tutti i titoli necessari, erano stati esclusi dai concorsi banditi con decreto ministeriale 28 dicembre 1942, non avendo il requisito allora richiesto della iscrizione al partito fascista.

« Il Ministro della pubblica istruzione, al quale l'interrogante ha rivolto una interrogazione in merito, ha risposto che il Ministero non era competente ad apportare modifiche di propria iniziativa alle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, ai sensi del quale verranno banditi i concorsi, contenendo esso decreto disposizioni d'ordine generale per tutti i rami delle Amministrazioni dello Stato.

« Ora risulta che, invece, il Ministero della giustizia, in occasione del concorso a 150 posti di notaio, bandito con decreto 7 giugno 1946 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133, del 10 giugno 1946, pagina 1351), ha disposto giustamente che a tale concorso erano ammessi « coloro che non poterono partecipare a precedenti concorsi per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista ».

« In conseguenza pare, senza dubbio alcuno, giustificato che di urgenza vengano emanati dal Governo dei provvedimenti, perché anche per i concorsi del Ministero della pubblica istruzione vengano ammessi, insieme alle categorie speciali, anche coloro che non poterono partecipare ai concorsi banditi con il già indicato decreto ministeriale 28 dicembre 1942, per mancanza d'iscrizione al partito fascista.

« Se ciò non avvenisse, si arriverebbe all'assurdo giuridico e morale per cui lo Stato repubblicano verrebbe a preferire negli impieghi i già appartenenti al partito fascista a coloro che per dignità e coerenza con la loro fede preferirono i più gravi sacrifici alla umiliazione morale che veniva loro imposta.

« Sta in fatto che questi laureati « perché non fascisti » non hanno potuto partecipare

ad alcun concorso, rimanendo sino ad ora completamente dimenticati e continuando a sopportare situazioni di grave disagio morale ed economico, mentre non pochi loro colleghi, coetanei e con eguale anzianità di laurea, sono diventati e possono diventare, « perché già fascisti », impiegati di ruolo dello Stato, in esecuzione del predetto concorso del 1942.

« Si confida che delle immediate disposizioni saranno adottate per sanare una situazione che offende la equità e la giustizia ».

RISPOSTA. — « Questa Presidenza ha comunicato la propria adesione al Ministero della pubblica istruzione, per la emanazione di un provvedimento che consenta di indire una sessione di esami per il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, riservata a coloro i quali durante il cessato regime riportarono una persecuzione per comportamento contrario al fascismo o per motivi razziali.

« Gravi dubbi invece sono sorti sulla possibilità di includere nelle categorie dei beneficiari del provvedimento i cittadini che non abbiano mai avuta l'iscrizione al soppresso partito fascista, e ciò per la difficoltà, nella maggior parte dei casi insuperabile, di acquisire con una prova ineccepibile, il fatto della non iscrizione al predetto partito e per la conseguente possibilità di facili frodi. Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, cui è stato sottoposto dal competente Ministero lo schema di provvedimento in oggetto, per il prescritto parere.

« Comunque la questione è stata ora posta in via generale, per le Amministrazioni dello Stato e devoluta, assieme ad altre nella materia di cui trattasi all'esame di una apposita commissione di Sottosegretari di Stato, costituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e della quale fa parte anche il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
CAPPA.

PERA, CANEPA, VIALE, ROSSI PAOLO, MARTINO ENRICO, PARRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché i nostri Consoli agevolino il movimento turistico verso l'Italia anziché ostacolarlo sottoponendo i visti di ingresso a lungaggini burocratiche, sviando così l'afflusso dei turisti a beneficio delle stazioni climatiche di altri paesi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri è del tutto compreso della necessità di favorire il turismo in Italia. Pur rendendosi conto di difficoltà di carattere valutario, alimentare e di pubblica sicurezza, si adopera per attivare le correnti tradizionali del turismo e per attivarne delle nuove.

« A questo proposito cerca di eliminare, appena le condizioni generali lo rendono possibile, tutti gli intralci burocratici lamentati.

« Posso infatti dare assicurazione che sono state impartite molto recentemente norme ai Consolati del Nord e Sud America in forza delle quali essi possono rilasciare i visti per un soggiorno di tre mesi e norme ai Consolati degli altri Paesi per il rilascio dei visti per un periodo di 45 giorni, senza necessità del benessere delle autorità centrali. Detti permessi possono essere rilasciati a vista.

Vengono anche favoriti i viaggi organizzati in carovana, e i visti di transito, per l'imbarco nei porti italiani sulle nostre navi, vengono rilasciati con ogni facilità.

« Sono anche in corso di negoziazione numerosi accordi bilaterali sulla base della reciprocità.

« Comunque è tendenza del Governo italiano di giungere, non appena possibile, all'abolizione di ogni sorta di visto di guisa che il passaggio della frontiera possa avvenire senza alcun intralcio ».

Il Ministro
SFORZA.

PERLINGIERI, BOSCO LUCARELLI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se, data la interpretazione soggettiva ed arbitraria, data da taluni uffici distrettuali delle imposte alle disposizioni di cui il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, relative agli utili di congiuntura, non ravvisi la opportunità di chiarire agli uffici dipendenti che gli accertamenti per utili di congiuntura non possono derogare al principio generale della certezza della imposta, e non possono, quindi, essere promossi indistintamente a carico di qualsiasi appartenente ad una determinata categoria, ma soltanto a carico di coloro per i quali esistano elementi concreti di imposizione.

« Nel caso particolare l'Ufficio distrettuale delle imposte di Benevento ha accertato utili di congiuntura a carico della categoria degli agricoltori, coltivatori diretti, per l'anno 1943, in base alla considerazione che il raccolto 1943 sarebbe stato migliore del raccolto 1942 e tuttavia sarebbe stato conferito agli am-

massi un identico quantitativo di grano, omettendo di considerare che i conferimenti agli ammassi vengono eseguiti in base agli accertamenti degli Uffici competenti, e solo in ipotesi di violazione degli obblighi accertati può parlarsi di utili di speculazione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha più volte dato disposizioni ai dipendenti uffici nel senso sollecitato dagli onorevoli interroganti.

« Già nelle istruzioni al Regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, si accenna chiaramente alla necessità di basare l'accertamento per profitti di speculazione su elementi concreti, a parte la possibilità di procedere in via induttiva ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge.

« Successivamente sono stati indicati agli Uffici mezzi di indagine per l'acquisizione di dati positivi (circolare 20/1800 del 24 febbraio 1947), e, ancor prima, per gli accertamenti nei confronti degli agricoltori, sono stati consentiti contatti diretti tra gli Ispettori compartimentali II DD. e le Associazioni degli agricoltori per fissare criteri e dati tecnici utili per la tassazione (circolare 75/2690, del 28 settembre 1946).

« Niun dubbio, poi, che gli accertamenti non possano essere condotti indistintamente a carico di una determinata categoria. Il sistema dell'imposizione diretta in genere, seguito dagli Uffici finanziari, implica l'esame dei singoli casi. Comunque, una precisazione in tal senso per i profitti di speculazione è contenuta nella circolare n. 140, dell'8 ottobre 1946, in cui si legge testualmente: « Solo la disamina delle situazioni caso per caso potrà consentire di giudicare ove il profitto eccezionale vi sia stato e ove no. È questa la sola linea di condotta che gli Uffici possano seguire nell'accertamento dei profitti di speculazione, non potendosi aver riguardo alle categorie o classi di contribuenti se non come a un punto di orientamento per la ricerca dei soggetti ».

« Per quanto riguarda il caso particolare dell'Ufficio imposte di Benevento, prospettato nella interrogazione, il Ministero non mancherà di appurare se e in quanto quell'Ufficio si sia discostato dalle suestposte direttive ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i profitti di guerra e di regime*
CAVALLARI.

PERRONE CAPANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non creda opportuno che il personale subalterno in servizio di avventiziato da oltre un

decennio presso varie Amministrazione statali (e in particolar modo presso i Ministeri della grazia e giustizia, dei lavori pubblici e delle finanze e tesoro) riceva una definitiva sistemazione in ruolo, per modo che in tempi così calamitosi, come gli odierni, tanti laboriosi ed onesti padri di famiglia cessino di tribolare per il loro domani ».

RISPOSTA. — « La situazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato è stata presa in attento esame dal Governo. È stato a tal fine predisposto uno schema di provvedimento legislativo che migliori sensibilmente il trattamento giuridico ed economico del personale stesso.

« Nella elaborazione dello schema sono state tenute presenti anche le proposte fatte al riguardo dalla Federazione nazionale dei dipendenti statali, ed è stato sentito il parere del Consiglio di Stato.

« Questa Presidenza non mancherà di sollecitare l'ulteriore corso ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
CAPPA.

PERSICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Alto Commissario per l'alimentazione e al Ministro delle finanze e tesoro.* — « Per sapere se, in relazione alle difficoltà imposte dalle speciali disposizioni a suo tempo emanate circa la qualità del prodotto, ed ai ritardi nella distribuzione alla popolazione civile, a mezzo tessere, della marmellata confezionata nell'estate 1946 con zucchero di assegnazione sia nel Nord che nel Centro-Sud; ed in considerazione del fatto che tale marmellata messa a disposizione delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, in parte fu da esse rifiutata, in parte restò invenduta, con la conseguenza che le Ditte produttrici, furono esposte a perdite ed oneri rilevanti; non ritengano di voler concedere in tutto o in parte, e con le modalità che saranno considerate più idonee, l'esonero dal pagamento del sovrapprezzo sullo zucchero, fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi, in data 28 marzo 1946, rispettivamente in lire 71,85 per le aziende del Nord ed in lire 50 per le aziende del Centro-Sud per ogni chilogrammo di zucchero assegnato ».

RISPOSTA. — « L'industria marmellatiera del Nord ricevette un'assegnazione di quintali 43,849 di zucchero grezzo, di 2^a qualità per la confezione di marmellata al 40 per cento

di saccarosio con le seguenti intese: La marmellata prodotta sarebbe rimasta vincolata a favore dell'Alto commissariato per un periodo di 45 giorni dalla sua produzione, dopo i quali, la parte non ritirata, veniva posta in libera vendita, previo versamento al Tesoro della differenza prezzo zucchero di lire 71,85 al chilogrammo, come stabilito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117, del 21 maggio 1946.

« Gli industriali del Nord chiesero di essere esonerati dal pagamento di tale differenza, considerato che, la loro marmellata al 40 per cento non poteva sostenere la concorrenza di quella prodotta dall'industria del Centro-Sud al 50 per cento di zucchero. Pertanto ottennero che la vendita a prezzi controllati fosse protratta alla data del 28 febbraio 1947. Nella seduta del Comitato interministeriale prezzi del 6 marzo 1947, il rappresentante del Ministero del tesoro proponeva, quale soluzione, che il quantitativo di marmellata, per il quale l'industria poteva — con dichiarazione delle Sepral — documentare che era stato venduto al prezzo fissato nel provvedimento citato, fosse esentato dal pagamento della differenza zucchero. Tale proposta venne approvata.

« L'industria marmellatiera del Centro-Sud ricevette un quantitativo di zucchero all'incirca uguale a quella del Nord; ma trattavasi di zucchero di prima qualità, cristallino, destinato alla produzione di marmellata al 50 per cento di saccarosio.

« Per le diverse condizioni in cui tale produzione si è svolta; per la qualità e percentuale dello zucchero impiegato, con esclusione di edulcoranti; per il fatto che gli industriali del Centro-Sud hanno protratto la preparazione della marmellata all'autunno 1946 ed all'inverno successivo, sottraendo in effetto due terzi della produzione al vincolo; per le condizioni di mercato, che dall'autunno 1946 ad oggi, hanno marcato un rialzo del prezzo di questo prodotto non si ritiene da parte di questo Altocommissariato di dover estendere all'industria del Centro-Sud l'esonero dal pagamento della differenza prezzo dello zucchero fissata in lire 50 al chilogrammo ».

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione
CERRETI.*

PERSICO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della guerra.* — « Per conoscere quali siano le norme giuridiche attualmente vigenti per la raccolta ed il commercio dei rottami ferrosi sparsi o sepolti in larghe zone di campagna, ove più ha infuriato la guerra

(come ad esempio nella zona del Cassinate). E ciò perché i contadini, che hanno visto di strutte le case e gli alberi e sconvolti i campi, avevano avuto fino ad oggi una piccolissima risorsa nella raccolta e nella vendita (che ritenevano libera) dei rottami metallici (non degli esplosivi dei quali si occupano le competenti autorità militari) abbandonati, o ritrovati occasionalmente durante i lavori agricoli. La cosa è tanto più grave, in quanto sembra che si sia vietato a questi poveri disgraziati contadini perfino la vendita dei rottami di provenienza casalinga, e ciò con inesplicabile arbitrio ».

RISPOSTA. — « La raccolta e la vendita di rottami di ferro e di metalli in genere è attualmente libera ed il commercio di essi avviene di regola fra raccoglitori e negozianti iscritti alle Camere di commercio.

« La raccolta dei materiali sparsi per i campi è subordinata, naturalmente, all'autorizzazione di chi vanta diritti di proprietà sui materiali stessi, mentre per quelli di origine casalinga non può esserne impedita la vendita, salvo il rispetto dei prezzi di listino ».

*Il Ministro
MORANDI.*

RISPOSTA. — « 1°) Il compito di rastrellare e recuperare i materiali residuati di guerra abbandonati in tutto il territorio nazionale, oltre a quello di bonificare gli immobili dagli ordigni esplosivi, è attualmente affidato all'Ispettorato bonifica immobili da ordigni esplosivi dipendente da questo ispettorato.

« Detto Ispettorato si avvale della propria organizzazione e dell'operato di ditte prescelte mediante regolare gara. Le somme impiegate per effettuare il ricupero sono perzialmente compensate dal ricavato della vendita dei rottami all'industria siderurgica nazionale, effettuata direttamente, oppure attraverso le stesse ditte assuntrici dei lavori, alle quali i rottami vengono ceduti in conto pagamento e come da contratto.

2°) Poiché è avvenuto, con impressionante crescendo, che ditte non autorizzate e singoli raccoglitori hanno sottratto ingenti quantità di materiali di ogni specie, avviandoli presso privati speculatori, è stato stabilito che ogni illecita attività nel campo dei ricuperi di materiali residuati di guerra, (da chiunque e dovunque esercitata senza regolare autorizzazione delle competenti autorità militari) venga perseguita a termine di legge (circolare Decreto-legge luogotenenziale n. 32, del 1° febbraio 1945 — *Gazzetta Ufficiale* n. 25

del 27 febbraio 1945 e Decreto-legge luogotenenziale n. 49 del 21 gennaio 1945 — *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 13 marzo 1945.

3°) il commercio dei rottami ferrosi è libero. L'Amministrazione militare interviene quando si tratti di materiale di guerra di sua proprietà, illecitamente raccolto; in tal caso, esso provvede al fermo del materiale ed al relativo ricupero.

4°) Nulla risulta a questo Ministero, circa il divieto, fatto a privati, di vendere rottami di provenienza casalinga ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

PIEMONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga necessario avocare a servizi meglio organizzati l'esame delle domande e ricorsi per il riconoscimento della qualifica di partigiano, posto che domande e ricorsi del genere non sono stati dall'attuale organismo provinciale, regionale e centrale definiti oltre un anno e mezzo dalla liberazione, come ne è particolare testimonianza la situazione dei partigiani di Tripana, Lusevera, Lusia (Udine) ».

RISPOSTA. — « Attualmente l'esame delle domande e dei ricorsi presentati dagli aspiranti alla qualifica di partigiano o patriota è devoluto, in base al Decreto 21 agosto 1945, n. 518, (*Gazzetta Ufficiale* n. 109, dell'11 settembre 1945) alle Commissioni costituite per ciascuna regione ove si è svolta la guerra partigiana.

« Per i partigiani che hanno combattuto all'estero funziona una speciale Commissione a Roma, dove a sede anche la Commissione di II grado presso la Presidenza del Consiglio alla quale spetta l'esame dei ricorsi e delle ricompense al valore trasmesse dalle Commissioni regionali e dalla Commissione all'estero.

« Ha curato il funzionamento e il coordinamento delle Commissioni il Ministero dell'assistenza post-bellica, le cui attribuzioni per questo settore sono passate, in base al Decreto di soppressione dello stesso Ministero, alla Presidenza del Consiglio.

« All'infuori di dette Commissioni e servizi concernenti non esiste un organo provinciale per il riconoscimento dei partigiani.

« Le Commissioni regionali hanno già riconosciuto dal principio del 1946 ad oggi:

Partigiani, n. 162,935; partigiani caduti n. 28,630; partigiani mutilati n. 16,912; patrioti n. 80,792.

« In totale hanno esaurito i lavori di riconoscimento per n. 289,269 persone ed hanno inoltre, previo esame delle domande, escluso da detto riconoscimento n. 156,003 persone, un complesso quindi di circa 450,000 pratiche individuali portate a termine.

« Le Commissioni, la cui imparzialità di giudizio è garantita dal criterio di rappresentanza paritetica dei membri appartenenti a singole formazioni differenziate, hanno compito un complesso e delicato lavoro che può essere valutato nella misura del 75 per cento rispetto al lavoro complessivo da svolgersi nel settore di cui si riferisce l'interrogazione (domande e ricorsi).

« Pertanto, giudicando obiettivamente il loro funzionamento, non si può disconoscere il fatto che esse abbiano fin'ora risposto allo scopo per cui sono state costituite.

« Si osserva altresì che alle stesse Commissioni, oltre il riconoscimento dei partigiani e patrioti e l'esame dei relativi ricorsi sono stati attribuiti i seguenti compiti di carattere essenziale:

a) riconoscimento della qualifica di caduto e mutilato per la lotta di liberazione agli ostaggi ed ai deportati civili (Decreto 518 citato);

b) esame delle proposte di ricompense (stesso decreto);

c) equiparazione dei gradi (Decreto legislativo del C. P. 6 settembre 1946, n. 93);

d) pensioni (Decreto legislativo luogotenenziale del C. P. 16 settembre 1946, n. 372);

e) riconoscimento gradi dell'esercito (Decreto legislativo del C. P. 16 settembre 1946, n. 304).

« È pertanto viva preoccupazione di questa Presidenza che le Commissioni nel corrente anno non solo continuino a funzionare con il ritmo fin'ora mantenuto, ma accelerino ulteriormente i loro lavori.

« A questo proposito lo stesso Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi, al quale ho presentato una delegazione delle suddette Commissioni, ha assicurato il suo personale interessamento perché, superando le gravi difficoltà dovute alla riorganizzazione dei servizi dell'ex Ministero dell'assistenza post-bellica, siano soddisfatte le improrogabili esigenze dei lavori di riconoscimento delle qualifiche partigiane.

« In merito all'ultima parte delle interrogazioni che si riferisce alla situazione del Veneto ed in particolare della provincia di Udine, si fa presente che essa è stata sempre oggetto di particolare attenzione da parte della competente Commissione e dell'organo centrale

del Ministero dell'assistenza post-bellica. — Infatti questa provincia è stata la prima ad essere esaminato nel corso dei lavori della Commissione regionale e mediante particolari provvedimenti sono state superate le difficoltà intrinseche dei lavori, derivanti dal fatto che molti partigiani, già operanti in essa erano allora emigrati nella zona A e B nella Venezia Giulia, permettendo per questi ultimi, in deroga alle istruzioni generali sul funzionamento delle Commissioni, l'affissione dei nominativi nell'albo comunale di Udine invece che nei comuni di residenza.

« Fin dal marzo 1946 sono stati riconosciuti per la provincia di Udine 11.000 partigiani e 6000 patrioti.

« La domanda attualmente in corso di esame presso la competente Commissione si riferiscono a partigiani che hanno richiesto il riconoscimento in ritardo rispetto ai termini fissati dal Decreto 518 ossia, entro il mese di marzo 1946.

« Riguardo ai partigiani residenti nei comuni di Tripana, Lusevera e Lisia si rileva che il loro numero complessivo non supera il centinaio. Essendo essi stati inquadrati nelle formazioni di Tito non è stato possibile riconoscerli, per ovvie difficoltà obiettive, contemporaneamente agli altri partigiani della provincia di Udine.

« Si dà assicurazione che le loro domande sono in corso di esame presso la competente Commissione e che il caso specifico verrà risolto entro il più breve tempo possibile ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'assistenza reduci e partigiani*
MOSCATELLI.

PISTOIA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non sia d'avviso di provvedere al trasferimento del maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di San Giorgio Lomellina, il quale, per il suo comportamento rispetto ai partiti politici locali, va creando un'atmosfera di diffidenza e di ostilità con le autorità comunali, non consigliabile al mantenimento dell'ordine pubblico. L'interrogante, fa presente che l'azione del citato maresciallo, ha provocato un procedimento penale, per cui a giorni, avanti al tribunale di Vigevano, verrà celebrato un processo nel quale si assisterà al poco edificante spettacolo di due autorità, l'una contro l'altra, in un duello di reciproche accuse. L'interrogante fa pure presente, che sul conto del prefato maresciallo ebbe, da parte dei superiori del medesimo, giudizi poco benevoli ».

RISPOSTA. — « Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri nella cui esclusiva competenza rientrano i movimenti del personale dipendente, interpellato in proposito dal maresciallo comandante la Stazione dei carabinieri di San Giorgio Lomellina, ha riferito che trattasi di un provetto sottufficiale, la cui opera non ha dato luogo a rilievi sostanziali, per cui un suo eventuale trasferimento, sia pure per motivi di opportunità, produrrebbe cattiva impressione nella zona il prestigio dell'Arma.

« D'altra parte, non è risultato che le accuse del sindaco e dell'assessore anziano del comune contro il suddetto maresciallo, di connivenza con i borsari neri della zona e di altre illegalità, avessero consistenza, tanto che gli stessi accusatori, all'uopo invitati, non hanno ritenuto di presentare in merito denuncia scritta, mentre il Comandante della tenenza ha ritenuto necessario, per il prestigio dell'Arma, sporgere querela contro i predetti.

« Il processo di cui trattasi, già fissato per il 6 febbraio, è stato differito ad altro ruolo, non essendosi presentati gli imputati all'udienza ».

Il Ministro
SCELBA.

PIGNATARI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre il trasferimento dei 47 profughi che occupano l'edificio scolastico di Montalbano Ionico (Matera), accogliendo le richieste di quell'amministrazione comunale, in modo da rendere possibile il funzionamento delle scuole e dell'asilo infantile; tanto più che i profughi attualmente a Montalbano potrebbero agevolmente essere trasferiti nei locali della colonia agricola della vicini Pisticci ».

RISPOSTA. — « I locali della ex colonia agricola per confinati in Pisticci, sono attualmente occupati in parte da famiglie di contadini fra le quali sono stati lottizzati circa 750 ettari di terreno comunale, ed in parte servono per i lavoratori che stanno procedendo al disboscamento e dissodamento di altri 800 ettari di terreno demaniale.

« Detti locali sono insufficienti ai bisogni del nascente villaggio agricolo, e non è pertanto possibile immettervi i profughi che attualmente occupano l'edificio scolastico del comune di Montalbano.

« D'altra parte, lo stesso problema del funzionamento delle scuole si presenta nello stesso comune di Pisticci, dove il secondo piano

dell'edificio scolastico è occupato da altri profughi.

« Sono state perciò rivolte premure al comune di Montalbano perché, trattandosi solo di quaranta persone, esamini la possibilità di sistemare altrimenti i profughi ospitati, senza occupare l'edificio scolastico ».

Il Ministro
SCELBA.

PLATONE, LOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se, in accoglimento dei voti espressi in ogni parte d'Italia dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori, non intenda promuovere la sollecita abrogazione dell'attuale Codice di procedura civile e il ripristino del Codice anteriore e della legge sul procedimento sommario, unico mezzo pratico per rimediare al crescente disagio nel funzionamento della giustizia civile, resa dal vigente Codice fascista intollerabilmente lenta, complicata e dispendiosa ».

RISPOSTA. — « Quanti giustamente ritengono che l'attuale struttura del procedimento di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale, imperniata sul giudice istruttore, costituisca la causa principale della crisi che oggi travaglia la giustizia civile, troveranno appagate sostanzialmente le loro aspirazioni dal disegno di legge sulle riforme urgenti del Codice di procedura civile, presentato recentemente dal Ministro Guardasigilli all'Assemblea Costituente. Tale progetto implica la sostituzione delle norme fondamentali sul processo di cognizione dettate nel secondo libro del vigente Codice, con una serie di articoli nei quali è delineato un procedimento di cognizione sostanzialmente analogo a quello della legge sul procedimento sommario del 1901 e relativo regolamento (citazione ad udienza fissa, comparizione dinanzi al solo presidente, risoluzione, con sentenza collegiale immediatamente impugnabile, di tutte le questioni attinenti alla ammissibilità e conclusione della prova, ecc.). In detta riforma si è avuta cura di valorizzare i pregi della semplicità e di snellezza del rito sommario, eliminandone nello stesso tempo i difetti rilevati dalla lunga esperienza fattane.

« Non si è invece creduto, per più considerazioni, di poter procedere ad una abrogazione totale e formale del Codice del 1942, pur autorevolmente patrocinata. Anzitutto, e quando si prescinde dalla struttura pratica del procedimento di cognizione collegiale, non può obiettivamente disconoscersi che il Codice

del 1942 rappresenta, per gli istituti generali accolti nel Primo Libro, e per gli indirizzi seguiti negli istituti attinenti all'esecuzione e ai procedimenti speciali, un notevole progresso tecnico di fronte al Codice del 1865, progresso che è il naturale portato di una quasi secolare elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Né poteva trascurarsi il rilievo che la dottrina, come è noto concordemente avversa a qualsiasi modificazione sostanziale del vigente Codice, avrebbe potuto, con qualche notevole apparenza di fondamento, appuntare la propria critica contro una riforma che costringesse, sia pure in vista di imperiose necessità pratiche, a rinunciare anche a quegli istituti più moderni e perfetti, che non fossero necessariamente connessi alla struttura del processo di cognizione collegiale, ed a riesumare istituti antiquati e superati.

« Infine — considerazione decisiva dal punto di vista pratico — un troppo brusco salto indietro verso il Codice del 1865 avrebbe comportato una normativa transitoria estremamente complessa, prevedibile fonte, per un periodo più o meno lungo, di ulteriori scosse, tali in definitiva da aggravare l'attuale marasma della giustizia civile.

« D'altra parte, la struttura del Codice, per una favorevole situazione fin da principio intravista, era tale da potere sopportare senza deformazioni e disarmonie notevoli il lavoro sopra accennato di adattamento, per cui si confida che il metodo di riforma seguito possa valere a contemperare equamente tutte le varie esigenze ».

Il Ministro
GULLO.

PREZIOSI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se è vero che si vorrebbe disporre il trasferimento di tutto il 10° C.A.R. da Avellino, ove trovasi attualmente, a Caserta.

« Sembra che il motivo del trasferimento del Centro ad altra sede, molto probabilmente Caserta, debba ricercarsi nel fatto che si presume la zona avellinese non rispondente in pieno alle esigenze addestrative, e che i poligoni di tiro sono lontani dalla città.

« Con opportuna intesa e collaborazione tra le autorità provinciali e militari, si può trovare la zona adatta per la bisogna, e creare così qualche altro poligono di tiro rispondente alle necessità del 10° C.A.R. (esempio, frazione Valla) migliorando inoltre quello di Rivarato, di Cupa Macchia, ecc.

« Il trasferimento del C.A.R. comporterebbe nuove gravi spese per l'Esercito dello Stato, perché in quasi tutte le caserme, per

quanto accaduto dal settembre 1943, per eventi bellici, per rapine e saccheggi subiti, c'è tutto o quasi da rifare. L'esempio è dato dalla caserma generale Gerardi, sede del 10° C.A.R., la quale costò nel 1939 circa 18 milioni mentre per renderla efficiente, dall'inizio del 1946 ad oggi, per la sistemazione degli impianti igienici, idrici, elettrici, pitture, infissi, vetri, ecc., si sono spesi circa 36 milioni.

« Con la costituzione del 10° C.A.R. in Avellino, gran parte del personale — ufficiali e sottufficiali — si sono fatti raggiungere, dopo una serie lunga e penosa di peripezie, dalla propria famiglia, e quasi la totalità di esse hanno trovato alloggio nella città; per quelli che non ancora hanno abitazione, fra breve, sarà offerta loro una degna sistemazione nella palazzina I.N.C.I.S., per cui sono stati stanziati circa 8 milioni per la messa in efficienza (attualmente i lavori sono in corso). Lo stabile potrà ospitare all'incirca 15 famiglie. Con l'allontanamento del C.A.R. da Avellino, gli ufficiali e sottufficiali, i cui stipendi sono già tanto irrisori, verrebbero a trovarsi in serie difficoltà morali ed economiche, e non tanto facilmente superabili, anche perché nella nuova sede dove essi andrebbero, prima di trovare una nuova sistemazione, dovrebbero vivere chissà quanto tempo lontano dai propri cari. Gli ufficiali e i sottufficiali ammogliati, in forza al 10° C.A.R., sono rispettivamente n. 65 e n. 130.

« Da aggiungere che i predetti, nella quasi totalità, hanno ottenuto il trasferimento al C.A.R. di Avellino per « particolari disagiate condizioni di famiglia ».

« Nel C.A.R. di Avellino hanno trovato lavoro molti impiegati ed operai civili tra reduci, invalidi e combattenti; alcuni di questi vivono con numerose famiglie a carico.

« È notorio che la città di Avellino vive con il ricavo che ottiene esercitando il piccolo commercio, perché priva di fabbriche, industrie, ecc.; con l'allontanamento del 10° C.A.R., che complessivamente raggiunge una forza di 3500 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa, le risorse economiche di essa verrebbero ad aggravarsi maggiormente.

« Pertanto, e per le considerazioni che l'onorevole Ministro saprà maggiormente trarre dai brevi cenni esposti, per il prestigio della città e della provincia, si chiede che il 10° C.A.R. non venga allontanato da Avellino. Così, come la città di Salerno ha ottenuto dal Ministero della difesa — Esercito — la revoca del trasferimento del deposito 1° reggimento fanteria — assorbito come deposito 10° C.A.R. — da quella città ad Avellino ».

RISPOSTA. — « Le autorità militari non hanno alcuna intenzione di trasferire il 10° C.A.R. da Avellino a Caserta, a condizione — però — che sia possibile fornire all'Ente stesso le attrezzature indispensabili a consentirgli di esplicare i compiti per i quali è stato creato: quelli addestrativi.

« A tale proposito il comando militare territoriale di Napoli è stato autorizzato a prendere contatto con le autorità comunali di Avellino, per risolvere, nella forma migliore, le questioni relative alla costruzione di nuovi poligoni ed all'approntamento di zone di addestramento ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

PRIOLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno provvedere alla istituzione di un'altra coppia di treni diretti fra Reggio Calabria e Roma, evitando così l'eccessivo e pericoloso affollamento, che si verifica sui treni, già in funzione, e che non riescono a smaltire l'intenso traffico dei viaggiatori del Mezzogiorno e della Sicilia ».

RISPOSTA. — « La necessità di aumentare le comunicazioni fra Roma e la Calabria e Sicilia è stata sempre tenuta presente dall'Amministrazione ferroviaria che non vi ha potuto finora provvedere sia per deficienza di materiale, sia per difficoltà di esercizio, queste dovute specialmente alla situazione dell'energia elettrica.

« Informo però che col nuovo orario estivo, che andrà in vigore il 4 maggio prossimo venturo, facendo affidamento su un miglioramento generale della situazione, è stata prevista l'istituzione di una nuova coppia di treni diretti fra Roma e Reggio Calabria ».

Il Ministro
FERRARI.

PUCCI, BIANCHI, GORRESI, DOZZA, LANDI, BUCCI, PLATONE, LOMBARDI CARLO, NEGARVILLE, RICCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti sono in corso o s'intendono prendere per dare autorità alle amministrazioni locali al fine di risolvere la posizione di alcuni dipendenti a suo tempo sospesi e successivamente discriminati dalle Commissioni provinciali di epurazione, quando la loro riassunzione è in contrasto con la volontà della

popolazione e con gli interessi dell'Amministrazione stessa, che oggi è tenuta ad erogare stipendi a personale che non presta servizio. Ciò anche allo scopo di evitare turbamenti alla vita cittadina e municipale ».

RISPOSTA. — « La questione di cui trattasi è stata esaminata dal Consiglio dei Ministri, che, in seduta del 20 dicembre ultimo scorso, ha deliberato di trasmettere all'Assemblea Costituente uno schema di provvedimento predisposto in merito da un apposito Comitato interministeriale ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RAPELLI, CAPRANI, VISCHIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, in vista della revisione dei patti colonici per i salariati dell'agricoltura, non sia il caso d'intervenire affinché, nella stesura di ogni patto, vengano incluse quelle norme di carattere sociale ed economico ed organizzativo che introducano nel mondo del lavoro agrario in concetto della compartecipazione a tutti gli effetti sopra ricordati fra datori di lavoro e lavoratori. Gli interroganti chiedono al Ministro se intenda opportuno d'intervenire in tal senso con i mezzi a sua disposizione, legislativi e tecnici (decreti, ispettorati dell'agricoltura, uffici del lavoro) ».

RISPOSTA. — « Il problema sollevato dalle SS. LL. trova un'eco profonda e una perfetta rispondenza nella politica del lavoro nel settore della agricoltura che questo Ministero si prefigge di raggiungere e concretamente da tempo va svolgendo.

« È perciò che, sebbene l'interrogazione sia stata rivolta al Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche lo scrivente desidera rispondere nella veste di Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: se l'argomento della compartecipazione dal punto di vista tecnico o produttivo rientra nella specifica competenza del primo dei due Ministeri, esso, per quanto ha invece riguardo all'aspetto sociale ed economico, è squisitamente un « problema di lavoro ».

« Si concorda innanzi tutto con quanto affermano le SS. LL. perché si riconosce la grandissima importanza dell'esigenza sociale di introdurre anche nel mondo agricolo quei criteri di maggiore partecipazione delle masse lavoratrici alla vita aziendale che in altri settori realizzano la democratizzazione della vita economica.

« Pertanto, in vista della revisione dei patti colonici per i salariati dell'agricoltura, questo Ministero ha già invitato la Confederazione nazionale dei lavoratori della terra e la Confederazione degli agricoltori ad esaminare la opportunità di includere nei singoli patti quelle norme di carattere sociale, economico ed organizzativo che introducano in agricoltura la compartecipazione a tutti gli effetti sopra ricordati tra lavoratori e datori di lavoro.

« Invece di servirsi dei tre mezzi indicati dagli onorevoli interpellanti — decreti, ispettorati dell'agricoltura e uffici del lavoro — questo Ministero pone la sua completa fiducia nell'azione cosciente e tempestiva delle organizzazioni sindacali nazionali e provinciali dell'agricoltura. Più che alla regolamentazione immediata e diretta dello Stato o all'intervento degli organi della Pubblica amministrazione, occorre far ricorso all'azione veramente preziosa che in questo campo possono svolgere le associazioni sindacali.

« La soluzione adottata sembra la più confacente al rispetto del principio dell'autonomia e della libertà sindacale e dello stesso prestigio delle organizzazioni professionali, che nel rinnovato clima democratico pongono nella libera iniziativa sindacale il perseguimento dei fini sociali.

« Ciò non significa, ben s'intende, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale voglia disinteressarsi della disciplina contrattuale che sarà dettata dalle Associazioni sindacali. Anzi esso sarà ben lieto di dare, sia indirettamente che attraverso i dipendenti uffici periferici, tutta la sua collaborazione affinché gli accordi sindacali possano essere raggiunti, nell'interesse dei lavoratori e della produzione agricola ».

Il Ministro
ROMITA.

REALE VITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quante automotrici sono in servizio in Italia e su quali linee e per sapere, inoltre, se, per elementare giustizia distributiva, non possano essere utilizzate alternativamente anche su linee importanti che ne sono state sempre sfornite ».

RISPOSTA. — « Le automotrici delle ferrovie dello Stato atte al servizio (che erano circa 800 al 30 giugno 1943) sono, alla data odierna, 181, di cui 151 a nafta e 30 a metano.

« I treni effettuati con automotrici risultano chiaramente indicati nell'orario ufficiale delle ferrovie dello Stato in vendita al pub-

blico. Soltanto i compartimenti di Trieste, Genova, Napoli ed Ancona non hanno attualmente dotazione di automotrici.

« Non si ritiene opportuno, dal punto di vista tecnico, alternare i treni effettuati con automotrici su linee diverse, oltre che per evidenti ragioni di continuità dei servizi viaggiatori, anche perché la istituzione di tali servizi su nuove linee implica la preventiva organizzazione degli impianti fissi e del relativo personale che non sarebbero razionalmente utilizzati nel caso di servizi saltuari.

« Inoltre, i servizi con automotrici possono essere effettuati solo quando l'affluenza dei viaggiatori corrisponde alla limitata capacità delle automotrici stesse.

« Si ritiene, pertanto, più opportuno estendere il servizio con automotrici ad altre linee man mano vengano riparate le automotrici avariate e consegnate quelle di nuova costruzione ».

Il Ministro
FERRARI.

REALE VITO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per sapere se la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto si svolga in Italia o su terreno coloniale; se e per quali ragioni in questi treni non sia possibile trovare vetture per viaggiatori; se e per quali ragioni su queste linee non sia possibile l'istituzione di itinerarie che congiungano i numerosi ed importanti centri a sud-est di Battipaglia con i treni veloci e comodi che uniscono Napoli e Roma con le Calabrie e la Sicilia, mentre ciò è possibile per tutte le altre regioni d'Italia ».

RISPOSTA. — « La notoria sensibile penuria di materiale rotabile cui si cerca di ovviare intensificando al massimo le riparazioni dei carri e delle carrozze danneggiate dagli eventi bellici e deteriorate dall'eccessivo uso non consentono, malgrado ogni sforzo dell'Amministrazione ferroviaria un immediato miglioramento del servizio viaggiatori. Non è però del tutto esatto quanto viene segnalato dall'onorevole interrogante circa le condizioni dei treni che circolano sulla linea Napoli-Potenza-Taranto, perché si assicura che i treni diretti di detta linea hanno in composizione tutte carrozze e i treni accelerati a lungo percorso hanno carrozze e carri, analogamente a quanto si verifica su tutte le altre linee della rete, comprese le principali, come la Roma-Milano, Roma-Genova, Torino-Venezia, Roma-Ancona, ecc., tanto che attualmente circa 1500 carri sono purtroppo ancora adibiti al servi-

zio viaggiatori. Analogo impedimento viene dato all'istituzione di treni con automotrici dalla mancanza di tali mezzi leggeri, in quanto quelli, non numerosi, che si hanno disponibili sono già tutti impegnati su linee, come la Jonica e quelle delle Puglie e della Sicilia dove le comunicazioni mancavano del tutto o erano deficientissime. Si assicura però che, mano a mano che la situazione si presenterà, come si spera, più favorevole, si cercherà di apportare gradatamente alle comunicazioni ferroviarie tutti quei miglioramenti che saranno resi possibili ».

Il Ministro
FERRARI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per sapere se intenda provvedere alla istituzione di un'altra coppia almeno di treni viaggiatori sulla linea Napoli-Avellino-Benevento, in coincidenza con quelli di Salerno e Rocchetta Sant'Antonio. Questi ultimi, invero, non offrono possibilità di proseguimento, dato il ridotto servizio di una sola coppia di treni al mattino ed una alla sera sulla predetta linea, onde i numerosi viaggiatori che, per ragioni professionali, commerciali ed agricole, debbono recarsi dalla finitima provincia di Avellino in quella di Salerno e viceversa, sono costretti ad impiegarsi una giornata di
« Per conoscere altresì se, qualora non si possa subito provvedere alla invocata istituzione, intenda almeno disporre che il T.V.3967, in partenza da Mercato San Severino alle 16,10, sia ritardato di 30 minuti, in modo da attendere il coincidente treno 2653 proveniente da Avellino ».

RISPOSTA. — « Nello scorso dicembre ebbe luogo a Napoli una apposita riunione tra i rappresentanti dell'Amministrazione ferroviaria ed i rappresentanti di enti economici, comuni e provincie per l'esame delle comunicazioni ferroviarie del compartimento di Napoli.

« In detta riunione furono concordati anche i miglioramenti da apportare sulle linee Napoli-Avellino-Benevento, via Cancelli e via Nocera Inferiore ed i conseguenti adattamenti sulle linee coincidenti Salerno-Mercato San Severino e Avellino-Rocchetta.

« Con tali miglioramenti, attuati il 5 gennaio ultimo scorso, sono state portate a tre le coppie tra Benevento e Avellino ed a quattro quelle fra Avellino e Napoli e cioè due per la via di Cancelli e due per la via di Nocera.

« Circa le relazioni fra Avellino e Salerno, queste già sono assicurate al mattino e alla

sera per la via di Nocera, e al mattino anche per la via di Mercato San Severino. Non riesce per ora possibile ridurre lo spazio di tempo attualmente necessario per compiere il viaggio di andata e ritorno tra i due capoluoghi.

« È stato ora disposto che dal 1° marzo 1947 sia ritardato da Mercato San Severino il treno 3967 per Salerno, secondo il desiderio espresso per attendere il treno 2653 proveniente da Benevento e Avellino ».

« Le comunicazioni Avellino-Rocchetta San Antonio sono già assicurate al mattino da Rocchetta verso Napoli (treni 2691-2661) e alla sera in tutti e due i sensi (2693-3953 Rocchetta-Napoli e 2664-2692 Napoli-Rocchetta).

« Si cercherà di stabilire anche al mattino una comunicazione da Napoli verso Rocchetta con l'istituzione di un treno in partenza da Avellino dopo l'arrivo del treno 2650 (ore 8,48) qualora si potrà rendere disponibile il mezzo di trazione occorrente ».

Il Ministro
FERRARI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei trasporti.*

« Per sapere se — in considerazione della importanza della città di Salerno quale centro e testa di linee di una vasta zona eminentemente turistica, e perciò mèta di notevole numero di visitatori — non reputi opportuno disporre che il treno R.529 in partenza da Roma alle ore 18, la cui corsa ha termine a Napoli Piazza Garibaldi, la prosegua invece fino a Salerno, ed il treno R.524, in partenza da Napoli Piazza Garibaldi alle ore 6,55, inizi, congruamente anticipandola, la sua corsa da Salerno, e per sapere ancora se, completando i ritocchi di orario con cortese comprensione già concessi, voglia disporre le seguenti altre modifiche improrogabilmente necessarie a soddisfare le esigenze delle provincie di Salerno ed Avellino e ad appagare il vivo desiderio delle loro popolazioni:

a) che il treno viaggiatori 2665, in partenza da Avellino alle ore 19,30 ed in arrivo a Mercato San Severino alle ore 20,35, sia messo in coincidenza col treno viaggiatori 3963, in partenza a sua volta da Mercato San Severino alle ore 20,18 ed in arrivo a Salerno alle ore 20,56 ritardandosi il detto treno 3963 di appena 20 minuti;

b) che il treno merci 6957 (espletante servizio viaggiatori), in partenza da Avellino alle ore 6 ed in arrivo a Mercato San Severino alle ore 8,10, sia messo in coincidenza col treno viaggiatori 3965, in partenza a sua volta da

Mercato San Severino alle ore 7,45, anticipandosi la partenza del detto T.M.6957 da Avellino alle ore 5,30 e cioè di appena 30 minuti ».

RISPOSTA. — « Occorre tener presente che i treni rapidi R.529 ed R.524 fra Roma e Napoli, sono costituiti da mezzi leggeri, elettromotrici, a limitata capienza di posti, che si dimostrano insufficienti ad espletare il loro servizio, tanto che risultano sempre molto affollati e gran parte dei viaggiatori sono costretti a compiere in piedi tutto il percorso. Per tale motivo non sarebbe opportuno aggravare ancora più i treni stessi prolungandoli fino a Salerno.

« D'altra parte si osserva che già fanno servizio a Salerno i rapidi R.61 ed R.50 della linea Roma-Reggio Calabria ed esiste un collegamento con Salerno dei rapidi R.524 ed R.529 rispettivamente a mezzo dei treni diretti 80 e 83.

« Per quanto riguarda le comunicazioni fra le provincie di Avellino e di Salerno, di cui al punto a), è stata presa buona nota della desiderata coincidenza a Mercato San Severino fra i treni 2665 da Avellino e 3963 per Salerno e si assicura che il provvedimento richiesto sarà attuato in occasione del nuovo orario generale che andrà in vigore il 4 maggio prossimo venturo.

« Circa poi quanto viene segnalato al punto b) si fa rilevare che il 6957 è un treno merci, abusivamente utilizzato da alcuni viaggiatori, tanto che non figura indicato né sull'orario ufficiale « Pozzo » né su altre pubblicazioni orarie.

« Siccome i treni merci sono ovviamente vincolati a necessità particolari di traffico, che non possono sempre corrispondere alle esigenze dei viaggiatori, e dato che il complesso servizio che devono espletare per manovre, carico e scarico provoca inevitabilmente ritardi alla loro marcia, non è possibile assegnare ad essi regolare servizio viaggiatori e tanto meno stabilirne e garantirne le coincidenze, come sarebbe desiderio dei premuranti ».

Il Ministro
FERRARI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali risoluzioni definitive intendano prendere per porre fine alla giusta agitazione degli inquilini dell'I.N.C.I.S. determinata dall'enorme ed illegittimo aumento dei canoni, la cui sospensione è prossima a scadere ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli Istituti autonomi per le case popolari sono stati autorizzati a provvedere all'adeguamento delle pigioni a norma del secondo comma dell'articolo 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ed alla perequazione delle pigioni medesime ad essi dovute per case costruite in località, in tempi ed a costi diversi.

« La predetta disposizione legislativa trae fondamento dalla necessità di provvedere al risanamento del bilancio gravemente deficitario della totalità degli Istituti in parola, mediante un adeguato aumento delle entrate costituite quasi esclusivamente dai canoni di fitto, il cui importo non è sufficiente a coprire, spesso, nemmeno un quarto delle spese di gestione e manutenzione pur ridotto al minimo.

« In base al citato decreto legislativo luogotenenziale, l'I.N.C.I.S. aveva progettato un piano finanziario in data 7 novembre 1945 che era stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, con decreto 8 marzo 1946, n. 1921; con tale decreto l'Istituto veniva autorizzato ad elevare i canoni di affitto sino ad una media variabile da lire 190 mensili per vano, per le città con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, a lire 120 mensili per i centri minori. Tale misura non sembrava sproporzionata alla attuale retribuzione degli impiegati che anche nei gradi minori non è inferiore a lire 15 mila mensili.

« In seguito all'agitazione creatasi tra gli inquilini dell'I.N.C.S. alla notifica dell'aumento delle pigioni, la riscossione dell'aumento è stata più volte rinviata e in questi giorni la questione è stata ripresa in esame, con la partecipazione di rappresentanti di inquilini e della C.G.I.L. presso il Ministero delle finanze e del tesoro al quale, ai sensi dell'articolo 390 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1465, spetta la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria dell'Istituto.

« In tale sede, esaminata nuovamente e con tutta comprensione, la possibilità di contemporaneamente quelle che sono risultate giustificate richieste degli inquilini con la assoluta necessità di riportare al pareggio il bilancio dell'I.N.C.I.S., come si è fatto e si fa per quelli degli Istituti autonomi per le case popolari i cui piani di perequazione dei fitti sono stati quasi dappertutto e quasi integralmente applicati, è stato convenuto di fissare:

1°) in lire 120 a vano-mese il canone medio per gli alloggi in Roma;

2°) in lire 110 a vano-mese quello degli alloggi per la provincia;

3°) in lire 100 a vano-mese quello degli alloggi ex I.N.C.I.S.

« La decorrenza dei canoni come sopra indicati è stata determinata dal 1° gennaio 1947.

« Infine si è lasciato all'I.N.C.I.S. di determinare il periodo di ratizzazione degli arretrati gennaio-marzo 1947, periodo che però non potrà superare i sei mesi ».

Il Ministro

FERRARI.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere quali motivi ostino alla emanazione di un provvedimento — chiesto sin dal settembre 1946 — che estenda le indennità di disagiata residenza previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, ai dipendenti statali nel comune di Troina (Enna), dove sono stati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici del 1943 quasi tutti gli edifici destinati ad abitazioni ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica di non aver potuto provvedere all'estensione delle provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 al centro di Troina (Enna), non essendo a tutt'oggi in possesso del prescritto certificato del Genio civile di Enna, attestante il numero dei fabbricati di abitazione privata preesistenti agli eventi bellici ed il numero dei fabbricati medesimi inabitabili perché distrutti, gravemente danneggiati e requisiti dalle autorità alleate ed italiane (escluso il Commissariato alloggi) e la conseguente percentuale che a norma dell'articolo 3 del sopracitato decreto legislativo deve raggiungere almeno il 40 per cento, essendo pervenuta, invece, una dichiarazione rilasciata dal Consiglio comunale per le riparazioni edilizie, ritenuta non valida anche perché si riferisce al solo centro di Troina e non a tutto il comune ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere — premesso che i terreni dei comuni di Poggiomarina, Terzigno e Striano e di alcune zone dei comuni limitrofi, furono nel 1943 invasi dai tedeschi, che ne distrussero buona parte dei

prodotti, e nel 1944 coperti dal lapillo eruttato dal Vesuvio, che tutto copri, onde fu financo data l'esenzione fondiaria e furono disposte altre provvidenze governative — se il Governo intenda dare immediatamente disposizioni di sospensione di accertamento e di pagamento dei sopraprofiti di guerra. E ciò ad eliminare un aggravio ingiusto e la contraddizione evidente, in cui cadrebbe il Governo, che da una parte dispone l'esenzione dalla fondiaria, ed ora riscuoterebbe sopraprofiti per quella terra che fu incolta ».

RISPOSTA. — « Si precisa anzitutto che l'imposta straordinaria sui profitti di guerra non è applicabile ai redditi agrari — i quali, come venne già chiarito nelle istruzioni ministeriali alla legge istitutiva, per non derivare dall'esercizio di vere attività industriali e commerciali, sono riconosciuti esenti dallo straordinario tributo — ma soltanto agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie.

« Dispone, infatti, l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di profitti di guerra, approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che sono soggetti all'imposta straordinaria, dal 1° gennaio 1941, i redditi delle « affittanze agrarie », nei casi in cui i relativi canoni risultino bloccati in misura inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.

« Tale disposizione fu successivamente modificata dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, nel senso che l'imposta straordinaria si applica, dall'anno 1943, ai redditi delle fittanze agrarie anche quando i canoni relativi siano determinati in modo diverso da quello previsto nell'ultimo comma del citato articolo 1, con esclusione dal reddito complessivo di quello derivante dal conferimento obbligatorio delle derivate.

« Per effetto, poi, delle disposizioni impartite dal Ministero, che ha consentito il passaggio, su domanda dell'interessato, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, dalla categoria B alla categoria C-1 dei redditi realizzati dai minori affittuari di fondi rustici coltivati direttamente, a decorrere dal 1° luglio 1944 per le provincie centro meridionali e dal 1° gennaio 1945 per quelle settentrionali. Tale categoria di contribuenti, per una parte notevole, rimane sottratta, in conseguenza appunto della classificazione in categoria C-1 e con la stessa decorrenza (1° luglio 1944, 1° gennaio 1945) all'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

« Il campo di applicazione del tributo in esame in materia di affittanze agrarie viene, in tal modo, ridotto.

« D'altra parte l'applicazione dell'imposta è in ogni caso subordinata alla esistenza di un profitto, determinato secondo le norme in vigore.

« Ciò premesso, è evidente, nel caso dei terreni di cui si occupa l'interrogante, che, ove i terreni stessi siano rimasti incolti o abbiano avuto tutto il prodotto comunque distrutto, ottenendo di conseguenza lo sgravio della relativa imposta fondiaria, nessuna tassazione per profitti di guerra può aver luogo.

« Manca, infatti, in tale ipotesi il presupposto essenziale per l'applicazione dell'imposta straordinaria: l'esistenza, cioè, di un profitto tassabile.

« Per quanto riguarda, poi, le distruzioni apportate dai tedeschi, rientrando essa fra i danni di guerra, costituiscono perdite detraibili ai fini tributari. La questione è regolata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436, il quale ne ammette la detrazione dal reddito dell'esercizio in cui le perdite stesse si sono verificate (comma quinto) e — per la parte che eventualmente non vi abbia trovato capienza — un'ulteriore detrazione dall'ammontare dei profitti di guerra avocabili, nei limiti e secondo le modalità stabilite al comma sesto.

« In tale stato di cose non si può consentire che — di fronte ad un affittuario di fondi rustici che abbia realizzato un profitto tassabile e che non si trovi nella condizione di beneficiare del passaggio del suo reddito mobiliare dalla Categoria B alla categoria C-1 — siano sospesi i relativi accertamenti per profitti di guerra.

« Come è stato più volte ribadito dal Ministero in occasione di analoghe richieste di esonero, non si può *a priori* escludere indiscriminatamente per una intera categoria di contribuenti l'esistenza di un profitto tassabile.

« E soltanto dall'esame dei singoli casi che ciò potrà essere acclarato da parte dei competenti uffici distrettuali.

« Peraltro, si è provveduto da tempo a disporre che gli organi competenti — per la zona di cui trattasi — ispirino la loro azione accertatrice a criteri di opportuna moderazione, mentre non si è mancato di concedere, su richiesta degli interessati, tutte le possibili agevolazioni nel pagamento del tributo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i profitti di guerra e di regime*
CAVALLARI.

ROSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

1°) perché non si provvede, attraverso il reclutamento straordinario per titoli di funzionari di cancelleria e di segreteria avventizi (da scegliersi preferibilmente tra diplomati reduci, ex combattenti e partigiani di ineccepibile moralità) a dare entro febbraio o marzo del 1947 agli uffici giudiziari il personale ausiliario della magistratura sufficiente affinché i giudici siano convenientemente coadiuvati nelle numerose mansioni burocratiche loro affidate e, soprattutto, assistiti in tutti gli atti per i quali la legge richiede l'intervento del cancelliere o del segretario. Sicché non si perpetui il malvezzo (meglio lo sconcio) che i magistrati, che sono in numero assolutamente insufficiente alle necessità attuali della giustizia, debbano commettere quotidiani falsi in atto pubblico, facendo risultare nei verbali, da loro stessi o dagli avvocati redatti, l'assistenza del cancelliere, che quasi mai li assiste. Con quanto decoro per la funzione giudiziaria ognuno vede! Si fa presente che ogni magistrato dovrebbe avere a propria disposizione, per le mansioni sopra indicate, almeno un cancelliere o segretario, e che quindi l'organico del personale in parola va notevolmente aumentato;

2°) perché non vengono espletati, con la estrema sollecitudine che le circostanze impongono, i concorsi per uditori giudiziari e perché particolarmente quello in corso non è ancor giunto in porto, benché bandito circa un anno e mezzo fa, e quello per titoli, pure in corso, non viene sollecitamente esaurito, con la conseguenza per entrambi che molti concorrenti, stanchi di attendere la propria sistemazione, scelgono altre più proficue occupazioni;

3°) perché non si forniscono gli uffici dei giudici istruttori e dei procuratori della Repubblica di automezzi, onde possano detti magistrati decorosamente e rapidamente esperire le istruttorie che spesso languono per mancanza di mezzi di comunicazione che potrebbero, se forniti agli uffici giudiziari come a tanti altri, agevolare il compito immane che incombe sugli organi della giustizia per la sempre crescente criminalità;

4°) perché il costo della carta da bollo non viene adeguato al mutato valore della moneta, tenendo presente che rispetto al costo del 1865 quello attuale è irrisorio, al fine di provvedere l'amministrazione della giustizia dei mezzi, cose e persone, di cui attualmente è priva, se non si vuole che la più alta tra le

funzioni statali versi perennemente, in regime di democrazia come in regime di tirannia, in stato fallimentare ».

RISPOSTA. — « I. — Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 727, i primi presidenti di Corte di appello sono autorizzati ad assumere in servizio personale avventizio per completare le piante organiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Per questo reclutamento sono state impartite disposizioni perché sia data la preferenza ai combattenti, reduci e partigiani. Con tale sistema sono stati già assunti complessivamente 492 elementi.

« Altra assunzione straordinaria di 300 avventizi in soprannumero è stata effettuata da questo Ministero in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 138, fra reduci, combattenti e partigiani.

« Con tali reclutamenti si è data una soddisfacente sistemazione agli uffici giudiziari, compatibilmente con le esigenze straordinarie del momento.

« In occasione favorevole potrà essere anche esaminata la possibilità, d'intesa con il Ministero del tesoro, dato il notevole aggravio che deriverebbe al bilancio dello Stato, di apportare un aumento nell'organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

« II. — L'esame delle domande per il conferimento delle funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, è stato espletato fin dal dicembre 1946, e con decreti del dicembre 1946 e del gennaio 1947, in corso di registrazione, sono stati incaricati di funzioni giudiziarie 153 vice pretori onorari, dottori in giurisprudenza e procuratori legali.

« Per quanto riguarda il concorso per esame, esso fu bandito con decreti ministeriali 25 agosto 1945 e 6 marzo 1946 e soltanto nell'aprile 1946 fu possibile espletare le prove scritte, in quanto l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione si presentò particolarmente complessa per il numero rilevante degli aspiranti (1750).

« Poiché alle quattro prove scritte parteciparono 880 candidati, la Commissione (composta di magistrati e professori universitari che continuano durante i lavori ad esplicare le loro normali funzioni) dovendo procedere all'esame di ben 3520 temi non ha ancora ultimato la revisione di tutti i lavori; e viene continuamente sollecitata ad esaurirla.

« Dato lo stato inoltrato delle operazioni, è a presumere che nella prossima estate il concorso stesso sarà espletato.

« III. — L'assegnazione di automezzi agli uffici di istruzione ed alle procure della Repubblica, che sarebbe certamente desiderabile ed opportuna per le ragioni cennate nell'interrogazione è peraltro assolutamente condizionata nell'attuazione pratica alle concrete disponibilità di bilancio. »

« Il problema, quindi, pel suo preminente carattere tecnico-finanziario rientra nella più specifica competenza del Ministero del tesoro. Si può tuttavia osservare come l'onore della relativa spesa (riflettente macchine, carburante, manutenzione, locali per uso di rimesse, personale e quant'altro necessario) risulterebbe senza dubbio, nell'attuale delicato momento, oltremodo gravoso, se non addirittura insostenibile, per l'Erario dello Stato. »

« Comunque, nei casi veramente eccezionali ed urgenti di istruzioni penali, che richiedano il pronto intervento del magistrato, i giudici istruttori, i rappresentanti del pubblico ministero ed i funzionari della cancelleria e di segreteria, che li accompagnano, possono valersi dei mezzi speciali di trasporto, in mancanza di quelli comuni, giusta il disposto dell'articolo 109 della tariffa penale 23 dicembre 1865. n. 2701, che consente di ricorrere a spese straordinarie (quali appunto le spese occorrenti per noleggio di autovetture) quante volte esse siano imposte dalle urgenti necessità del servizio, come questo Dicastero ha avuto spesso occasione di far presente ai dipendenti uffici giudiziari. »

« Questa Amministrazione, peraltro, reputa che il grave problema non debba essere accantonato, ma che il suo opportuno esame vada rinviato ad un momento più propizio, al fine di giungere, d'accordo col Tesoro, ad una soluzione idonea a soddisfare convenientemente le superiori esigenze della giustizia. »

« IV. — La materia del bollo è di competenza del Ministero delle finanze, il quale ha predisposto uno schema di decreto per l'aumento delle tasse di bollo anche sugli atti giudiziari. »

« A detto schema questo Dicastero ha dato la propria adesione ». »

Il Ministro
GULLO.

ROSSI PAOLO, CANEPA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non intenda promuovere, di concerto con gli altri Ministri interessati, la rinascita dell'istituzione « Garaventa », benemerita e cara ai genovesi, la quale, prima che la nave *Redenzione* andasse

distrutta per bombardamento, raccolse, istruì, inviò al lavoro del mare migliaia e migliaia di fanciulli abbandonati o travati ». »

RISPOSTA. — « La nave scuola *Redenzione* « Garaventa » è sorta nel dicembre 1883 dal professore Nicolò Garaventa, allo scopo di raccogliere ed educare i giovanetti di età inferiore ai 14 anni, tenuto in conto di pregiudicati od in procinto di esserlo e quelli i quali o perché privi di genitori o per essere figli di genitori tristi e delinquenti, crescono abbandonati, se non nel vizio e nel delitto. »

« La istituzione già mantenuta dalla carità pubblica e sovvenzionata dalle organizzazioni marinare locali, e saltuariamente dal Governo, ha svolto nel passato una attività quanto mai provvidenziale e benefica. »

« La decadenza della istituzione data dall'epoca in cui, affondata la nave scuola, sulla quale aveva sede, a seguito del bombardamento navale del 9 febbraio 1941, la istituzione stessa per interessamento delle autorità locali trovò temporaneo rifugio nei sotterranei dell'edificio scolastico « Garibaldi » in Piazza Soprani. »

« Per la sopravvenuta morte del professore Nicolò Garaventa, l'istituzione, che non risulta eretta in ente morale, cessò di funzionare: ma ora il figlio primogenito del professor Garaventa, comandante Garaventa Luigi, ha diviso di ripristinare l'opera paterna contando sull'aiuto e la collaborazione di tutte le autorità. Allo scopo risulta che è stato costituito un Comitato promotore composto dal comandante Garaventa e di benefattori, il quale rivolgerà a tutti i genovesi il suo più caldo appello per ottenere l'appoggio morale e materiale indispensabile per far risorgere la filantropica istituzione. »

« Non v'ha dubbio che, non appena gli fossero presentati gli atti per la erezione della istituzione di cui trattasi in ente morale, questo Ministero non mancherebbe di esaminarli, per quanto di sua competenza, con ogni benevolenza ». »

Il Ministro
SCELBA.

ROVEDA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga doveroso emanare un provvedimento che renda meno penosa l'esistenza delle persone che avendo contratto vitalizi con istituti bancari prima del 1940 si trovano, per l'aumento del costo della vita, nella più squallida miseria e spesso alla cruda fame. Trattandosi in gran

parte di piccoli e medi risparmiatori, quasi tutti molto anziani ed anche malfermi di salute, un provvedimento che migliori la loro grama esistenza non solo è urgente, ma anche umano ».

RISPOSTA. — « Si osserva preliminarmente che la richiesta investe un principio di ordine generale e cioè la possibilità di modificare, in rapporto alle intervenute variazioni sul valore della moneta, l'entità delle obbligazioni pecuniarie assunte dalle parti in forza di contratti stipulati in epoca anteriore alla svalutazione. È ovvio pertanto che un provvedimento isolato per i vitalizi contratti con istituti bancari, oltre a costituire un precedente gravissimo per le inevitabili ripercussioni ed estensioni che ne deriverebbero, non sembra nemmeno possibile data la necessità di mantenere l'uniformità di trattamento per tutte le operazioni vitalizie, siano esse compiute da enti o da privati.

« Si deve comunque porre in rilievo che il problema, per la sua vastissima portata, supera i limiti della specifica competenza di questo Ministero interessando direttamente o indirettamente molte altre Amministrazioni.

« Per quanto si riferisce in particolare alla materia trattata da questo Ministero, si fa presente che l'accoglimento della richiesta in esame avrebbe un immediato riflesso in tutto il settore delle assicurazioni sulla vita che dovrebbe evidentemente essere assoggettato ad analoga disciplina.

« Ora, una disposizione intesa ad imporre l'adeguamento dei capitali assicurati, in rapporto alla svalutazione monetaria, oltre a costituire una violazione dei fondamentali principi dell'attuale sistema giuridico, urterebbe contro tali e tante difficoltà di ordine pratico ed economico, da risultare inattuabile.

« Basterebbe considerare soltanto l'impossibilità da parte delle imprese assicuratrici di soddisfare obblighi superiori a quelli consentiti dalle proprie disponibilità che in molti casi sono appena sufficienti a garantire l'adempimento dei vigenti impegni contrattuali ».

Il Ministro
MORANDI.

ROVEDA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica per la costruzione del tronco ferroviario Imperia-Garessio, utile non solo alla intensificazione dei rapporti commerciali liguri-piemontesi, ma anche allo snellimento dei nostri scambi via mare con conseguente

diminuzione del posto di transito per la Svizzera. L'interrogante ricorda agli onorevoli Ministri che questa vecchia necessità, sentita grandemente dalla popolazione della Liguria di Ponente e dal Piemonte, è stata spesso frustrata da gruppi di armatori speculatori, preoccupati solo dei loro guadagni e non della necessità di maggiori e migliori vie di comunicazione nell'interesse della popolazione delle due regioni e dell'intero Paese ».

RISPOSTA. — « Per interessamento di personalità politiche, di autorità e di enti delle provincie di Imperia, di Cuneo e di Torino, questo Ministero era venuto nella determinazione di iniziare la costruzione della linea ferroviaria Garessio-Imperia, progettata sin dal 1929 a cura di questo Ministero, includendo i relativi lavori nel programma delle opere da eseguire a sollievo della disoccupazione.

« Però, il Ministero del tesoro, al quale era stato sottoposto lo schema di decreto che autorizzava detta costruzione e ne finanziava la spesa, ha, nel giugno scorso, rimandata ogni decisione al riguardo, osservando che, per ora, è impellente la necessità di provvedere alla ricostruzione delle opere distrutte.

« Non essendo con ciò venute meno le vive insistenze delle varie autorità interessate, questo Ministero si propone di sottoporre nuovamente la questione all'esame del Ministero del tesoro, dopo avere interpellato la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e il Ministero della guerra per conoscere il parere di dette Amministrazioni in merito all'importanza ed all'utilità della ferrovia in parola.

« La Direzione predetta ha già espresso l'avviso che, data la scarsa popolazione dei centri toccati, la nuova comunicazione non potrebbe avere traffico suo proprio tale da giustificare l'elevato costo di costruzione: aggiunge, però, che la ferrovia di cui trattasi potrebbe essere giustificata da ragioni di carattere militare e politico, a parte il miglioramento che la medesima apporterebbe nelle comunicazioni fra Imperia ed il suo *interland* e l'abbreviazione del percorso per i trasporti di transito tra la Riviera ed il Piemonte.

« Questo Dicastero peraltro ha interpellato, recentemente il Ministero della guerra in merito alla nuova comunicazione predetta.

« Ottenuti tutti gli elementi necessari, verrà provveduto, come sopra è accennato, a sottoporre nuovamente la questione all'esame del Ministero del tesoro ».

Il Ministro dei lavori pubblici
SERENI.

ROVEDA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi per impedire il rinnovarsi di esplosioni di polveriere, come è avvenuto negli scorsi giorni nel comune di Barbania, frazione di Front. E per conoscere, inoltre, quali precauzioni erano state prese per assicurare l'incolumità del personale addetto allo svuotamento dei sacchetti di esplosivo e quali responsabilità sono state accertate circa la tragica fine delle quattro vittime addette a tale lavoro ».

RISPOSTA. — « L'esplosione lamentatasi a Barbania il 1° corrente, si è verificata in un deposito militare, per cui della questione si occupa l'autorità militare.

« Questo Ministero per quanto riflette gli altri impianti per fabbrica, deposito e disattivazione di esplosivi, non dipendenti dall'autorità militare, provvede costantemente ad attuare tutte le norme previste dalla legge di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento in materia di sostanze infiammabili ed esplosive.

« A parte tali norme, che disciplinano con ogni cautela la materia, vengono volta a volta, a seconda delle particolari esigenze che si profilano, e dei suggerimenti dati dalla apposita Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, adottate quelle norme complementari che meglio assicurino la tutela dell'incolumità pubblica e privata ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RUMOR. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente — in relazione anche allo stato di acuita tensione esistente fra i comuni di Lastebasse (provincia di Vicenza) e di Folgaria (provincia di Trento) — provvedere a por termine con una equa decisione alla secolare controversia tra i sopradetti comuni, riconoscendo al comune di Lastebasse quei diritti — lungamente trascurati o negati — cui danno consistenza ragioni di storia e di giustizia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha preso in esame la questione relativa alla controversia esistente fra i comuni di Folgaria (Trento) e Lastebasse (Vicenza) circa la zona delle sette montagne, sia in relazione ai precedenti storici, sia in ordine agli episodi testé occorsi per il taglio di legna nei boschi colà esistenti.

« Non si ritiene, anzitutto, possibile un intervento diretto mercè l'emanazione eventuale di un provvedimento di variazione della

circoscrizione amministrativa, anche perché esso non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dei diritti in contestazione, di natura essenzialmente patrimoniale.

« Peraltro, ad evitare una lite giudiziaria che riuscirebbe dannosa agli interessi dei comuni e nell'intento di raggiungere una desiderata distensione degli animi delle popolazioni, si sono impartite istruzioni ai Prefetti di Trento e Vicenza perché, con l'eventuale collaborazione di autorità politiche ed amministrative, venga svolta attiva opera conciliativa e, ove si sendesse necessario, si proponga la sottoposizione della vertenza ad un collegio di arbitri che giudichino quali amichevoli compositori.

« Dal suo canto questa Amministrazione seguirà con attenzione l'ulteriore corso della vertenza per ogni utile azione che possa portare alla sua definitiva sistemazione ».

Il Ministro
SCELBA.

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritiene iniquo che:

1°) il lavoratore Severini Giovanni fu Giuseppe, di Altavilla Irpina, infortunato nel 1921, con amputazione del piede sinistro e del dito medio alla mano destra, già operaio delle miniere di zolfo « S.A.I.M. » munito del certificato di pensione n. 492 categoria prima, inabile a qualunque lavoro, padre di tre figli, di cui due minorenni, debba, oggi, percepire una pensione di lire dieci mensili, corrispondenti a centesimi 33 il giorno;

2°) il lavoratore Martinelli Pietro, di Spoleto, infortunato il 7 ottobre 1937, già operaio della società « Terni », dichiarato ridotto del venticinque per cento nella sua capacità lavorativa, debba, oggi, percepire un indennizzo giornaliero di lire una e centesimi ottanta.

« E se non ritenga doveroso e urgentissimo di:

a) corrispondere a tutti i lavoratori che si trovano in queste tragiche condizioni un immediato sussidio straordinario;

b) proporre un provvedimento idoneo a sollevare subito una vasta categoria di sventurati lavoratori;

c) nominare, senza ulteriore indugio, la Commissione per la riforma della previdenza onde liberare l'Italia da una situazione morale insostenibile nei confronti della classe lavoratrice ».

RISPOSTA. — « 1°) Si premette che sui casi particolari dei due lavoratori infortunati sul

lavoro, segnalati dalla S. V., è stata richiamata l'attenzione del competente Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'esatta applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni che anche di recente hanno apportato miglioramenti al trattamento degli invalidi al lavoro.

« Il detto Istituto ha fornito le seguenti notizie ed assicurazioni:

« Degli operai indicati dalla S. V. il Severini Giovanni gode di pensione a suo tempo liquidata ai sensi del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, il quale, nel caso di invalidità superiore al 50 per cento della totale capacità lavorativa, prevedeva il versamento dell'indennità in capitale all'Istituto della previdenza sociale per la conversione in rendita vitalizia. Di recente, in conseguenza delle profonde modificazioni verificatesi nella situazione economica generale e della necessità di migliorare le pensioni liquidate a quell'epoca, è stato emanato, come è noto, il decreto-legge 25 gennaio 1947, n. 14, che, al fine di andare incontro alle esigenze di vita dei titolari di rendita vitalizia ha stabilito col trapasso della gestione di tali rendite dall'Istituto per la previdenza sociale a quello per l'assicurazione infortuni sul lavoro, la corresponsione di un assegno di carovita proporzionato al grado di invalidità residua.

« Al predetto operaio compete quindi un assegno di carovita in lire 5600 annue pari a lire 467 mensili a decorrere dal 1° giugno 1946 e di recente è stato effettuato il pagamento della somma di lire 4670 corrispondente agli arretrati dovuti a tutt'oggi dal 1° giugno 1946, data alla quale risalgono gli effetti economici del provvedimento legislativo.

« Il caso del lavoratore Martinelli Pietro, infortunatosi il 17 ottobre 1937, non può rientrare fra quelli cui debbono essere applicati i miglioramenti di cui al decreto succitato, dato che detti miglioramenti sono applicabili agli infortunati sul lavoro che abbiano riportato un grado di invalidità superiore al 40 per cento, a causa del quale sia loro difficile o impossibile procurarsi una occupazione redditizia e di carattere continuativo. Tale non è il caso del Martinelli, per il quale inizialmente si accertò una invalidità del 25 per cento della totale capacità lavorativa, che in seguito è andata diminuendo fino a ridursi al 14 per cento, come fu riscontrato nell'ultima visita medica alla quale fu sottoposto in data 14 gennaio 1942. E anzi da presumersi che i postumi delle lesioni invalidanti siano andati ancora migliorando. Comunque, nuovi accertamenti medici saranno praticati verso la fine dell'anno in

corso alla scadenza del termine fissato dalla legge e la rendita dell'operaio sarà adeguata alle sue effettive condizioni fisiche.

2°) Ciò premesso, questo Ministero non si nasconde le condizioni di estremo disagio nel quale tuttora versano i lavoratori colpiti da infortunio, come anche i titolari di pensione della previdenza sociale, malgrado i miglioramenti apportati in più riprese al fine di attenuare la grave inadeguatezza delle loro pensioni o rendite nei confronti del diminuito potere di acquisto della lira e del crescente costo della vita.

« La S. V. si renderà certamente conto che l'azione in tale senso del Governo ed in particolare di questo Ministero ha incontrato ed incontra notevoli difficoltà specie di carattere tecnico finanziario, che hanno costretto, allo scopo di migliorare le prestazioni previdenziali, da un lato ad elevare la misura dei contributi e dall'altro a far ricorso al bilancio dello Stato, le cui condizioni, peraltro, come è noto, non consentono adeguate assegnazioni di fondi a tal fine.

3°) Le suaccennate considerazioni hanno fatto ritenere che soluzione definitiva e soddisfacente per le numerose categorie dei lavoratori fruitori di una rendita da infortunio o di una pensione non potrà aversi — a parte la necessaria premessa di una ripresa e di un assestamento di tutto l'apparato economico produttivo del Paese — se non attraverso una radicale e profonda riforma del nostro sistema previdenziale. Questo è appunto il compito che dovrà affrontare l'apposita Commissione in corso di costituzione e che, come è fermo intendimento di questo Ministero, inizierà al più presto possibile i suoi lavori ».

Il Ministro
ROMITA.

SARDIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed all'Alto Commissariato per l'alimentazione.* — « Per sapere se sono a conoscenza del fatto che nella provincia di Reggio Calabria è stato denunciato a mezzo della stampa che cinquanta quintali di latte evaporato sarebbero stati buttati in mare perché ridotti in istato di avaria e una ingente quantità di marmellata starebbe per subire la stessa sorte; ed, in conseguenza, quale provvedimento si è pensato di disporre per l'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità, ed — ove queste sussistano — quali misure si intende adottare perché la cosa non abbia a ripetersi e per assicurare la popolazione, turbata dalla notizia predetta, che non

può esservi indulgenza verso chiunque, preposto ad uffici ed incarichi di responsabilità, non senta il dovere di cooperare ad attenuare e per lo meno di non aggravare le presenti dolorose condizioni alimentari del paese, specialmente dei poveri e dei malati ».

RISPOSTA. — « In seguito agli accertamenti compiuti dall'Ispettorato regionale dell'alimentazione delle Calabrie è risultato quanto segue: »

« Nel magazzino nazionale di Reggio Calabria sono stati immagazzinati circa 8000 quintali di latte evaporato messo a disposizione del Governo italiano dalle autorità alleate per distribuirlo alle categorie aventi diritto in base ai piani nazionali predisposti dagli Uffici centrali di questo Alto Commissariato e secondo le disposizioni concordate con le autorità predette.

« Detto latte evaporato, pervenuto in Italia parte nel 1945 e parte nel 1946; al momento in cui fu ceduto ed immagazzinato a Reggio, era già scaduto di validità, pure essendo ancora atto all'alimentazione umana. Per il suo più rapido consumo sarebbe stato necessario distribuirlo anche ai normali consumatori, oltre alle categorie aventi diritto; ma ciò non è consentito dagli accordi con l'UNRRA, la quale, anche in previsione della imminente cessazione della sua attività e di non poter avere gli ulteriori quantitativi necessari a soddisfare le esigenze delle categorie assistite, non peremette che tale merce venga destinata ad usi non previsti dagli accordi citati.

« Nel corso degli ultimi trasferimenti disposti per completare la distribuzione di tutto il quantitativo di latte giacente nel magazzino di Reggio, l'apposita Commissione per le avarie, prevista dalle disposizioni in vigore, avrebbe regolarmente accertato che quintali 49,67 del prodotto erano avariati e ne ha disposta l'immediata distruzione nelle forme stabilite dalle disposizioni stesse.

« Si deve pertanto rilevare: »

1°) che la merce, come detto, è stata ceduta dalle autorità alleate e immagazzinata a Reggio quando era già scaduta di validità, e quindi da ritenersi non in perfetto stato di conservazione;

2°) che sopra un quantitativo immagazzinato di circa 800.000 chilogrammi, soltanto 4967 chilogrammi sono risultati avariati, nella percentuale quindi di appena il 0,60; percentuale che è inferiore a quella preventivata normalmente come perdite per cali e avarie nelle operazioni di deposito e magazzinaggio di prodotti del genere;

3°) l'avaria accertata sarebbe pertanto attribuibile a normale deterioramento favorito dalle cause dette al n. 1 e forse anche dal cattivo stivaggio della merce (vicino a macchine, caldaie) durante il trasporto d'oltre oceano come spesso si è dovuto constatare in occasione di altre avarie per le merci d'importazione alleate.

« Quanto sopra detto, è stato riferito in questi giorni dall'Ispettorato regionale della alimentazione su richiesta di questo Alto Commissariato; il quale tuttavia si riserva di compiere ulteriori e precisi accertamenti, già in corso, intesi principalmente ad appurare le cause che hanno determinato il deterioramento della merce e le successive decisioni della Commissione provinciale per l'accertamento delle avarie.

« Per quanto infine riguarda la ingente quantità di marmellata che starebbe per subire la stessa sorte del latte condensato, dagli accertamenti fatti risulta che la giacenza di marmellata nei magazzini di Reggio è attualmente di soli 70 chilogrammi, e non 100 tonnellate come denuncia la stampa locale, e che nessuna avaria è stata riscontrata ».

L'Alto Commissario per l'alimentazione
CERRETI.

SCHIRATTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del commercio estero.* —

« Per sapere a quale punto sono le trattative con l'Austria per il trasferimento in Italia — in valuta o in forma di compensazione merci — dei risparmi colà realizzati nell'estate scorsa da circa 600 emigranti friulani, e se non ritengano di imprescindibile opportunità politica e di morale doverosità coprire immediatamente i detti operai, dei risparmi effettuati in conseguenza di un lavoro prestato all'estero su autorizzazione governativa, con il versamento per subito agli stessi di corrispettiva valuta italiana sul rapporto originariamente fissato di lire 200 per ogni tre scellini o quanto sul rapporto di un quintale di cemento valutato lire 400 nette per scellini 7,50 ».

RISPOSTA. — « Le trattative con l'Austria per il trasferimento in Italia, in valuta o in forma di compensazione merci, dei risparmi colà realizzati nell'estate scorsa da circa 600 emigranti friulani sono state affidate al rappresentante politico d'Italia a Vienna, Ministro Coppini, il quale ha recentemente comunicato che le stesse non sono ancora giunte ad una definizione stante le difficoltà opposte dalle autorità austriache all'esportazione di

tutto il quantitativo di cemento (60.000 quintali) destinati a coprire le rimesse di cui trattasi.

« Comunque, questo Ministero, preoccupato per il danno che il ritardo della soluzione arrecava ai detti lavoratori, ha già disposto, a suo carico, ed accollandosi l'onere del pagamento degli interessi, la corresponsione di un anticipo nella misura dell'80 per cento delle rimesse.

« Per quanto si riferisce all'accennato rapporto di lire 200 per ogni tre scellini o a quelle di un quintale di cemento valutato lire 400 nette per scellini 7,50, si fa presente che del primo rapporto si era fatto cenno in occasione di trattative preliminari che, peraltro, non vennero concretate in alcun accordo definitivo, e del secondo si fece parola in uno schema di contratto concordato nell'agosto scorso ad Udine fra i rappresentanti delle autorità italiane ed austriache, nel quale si accennava appunto ad un rapporto tra il prezzo del cemento ed il valore delle rimesse realizzate da ciascun lavoratore.

« Successivamente, superate le difficoltà poste dai Ministeri del commercio estero e dell'industria e commercio all'importazione del cemento, le autorità austriache, come si è dianzi accennato, dichiararono di non essere più in grado di mettere a disposizione la merce suddetta. Il nostro rappresentante politico a Vienna sta appunto tentando di superare le cennate difficoltà.

« Si fa presente infine che ai lavoratori in questione sono stati erogati da enti assistenziali aiuti di varia natura ed alle loro famiglie è stato corrisposto a suo tempo il sussidio straordinario previsto per un periodo massimo di 45 giorni dal decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201 ».

Il Ministro
ROMITA.

SCHIRATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere:

1°) se il Governo è a conoscenza di quanto è successo nel Friuli in seguito alla vaccinazione del bestiame bovino, praticata con materiale non idoneo prodotto e messo in circolazione dall'Istituto profilattico di Milano.

2°) quali misure intenda adottare la Direzione di sanità del Ministero dell'interno per evitare il ripetersi di inconvenienti analoghi a quelli che si lamentano;

3°) quali provvidenze si ritiene opportuno adottare per venire incontro alla popolazione così gravemente colpita ».

RISPOSTA. — « 1°) L'Alto Commissariato è venuto a conoscenza degli incidenti vaccinali a seguito di segnalazione telegrafica del Prefetto di Udine. Fu immediatamente disposto un sopralluogo in detta provincia per gli opportuni accertamenti, provvedendo, inoltre, ad impartire disposizioni per la rigorosa applicazione delle misure di polizia veterinaria ed all'invio di vaccino e siero antiaftoso per una efficace profilassi contro la malattia.

2°) Contemporaneamente furono disposti accertamenti presso la stazione zooprofilattica di Milano, ponendo il fermo su tutta la produzione di vaccino antiaftoso in deposito presso detta stazione. Dagli accertamenti è risultato che la causa dell'infezione deve attribuirsi al vaccino serie 45-46; 46-47 e 47-48, che venne immediatamente distrutto.

« In relazione alle attendibili cause dell'incidente occorso, sono state impartite le necessarie istruzioni per evitare e prevenire il ripetersi di simili inconvenienti.

3°) Si è provveduto a comunicare il risultato degli accertamenti di cui sopra alla Prefettura di Udine, perché sia fatto conoscere agli allevatori, i quali, per eventuali diritti da far valere, dovranno rivolgersi alla stazione zooprofilattica di Milano ».

*L'Alto Commissario aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica*
D'AMICO.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali disposizioni siano state impartite alle Intendenze di finanza provinciali per indennizzare quelle persone che, dietro promessa di restituzione, offesero somme rilevanti alle formazioni partigiane e detengono delle semplici ricevute provvisorie ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che la materia di che trattasi è stata oggetto di uno schema di provvedimento legislativo promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trovasi attualmente in corso di esame ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

SCOTTI ALESSANDRO, CARBONARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze e tesoro.* — « Per sapere a quale punto

si trova la liquidazione del patrimonio della defunta Confederazione fascista degli agricoltori ed a quali enti è stata o sarà destinata la eredità della suddetta Confederazione ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'interrogazione concerne materia di competenza di questa Amministrazione, cui sono demandati i compiti della vigilanza e del controllo sulle liquidazioni delle organizzazioni sindacali fasciste, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che disciplina la materia stessa, si fa presente:

1°) la liquidazione del patrimonio della ex Confederazione degli agricoltori ebbe inizio il 23 gennaio 1945, con la nomina dei liquidatori. Le operazioni di liquidazione, che devono — come è noto — essere svolte su piano nazionale, si presentarono difficili a causa delle distruzioni belliche e delle dispersioni del patrimonio mobiliare e degli archivi confederali, aggravate dalle requisizioni, e fu solo col 1° gennaio 1946 che esse ebbero pieno sviluppo in quanto in tale data le provincie dell'Italia del nord furono restituite all'Amministrazione italiana, venendo così a cessare i vincoli e le difficoltà derivanti dall'Amministrazione militare alleata. Gli uffici di liquidazione hanno dovuto procedere al laborioso recupero dei beni mobili detenuti — spesso illegalmente — da privati ed enti, preoccupandosi nel contempo della riscossione dei contributi sindacali arretrati, di pertinenza della ex Confederazione. Sono stati inoltre necessari opportuni accertamenti per stabilire l'ammontare delle passività e per chiarire le singole posizioni creditorie degli ex dipendenti.

« Ottenuti i mezzi finanziari occorrenti, con l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare, si è provveduto alla liquidazione delle passività con particolare considerazione a quelle rappresentate dai crediti degli ex dipendenti, alla quasi totalità dei quali sono stati concessi congrui acconti nella misura più ampia possibile.

« Si può pertanto concludere che la liquidazione della ex Confederazione degli agricoltori può considerarsi prossima alla definitiva chiusura.

« Questo Ministero non si nasconde peraltro gli inconvenienti ed i danni arrecati agli interessati dalla lentezza con cui procede in generale la liquidazione delle associazioni sindacali fasciste, e non ha mai tralasciato, al fine di accelerare le relative operazioni, di seguire giornalmente l'opera dei liquidatori, intervenendo direttamente nei casi più urgenti

ed autorizzando in via generale la concessione di acconti.

« Sempre allo scopo di portare a compimento le operazioni con la maggior sollecitudine, è in corso un provvedimento di carattere generale, inteso, fra l'altro, a superare alcune difficoltà tecniche emerse finora nel corso delle liquidazioni.

2°) Per quanto riguarda la destinazione dei beni che risulteranno — eventualmente — disponibili, si fa richiamo all'articolo 30 del citato decreto legislativo luogotenenziale numero 369, il quale dispone che i beni disponibili, dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o dall'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

« All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

« Allo stato attuale, non essendo, peraltro, ancora esaurite le operazioni di liquidazione, nessuna decisione è stata adottata in merito agli enti che dovranno raccogliere l'eredità della ex Confederazione degli agricoltori, come di tutte le altre soppresse associazioni fasciste ».

Il Ministro
ROMITA.

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, fa presente che la liquidazione dei beni di pertinenza delle soppresse organizzazioni sindacali e corporative — ivi compresi, pertanto, anche quelli della soppressa Confederazione fascista degli agricoltori — è affidata ad appositi Commissari, i quali esplicano la loro opera alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

SPALLICCI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga possibile e opportuno che si ammettano i danneggiati di guerra alla liquidazione immediata di congrui acconti mediante una corrispondente assegnazione di titoli del prestito della ricostruzione ».

RISPOSTA. — « L'assegnazione di titoli del prestito nazionale ai danneggiati di guerra, in luogo di denaro, per i pagamenti, in conto o a saldo degli indennizzi che potranno ad essi spettare (in base alla nuova legge organica sui danni di guerra), forma oggetto di studio da parte di questo Ministero.

« Difatti è in elaborazione una nuova legge che in forma definitiva e organica regolerà tutta la materia dei danni di guerra, prevedendo le varie ipotesi e adeguandovi i provvedimenti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

BRASCHI.

TERRANOVA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Sui motivi per i quali non sono stati finora concessi ai beneficiari di enti ecclesiastici congruati gli aumenti dei quali di recente hanno goduto gli impiegati dello Stato. In favore del richiesto nuovo miglioramento economico sta il precedente che fino al 1945 (decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213) ad ogni maggiorazione di assegni concessa agli impiegati dello Stato è subito seguita una ulteriore integrazione di assegni in favore del clero congruato, pur riconoscendo che la posizione giuridica delle due categorie sia differente. L'interrogante chiede se non sia il caso di prendere in considerazione, più che gli invocati aumenti, la cifra stessa che ne costituisce la base, elevandola adeguatamente all'attuale valore della moneta, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 30 del Concordato, specialmente per i benefici congruati che sono stati eletti, negli ultimi venti anni, con dotazione costituita da titoli di rendita pubblica. Ciò perché, anche dopo la eventuale concessione degli aumenti, i beneficiari verrebbero a percepire una somma talmente esigua, data l'odierna svalutazione della lira, da ritenersi insufficiente per il loro mantenimento e per le necessarie spese di culto. L'interrogante fa inoltre notare che codesti provvedimenti rivestono il carattere di urgenza, dato che il fattore economico incide profondamente in quella esterna dignità di cui deve godere il clero nello svolgimento della sua missione spirituale, per la rinascita morale del popolo ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha preso in considerazione, in seguito agli ultimi aumenti di stipendio concessi ai dipendenti dello Stato, anche la situazione dei beneficiari degli enti ecclesiastici congruati, ed è venuto

nella determinazione di proporre un provvedimento legislativo inteso ad apportare adeguati miglioramenti anche al clero congruato.

« All'uopo era stato, da tempo, interessato il Ministero del tesoro per averne il necessario assenso e per conoscere le disponibilità del bilancio al riguardo. Detto Ministero ha recentemente comunicato le sue determinazioni, in base alle quali verrà concesso, con provvedimento legislativo ora in corso, un aumento del 200 per cento sugli assegni attualmente corrisposti, con decorrenza dal 1° settembre 1946, cioè dalla stessa data con cui sono stati apportati gli ultimi aumenti degli impiegati dello Stato.

« Per quanto però riguarda la considerazione relativa ai benefici congruati più recenti, eretti con dotazione costituita esclusivamente da titoli di rendita pubblica, non è possibile nessuna differenziazione di favore.

« Infatti, nel caso in esame, trattandosi di deficienze del reddito beneficiario determinate dalle fluttuazioni del valore della moneta in dipendenza di cause contingenti, e non già di cause permanenti e di effetto continuativo, non si può integrare tale minor reddito, perché vi osta la tassativa disposizione dell'articolo 77 del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227, il quale disciplina e limita i casi in cui può avvenire la revisione delle liquidazioni di congrua divenute definitive (ciò infatti si verificò in dipendenza dell'ultima conversione della rendita pubblica dal 5 al 3,50 per cento).

« È vero che l'articolo 30 del Concordato lateranense fa obbligo allo Stato italiano di supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondersi in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi in vigore al momento del Concordato.

« Ed è vero, altresì, che in applicazione di detto principio lo Stato italiano ha provveduto alla maggiorazione del supplemento di congrua e degli altri assegni fissi con successivi decreti (23 febbraio 1942, n. 162; 24 gennaio 1944, n. 19 e 22 marzo 1945, n. 213) allo scopo di adeguarli alla sempre crescente svalutazione della moneta.

« Ma esulerebbe dalle sue attribuzioni e dalle sue finalità estendere tale adeguamento anche al reddito beneficiario, cioè, alla *portio congruae*, stabilita dalle stesse autorità ecclesiastiche all'atto della costituzione del nuovo beneficio, in quanto esso riguarda un campo al quale il Fondo per il Culto è estraneo ».

*Il Ministro
SCELBA.*

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, fa presente che con provvedimento legislativo in corso di perfezionamento a decorrere dal 1° settembre 1946 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nel decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, viene concesso un aumento temporaneo del 200 per cento.

« Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sugli altri assegni fissi, nonché su quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal citato regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, già aumentati dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

TIERI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare a favore dei 4000 ex operai arsenalotti di La Spezia, che in seguito ad ordini ricevuti l'8 settembre 1943, abbandonarono l'arsenale e furono costretti ad allontanarsi dalla città, per trovare temporaneamente altrove lavoro e sfuggire ai frequentissimi rastrellamenti compiuti nella zona, e che tuttora sono in attesa di essere riassunti, mentre i loro posti sono stati occupati da mano d'opera arbitrariamente assunta dagli allora C.L.N. di fabbrica, in assenza della regolare autorità militare marittima ».

RISPOSTA. — « Durante il periodo bellico e prima degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, la maestranza dell'arsenale militare marittimo di La Spezia ammontava a poco più di 18.000 operai. Di questi, non solo i 4000 indicati dall'onorevole interrogante, ma la grande maggioranza dopo l'8 settembre 1943 abbandonò il lavoro per non prestare la propria opera ai nazi-fascisti e per sottrarsi ai rastrellamenti che venivano compiuti nella zona.

« A liberazione avvenuta si è proceduto alla graduale riassunzione degli ex operai, ma non si è potuto riassumerli tutti, sia per le ridotte esigenze di lavoro dell'arsenale, sia per le varie disposizioni intervenute per l'assunzione dei reduci, combattenti e partigiani.

« Attualmente l'arsenale di La Spezia conta circa 13.000 operai dei quali circa 11.000 ex arsenalotti in servizio prima dell'8 settembre 1943, ed il resto costituito da appartenenti alle varie categorie preferenziali innanzi citate.

« Non è assolutamente possibile aumentare ancora la forza numerica della maestranza del predetto arsenale risultando essa già esuberante in relazione alle ridotte esigenze della Marina.

« Peraltro, onde riassorbire almeno in parte gli ex arsenalotti tuttora non riassunti, senza provocare al tempo stesso corrispondenti pregiudizievoli aumenti nell'attuale forza numerica della maestranza, sono state ultimamente impartite disposizioni perché si proceda al licenziamento degli operai che tragano da altre fonti i mezzi di sussistenza o che abbiano altri congiunti del medesimo nucleo familiare occupati in arsenale, ed al loro posto vengano riassunte aliquote di ex arsenalotti disoccupati, fra i più bisognosi e meritevoli.

« Si aggiunge che gli ex arsenalotti ancora non riassunti sono stati ammessi al trattamento previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo C. P. S. 31 ottobre 1946, n. 374 ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere in quale modo si intende ovviare alla grave sperequazione che si verifica attualmente ai danni dei maestri, direttori didattici ed ispettori scolastici che fruiscono di pensioni miste, ai quali non vengono corrisposti gli aumenti accordati con regio decreto-legge 30 gennaio 1945, n. 41 e coi decreti legislativi del 13 maggio 1945, n. 116 e 21 novembre 1945, n. 722, emanati a vantaggio dei pensionati statali. Il fatto che essi non possano beneficiare totalmente di tali provvidenze li pone nella condizione di percepire pensioni molto al di sotto di quelle di impiegati di grado inferiore ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto si attiene alla propria competenza, fa presente che i miglioramenti economici di che trattasi trovano senz'altro applicazione anche nei confronti delle suindicate categorie di pensionati relativamente alla quota parte di pensione a carico dello Stato e che i comuni e le provincie sono stati sempre autorizzati, con apposita disposizione inserita nei menzionati provvedimenti legislativi, ad estendere alle quote di pensioni a loro carico gli aumenti accordati dallo Stato.

« Quanto poi alle quote delle pensioni magistrali eventualmente a carico del Monte pensioni insegnanti elementari, è noto che esse,

oltre a beneficiare degli stessi caroviveri annessi alle pensioni statali, sono state anche recentemente aumentate in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160 che — come è noto — ha concesso a tutti i titolari di pensioni degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti un assegno di contingenza.

« È da notare altresì, relativamente a tali quote di pensioni, che esse beneficieranno anche dei cospicui aumenti concessi dal Governo con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, concernente una ulteriore revisione delle pensioni a carico dei predetti Istituti di previdenza.

« Gli aumenti apportati con i decreti citati n. 160 e 143 assicurano l'allineamento delle pensioni di che trattasi — e conseguentemente anche delle quote parte di pensioni — ai trattamenti di quiescenza a carico dello Stato.

« Ciò stante, allorché i competenti Uffici provinciali del Tesoro avranno ultimate le operazioni — inevitabilmente laboriose dato il carattere delle pensioni ad onere ripartito — inerenti all'applicazione degli aumenti da attribuire sulle quote di pensioni a carico dello Stato e del Monte pensioni, il trattamento di quiescenza del personale in parola non si differenzierà da quello della generalità dei pensionati statali, sempreché i comuni e le provincie si avvalgano della facoltà loro concessa di estendere i miglioramenti sopra menzionati sulle quote di pensione a loro carico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

VARVARO. — *Al Ministro della difesa.* — « Sull'opportunità di modificare l'articolo 1 del bando di concorso per il reclutamento straordinario di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 dicembre 1946, nel senso di estendere il diritto di partecipazione al concorso anche ai sottufficiali che non parteciparono al concorso indetto il 26 marzo 1943, successivamente annullato con decreto ministeriale 17 ottobre 1944.

« Invero, a causa della limitazione inopportuna di cui si chiede la soppressione, restano esclusi dal concorso sottufficiali in possesso di requisiti anche notevolmente superiori a

quelli richiesti per l'avanzamento, sia per titoli di studio che per servizi prestati e per speciali benemerenze.

« Di più è da osservare che, limitando il diritto di partecipazione al concorso a quei sottufficiali che già erano stati ammessi all'annullato concorso del 26 marzo 1943, non sembra che sia possibile raggiungere il numero di cento concorrenti idonei, secondo gli scopi del concorso attuale.

« Infine si fa notare che parecchi sottufficiali sicuramente, e più di molti altri ammissibili in virtù dell'articolo in questione, forniti di titoli di idoneità, resterebbero definitivamente esclusi dalla possibilità di avanzamento per sorpassati limiti di età in rapporto a concorsi futuri ».

RISPOSTA. — « Il bando di concorso, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1946, per il reclutamento straordinario di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'arma dei carabinieri, da trarre dai sottufficiali in carriera continuativa dell'arma che parteciparono al concorso, successivamente annullato, indetto nel 1943, è stato emanato in virtù dell'autorizzazione contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 585. Per consentire quindi che vi partecipino anche i sottufficiali dei carabinieri che non presero parte al concorso del 1943, occorrerebbe una modifica non al decreto ministeriale 3 ottobre 1946, ma all'articolo 7 del decreto legislativo n. 585. Il che non è oggi possibile dato che il concorso è già in fase avanzata di svolgimento (il 28 corrente scade il termine per la presentazione delle domande).

« Si assicura comunque l'onorevole interrogante che la situazione prospettata nei riguardi dei sottufficiali dei carabinieri che non poterono partecipare al concorso indetto nel 1943, già nota al Ministero della difesa, è attualmente allo studio ».

*Il Ministro
GASPAROTTO.*

VARVARO. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere:

1°) se non creda sia venuto il momento di sciogliere la riserva contenuta nel § quarto della circolare del 10 ottobre 1945, n. 21934, stabilendo i benefici spettanti ai partigiani combattenti in Italia ed all'estero;

2°) se non creda di impartire, con la dovuta sollecitudine, opportune disposizioni ai comandi dei distretti militari, i quali deter-

minano gravi danni economici e morali rifiutandosi di far prendere nota, nello stato matricolare di militari, della qualifica e della durata del servizio di partigiano combattente, già ufficialmente riconosciuta e partecipata agli interessati dalla competente Commissione centrale, assumendo di non avere istruzioni al riguardo;

3°) se non creda di affrettare l'emanazione delle preannunziate norme relative alla concessione della croce al merito di guerra ai partigiani combattenti, stabilendo, tra l'altro, con disposizioni da avere efficacia immediata, che a coloro i quali, in base ai documenti ufficiali già acquisiti, possa ritenersi spettante la distinzione onorifica sopra cennata, vengano, frattanto, valutati, sia pure con riserva, nel caso di concorsi già banditi, sia per l'ammissione ad impieghi statali, sia per promozione al grado di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati, i benefici conseguenziali alla distinzione anzidetta. Ciò per evitare i dannosi ed irrimediabili effetti della esclusione;

4°) se non creda di chiarire ai comandi distrettuali il significato del § secondo della circolare del 10 ottobre 1945, n. 21394, laddove è prescritto che « sono ammessi a fruire dei benefici e riconoscimenti derivanti dall'aver partecipato ad operazioni di guerra tutti i militari e militarizzati appartenenti a comandi, uffici, reparti, servizi ed enti vari militari dislocati in territorio dichiarato zona di operazioni regolarmente mobilitati da questo Stato Maggiore: dalla data dell'8 settembre 1943, qualora già mobilitati a tale data; dalla data di mobilitazione, se mobilitati successivamente. Il chiarimento dovrebbe specificare che l'appartenenza a comandi, uffici, reparti, ecc., debba ritenersi accertata per i militari tutti dislocati in quelle zone di operazioni che, come la Grecia, dopo l'8 settembre 1943 non ebbero più alcun comando, ufficio o reparto regolarmente costituiti, mentre singoli ufficiali e soldati, sottrattisi con pericolo della propria vita alla cattura dei tedeschi, continuarono isolatamente o in piccoli gruppi le azioni contro i nazisti. Per tutti costoro il periodo utile ai fini della circolare sopra ricordata dovrebbe estendersi dall'8 settembre 1943 sino alla data del rimpatrio ».

RISPOSTA. — « 1°) La riserva contenuta nel § quarto della circolare n. 21394/Mob. in data 10 ottobre 1945 è stata automaticamente sciolta con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93. Poiché detto decreto ha equiparato, a tutti gli effetti, i « partigiani

combattenti » ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle forze armate nella guerra di liberazione, ad essi competono gli stessi benefici previsti per i combattenti nell'apposito schema di provvedimento in corso di esame presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Le disposizioni sulle modalità esecutive per il riconoscimento del titolo ai benefici stessi, sono state già approntate e saranno emanate non appena sarà stato approvato il predetto schema di decreto.

2°) Le disposizioni relative alla sistemazione matricolare dei « partigiani combattenti » sono in via di elaborazione e saranno emanate al più presto.

3°) La materia sarà regolata con provvedimenti legislativi in trattazione: le conclusioni si prevedono prossime.

4°) Il significato del § secondo della circolare 21394/Mob. del 10 ottobre 1945 è precisato nello schema di provvedimento in corso di approvazione di cui al n. 1 e nella circolare che sarà emanata all'atto dell'approvazione del predetto schema. In particolare, per i militari dislocati in scacchieri operativi fuori dal territorio nazionale, come la Grecia, i quali dopo l'8 settembre 1943 non ebbero più alcun comando o reparto regolarmente costituiti, è prevista l'attribuzione dei benefici di guerra purché gli interessati dimostrino di essersi uniti ai fini bellici a regolari unità combattenti o a formazioni partigiane. In quest'ultimo caso debbono ottenere dalle apposite Commissioni il riconoscimento della qualifica di « partigiano combattente ».

« Ciò, naturalmente, allo scopo di evitare che possano attribuirsi benefici a coloro che per ragioni di convenienza personale non hanno esplicato alcuna attività utile ai fini bellici o ad elementi che hanno aderito alla causa nazista, rimanendo sul posto fino alla data di liberazione del territorio in cui erano dislocati ».

Il Ministro

GASPAROTTO.

VARVARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della guerra.* —

« Per conoscere:

1°) se non ritengano opportuno provvedere alla modifica dell'articolo 9 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1924, n. 131, contenente « aggiunte al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Am-

ministrazioni dello Stato », laddove vengono sancite norme che creano un'ingiusta situazione d'inferiorità ai funzionari ed impiegati statali aventi diritto alla qualifica di combattente per servizio militare prestato dopo l'assunzione all'impiego civile.

« Infatti, stando alla disposizione del citato articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti viene computato in aumento al servizio civile, ai fini dell'anzianità minima richiesta per la partecipazione ai concorsi ed alle graduatorie di merito per il conferimento dei posti di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati, soltanto per coloro che tale servizio abbiano prestato anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, mentre non viene computato per coloro che tale servizio abbiano prestato successivamente all'assunzione nell'impiego. Per conseguenza un uguale servizio reso nei reparti combattenti produce effetti favorevoli per il cittadino non ancora impiegato, mentre non li produce per prestazione;

2°) se nell'attesa della logica e necessaria modifica sopradetta, non credano di emanare le opportune disposizioni affinché ai concorsi e scrutini per promozione di gradi di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, già banditi ed in via di svolgimento, vengano ammessi con riserva anche quei funzionari che vi avrebbero diritto in base all'emittenda modifica. ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si riporta a quanto in merito ha segnalato la Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera numero 91284/0270/1.1.28 ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

VILLABRUNA. — *Al Ministro della difesa.* — « Sui motivi per i quali tutti i componenti dell'arma dei carabinieri, istituzionalmente destinati a compiti di polizia e come tale soggetta ai principi di diritto internazionale della Convenzione dell'Aja (1908), siano stati sottoposti a procedimenti di epurazione, nonché a punizioni disciplinari (compresi coloro che furono arrestati e deportati ad opera dei nazifascisti nell'agosto 1944) per il solo fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943, prestato servizio nell'arma stessa a difesa degli interessi delle popolazioni civili, mentre che a parità di servizio prestato in analoghe condizioni e per identici fini la stessa misura non è stata adottata per le altre forze di polizia e per le guardie di finanza.

« E con specifico riferimento alla Legione di Torino, chiede di conoscere i motivi per i quali ufficiali, sottufficiali e truppa, dipendenti dalla Legione stessa, siano stati sottoposti a procedura di epurazione, senza che si sia tenuto conto che i predetti prestarono servizio dopo l'8 settembre 1943, non soltanto in base a precisi accordi consacrati in apposito piano operativo, ma in forza di tassativo ordine impartito dal Comitato di liberazione nazionale del Piemonte, sia per la difesa della vita civile che per il mantenimento dell'ordine pubblico e per il passaggio, all'atto della liberazione, dei poteri di governo alla Giunta esecutiva ».

RISPOSTA. — « I. — 1°) Il principio che l'arma dei carabinieri, come organizzazione avente compiti di polizia, doveva dopo l'8 settembre 1943 restare al proprio posto, a differenza delle altre armi o corpi aventi fini esclusivamente bellici, non è stato accolto per le seguenti considerazioni:

a) le convenzioni internazionali riguardanti i corpi di polizia non potevano trovare applicazione nell'Italia occupata dai tedeschi perché soggetta anche all'imperio delle leggi di un governo italiano non legittimo, al quale fu prestato giuramento in contrasto con i doveri dell'onore militare;

b) la permanenza in servizio dei carabinieri ha consentito ai tedeschi e al governo illegale la possibilità di non distrarre da compiti operativi migliaia di uomini che sarebbero stati necessari per assicurare l'ordine pubblico;

c) con la speciale formula di adesione per i carabinieri, così redatta: « Sul mio onore di soldato dichiaro di essere pronto a servire il nuovo stato nazionale repubblicano nello spirito delle sue leggi e direttive — come nella materiale esplicazione del mio servizio — con assoluta lealtà e fedeltà » e col giuramento, i carabinieri si impegnarono a servire la repubblica fascista in tutti i compiti di istituto (specialmente dopo il passaggio nella guardia nazionale repubblicana) compresi quelli di carattere politico, che si estrinsecavano in particolar modo contro gli italiani che non erano fascisti. Ad essi furono, in non pochi casi, anche affidati incarichi di rastrellamento e di rappresaglie contro i patrioti, e contro i militari dell'esercito che non avevano voluto aderire al sedicente governo repubblicano;

2°) tuttavia, pur non avendo il Ministero della difesa adottato differenti criteri valutativi rispetto al personale delle altre armi,

quando non ravvisò gli estremi di gravi colpevolezze, riconobbe agli ufficiali dei carabinieri maggiori attenuanti; e il giudizio di discriminazione si concluse, nei casi suddetti, con sanzioni più lievi di quelle inflitte agli ufficiali delle altre armi.

« II. — Il personale dell'arma che, dopo l'8 settembre 1943, continuò a rimanere presso la Legione di Torino è stato sottoposto a procedimento di epurazione allo scopo di accertare, nei confronti degli interessati, se essi:

a) rimasero al proprio posto in seguito a tassativo ordine dei legittimi esponenti del fronte clandestino della resistenza;

b) orientarono, nell'affermativa, la loro attività agli scopi per i quali furono obbligati a rimanere in servizio.

« III. — Il giudizio sul comportamento del personale delle altre forze di polizia e della guardia di finanza non rientra nella competenza del Ministro della difesa ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

VISCHIONI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere da quale Ministero dipenda effettivamente il Corpo di polizia ferroviaria, dato che attraverso le informazioni assunte presso la Questura o il compartimento ferroviario non risulta se esso sia alle dipendenze del Ministero dei trasporti o del Ministero dell'interno ».

RISPOSTA. — « Col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, fu istituita nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, una divisione speciale di polizia ferroviaria, al fine di provvedere ai servizi di sicurezza delle linee ferroviarie nel territorio dell'Italia centro-meridionale a quell'epoca amministrato dal Governo italiano.

« Avvenuta intanto la liberazione delle provincie dell'alta Italia e contemporaneamente lo scioglimento della milizia ferroviaria, sorsero presso i compartimenti ferroviari di Torino, Milano e Genova e successivamente presso quelli di Venezia e Verona formazioni armate di polizia ferroviaria, composte di partigiani e ferrovieri, che esplicano tuttora servizi di vigilanza per la sicurezza delle linee e degli scali ferroviari.

« E attualmente allo studio un provvedimento per la sistemazione generale dei servizi della polizia ferroviaria ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

VISCHIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se rispondano a verità i fatti segnalati dalla Federterra di Brescia, secondo cui in data 27 gennaio scorso le preture riunite di Brescia ordinavano al Consorzio di Brescia la restituzione agli agricoltori Trebeschi Paolo e Gatti Giovanni di Pasirano di quintali 8,34 di granoturco sequestrato dalla squadra annonaria e versato all'ammasso. Nello stesso tempo e per lo stesso fatto le preture riunite condannavano i suddetti agricoltori al pagamento di lire 1500 ciascuno. In caso affermativo l'interrogante chiede quali provvedimenti siano stati adottati, visto che non si può conciliare il pagamento di un'ammenda con la restituzione del grano ».

RISPOSTA. — « In relazione ai provvedimenti di cui all'interrogazione il pretore di Brescia comunica quanto segue:

« Con rapporto 20 settembre 1946 della polizia controllo traffico di Brescia venivano denunziati certi Gatti Giovanni e Trebeschi Tommaso di Rodengo Saiano, poiché il primo veniva fermato nel territorio di quel comune, composto da varie frazioni, alle ore 18,30, con un carico di quintali 8,40 di granoturco, sprovvisto di documenti di legittimazione.

« Dopo alcuni mesi, pervenuta la denuncia a questo ufficio, da quello della Procura della Repubblica il 3 dicembre 1946, si presentavano i prevenuti chiedendo la restituzione del granoturco, come per iscritto già l'avevano richiesto alla Procura.

« Nel fascicolo erano già le dichiarazioni del sindaco di Rodengo Saiano in data 23 settembre 1946 e dell'ufficio comunale statistico del detto comune (U.C.S.E.A.) in data 24 settembre 1946, nelle quali si dava atto che il trasporto del detto granoturco dalla casa del datore di lavoro, Tremeschi Tommaso, a quella del datore di opera agricola Gatti Giovanni, era legittimo perché costituiva una quota in natura dovuta per patto colonico al detto Gatti e ad un suo compagno di lavoro, tale Colosini Luigi pure abitante col Gatti in frazione Padergnone.

« Il documento dell'U.C.S.E.A. poi specificava i quantitativi che corrispondevano al peso di quello sequestrato. Detta dichiarazione era ripresentata al pretore all'atto della richiesta a lui fatta dagli imputati, nel dicembre 1946, i quali volevano l'archiviazione e la restituzione della merce in sequestro.

« Poiché dagli atti sopraccennati risultava che il trasporto era legittimo in quanto il granoturco rappresentava la porzione di mercede

in natura dovuta ai salariati dipendenti dal Trebeschi, come avevano accertato sia il sindaco che il rappresentante della U.C.S.E.A., ma che i prevenuti avrebbero dovuto provvedersi di un documento di legittimazione, per questa negligenza fu contestato agli stessi il reato di cui all'articolo 22 del decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 (contravvenzione generica all'osservanza di particolari disposizioni) e venne emesso decreto penale di condanna alla ammenda di lire 1500 ciascuno in data 16 gennaio 1947, con ordine di restituzione della merce a soddisfatta giustizia.

« Il che infatti avvenne sulla fine del gennaio ultimo scorso.

« È chiaro pertanto che nel fatto denunciato non si rinvenivano assolutamente estremi di delitto ».

Il Ministro
GULLO.

VISCHIONI. — *Al Ministro della difesa.*

« Per conoscere — in relazione al punto terzo della risposta scritta 177-4.4.2 L.D. del 15 gennaio 1947, a una precedente interrogazione, che si trascrive:

« In considerazione delle disposizioni di cui sopra, non è stato chiamato alle armi alcun cittadino od unico sostegno di famiglia, tranne che l'interessato abbia ommesso di fare presente o di documentare tempestivamente la propria situazione; e constatato che un numero non trascurabile di cittadini residenti sia in montagna che in campagna o in piccoli paesi ove la negligenza di qualche segretario comunale non ha portato a conoscenza del pubblico la disposizione contenuta nel punto secondo di detta risposta, si è presentato alle armi ed è tuttora alle armi — se non sia logico e, più che logico, umano, prendere in considerazione le eventuali domande di esonero che verranno presentate dagli interessati, in considerazione che i suddetti hanno già pagato la negligenza degli altri o la loro ignoranza della legge con più di sei mesi di servizio militare.

« L'interrogante sarebbe sorpreso di qualsiasi considerazione che si opponesse a tale invio in congedo. Mantenere ancora alle armi coloro che di dovere e di diritto dovrebbero rimanere a sostegno della loro famiglia, sarebbe un atto di ingiustizia e di parzialità ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della difesa, in occasione delle chiamate alle armi finora effettuate, ha sempre accolto le domande di rinvio e chiamate in epoca da determinarsi

presentate dai militari risultanti unici sostegni di famiglia, entro i termini stabiliti.

« Per la chiamata dell'ultimo scaglione della classe 1925 tale termine è stato eccezionalmente portato al giorno di presentazione delle reclute.

« Anche per i militari già incorporati, nonostante che tassative disposizioni regolamentari lo vietassero, è stato consentito il collocamento in congedo qualora, dopo gli accertamenti disposti, fosse stata riconosciuta la particolare situazione economico-familiare degli interessati.

« Allo stato dei fatti ben pochi dovrebbero essere i giovani alle armi per avere ommesso di chiedere, nei termini stabiliti, l'ammissione al beneficio del rinvio e chiamata in epoca da determinarsi.

« Tuttavia, i giovani di cui sopra, ove lo facciano presente ai propri comandi, potranno beneficiare del provvedimento in corso di definizione del collocamento in congedo anticipato ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

VISCHIONI. — *Ai Ministri delle finanze e tesoro e della difesa.* — « Per conoscere:

1°) quali provvedimenti intendano prendere per definire al più presto la situazione dei dispersi e delle loro famiglie, allo scopo di liquidare loro una pensione;

2°) se nell'attesa di tale definizione, non credano dover aumentare l'ammontare degli assegni d'assistenza al fine di evitare che: gli orfani diventino dei candidati alla tubercolosi; le vedove diventino delle candidate alla prostituzione; i parenti diventino dei candidati alla mendicizia.

« L'interrogante fa presente che le famiglie dei soldati dispersi nell'ultima guerra continuano a percepire somme irrisorie a titolo di assistenza; che le povere vedove, per mantenere le loro creature, sono costrette ad un doppio lavoro; quello di casa e quello dell'officina; e, in mancanza di quest'ultimo, sono costrette a tutte le rinunce, a tutti gli avviliamenti, compreso il mercimonio del loro corpo ».

RISPOSTA. — « Con circolare n. 5000/A.I.E. in data 1° luglio 1946, fu disposto che fosse redatto, con decorrenza dal 1° luglio 1946, il verbale di irreperibilità nei confronti dei militari dispersi, per i quali non fosse stato ancora all'uopo provveduto.

« Per quanto riguarda, poi, i militari andati dispersi nei settori russo e balcanico, nei

confronti dei quali tale disposizione fu per allora tenuta sospesa, si è successivamente provveduto ad impartire disposizioni, con telegramma circolare 6 febbraio 1947 numero 6000/A.I.E., perché siano dichiarati irripetibili a decorrere dal 28 febbraio 1947.

« Con la redazione di tale verbale, i congiunti dei militari di cui trattasi acquisiscono senz'altro diritto alla pensione privilegiata di guerra ed al trattamento economico di « presenza alle bandiere ».

« Al pagamento degli assegni di « presenza alle bandiere » provvedere con ogni sollecitudine l'Amministrazione militare tramite comune di residenza degli aventi diritto.

« Alla liquidazione delle pensioni di guerra deve provvedere il Ministero delle finanze e del tesoro.

« Pertanto, ogni provvedimento in merito alle proposte avanzate dall'interrogante, rientra nella esclusiva competenza del predetto Ministero.

« Unisco copia delle circolari citate ».

Il Ministro
GASPAROTTO.

ZACCAGNINI. — *Ai Ministri dell'assistenza post-bellica e del tesoro.* — « Per sapere perché a molti reduci non siano stati ancora liquidati i crediti da essi acquisiti col lavoro durante i mesi di prigionia e che rappresentano per molti di essi, ancora disoccupati, oltre che il frutto di lunghi sacrifici, un mezzo necessario per poter affrontare i duri mesi di sistemazione in Patria ».

RISPOSTA. — « I crediti acquisiti dai reduci per prestazioni di lavoro effettuate durante il periodo di prigionia sono segnati in estratti di conto che la Potenza detentrica consegna ad ogni prigioniero al momento del rimpatrio.

« Detti estratti di conto comprendono anche i crediti che i prigionieri vantano a titolo di anticipazioni di assegni da parte della Potenza detentrica.

« Al momento del rientro in Italia gli enti militari pagatori provvedono a ritirare ai reduci gli estratti di conto in loro possesso liquidando immediatamente il 50 per cento del relativo ammontare, rinviando la liquidazione dell'altro 50 per cento dell'estratto conto al momento in cui la Potenza detentrica avrà dato conferma dell'ammontare del credito vantato dal prigioniero.

« Peraltro, si è presentato il problema del tasso di cambio da applicare ai crediti indicati negli estratti conto.

« In proposito, sorse una diversità di vedute fra il Ministero dell'assistenza post-bellica e questa Amministrazione e quindi la questione fu rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Poiché questa ha ora reso noto il suo avviso in proposito, questo Ministero uniformandosi ad esso, ha invitato i Dicasteri militari e quello dell'assistenza post-bellica ad elaborare un provvedimento legislativo col quale, venendo incontro alle giuste necessità dei reduci, si provveda a disciplinare definitivamente la materia in questione.

« Con lo stesso provvedimento sarà altresì disposto che gli estratti conto presentati dai reduci, anziché liquidati nella anzidetta misura del 50 per cento, siano integralmente soddisfatti all'atto della presentazione agli enti militari pagatori ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga necessario studiare con urgenza un provvedimento che dia la possibilità a tutti i pensionati (specie a quelli dipendenti da istituti amministrati dalla Cassa depositi e prestiti) di fruire dell'assistenza medica e ospedaliera e somministrazione di medicinali da parte delle mutue. Per questi lavoratori, le cui pensioni rappresentano un mezzo ancor troppo lontano dal minimo necessario per vivere, ogni eventuale (e, data l'età, tutt'altro che improbabile) malattia rappresenta un tale aggravio da rendere veramente e tragicamente inumana la loro situazione. Ritengo, perciò, che tale provvedimento meriti di essere con urgenza studiato e tradotto in realtà ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è a conoscenza delle condizioni in cui vengono a trovarsi in caso di malattia tutti i pensionati, sia quelli che rientrano nell'ambito della sua diretta competenza ai sensi della vigente legislazione sulle forme di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sia quelli dello Stato e degli enti locali, per i quali provvedono particolari enti previdenziali costituiti dalla Cassa depositi e prestiti (Ministero delle finanze e del tesoro).

« Si concorda nel riconoscere che detti pensionati, nella maggioranza dei casi, non dispongono dei mezzi necessari per far fronte alle spese di assistenza medica, farmaceutica

ed ospedaliera e si conviene nella necessità, prospettata dalla S. V., di provvedere alle suddette di forme di assistenza con sistema mutualistico.

« L'attuazione pratica della invocata assistenza ha incontrato ed incontra però notevoli difficoltà di carattere finanziario relative alla disponibilità dei contributi necessari per la concessione di adeguate prestazioni sanitarie.

« Comunque, sia per quanto concerne i pensionati dello Stato e degli enti locali sia per quelli della previdenza sociale, sono già allo studio i provvedimenti intesi a realizzare una efficace assistenza in caso di malattia. E lo scrivente, pur non nascondendosi le accennate difficoltà tecniche, ha disposto che, nell'ambito della competenza di questo Ministero, l'esame già intrapreso del problema sia portato a compimento con la maggiore sollecitudine, nell'intento di trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze delle numerose categorie di lavoratori pensionati ».

Il Ministro
ROMITA.

ZANARDI, DOZZA, GRAZIA VERENIN, COLOMBI ARTURO, LONGHENA, TEGA. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se — considerato: 1°) che i fabbricati scolastici vengono ricostruiti con gli stessi errori ed inconvenienti pedagogici preesistenti; 2°) che la G.I. istituita con decreto presidenziale, ha tutte le caratteristiche della G.I.L. fascista, compresa la burocrazia dalla quale vengono assorbiti tanti denari che andrebbero alla beneficenza infantile; 3°) che i Patronati scolastici tendono ad essere tolti amministrativamente ai comuni i quali ne sono quasi ovunque unici finanziatori; e visto che si possono determinare nei vari comuni particolari condizioni (malattie, raccolti, mancanza di combustibile, ecc.) per cui disposizioni inerenti ad esempio alle vacanze ed agli orari, possono essere di utilità in un comune e praticamente inattuabili in un altro, presa in esame la richiesta presentata dai sindaci della provincia di Bologna in data 19 agosto 1946 — non si intenda di provvedere:

1°) a far costruire i fabbricati scolastici distrutti dalla guerra e far acquistare il materiale didattico occorrente attenendosi alle norme suggerite dalla pedagogia e dalle leggi scolastiche;

2°) a sopprimere il Commissariato G.I. affidando quanto apparteneva alla ex G.I.L. ai Patronati scolastici, i quali dovranno essere di fatto comunali con rappresentanza comu-

nale di maggioranza in seno ai Consigli amministrativi degli stessi;

3°) a concedere ai comuni — nell'attesa del finanziamento dei progetti già presentati ed approvati dal Provveditorato per le opere pubbliche, relativi alla ricostruzione degli edifici ed all'arredamento scolastico — di contrarre i debiti occorrenti con gli enti finanziatori locali.

« Il Governo si assuma il breve pagamento degli interessi, rendendo rapide le pratiche necessarie ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto riguarda la propria competenza, fa presente che:

a) alla ricostruzione degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali distrutti dalla guerra ed alla ricostruzione dei relativi arredi provvede, a spese dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1453 sul risarcimento dei danni di guerra. Non occorre, quindi, che i comuni interessati contraggano, per lo scopo, alcun debito;

b) con il provvedimento legislativo, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1946, relativo all'istituzione dei Patronati scolastici, si attribuisce ai medesimi carattere comunale, ammettendo anche il funzionamento di patronati autonomi in frazioni isolate quando ricorrano particolari esigenze locali.

« I Consigli di amministrazione dei patronati medesimi sono in maggioranza composti dai rappresentanti delle categorie e degli enti interessati al regolare funzionamento degli stessi per assicurare il migliore soddisfacimento delle esigenze locali.

« Per il passaggio dei beni dell'ex G.I.L. ai patronati scolastici si stabilisce con lo stesso provvedimento che i beni attualmente in possesso del Commissariato della Gioventù Italiana comunque provenienti dai Patronati scolastici, debbono essere restituiti a questi ultimi entro pochi mesi.

« Ogni successiva determinazione in merito alla destinazione degli altri beni dell'ex G.I.L. è subordinata all'emanazione di apposite norme che, sopprimendo il Commissariato stesso, affermino il principio della loro devoluzione allo Stato, che in passato ha sostenuto oneri finanziari relevantissimi per la G.I.L. e che, si intende, potrà consentirne l'uso a quegli enti ed istituzioni che abbiano per scopi la formazione e l'assistenza giovanile ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

ZAPPELLI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — « Per conoscere le ragioni dell'ordine dato al nostro Ministro a Berna di non vistare passaporti a stranieri desiderosi di venire in Italia e di ritardare di venti giorni il rilascio del visto agli svizzeri.

« L'interrogante, anche nella sua qualità di sindaco di Verbania, protesta energicamente chiedendo la revoca di tale insano provvedimento, causa di rovina per la risorgente industria turistica e di chiusura degli alberghi, fonte di eventuali gravi disordini, di cui non risponde ».

RISPOSTA. — « Da parte di questo Ministero non sono state date disposizioni al Ministro d'Italia a Berna per negare il visto ai passaporti degli stranieri che chiedono di venire in Italia. Soltanto che, data la situazione che si è venuta creando per il continuo afflusso di stranieri, sono state emanate, d'intesa col Ministero degli affari esteri, nuove norme, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, intese a disciplinare l'ingresso, il transito ed il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano.

« In base a tali norme, è data facoltà alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero di concedere direttamente i visti all'ingresso in Italia per turismo o per soggiorno limitato, non eccedente, in entrambi i casi, il periodo di un mese, fermo restando, per ovvii motivi, l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte di questo Ministero per i soggiorni di maggiore durata o a tempo indeterminato.

« Con recente provvedimento inoltre il limite massimo dei visti di soggiorno di competenza di dette rappresentanze è stato elevato a giorni 45, e per i Paesi del Nord e Sud America a giorni 90, e nel contempo è stata revo-

cata la disposizione in base alla quale il visto d'ingresso non poteva essere utilizzato prima di venti giorni dalla data del rilascio ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello dell'interno, ha desiderato regolare con norme di ordine generale l'afflusso degli stranieri in Italia. Come è noto, dopo la cessazione delle ostilità, un numero cospicuo di stranieri di ogni nazionalità è entrato in territorio italiano senza regolari documenti. Attualmente per avere un'idea almeno approssimativa del loro numero, è in atto un censimento che avrà termine il 31 marzo 1947.

« Con norme diramate recentemente è stato soppresso il termine di 20 giorni tra il rilascio del visto e l'entrata dello straniero in Italia. D'altra parte non è esatto che siano stati dati ordini a Berna di non vistare passaporti di persone desiderose di venire in territorio italiano: anzi, mentre prima della emanazione delle nuove norme i nostri uffici all'estero, salvo casi eccezionali, dovevano per ogni richiesta chiedere l'autorizzazione delle autorità centrali, oggi invece possono rilasciare direttamente visti fino a un periodo massimo di 45 giorni, ad eccezione dei Consolati del Nord e Sud-America che possono rilasciarli per un periodo di 90 giorni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
REALE.